

**Doc. IV**  
**n. 9**

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE  
DELL'ORDINANZA APPLICATIVA  
DELLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI  
EMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**GIOVANNI BILARDI**

**nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 1623/13 R.G.N.R. - n. 897/13 R.G. GIP) per i reati di cui agli articoli: 1) 81, capoverso, 110 e 314 del codice penale (concorso in peculato); 2) 81, capoverso, 479 e 61, n. 2, del codice penale (concorso in falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); 3) 81, capoverso, 110 e 314 del codice penale (concorso in peculato); 4) 81, capoverso, 110 e 314 del codice penale (concorso in peculato); 5) 81, capoverso, 110 e 314 del codice penale (concorso in peculato)**

**Trasmessa dal Tribunale di Reggio Calabria  
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari  
il 24 giugno 2015**





PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

All'Onorevole Sig. Presidente  
del Senato della Repubblica

ROMA

**OGGETTO: procedimento penale n. 1623/2013 R.G.N.R. Mod 21 e n. 897/2013 R.G. G.i.p., nei confronti del Sen. BILARDI Giovanni Emanuele, nato a Reggio Calabria il 26 marzo 1968, per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 110-314 e 81 cpv.-479 c.p.. Richiesta di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 23 giugno 2015**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 68 della Costituzione e dall'art. 4 commi 2 e 5 della Legge n. 140 del 2003, comunico alla S.V. On.le che – con ordinanza emessa in data 23 giugno 2015 – il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta di questo Ufficio, ha applicato nei confronti del Sen. Giovanni Emanuele Bilardi, nato a Reggio Calabria il 26 marzo del 1968, la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p. e 81 cpv e 479 c.p., commessi nello svolgimento delle sue funzioni di consigliere regionale della Regione Calabria nella IX Legislatura e capogruppo del Gruppo consiliare "Lista Scopelliti" con riferimento alla gestione ed all'impiego dei fondi messi a disposizione del predetto gruppo da parte della Regione Calabria nel triennio 2010-2012.

Ai sensi delle norme richiamate, il Giudice ha altresì dichiarato la sospensione dell'esecuzione della misura in attesa dell'autorizzazione del Senato della Repubblica (richiesta con separato atto) ed ha disposto l'inoltro degli atti al Senato della Repubblica tramite questo Ufficio, quale organo dell'esecuzione.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Giudice, trasmetto quindi alla S.V. On.le, per le determinazioni di Vostra competenza, i seguenti atti: 1) copia conforme ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del Senatore Giovanni Emanuele BILARDI con allegato decreto di correzione di errore materiale; 2) copia conforme richiesta cautelare presentata da quest'Ufficio; 3) richiesta di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare da parte del Giudice per le indagini preliminari in originale con allegato decreto di correzione di errore materiale; 4) atti del procedimento trasmessi al Giudice a corredo della richiesta sub 2).

Rappresento che gli atti di cui al punto 4) vengono trasmessi su supporto informatico (DVD), rimanendo questo Ufficio a disposizione laddove la S.V. On.le stimasse necessario disporre di copia cartacea.

Per la consegna alla S.V. On.le della citata documentazione è stata delegata la Guardia di Finanza Gruppo di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, lì 24 giugno 2015

Il Procuratore della Repubblica  
dr. Federico Caffero de Raho



**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**  
**Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari**

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA ESECUZIONE DI MISURA CAUTELARE**

(art.68 Cost. artt 4 e 5 L. 140/2003)

**ILL. MO SIGNOR PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

**ROMA**

Visti gli atti del procedimento N. 1623/2013 R. G. N. R. e N. 897/2013 R.G.I.P. nell'ambito del quale si procede in relazione ai fatti e alle norme di legge elencati in calce alla presente.

- Premesso che con ordinanza in data odierna è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di BILARDI Giovanni Emanuele , n. Reggio Calabria il 26.03.1968, con riferimento alle ipotesi di cui ai capi K, L, M,N,O del capo di imputazione provvisorio che si riporta in calce alla presente;
- Rilevato che Bilardi Giovanni Emanuele è Senatore della Repubblica;  
che, pertanto, ai sensi dell'art. 68 della Cost. e dell'art. 4 L.140/2003, è stata dichiarata la sospensione dell'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari ;  
che deve farsi rinvio alla lettura dell'ordinanza cautelare ai fini di una compiuta ricostruzione delle vicende e delle motivazioni delle decisioni adottate ;  
che ai sensi dell'art. 5 L. 140/2003 si ritiene di dover allegare alla presente l'ordinanza cautelare, la richiesta avanzata dai P.P.M.M., nonchè la copia degli atti del procedimento trasmessi a corredo della richiesta con cui si formulavano le richieste cautelari;  
che per una più agevole disamina appare utile trasmettere la copia informatica dell'intero procedimento (invero molto corposo);  
che in assenza di puntuale disciplina si reputa di dover notificare copia della presente all'Onorevole Senatore nei cui confronti viene avanzata richiesta di autorizzazione ;

- Ritenuto che l'inoltro della Presente deve essere curato dal Pubblico Ministero, quale organo dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 92 disp. att. c.p.p.;
- Visto l'art. 655 comma 4 c.p.p.;
- Visti gli artt. 68 Cost.; 4 e 5 L. 140/2003

**p.q.m.**

**chiede** che il Senato della Repubblica, valutata la sussistenza dei presupposti, conceda la prescritta autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale di cui in premessa nei confronti dell'On. Bilardi Giovanni Emanuele, sopra generalizzato;  
per l'effetto **chiede** all'Onorevole Presidente del Senato l'avvio della relativa procedura.

**Dispone** che la presente, unitamente a copia della documentazione indicata in calce, venga depositata presso la Presidenza del Senato per l'avvio delle procedure di competenza.

**Dispone** che copia della presente venga notificata, successivamente al deposito presso la Presidenza del Senato, all'onorevole Bilardi Giovanni Emanuele.

**Dispone** la trasmissione della presente al Pubblico Ministero in sede, perchè provveda a mezzo Polizia Giudiziaria, contestualmente alla notifica dell'ordinanza cautelare nei confronti dei coindagati, al predetto deposito presso la Presidenza del Senato della Repubblica ed alla successiva notifica all'indagato.


Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Reggio Calabria, 23.06.2015

Il Cancelliere  
Dott. Santo Cuzzocrea



Il Giudice  
Dott.ssa Olga Tarzia



Si allegano alla presente, per il deposito presso la Camera dei Deputati:

- Ordinanza emessa da questo Giudice.
- Richiesta formulata dai P.P.M.M.
- Copia informatica degli atti del fascicolo.

Proc. n. 1623/2013 R. G. N. R.  
Proc. n. 897/2013 R.G.I.P.  
Proc. n. 85/2015 R. O. C. C.



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA  
Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari

**ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI  
e contestuale DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO**

(Artt.272 e ss. C. p. p.; art. 321 C. p.)

Il giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Olga Tarzia,

vista la richiesta di applicazione della misura cautelare avanzata dal P.M. ed esaminate le successive integrazioni del 27.05.2015 e del 19.06.2015 nel procedimento penale nei confronti di

- 1) FEDELE Luigi, nato a Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC) il 29.05.1953;
- 2) AIELLO Pietro, nato ad Ardore (RC) il 30.06.1956;
- 3) NUCERA Giovanni, nato a Reggio Calabria il 02.01.1953;
- 4) TRIPODI Pasquale Maria, nato a Montebello Ionico il 10 maggio 1957
- 5) FRANCO Giovanni, nato a Reggio Calabria il 28.06.1949
- 6) DATTOLO Alfonso, nato a Rocca di Neto (KR) il 23.04.1964;
- 7) GALLO Gianluca, nato a Roma il 22.11.1968;
- 8) BILARDI Giovanni Emanuele, nato a Reggio Calabria il 26.03.1968;
- 9) TRAPANI Carmelo, nato a Reggio Calabria il 02.03.1973;
- 10) AIELLO Alfonsino, nato a Vibo Valentia (VV) il 18.03.1967;
- 11) PARENTE Claudio, nato a Rogliano (Cs) il 17 giugno 1956;
- 12) MAGARO' Salvatore, nato a Castiglione Cosentino il 29 maggio 1954;
- 13) DE GAETANO Antonino, nato a Reggio Calabria l'11.06.1977;
- 14) AIELLO Ferdinando, nato a Cosenza il 26 novembre 1972;
- 15) BOVA Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 29.10.1943;
- 16) ADAMO Nicola, nato a Cosenza il 31 luglio 1957;
- 17) CICONTE Vincenzo Antonio, nato a Vibo Valentia il 15.11.1955
- 18) GIORDANO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 05.06.1972;
- 19) DE MASI Emilio, nato a Crotone il 20.07.1948
- 20) TALARICO Domenico, nato a Conflenti (CZ) il 18.05.1963;
- 21) PRINCIPE Sandro, nato a Rende (CS) l'11.08.1949
- 22) BATTAGLIA Demetrio, nato a Motta San Giovanni l'1 novembre 1959;
- 23) AMATO Pietro, nato a Borgia (CZ) il 21.05.1939;
- 24) CENSORE Bruno, nato a Serra San Bruno (VV) il 06.08.1958;
- 25) FRANCHINO Mario, nato a Montegiordano (CS) il 20.01.1954;
- 26) MAIOLO Mario, nato a Cosenza, il 23 maggio 1963;
- 27) GUCCIONE Carlo, nato a Rende (CS) il 13 Marzo 1960;
- 28) SCALZO Antonio, nato a Conflenti (CZ) il 31 agosto 1955;
- 29) SULLA Francesco, nato a Cutro (KR) il 14 maggio 1954;
- 30) LOIERO Agazio, nato a Santa Severina (KR) il 14.01.1940
- 31) FEDELE Diego, nato a Reggio Calabria il 18.01.1986

INDAGATI

Gruppo P.D.L.

FEDELE Luigi – FEDELE Diego

A) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, FEDELE Luigi nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "P.D.L." e quindi pubblico ufficiale, si appropriava, in concorso morale e materiale con il figlio FEDELE Diego nella qualità di titolare della FEDRIST S.a.s. - Ristorante LE MACINE con sede in Sant'Eufemia d'Aspromonte limitatamente alle erogazioni effettuate in favore di tale attività con fondi del Gruppo consiliare per una somma complessiva di € 42.700,00 negli anni 2010- 2012, mediante prelievi indebiti dal conto corrente del gruppo consiliare e comunque sostenendovi spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso, delle seguenti somme erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.):

- per il 2010 di € 31.131,95 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso, € 44.407,00 mediante l'indebita emissione di assegni all'ordine di sé stesso ed € 61.935,75 mediante indebiti prelievi in contanti dal conto corrente intestato al gruppo consiliare, tutti risultati privi di giustificazione;
- per il 2011 di € 157.986,83 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso, € 28.400,00 mediante l'indebita emissione di assegni all'ordine di sé stesso ed € 40.216,03 mediante indebiti prelievi in contanti dal conto corrente intestato al gruppo consiliare, tutti risultati privi di giustificazione;
- per il 2012 di € 35.891,47 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;

avendo di tali somme la disponibilità in ragione del suo ufficio di consigliere regionale e capogruppo del "P.D.L."

Commesso in Reggio Calabria, Palmi ed altri luoghi dal maggio 2010 al 03.05.2012

#### FEDELE Luigi

B) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 479 (in relaz. all'art. 476 co. 2 c.p.) e 61 n. 2 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute in tempi diversi, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "P.D.L." e quindi pubblico ufficiale, nei rendiconti annuali relativi all'impiego dei fondi erogati al gruppo dalla Regione presentati al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 7 della L. Reg. n. 13/2002 e succ. modif., per gli anni 2011 e 2012, falsamente attestava la correttezza della spesa e occultava la reale e illecita destinazione delle risorse.

Con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto per assicurarsi l'impunità in relazione al delitto di peculato, di cui al capo A) che precede.

In Reggio Calabria in data 24.04.2012 e 12.03.2013.

#### AIELLO Pietro - FEDELE Luigi

C) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, in concorso morale e materiale tra loro, AIELLO Pietro, nella qualità di consigliere regionale appartenente al gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "P.D.L." e quindi pubblico ufficiale, indebitamente percepiva da parte di FEDELE Luigi, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del medesimo gruppo consiliare e quindi anch'esso pubblico ufficiale, appropriandosene, somme di cui avevano la disponibilità in ragione del loro ufficio, in quanto erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.), per i seguenti importi:

- nel 2010 € 1.927,00 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso, nonché € 9.973,04 a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare ma in realtà mai documentate;
- nel 2011 € 17.599,00 a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare ma in realtà mai documentate;
- nel 2012 € 8.291,00 a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare ma in realtà mai documentate;

Commesso in Reggio Calabria ed altri luoghi dal 06.09.2010 al 27.11.2012

#### NUCERA Giovanni - FEDELE Luigi

D) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, in concorso morale e materiale tra loro, NUCERA Giovanni, nella qualità di consigliere regionale appartenente al gruppo consiliare presso la

Regione Calabria denominato "P.D.L." e quindi pubblico ufficiale, indebitamente percepiva da parte di FEDELE Luigi, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del medesimo gruppo consiliare e quindi anch'esso pubblico ufficiale, appropriandosene, somme di cui avevano la disponibilità in ragione del loro ufficio, in quanto erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.), per i seguenti importi:

- nel 2010 € 8.500,00 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;
- nel 2011 € 15.137,76 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso, nonché € 7.513,41 a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare ma in realtà mai documentate;
- nel 2012 € 3.626,82 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;

Commesso in Reggio Calabria ed altri luoghi dal 29.10.2010 al 06.03.2012

#### NUCERA Giovanni

E) del delitto di cui agli artt. 81 cpv e 640 co. 2 n. 1 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, con artifici e raggiri consistiti nel produrre documentazione di spesa fittizia (in quanto non attinente alle finalità istituzionali previste dalla legge) e nell'utilizzare documentazione di spesa relativa alle missioni dallo stesso compiute nella qualità di consigliere regionale, autorizzate dal Consiglio regionale e da questo già liquidate, inducendo in errore il capogruppo del gruppo consiliare CHIAPPETTA Gianpaolo, otteneva indebitamente da questi il rimborso delle predette spese per un importo complessivo pari ad € 12.860,94, così procurandosi un ingiusto profitto dello stesso ammontare con pari danno per il gruppo consiliare "PDL" e quindi per il Consiglio Regionale della Calabria.  
In Reggio Calabria dal 06.08.2012 al 18.12.2012

#### Gruppo U.D.C.

#### TRIPODI Pasquale Maria – FRANCO Giovanni

F) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, in concorso morale e materiale tra loro, TRIPODI nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "U.D.C." e quindi pubblico ufficiale e FRANCO quale componente della struttura speciale del predetto capogruppo, si appropriavano, mediante prelievi indebiti dal conto corrente del gruppo consiliare e comunque sostenendovi spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso, delle seguenti somme erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.):

- per il 2010 di € 4.876,40 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso, nonché € 90.348,12 a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare ma in realtà mai documentate, di cui € 71.300,00 di fatto erogati in favore di FRANCO Giovanni, componente della struttura speciale del TRIPODI, mediante assegni emessi in suo favore;
  - per il 2011 di 46.807,30 a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare ma in realtà mai documentate, di cui € 19.060,00 di fatto erogati in favore di FRANCO Giovanni, componente della struttura speciale del TRIPODI, mediante assegni emessi in suo favore;
- avendo il TRIPODI di tali somme la disponibilità in ragione del suo ufficio di consigliere regionale e capogruppo dell'"U.D.C."

Commesso in Reggio Calabria ed altri luoghi dal maggio 2010 al 28.02.2011

#### TRIPODI Pasquale Maria

G) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 479 (in relaz. all'art. 476 co. 2 c.p.) e 61 n. 2 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute in tempi diversi, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "U.D.C." e quindi pubblico ufficiale, nei rendiconti annuali relativi all'impiego dei fondi erogati al gruppo dalla Regione presentati al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 7 della L. Reg. n. 13/2002 e succ. modif., per gli anni 2010 e 2011 (periodo 01.01.2011 – 28.02.2011), falsamente attestava la correttezza della spesa e occultava la reale e illecita destinazione delle risorse.

Con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto per assicurarsi l'impunità in relazione al delitto di peculato, di cui al capo F) che precede.

In Reggio Calabria 09.06.2011 e 02.04.2012.

DATTOLO Alfonso

H) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "U.D.C." e quindi pubblico ufficiale, si appropriava, mediante prelievi indebiti dal conto corrente del gruppo consiliare e comunque sostenendovi spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso, delle seguenti somme erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.):

- per il 2011 di € 40.275,53 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso (di cui € 2.582,00 indebitamente rimborsati a RASO Giovanni, non appartenente al gruppo consiliare), nonché € 26.253,47 mediante indebiti prelievi in contanti dal conto corrente intestato al gruppo consiliare;

- per il 2012 di € 61.169,40 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso (di cui € 1.761,84 indebitamente rimborsati a RASO Giovanni, non appartenente al gruppo consiliare), nonché € 25.852,32 mediante indebiti prelievi in contanti dal conto corrente intestato al gruppo consiliare;

- per gli anni 2011-2012 erogava indebitamente per consulenze non ammissibili ai sensi dell'art. 4 L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.) € 9.620,00 a POSTERARO Paolo, € 7.326,45 a SCATURCHIO Raffaele, € 7.321,45 a TAVELLA Antonio, € 7.350,72 a IOZZO Marco;

avendo il di tali somme la disponibilità in ragione del suo ufficio di consigliere regionale e capogruppo dell'"U.D.C."

Commesso in Reggio Calabria, Crotona ed altri luoghi dall'01.03.2011 al dicembre 2012

DATTOLO Alfonso

I) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 479 (in relaz. all'art. 476 co. 2 c.p.) e 61 n. 2 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute in tempi diversi, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "U.D.C." e quindi pubblico ufficiale, nei rendiconti annuali relativi all'impiego dei fondi erogati al gruppo dalla Regione presentati al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 7 della L. Reg. n. 13/2002 e succ. modif., per gli anni 2011 (periodo 01.03.2011 - 31.12.2011) e 2012, falsamente attestava la correttezza della spesa e occultava la reale e illecita destinazione delle risorse.

Con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto per assicurarsi l'impunità in relazione al delitto di peculato, di cui al capo H) che precede.

In Reggio Calabria in data 02.04.2012 e 28.03.2013.

GALLO Gianluca - DATTOLO Alfonso

J) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, in concorso morale e materiale tra loro, GALLO Gianluca, nella qualità di consigliere regionale appartenente al gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "U.D.C." e quindi pubblico ufficiale, indebitamente percepiva da parte di DATTOLO Alfonso, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del medesimo gruppo consiliare e quindi anch'esso pubblico ufficiale, appropriandosene, somme di cui avevano la disponibilità in ragione del loro ufficio, in quanto erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.), per i seguenti importi, tutti incassati nel 2012:

- € 1.159,90 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso e comunque non documentate, nonché € 11.317,74 a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare ma in realtà mai documentate;

Commesso in Reggio Calabria, Crotona ed altri luoghi dal 20.01.2012 al 13.09.2012

*Gruppo Lista Scopelliti*

BILARDI Giovanni - TRAPANI Carmelo



K) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, in concorso morale e materiale tra loro, BILARDI nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "Lista Scopelliti" e quindi pubblico ufficiale e TRAPANI nella qualità di collaboratore del primo e soggetto a sua completa disposizione, si appropriavano, mediante prelievi indebiti dal conto corrente del gruppo consiliare e comunque sostenendovi spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso, delle seguenti somme erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.):

- per il 2010 di € 40.988,60 spesi dal BILARDI direttamente ed € 53.241,09 spesi per il tramite del TRAPANI, tutti a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;

- per il 2011 di € 76.139,20 spesi dal BILARDI direttamente ed € 61.342,96 spesi per il tramite del TRAPANI, tutti a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso, nonché di € 16.057,04 pagati dal BILARDI al TRAPANI a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare ma in realtà mai documentate;

- per il 2012 di € 66.587,07 spesi dal BILARDI direttamente ed € 33.655,88 spesi per il tramite del TRAPANI, tutti a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso, nonché di € 9.644,12 pagati dal BILARDI al TRAPANI a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare ma in realtà mai documentate; avendo il BILARDI di tali somme la disponibilità in ragione del suo ufficio di consigliere regionale e capogruppo della "Lista Scopelliti".

Compresso in Reggio Calabria ed altri luoghi da dal maggio 2010 al dicembre 2012

#### BILARDI Giovanni

L) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 479 (in relaz. all'art. 476 co. 2 c.p.) e 61 n. 2 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute in tempi diversi, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "Lista Scopelliti" e quindi pubblico ufficiale, nei rendiconti annuali relativi all'impiego dei fondi erogati al gruppo dalla Regione presentati al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 7 della L. Reg. n. 13/2002 e succ. modif., per gli anni 2010, 2011 e 2012, falsamente attestava la correttezza della spesa e occultava la reale e illecita destinazione delle risorse.

Con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto per assicurarsi l'impunità in relazione al delitto di peculato, di cui al capo K) che precede.

In Reggio Calabria 30.03.2011, 28.03.2012, 29.03.2013

#### GRILLO Alfonsino – BILARDI Giovanni

M) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, in concorso morale e materiale tra loro, GRILLO Alfonsino, nella qualità di consigliere regionale appartenente al gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "Lista Scopelliti" e quindi pubblico ufficiale, indebitamente percepiva da parte di BILARDI Giovanni, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del medesimo gruppo consiliare e quindi anch'esso pubblico ufficiale, appropriandosene, somme di cui avevano la disponibilità in ragione del loro ufficio, in quanto erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.), per i seguenti importi:

- per il 2010 € 27.000,00 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso e comunque non documentate;

- per il 2011 € 38.250,00 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso e comunque non documentate;

- per il 2012 € 20.700,00 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso e comunque non documentate, nonché € 9.150,00 a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare ma in realtà mai documentate; Compresso in Reggio Calabria ed altri luoghi dal 06.10.2010 al 17.12.2012

#### PARENTE Claudio – BILARDI Giovanni

N) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, in concorso morale e materiale tra loro, PARENTE Claudio, nella qualità di consigliere regionale appartenente al gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "Lista Scopelliti" e quindi pubblico ufficiale, indebitamente percepiva



da parte di BILARDI Giovanni, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del medesimo gruppo consiliare e quindi anch'esso pubblico ufficiale, appropriandosene, somme di cui avevano la disponibilità in ragione del loro ufficio, in quanto erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.), per i seguenti importi:

- per il 2010 € 3.120,00 a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare ma in realtà mai documentate, nonché € 7.500,00 per spese in realtà risultate avere finalità elettorali ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;

- per il 2011 € 3.923,07 a titolo di rimborso a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare ma in realtà mai documentate;

Commesso in Reggio Calabria ed altri luoghi dal 26.07.2010 al 06.12.2011

MAGARO' Salvatore – BILARDI Giovanni

O) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, in concorso morale e materiale tra loro, MAGARO' Salvatore, nella qualità di consigliere regionale appartenente al gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "Lista Scopelliti" e quindi pubblico ufficiale, indebitamente percepiva da parte di BILARDI Giovanni, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del medesimo gruppo consiliare e quindi anch'esso pubblico ufficiale, appropriandosene, somme di cui avevano la disponibilità in ragione del loro ufficio, in quanto erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.), per il seguente importo interamente incassato nel 2010:

- € 6.610,00 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;

Commesso in Reggio Calabria ed altri luoghi dal 05.08.2010 al 22.12.2010

*Gruppo Federazione della Sinistra*

DE GAETANO Antonino

P) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "Federazione della Sinistra" e quindi pubblico ufficiale, si appropriava, mediante prelievi indebiti dal conto corrente del gruppo consiliare e comunque sostenendovi spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso, delle seguenti somme erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.):

- per il 2010 di € 79.905,42 mediante indebiti prelievi in contanti dal conto corrente intestato al gruppo consiliare, risultati privi di giustificazione, ed € 160.713,10 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;

- per il 2011 di € 95.730,00 mediante indebiti prelievi in contanti dal conto corrente intestato al gruppo consiliare, risultati privi di giustificazione, ed € 74.239,97 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;

avendo di tali somme la disponibilità in ragione del suo ufficio di consigliere regionale e capogruppo de "Federazione della Sinistra".

Commesso in Reggio Calabria dal maggio 2010 al novembre 2011

DE GAETANO Antonino

Q) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 479 (in relaz. all'art. 476 co. 2 c.p.) e 61 n. 2 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute in tempi diversi, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "Federazione della Sinistra" e quindi pubblico ufficiale, nei rendiconti annuali relativi all'impiego dei fondi erogati al gruppo dalla Regione presentati al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 7 della L. Reg. n. 13/2002 e succ. modif., per gli anni 2010 e 2011, falsamente attestava la correttezza della spesa e occultava la reale e illecita destinazione delle risorse.

Con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto per assicurarsi l'impunità in relazione al delitto di peculato, di cui al capo P) che precede.

In Reggio Calabria 29.06.2011 e 12.07.2012

AIELLO Ferdinando – DE GAETANO Antonino

R) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, in concorso morale e materiale tra loro, AIELLO Ferdinando, nella qualità di consigliere regionale appartenente al gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato “*Federazione della Sinistra*” e quindi pubblico ufficiale, indebitamente percepiva da parte di DE GAETANO Antonino, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del medesimo gruppo consiliare e quindi anch’esso pubblico ufficiale, appropriandosene, somme di cui avevano la disponibilità in ragione del loro ufficio, in quanto erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.), per un importo complessivo pari ad € 3.680,08 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso.  
ComMESSO in Reggio Calabria dal 06.07.2010 al 10.02.2011

Gruppo Progetto DemocraticoCICONTE Vincenzo Antonio

S) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato “*Progetto Democratico*” e quindi pubblico ufficiale, si appropriava, mediante prelievi indebiti dal conto corrente del gruppo consiliare e comunque sostenendovi spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso, delle seguenti somme erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.):  
- per il 2011 di € 4.787,00 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;  
- per il 2012 di € 5.922,00 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;  
avendo di tali somme la disponibilità in ragione del suo ufficio di consigliere regionale e capogruppo de “*Progetto Democratico*”.  
ComMESSO in Reggio Calabria, Catanzaro ed altri luoghi da agosto 2011 a gennaio 2012 e da giugno 2012 a dicembre 2012

DE GAETANO Antonino – CICONTE Vincenzo Antonio

T) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, in concorso morale e materiale tra loro, DE GAETANO Antonino, nella qualità di consigliere regionale appartenente al gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato “*Progetto Democratico*” e quindi pubblico ufficiale, indebitamente percepiva da parte di CICONTE Vincenzo Antonio, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del medesimo gruppo consiliare e quindi anch’esso pubblico ufficiale, appropriandosene, somme di cui avevano la disponibilità in ragione del loro ufficio, in quanto erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.), per il seguente importo, incassato interamente nel 2011:  
- € 1.254,00 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;  
ComMESSO in Reggio Calabria, Catanzaro ed altri luoghi dal 14.09.2011 al 27.12.2011

AIELLO Ferdinando – CICONTE Vincenzo Antonio

U) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, in concorso morale e materiale tra loro, AIELLO Ferdinando, nella qualità di consigliere regionale appartenente al gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato “*Progetto Democratico*” e quindi pubblico ufficiale, indebitamente percepiva da parte di CICONTE Vincenzo Antonio, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del medesimo gruppo consiliare e quindi anch’esso pubblico ufficiale, appropriandosene, somme di cui avevano la disponibilità in ragione del loro ufficio, in quanto erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.), per i seguenti importi:

- per il 2011 € 5.639,20 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;
  - per il 2012 € 14.849,95 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;
- Commesso in Reggio Calabria, Catanzaro ed altri luoghi dal 14.09.2011 al 30.10.2012

#### *Gruppo Autonomia e Diritti*

##### CICONTE Vincenzo Antonio

V) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "Autonomia e Diritti" e quindi pubblico ufficiale, si appropriava, sostenendovi spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso, delle seguenti somme erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 e successive modificazioni:

- per il 2010 di € 37.433,10 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;
  - per il 2011 di € 3.818,18 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;
- avendo di tali somme la disponibilità in ragione del suo ufficio di consigliere regionale e capogruppo di "Autonomia e Diritti".

Commesso in Reggio Calabria, Catanzaro ed altri luoghi dal maggio 2010 al 31.03.2011

##### LOIERO Agazio

W) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "Autonomia e Diritti" e quindi pubblico ufficiale, si appropriava, sostenendovi spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso, delle seguenti somme erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 e successive modificazioni:

- per il 2011 di € 6.680,59 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;
- per il 2012 di € 8.944,86 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;

avendo di tali somme la disponibilità in ragione del suo ufficio di consigliere regionale e capogruppo di "Autonomia e Diritti".

Commesso in Reggio Calabria dall'01.09.2011 al 31.12.2012

##### LOIERO Agazio

X) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 479 (in relaz. all'art. 476 co. 2 c.p.) e 61 n. 2 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute in tempi diversi, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "Autonomia e Diritti" e quindi pubblico ufficiale, nei rendiconti annuali relativi all'impiego dei fondi erogati al gruppo dalla Regione presentati al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 7 della L. Reg. n. 13/2002 e succ. modif., per gli anni 2011 (periodo 01.09.2011-31.12.2011) e 2012, falsamente attestava la correttezza della spesa e occultava la reale e illecita destinazione delle risorse.

Con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto per assicurarsi l'impunità in relazione al delitto di peculato, di cui al capo W) che precede.

In Reggio Calabria 12.03.2012 e 29.03.2013

#### *Gruppo Misto*

BOVA Giuseppe

Y) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 479 (in relaz. all'art. 476 co. 2 c.p.), perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute in tempi diversi, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "Misto" e quindi pubblico ufficiale, nei rendiconti annuali relativi all'impiego dei fondi erogati al gruppo dalla Regione presentati al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 7 della L. Reg. n. 13/2002 e succ. modif., per gli anni 2010, 2011 e 2012, falsamente attestava la correttezza della spesa e occultava la reale e illecita destinazione delle risorse.

In Reggio Calabria 12.03.2011, 12.03.2012 e 28.03.2013.

ADAMO Nicola – BOVA Giuseppe

Z) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, in concorso morale e materiale tra loro, ADAMO Nicola, nella qualità di consigliere regionale appartenente al gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "Misto" e quindi pubblico ufficiale, indebitamente percepiva da parte di BOVA Giuseppe, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del medesimo gruppo consiliare e quindi anch'esso pubblico ufficiale, appropriandosene, somme di cui avevano la disponibilità in ragione del loro ufficio, in quanto erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.), per i seguenti importi:

- nel 2010 € 95.356,10 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;
- nel 2011 € 98.000,00 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;
- nel 2012 € 85.500,00 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;

Commesso in Reggio Calabria ed altri luoghi dal 29.07.2010 al 07.11.2012

AIELLO Ferdinando – BOVA Giuseppe

AA) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, in concorso morale e materiale tra loro, AIELLO Ferdinando, nella qualità di consigliere regionale appartenente al gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "Misto" e quindi pubblico ufficiale, indebitamente percepiva da parte di BOVA Giuseppe, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del medesimo gruppo consiliare e quindi anch'esso pubblico ufficiale, appropriandosene, somme di cui avevano la disponibilità in ragione del loro ufficio, in quanto erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.), per i seguenti importi:

- per il 2011 € 9.262,16 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;
- per il 2012 € 7.278,60 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;

Commesso in Reggio Calabria ed altri luoghi dall'11.02.2011 al 22.06.2012

CICONTE Vincenzo Antonio – BOVA Giuseppe

BB) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, in concorso morale e materiale tra loro, CICONTE Vincenzo Antonio, nella qualità di consigliere regionale appartenente al gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "Misto" e quindi pubblico ufficiale, indebitamente percepiva da parte di BOVA Giuseppe, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del medesimo gruppo consiliare e quindi anch'esso pubblico ufficiale, appropriandosene, somme di cui avevano la disponibilità in ragione del loro ufficio, in quanto erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.), per i seguenti importi:

- per il 2011 € 4.500,00 a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare ma in realtà mai documentate;
- per il 2012 € 13.050,00 a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare ma in realtà mai documentate;

Commesso in Reggio Calabria ed altri luoghi dal 05.08.2011 al 04.07.2012

TRIPODI Pasquale Maria – BOVA Giuseppe

CC) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, in concorso morale e materiale tra loro, TRIPODI Pasquale Maria, nella qualità di consigliere regionale appartenente al gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "Misto" e quindi pubblico ufficiale, indebitamente percepiva da parte di BOVA Giuseppe, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del medesimo gruppo consiliare e quindi anch'esso pubblico ufficiale, appropriandosene, somme di cui avevano la disponibilità in ragione del loro ufficio, in quanto erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.), per i seguenti importi:

- per il 2011 € 5.700,00 a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare ma in realtà mai documentate;
- per il 2012 € 19.500,00 a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare ma in realtà mai documentate;

Commissio in Reggio Calabria ed altri luoghi dal 22.09.2011 al 25.09.2012

#### Gruppo I.D.V.

#### GIORDANO Giuseppe

DD) del delitto di cui all'art. 479 (in relaz. all'art. 476 co. 2 c.p.), perché, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "I.D.V." e quindi pubblico ufficiale, nel rendiconto annuale relativo all'impiego dei fondi erogati al gruppo dalla Regione presentati al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 7 della L. Reg. n. 13/2002 e succ. modif., per l'anno 2010 (periodo dal mese di maggio al mese di novembre), falsamente attestava la correttezza della spesa e occultava la reale e illecita destinazione delle risorse.  
In Reggio Calabria in data 24.03.2011.

#### DE MASI Emilio

EE) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "I.D.V." e quindi pubblico ufficiale, si appropriava, mediante prelievi indebiti dal conto corrente del gruppo consiliare e comunque sostenendovi spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso, della seguente somma erogata al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.), nel corso dell'anno 2011:

- € 20.694,55 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;
- avendo di tali somme la disponibilità in ragione del suo ufficio di consigliere regionale e capogruppo dell'"I.D.V."

Commissio in Reggio Calabria nel 2011

#### DE MASI Emilio

FF) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 479 (in relaz. all'art. 476 co. 2 c.p.), perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute in tempi diversi, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "I.D.V." e quindi pubblico ufficiale, nei rendiconti annuali relativi all'impiego dei fondi erogati al gruppo dalla Regione presentati al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 7 della L. Reg. n. 13/2002 e succ. modif., per gli anni 2010 (mesi di novembre e dicembre), 2011 e 2012, falsamente attestava la correttezza della spesa e occultava la reale e illecita destinazione delle risorse.

In Reggio Calabria 24.03.2011, 14.03.2012 e 11.03.2013

#### TALARICO Domenico – GIORDANO Giuseppe - DE MASI Emilio

GG) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, in concorso morale e materiale tra loro, TALARICO Domenico, nella qualità di consigliere regionale appartenente al gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "I.D.V." e quindi pubblico ufficiale, indebitamente percepiva da

parte di GIORDANO Giuseppe (dal maggio all'ottobre 2010) e DE MASI Emilio (dal mese di novembre 2010), entrambi nella qualità di consiglieri regionali e capigruppo *pro tempore* del medesimo gruppo consiliare e quindi anch'esso pubblico ufficiale, appropriandosene, somme di cui avevano la disponibilità in ragione del loro ufficio, in quanto erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.), per i seguenti importi:

- nel 2010 € 6.373,94 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;
- nel 2011 € 6.801,14 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;

Commesso in Reggio Calabria ed altri luoghi dal 04.08.2010 al 31.12.2011

*Gruppo P.D.*

PRINCIPE Sandro

HH) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "*Partito Democratico*" e quindi pubblico ufficiale, si appropriava, mediante prelievi indebiti dal conto corrente del gruppo consiliare e comunque sostenendovi spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso, delle seguenti somme erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.):

- per il 2010 di € 2.088,79 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;
- per il 2011 di € 27.787,18 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;
- per il 2012 di € 5.211,22 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;

avendo di tali somme la disponibilità in ragione del suo ufficio di consigliere regionale e capogruppo de "*Partito Democratico*".

Commesso in Reggio Calabria, Rende ed altri luoghi dal maggio 2010 al dicembre 2012

PRINCIPE Sandro

II) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 479 (in relaz. all'art. 476 co. 2 c.p.) e 61 n. 2, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute in tempi diversi, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "*Partito Democratico*" e quindi pubblico ufficiale, nei rendiconti annuali relativi all'impiego dei fondi erogati al gruppo dalla Regione presentati al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 7 della L. Reg. n. 13/2002 e succ. modif., per gli anni 2011 e 2012, falsamente attestava la correttezza della spesa e occultava la reale e illecita destinazione delle risorse.

Con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto per assicurarsi l'impunità in relazione al delitto di peculato, di cui al capo HH) che precede.

In Reggio Calabria 30.03.2012 e 28.03.2013

BATTAGLIA Demetrio – PRINCIPE Sandro

JJ) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, in concorso morale e materiale tra loro, BATTAGLIA Demetrio, nella qualità di consigliere regionale appartenente al gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "*Partito Democratico*" e quindi pubblico ufficiale, indebitamente percepiva da parte di PRINCIPE Sandro, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del medesimo gruppo consiliare e quindi anch'esso pubblico ufficiale, appropriandosene, somme di cui avevano la disponibilità in ragione del loro ufficio, in quanto erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.), per i seguenti importi:

- nel 2010 € 6.360,25 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;
- nel 2012 € 2.401,50 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;



Commesso in Reggio Calabria, Rende ed altri luoghi dal 06.09.2010 al 27.11.2012

AMATO Pietro – PRINCIPE Sandro

KK) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, in concorso morale e materiale tra loro, AMATO Pietro, nella qualità di consigliere regionale appartenente al gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "*Partito Democratico*" e quindi pubblico ufficiale, indebitamente percepiva da parte di PRINCIPE Sandro, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del medesimo gruppo consiliare e quindi anch'esso pubblico ufficiale, appropriandosene, somme di cui avevano la disponibilità in ragione del loro ufficio, in quanto erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.), per i seguenti importi, tutti incassati nel 2011:

- € 10.244,19 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;
- € 3.592,04 a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare ma in realtà mai documentate;

Commesso in Reggio Calabria, Rende ed altri luoghi dal 21.11.2011 al 27.12.2011

CENSORE Bruno – PRINCIPE Sandro

LL) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, in concorso morale e materiale tra loro, CENSORE Bruno, nella qualità di consigliere regionale appartenente al gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "*Partito Democratico*" e quindi pubblico ufficiale, indebitamente percepiva da parte di PRINCIPE Sandro, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del medesimo gruppo consiliare e quindi anch'esso pubblico ufficiale, appropriandosene, somme di cui avevano la disponibilità in ragione del loro ufficio, in quanto erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.), per i seguenti importi, tutti incassati nel 2012:

- € 7.721,1989 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;
- € 2.452,67 a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare ma in realtà mai documentate;

Commesso in Reggio Calabria, Rende ed altri luoghi dal 28.12.2011 al 03.08.2012

FRANCHINO Mario – PRINCIPE Sandro

MM) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, in concorso morale e materiale tra loro, FRANCHINO Mario, nella qualità di consigliere regionale appartenente al gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "*Partito Democratico*" e quindi pubblico ufficiale, indebitamente percepiva da parte di PRINCIPE Sandro, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del medesimo gruppo consiliare e quindi anch'esso pubblico ufficiale, appropriandosene, somme di cui avevano la disponibilità in ragione del loro ufficio, in quanto erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.), per il seguente importo incassato nel 2011:

- € 47.020,83 a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare ma in realtà mai documentate;

Commesso in Reggio Calabria, Rende ed altri luoghi dal 24.01.2011 al 13.01.2012

MAIOLO Mario – PRINCIPE Sandro

NN) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, in concorso morale e materiale tra loro, MAIOLO Mario, nella qualità di consigliere regionale appartenente al gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "*Partito Democratico*" e quindi pubblico ufficiale, indebitamente percepiva da parte di PRINCIPE Sandro, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del medesimo gruppo consiliare e quindi anch'esso pubblico ufficiale, appropriandosene, somme di cui avevano la disponibilità in ragione del loro ufficio, in quanto erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.), per i seguenti importi:

- per il 2010 € 18.503,80 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;

- per il 2011 € 18.059,41 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso, nonché € 19.494,41 a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare ma in realtà mai documentate;
  - per il 2012 € 32.905,63 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;
- Commissio in Reggio Calabria, Rende ed altri luoghi dal 06.09.2010 al 06.08.2012

**GUCCIONE Carlo – PRINCIPE Sandro**

OO) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, in concorso morale e materiale tra loro, GUCCIONE Carlo, nella qualità di consigliere regionale appartenente al gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "Partito Democratico" e quindi pubblico ufficiale, indebitamente percepiva da parte di PRINCIPE Sandro, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del medesimo gruppo consiliare e quindi anch'esso pubblico ufficiale, appropriandosene, somme di cui avevano la disponibilità in ragione del loro ufficio, in quanto erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.), per il seguente importo incassato nel 2011:

- € 27.186,07 a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare ma in realtà mai documentate;

Commissio in Reggio Calabria, Rende ed altri luoghi dal 25.01.2011 al 29.12.2011

**SCALZO Antonio – PRINCIPE Sandro**

PP) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, in concorso morale e materiale tra loro, SCALZO Antonio, nella qualità di consigliere regionale appartenente al gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "Partito Democratico" e quindi pubblico ufficiale, indebitamente percepiva da parte di PRINCIPE Sandro, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del medesimo gruppo consiliare e quindi anch'esso pubblico ufficiale, appropriandosene, somme di cui avevano la disponibilità in ragione del loro ufficio, in quanto erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.), per i seguenti importi:

- per il 2010 € 8.645,43 a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare ma in realtà mai documentate;
- per il 2011 € 2.548,11 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;

Commissio in Reggio Calabria, Rende ed altri luoghi dal 06.09.2010 al 28.12.2011

**SULLA Francesco – PRINCIPE Sandro**

QQ) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, in concorso morale e materiale tra loro, SULLA Francesco, nella qualità di consigliere regionale appartenente al gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "Partito Democratico" e quindi pubblico ufficiale, indebitamente percepiva da parte di PRINCIPE Sandro, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del medesimo gruppo consiliare e quindi anch'esso pubblico ufficiale, appropriandosene, somme di cui avevano la disponibilità in ragione del loro ufficio, in quanto erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.), per i seguenti importi:

- per il 2010 € 7.200,00 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso, nonché € 16.917,28 a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare ma in realtà mai documentate;
- per il 2011 € 2.042,60 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso, nonché € 15.948,31 a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare ma in realtà mai documentate;

Commissio in Reggio Calabria, Rende ed altri luoghi dal 05.09.2010 al 28.12.2011

**LOIERO Agazio – PRINCIPE Sandro**

RR) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, in concorso morale e materiale tra loro, LOIERO Agazio, nella qualità di consigliere regionale appartenente al gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "Partito Democratico" e quindi pubblico ufficiale, indebitamente percepiva da



parte di PRINCIPE Sandro, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del medesimo gruppo consiliare e quindi anch'esso pubblico ufficiale, appropriandosene, somme di cui avevano la disponibilità in ragione del loro ufficio, in quanto erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.), per i seguenti importi:

- per il 2010 € 9.187,75 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso, nonché € 3.711,81 a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare ma in realtà mai documentate;

- per il 2011 € 1.003,17 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;

Compresso in Reggio Calabria, Rende ed altri luoghi dal 06.09.2010 al 16.03.2011

**DE GAETANO Antonino – PRINCIPE Sandro**

SS) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, in concorso morale e materiale tra loro, DE GAETANO Antonino, nella qualità di consigliere regionale appartenente al gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "Partito Democratico" e quindi pubblico ufficiale, indebitamente percepiva da parte di PRINCIPE Sandro, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del medesimo gruppo consiliare e quindi anch'esso pubblico ufficiale, appropriandosene, somme di cui avevano la disponibilità in ragione del loro ufficio, in quanto erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.), per il seguente importo incassato nel 2012:

- € 12.511,37 a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;

Compresso in Reggio Calabria, Rende ed altri luoghi dal 12.03.2012 al 25.06.2012

rilevato che i Pubblici Ministeri hanno depositato richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari ex art. 284 c.p.p. per tutti i reati loro contestati nei confronti di:

- FEDELE Luigi, nato a Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC) il 29.05.1953;
- BILARDI Giovanni Emanuele, nato a Reggio Calabria il 26.03.1968;
- TRAPANI Carmelo, nato a Reggio Calabria il 02.03.1973;
- DE GAETANO Antonino, nato a Reggio Calabria l'11.06.1977;

di applicazione di misura cautelare del divieto di dimora in Calabria ex art. 283 c.p.p. per tutti i reati loro contestati nei confronti di:

- NUCERA Giovanni, nato a Reggio Calabria il 02.01.1953;
- TRIPOLI Pasquale Maria, nato a Montebello Ionico il 10 maggio 1957
- DATTOLO Alfonso, nato a Rocca di Neto (KR) il 23.04.1964;
- ADAMO Nicola, nato a Cosenza il 31 luglio 1957;

### § *PREMESSA*

Il presente procedimento scaturisce dall'attività di indagine delegata al Gruppo della G.D.F. di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento penale n.1623/13 RG.NR mod.21, conclusosi con l'informativa del 7 marzo 2014 e le successive integrazioni.

L'oggetto di siffatte indagini concerneva le spese sostenute dai Gruppi Consiliari presenti presso la Regione Calabria al fine di accertare, come avvenuto per altre indagini esperite da uffici di procura di altre regioni, eventuali profili di rilevanza penale ravvisabili nelle modalità

di impiego dei fondi stessi, anche con riferimento al titolo giustificativo delle spese in relazione alle finalità istituzionali cui sono vincolate le somme assegnate a ciascun Gruppo Consiliare.

La premessa è che ai Gruppi Consiliari presenti presso la Regione Calabria, in virtù di legge Regionale 15/2008, viene assegnato ogni anno un contributo da parte del Consiglio Regionale.

Le annualità prese in considerazione dagli investigatori sono quelle del 2010/2011/2012, con eccezione dei gruppi di Forza Italia e Alleanza Nazionale per i quali è stata acquisita documentazione relativa alle annualità 2007/2010.

Il complesso dato documentale acquisito, di cui appresso si parlerà, già da subito dimostrava modalità anomale di rimborso comuni a ciascun gruppo consiliare analizzato dalla P.G. delegata. In particolare, le anomalie si concentravano sulla spesa di carburante, di ristorazione, di viaggi, di acquisti vari (ricariche cellulari, ventilatori, batterie, etc.), tutte voci, queste ricomprese nelle indennità, nelle diarie e nei rimborsi generali spettanti ai singoli consiglieri. In seguito si riscontravano spese eccentriche per oggetti, viaggi, libri, tipografia, consulenze qualificate, che al di là della loro classificazione in una particolare tipologia anche formalmente contemplata, difettava nella finalizzazione prevista dalla Legge Regionale.

Le modalità di documentazione delle spese presentate a rimborso dai singoli consiglieri erano altrettanto ambigue visto l'ampio ricorso all'utilizzo di scontrini fiscali, ricevute, fatture fiscali prive del beneficiario della prestazione.

L'ipotesi investigativa che prendeva corpo nello svolgimento dei controlli era che i capi gruppo e i consiglieri, destinatari di una quota individuale, utilizzassero il denaro pubblico finalizzato all'attività politico istituzionale dei gruppi, impegnando dette somme per finalità private e personali e/o per finanziare direttamente o indirettamente i partiti politici. Tanto era evincibile dalla constatazione della ciclicità nell'erogazione dei fondi assegnati ai gruppi, nel metodo utilizzato per la loro corresponsione, spesso, anticipate mensilmente, quasi come una paghetta e considerati sia dai capigruppo che dai consiglieri, una sorta di integrazione del loro trattamento economico.

L'attività di indagine si dispiegava, principalmente, attraverso l'acquisizione della documentazione di spesa e gli accertamenti bancari. Nella fase iniziale dell'inchiesta venivano condotte attività tecniche di intercettazione delle conversazioni telefoniche dei consiglieri capigruppo non parlamentari. Seguivano gli interrogatori dei capigruppo/tesorieri dei diversi gruppi consiliari, quindi i dati documentali relativi alla documentazione di spesa venivano

comparati con gli accertamenti bancari relativi ai conti correnti intestati ai diversi gruppi, compiendo, laddove necessario, attività di ulteriore resoconto delle evidenze acquisite mediante sopralluoghi, escussione di persone informate sui fatti, acquisizione dei tabulati telefonici, sequestri.

I requirenti nella impostazione della richiesta cautelare hanno esaminato le singole posizioni distinguendo gli elementi probatori acquisiti per ciascun anno di spesa oggetto di analisi (2010, 2011 e 2012), strutturando singoli paragrafi relativi ai diversi gruppi consiliari, all'interno dei quali si individuano le posizioni dei differenti consiglieri, a cominciare dal capogruppo/tesoriere, evidenziando le posizioni di coloro nei cui confronti è stata avanzata richiesta di applicazione di misura cautelare personale o reale.

L'indagine sul fatto, analitica, puntuale, certosina, è stata preceduta da una esaustiva ed argomentata disamina dell'aspetto in diritto relativo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, alla qualità di pubblico ufficiale del consigliere regionale, alla disciplina e alla finalità dei rimborsi ai gruppi consiliari della Regione Calabria, all'esame delle indennità e delle diarie degli stessi consiglieri regionali.

Ulteriore approfondimento è inerente al quadro normativo in materia di peculato in rapporto alla qualifica dei capigruppo e dei consiglieri regionali, con riferimento alle condotte contestate con la costruzione di fattispecie di reato a titolo concorsuale per le spese relative ai secondi (sui quali appresso si ritornerà, con precisazioni da parte di questo Giudice).

La richiesta in esame quindi sostanzialmente consta di una parte generale che involge aspetti teorici e di diritto (Parte Prima, Capitolo I) e una parte esplicativa dei risultati delle indagini, sviluppata cronologicamente e soggettivamente per ognuno degli indagati per i quali è stata avanzata istanza cautelare.

Tanto precisato, si evidenzia che verranno riportati ampi passaggi della richiesta del P.M. sia in punto di diritto che sotto l'aspetto della sintesi del materiale indiziario, sia per la necessità di dare conto dell'enorme lavoro degli investigatori nella sua completezza e organicità, sia perchè trattasi di attività apprezzabile per il rigore scientifico con cui affronta le tematiche di interesse sotto il profilo generale (passando in rassegna la normativa regionale regolante i gruppi consiliari sul piano organizzativo e su quello dei contributi loro erogati per consentirne il funzionamento; esaminando la natura giuridica dei gruppi consiliari, in relazione ai quali sono giunti all'affermazione della natura pubblica degli stessi, in ragione delle funzioni di carattere pubblico che svolgono; affermando la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale attribuibile al

capo-gruppo, in rapporto di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio Regionale; definendo la condotta appropriativa all'interno della fattispecie penale del peculato, (escludendo ipotesi criminose diverse o alternative) e, per molti versi condivisibile, per l'altro aspetto altamente esaustiva in ragione delle compiute risultanze delle indagini, condotte in modo certosino ed analitico dalla P.G. che ha esaminato le singole condotte dei candidati rapportandole con le finalità delle contribuzioni regionali ai gruppi politici consiliari, che ragioni di completezza e di assoluta esaustività impongono di ripercorrere.

Non si è ritenuto necessario integrare gli elementi riportati nella richiamata richiesta con ulteriori dati estrapolati dalle relative informative del Gruppo G.D.F. essendo le stesse, nel loro integrale contenuto, puntualmente riproposte e fatte proprie dal P.M. nella relativa richiesta.

A seguito del preambolo e della declinazione puntuale della richiesta del P.M. in relazione ai singoli gruppi seguiranno i commenti del giudice nel precipuo senso della esplicazione della condivisione o meno del percorso investigativo e conclusivo del P.M. circa la integrazione delle fattispecie di reato contestate sulla scorta delle condotte analizzate, senza ostentare in modo puntuale le somme riguardanti le singole voci per ogni posizione, posto che riportate le schede degli investigatori, e ritenute condivisibili le catalogazioni effettuate, diventerebbe tautologico esprimere voce per voce il proprio convincimento in ordine alla evidente ed attuata intenzione di approfittare del denaro pubblico

Infine, saranno trattate le esigenze cautelari.

Autonoma valutazione riguarderà la richiesta cautelare reale e l'analisi della sussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione della stessa.

### **§ GLI ASPETTI TECNICO-GIURIDICI**

Preliminare all'esame dei dati probatori e alla valutazione delle imputazioni provvisorie è la non facile definizione della natura giuridica dei gruppi consiliari- assimilabile a quella dei gruppi politici- in relazione ai quali la giurisprudenza ha affrontato l'argomento in modo non esaustivo, tanto che in sede di contenzioso del lavoro, la Corte di Cassazione<sup>1</sup> si è occupata della questione, trovando una soluzione volta ad individuare due facce complementari della medesima medaglia: *“quella squisitamente parlamentare, in relazione alla quale i gruppi costituiscono gli strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie del Parlamento, come previsto e disciplinato dalle*

<sup>1</sup> Corte Cass. S.U. Civili, ord. n. 3335 del 19 febbraio 2004.

*norme della Costituzione, dalle consuetudini costituzionali, dai regolamenti delle Camere e dai regolamenti interni dei gruppi medesimi; l'altra, più strettamente politica, che concerne il rapporto, molto stretto, ed in ultima istanza di subordinazione, del singolo gruppo con il partito di riferimento*".

La Corte di Cassazione ha quindi concluso affermando che rispetto a questa seconda faccia "i gruppi parlamentari sono da assimilare ai partiti politici, ai quali va riconosciuta la qualità di soggetti privati".

La Cassazione<sup>2</sup>, invece, in epoca ancora antecedente affermava che: «i gruppi consiliari regionali sono organi delle Regioni, e, pertanto, il rapporto di lavoro posto in essere con gli stessi va considerato, a tutti gli effetti, di pubblico impiego, salvo che non risulti che la normativa regionale abbia inteso qualificarlo di diritto privato».

Le argomentazioni a sostegno erano le seguenti:

I gruppi non possono essere considerati organi di partito perché possono non corrispondere ad un partito e possono comprendere soggetti che non fanno riferimento ad alcun partito. Peraltro le decisioni dei gruppi non obbligano i partiti di riferimento.

I gruppi consiliari sono richiamati, soprattutto nei Regolamenti Parlamentari, per la partecipazione all'organizzazione dei lavori parlamentari (es.: Conferenza dei capigruppo) e per la designazione dei componenti delle Commissioni legislative.

I gruppi non sono qualificabili come semplici associazioni non riconosciute: non appaiono come semplici manifestazioni di volontà privata (neanche quando sono composti da un solo consigliere regionale) soprattutto per le funzioni che svolgono di carattere pubblicistico.

I gruppi consiliari si possono definire come organismi necessari e strumentali, interni agli organi assembleari, a disciplina di diritto pubblico.

Non possono infatti essere considerati organi delle Assemblee in senso proprio perché gli atti che essi compiono non sono imputabili al Consiglio regionale né agiscono per i fini istituzionali del medesimo Consiglio. I gruppi consiliari sono comunque parte dell'organizzazione del Consiglio regionale. Solo gli Statuti delle Regioni Puglia e Piemonte, recependo l'orientamento della Corte Costituzionale, definiscono i gruppi consiliari quali organi del Consiglio regionale<sup>3</sup>.

Il Consiglio di Stato<sup>4</sup> considerava l'apparato organizzativo interno dei gruppi consiliari del tutto distinto dalle strutture burocratiche di supporto del Consiglio regionale, essendo i gruppi consiliari regionali, come i partiti politici, associazioni di carattere privato.

<sup>2</sup> Sentenza della sez. un. n. 609 del 1. 9. 1999.

<sup>3</sup> Art. 25 Statuto Puglia, Art. 21 Statuto Piemonte.

<sup>4</sup> Sentenza della sez. 4<sup>o</sup> n. 932 del 28. 10. 1992.

Anche la dottrina non ha raggiunto posizioni univoche e condivise<sup>5</sup>, prospettando diverse tesi e comunque assestandosi sull'idea di una natura duplice, da un lato considerandole come strutture interne all'assemblea, dall'altro espressione dei partici politici presentatisi alle elezioni. Su tali aspetti di fondamentale rilievo ai fini della presente richiesta, il P.M. ha fornito indicazioni articolate di come sia stata affrontata in più occasioni in sede giurisprudenziale e dottrinarie tale problematica, di quali siano state le diverse soluzioni esposte e quali quelle ritenute fondate e interferenti nel presente procedimento.

Ancora, altri aspetti preliminari e giuridici trattati nella richiesta ed in seguito riportati nella presente ordinanza, e condivisi nel percorso motivazionale e nelle conclusioni, riguardano la qualità di pubblico ufficiale del consigliere regionale con approfondimento del ruolo del capogruppo in riferimento alla spesa dei fondi regionali destinati ai gruppi, la disciplina della spesa pubblica e la presunta insindacabilità delle decisioni di spesa sostenute dai Gruppi Consiliari.

A seguire da parte del P.M. la esposizione della disciplina dei rimborsi ai gruppi consiliari della Regione Calabria, le elencazioni delle indennità e delle diarie spettanti ai consiglieri regionali, indi gli accertamenti compiuti con riferimento alle dotazioni dei Gruppi consiliari e dei singoli consiglieri.

Notazioni, dunque, come è facile intuire, di fondamentale importanza ai fini della configurabilità delle fattispecie penali contestate- di cui si afferma la presenza dei requisiti oggettivi del fatto di peculato, la qualifica del soggetto attivo e le cause ( o l'assenza di cause) fondanti la disponibilità di quanto oggetto di appropriazione.

\*\*\*

Vanno pertanto richiamate le considerazioni del P.M., riportate nel cap. I, par. da 1 a 7.6:

" .....

#### **1) Natura giuridica dei Gruppi Consiliari**

Il primo tema da affrontare per valutare il compendio probatorio acquisito e prima ancora l'inquadramento delle fattispecie contestate da questo Ufficio, è quello relativo alla natura giuridica dei Gruppi Consiliari ed alla qualità di pubblico ufficiale.

Va detto immediatamente, che sebbene non manchino pronunce che affrontano nello specifico il tema dei gruppi regionali, molte delle sentenze così come delle riflessioni dottrinali si concentrano sui gruppi parlamentari. Pertanto va subito chiarito, in una logica di corretta comparazione, che intanto è possibile stabilire un analogia in quanto si faccia riferimento a funzioni e prerogative assimilabili tra i due tipi di gruppi. In sostanza, si intende dire che laddove alcuni dei caratteri dei gruppi parlamentari individuati dalla giurisprudenza appaiano diretta emanazione del ruolo svolto dai gruppi all'interno dell'assemblea elettiva e in particolare dello svolgimento della funzione legislativa, allora tali conclusioni saranno applicabili anche ai gruppi regionali. Viceversa, allorchè si faccia riferimento a caratteri che appaiono essere emanazione di

<sup>5</sup> Ved. Rappresentanza e Parlamento. I gruppi Parlamentari e i partiti DI Mortati Paladin, Martines, De Siervo etc., Il problema del rapporto tra i gruppi consiliari e i partiti politici di Falcon Padula

prerogative peculiari dei gruppi parlamentari (ad esempio l'autodichia) allora si tratterà di conclusioni non automaticamente replicabili per i gruppi consiliari.

Fatta questa doverosa premessa sistematica e di metodo, si può passare all'illustrazione dello stato della giurisprudenza (costituzionale, di legittimità e, come si vedrà, di merito) circa la natura dei gruppi consiliari.

In generale, la natura giuridica e la disciplina dei gruppi consiliari delle Assemblee legislative regionali non è di agevole ricostruzione, mancando una regolamentazione organica della materia e fondandosi essa per lo più su fonti eteronome che si limitano a prevedere o presupporre i gruppi e su una disciplina integrativa affidata all'autonomia regolamentare dell'Assemblea e dei suoi organi.

Le fonti costituzionali e quelle legislative primarie prevedono e presuppongono i gruppi (art. 72 comma 3 e 82 Cost., legislazione ordinaria in materia di elezioni, di referendum, di agevolazione all'editoria etc, quanto ai gruppi del Parlamento nazionale; statuti e regolamenti, nonché leggi regionali quanto ai gruppi consiliari), ma esse non li qualificano ed altrettanto avviene per le norme regolamentari, che ne disciplinano unicamente le modalità di costituzione e di funzionamento, sicché la configurazione giuridica dei gruppi e molti dei correlati profili della loro disciplina restano affidati all'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, a loro volta alquanto scarna e in prevalenza riferita ai gruppi del Parlamento nazionale.

Con riferimento ai gruppi consiliari, stante la stretta analogia tra i gruppi parlamentari ed i gruppi consiliari, mutando le elaborazioni svolte dalla dottrina e dalla giurisprudenza per i gruppi parlamentari, si afferma sovente che la loro configurazione giuridica soffre in un certo senso della loro duplice natura. Ed infatti, essi da un lato sono articolazioni interne necessarie del consiglio regionale e, dall'altra realizzano il collegamento tra quest'ultimo e le formazioni politiche che hanno espresso i consiglieri. Si parla, perciò, di una natura anfibia dei gruppi, di una loro "doppia anima", che di volta in volta ha condotto a valorizzare ora l'aspetto pubblicistico, così da farli ritenere organi delle assemblee o uffici strumentali di essa, ora quello privatistico, così da farli ritenere associazioni non riconosciute, emanazioni dei partiti o altre figure soggettive.

La questione è stata affrontata sia nella giurisprudenza costituzionale sia in quella ordinaria.

La Corte costituzionale nelle sue pronunce (cfr. sentenze n. 187/1990, n.49/1998, n.298/2004) valorizza senz'altro l'aspetto politico dei gruppi, ossia quello del collegamento dei gruppi con le formazioni politiche di cui costituirebbero il principale modo di organizzazione in seno al parlamento, quale "riflesso istituzionale del pluralismo politico che del sistema rappresentativo costituiscono la struttura portante" (sent. N. 49/1998).

Peraltro, la stessa Corte non ha mancato di sottolineare il ruolo e la funzione istituzionale dei gruppi. Nella specie, va rilevato, che circa la natura dei gruppi assembleari – con specifico riferimento non solo ai gruppi parlamentari ma con considerazioni pienamente sovrapponibili alla figura dei gruppi consiliari – la Corte Costituzionale si è pronunciata nelle seguenti pronunce. Nella specie, nella sentenza n. 187 del 1990 si legge: «i gruppi consiliari sono organi del Consiglio Regionale, caratterizzati da una peculiare autonomia in quanto espressione, nell'ambito del Consiglio stesso, dei partiti o delle correnti politiche che hanno presentato liste di candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari alla elezione dei consiglieri» (punto n. 2.1 del considerato in diritto). Nella sentenza n. 298 del 2004 si legge che: «comunque [...] si vogliono definire i gruppi parlamentari, non si può dubitare che essi costituiscano uno dei modi, se non il principale, di organizzazione delle forze politiche in seno al Parlamento» (punto n. 4 del considerato in diritto). Nella sentenza n. 49 del 1998 i gruppi parlamentari vengono definiti «riflesso istituzionale del pluralismo politico, che del sistema rappresentativo costituiscono struttura portante» (punto n. 4 del considerato in diritto).

Da ultimo, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 39 del 2014 ha ribadito che i gruppi consiliari vanno qualificati come organi del Consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale, ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio.

Emerge quindi dalla giurisprudenza costituzionale la duplice natura dei gruppi: da un lato espressione di istanze partitiche all'interno dell'assemblea; dall'altro lato articolazione istituzionale dell'assemblea stessa, strettamente funzionale e necessaria al suo funzionamento, con particolare riferimento alla funzione legislativa.

Quanto alla giurisprudenza ordinaria<sup>6</sup> va rilevato come in tali pronunce si affaccia la tesi della natura duplice dei gruppi. In effetti, nella **sentenza del 19 febbraio 2004 n. 3335 le Sezioni Unite della Cassazione** affermano: «nel quadro costituzionale vigente, vanno distinti due piani di attività dei gruppi parlamentari: uno squisitamente parlamentare, in relazione al quale i gruppi costituiscono gli strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie del Parlamento, come previsto e disciplinato dalle norme della costituzione, dalle consuetudini costituzionali, dai regolamenti delle camere e dai regolamenti interni dei

<sup>6</sup> Le prime pronunce giurisprudenziali che riconoscono la natura pubblicistica dei gruppi sono le sentenze del Tribunale di Roma, 29 aprile 1960, e Corte app. Roma, 9 marzo 1962, rispettivamente pubblicate in *Giur. cost.*, 1961, 295, e *Giur. cost.*, 1962, 1269.



gruppi medesimi; l'altro, più strettamente politico, che concerne il rapporto del singolo gruppo con il partito politico di riferimento, ed in ordine al quale i gruppi parlamentari sono da assimilare ai partiti politici, cui va riconosciuta la qualità di soggetti privati»<sup>7</sup>.

In sostanza occorre guardare alla singola funzione al fine di stabilire di volta in volta la natura del gruppo parlamentare o consiliare: la duplicità di natura va "sciolta" nei casi concreti.

I gruppi, sebbene non siano organi in senso tecnico (come le commissioni o le giunte parlamentari), appaiono comunque come parte dell'organizzazione assembleare. Essi sono entità strumentali ad una equilibrata formazione degli organi interni dell'assemblea ed alla migliore realizzazione dei lavori, sia attraverso la diretta collaborazione alla predisposizione dei calendari, sia in quanto forniscono gli strumenti e gli spazi per una adeguata formazione della volontà dei parlamentari, sulla tendenziale base – e salva la necessaria esistenza del gruppo misto – della loro affinità politica.

Peraltro, pur non negandosi una rilevanza anche privatistica dei gruppi parlamentari, la dottrina ha giustamente sottolineato che i gruppi consiliari, se non possono essere considerati organi o uffici del Consiglio in senso proprio, non sono però neppure assimilabili alle associazioni di diritto privato, come avviene per i partiti; intanto perché essi non sono organi del partito, né questo ha competenza in ordine alla loro disciplina; poi perché il gruppo non corrisponde necessariamente al partito od alla formazione politica od alla lista che ha espresso consiglieri eletti, essendovi per questi ultimi l'obbligo di aderire ad un gruppo, ma non anche un vincolo di appartenenza a quello tra i gruppi che sia espressione della lista nella quale il singolo consigliere è stato eletto; d'altra parte, i gruppi non appaiono, a differenza delle associazioni non riconosciute che trovano in ciò la loro connotazione qualificante, espressione di autonomia privata né in ordine alla costituzione del gruppo, né alla sua appartenenza ad esso dei consiglieri e ancor meno quanto alla disciplina delle funzioni del gruppo e del suo funzionamento, essendo questa tutta materia governata dal diritto pubblico, in primo luogo dagli Statuti Regionali che sono fonti costituzionali.

Trattasi allora di organismi necessari e strumentali, interni agli organi assembleari, a disciplina di diritto pubblico.

In questo senso, del resto, con specifico riferimento ai gruppi consiliari, si erano già pronunciate le **Sezioni Unite della Cassazione civile nella sentenza del 1 settembre 1999 n. 609** che avevano definito i gruppi consiliari "**organi della Regione**"<sup>8</sup>.

Da ultimo la natura di organi delle Regioni – nel senso sopra chiarito – è stata affermata in un caso analogo a quelli oggetto della presente indagine, dalla **Cassazione penale, sezione VI, nella sentenza n. 49976 del 2012 emessa sul c.d. caso Florito**.

Pur facendo un ampio rinvio alla motivazione di tale pronuncia – avente ad oggetto un caso assolutamente sovrapponibile alla presente indagine – va rilevato in questa sede come il Supremo Collegio abbia condiviso l'impostazione sia del G.i.p. di Roma che del TDL dello stesso Ufficio, valorizzando le "*evidenti funzioni di carattere pubblico*" svolte dai gruppi consiliari in seno alla Regione Lazio, spendendo argomentazioni pienamente valide anche nel caso della Regione Calabria.

Nella specie è pacifico – sia alla luce della lettura dello Statuto della Regione Calabria che del regolamento del consiglio adottato con deliberazione n. 5 del 27 maggio 2005 – che **i gruppi sono disciplinati appunto dallo Statuto e dal regolamento interno, operano come una componente dell'organizzazione del Consiglio regionale, collaborando all'attività di programmazione dei lavori dell'assemblea (attraverso la conferenza dei capi gruppo) ed alla formazione ed all'attività delle commissioni consiliari. Tutte funzioni di certo rilievo pubblicistico, come confermato anche dalla disciplina delle risorse economiche destinate dalla stessa Regione ai gruppi consiliari, attraverso specifiche poste di bilancio, per l'espletamento delle loro funzioni.**

**I gruppi sono quindi strutture interne agli organi assembleari, disciplinate da norme di diritto pubblico (lo statuto ed il regolamento), che contribuiscono e partecipano all'esercizio della funzione legislativa pubblica.**

Sebbene quindi non possa negarsi la natura duplice dei gruppi consiliari, è chiaro che nella misura in cui questi attendono alle predette funzioni e sono perciò disciplinati da norme di diritto pubblico e presiedono allo svolgimento di funzioni pubbliche essi siano organi di diritto pubblico.

<sup>7</sup> Nel corpo della motivazione si trova un riferimento alla prerogativa dell'autodichia, squisitamente assegnata nell'attuale sistema costituzionale, all'assemblea parlamentare. Sul punto va subito detto, prima di proseguire nella disamina, che il riferimento all'autodichia è nel caso di specie (gruppi consiliari) del tutto eccentrico, atteso che trattasi di gruppi interni al consiglio regionale che non gode di tale prerogative, al contrario del Parlamento.

<sup>8</sup> Ecco la massima: *I gruppi consiliari regionali sono organi delle Regioni, e, pertanto, il rapporto di lavoro posto in essere con gli stessi va considerato, a tutti gli effetti, di pubblico impiego, salvo che non risulti che la normativa regionale abbia inteso qualificarlo di diritto privato. Nel caso della Regione Molise, non risultano disposizioni regionali in tal senso, emergendo, al contrario, dal plesso normativo concernente i predetti gruppi consiliari (art. 11 legge r. 22 Maggio 1971, n. 347; art. 1 e 2 legge r. 5 settembre 1978, n. 21) la configurabilità del rapporto di lavoro con i medesimi come impiego pubblico, sia pure a tempo determinato, e comunque per una durata non superiore a quella della legislatura. Ne consegue che, per le controversie concernenti il rapporto di lavoro con i gruppi consiliari del Molise nel corso delle legislature 1985 - 1990, e 1990 - 1995, va dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.*



In questo senso basti ricordare che la costituzione dei gruppi consiliari è necessaria essendo prevista anche l'automatica costituzione del c.d. gruppo misto (il che milita per una natura pubblicistica dell'organo in parola), nonché la pacifica sottoposizione degli stessi al controllo da parte della Corte dei Conti quanto alla gestione dei fondi loro assegnati dalla regione e gravati da un vincolo di destinazione (cfr. Decreto della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per il Lazio n. 1/2012, in atti)

Valorizzando la giurisprudenza costituzionale, si è, perciò, proposta in dottrina la configurazione dei gruppi come organi dell'assemblea, da intendersi però in un'accezione atecnica di organismi strumentali, interni agli organi assembleari, parte necessaria dell'organizzazione dell'assemblea legislativa. Si tratterebbe, cioè, di «*entità strumentali ad una equilibrata formazione degli organi interni delle Camere ed alla migliore organizzazione dei lavori sia attraverso la diretta collaborazione alla predisposizione dei calendari, sia in quanto forniscono gli strumenti e gli spazi per un'adeguata formazione della volontà dei parlamentari, sulla tendenziale base – e salva la necessaria esistenza del gruppo misto – della loro affinità politica*»<sup>9</sup>.

Sulla scia di tali considerazioni, possono evidenziarsi alcuni punti fermi.

Si può escludere in primo luogo che i gruppi siano organi dei partiti in quanto tali, o che una simile qualificazione – eventualmente data dagli statuti dei partiti in relazione al gruppo composto dai propri membri – sia rilevante per l'ordinamento generale e possa essere trasposta in esso. A prescindere dal fatto che i gruppi possono non corrispondere ad un partito o possono comprendere persone che non hanno alcun rapporto con il partito di riferimento, può considerarsi certo che l'ordinamento generale non li considera organi di partito quando li disciplina con fonti pubblicistiche, le quali non hanno affatto ad oggetto l'ordinamento dei partiti, ma l'organizzazione dei lavori dell'assemblea. Del resto, gli atti del gruppo non impegnano il partito. Il gruppo infatti è politicamente autonomo, ben potendo avere una linea politica differente dal partito di riferimento.

Inoltre, i gruppi non appaiono neppure qualificabili come semplici associazioni non riconosciute: a parte il fatto che tale qualificazione striderebbe nel caso, che sia pure eccezionalmente si verifica, di gruppi composti da una sola persona, essi non appaiono come manifestazioni di autonomia privata né quanto alla decisione di dare vita ad essi (la costituzione dei gruppi e l'appartenenza ad uno di essi appare necessaria ed esiste necessariamente il gruppo misto con carattere residuale), né quanto alla definizione delle funzioni, che d'altronde hanno carattere pubblicistico.

Essi, in realtà, vanno considerati organi delle assemblee, secondo affermazioni che trovano riscontro - come sopra si è visto - anche in giurisprudenza, a partire da quella costituzionale. Certamente non si tratta di organi in senso proprio, cioè di uffici che compiano atti imputabili all'assemblea o che agiscano per fini propri di essa nel suo complesso (organi in senso proprio sono ad esempio le commissioni e le giunte parlamentari), ma altrettanto certamente i gruppi, pur non essendo organi in senso tecnico, appaiono comunque come parte dell'organizzazione dell'assemblea, disciplinata con norme di diritto pubblico per attendere a funzioni di diritto pubblico.

Così impostata la questione – può già in questa sede anticiparsi una conclusione che si svilupperà a breve – è evidente che rispetto alla percezione ed utilizzazione dei contributi erogati ai gruppi consiliari permane in capo ai singoli consiglieri la qualifica di pubblico ufficiale e la connotazione pubblica delle somme dai medesimi percepite, trattandosi di materia regolamentata da norme di diritto pubblico, essendo le somme destinate ad assicurare il funzionamento del gruppo quale articolazione necessaria dell'Assemblea e dovendo esse essere destinate a finalità pubblicistiche.

La Corte di Cassazione nella pronuncia più sopra richiamata, ha, infatti, chiarito che la natura privatistica dei gruppi riguarda solo e soltanto quegli ambiti che, fuoriuscendo dal campo applicativo del diritto parlamentare, non siano immediatamente collegabili con specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari.

D'altra parte, coerenza impone che se si assume l'insindacabilità degli atti normativi e di amministrazione concernenti i contributi ai gruppi consiliari proprio perchè materia riservata alla potestà di autorganizzazione dell'assemblea legislativa nelle sue articolazioni, ne consegue che nella concreta destinazione della somma il consigliere agisce nella sua qualità di pubblico ufficiale e maneggia pubblico denaro avente una destinazione pubblicistica prefissata. Ma sul punto si tornerà.

In questi esatti termini si è di recente espressa la Cassazione penale, sezione VI, nella sentenza n. 49976 del 2012 (sopra già citata) che vedeva indagato per peculato il capogruppo di un gruppo consiliare della Regione Lazio proprio in relazione all'illegittima spendita dei contributi al gruppo. In tale pronuncia la Corte ha affermato che il consigliere regionale manteneva la sua posizione soggettiva di pubblico ufficiale,

<sup>9</sup> G. FALCON – C. PADULA, *Il problema del rapporto tra gruppi consiliari e partiti politici*, in "Le Regioni", 36, 2, 2008, pp. 247-275.

giacchè egli aveva ricevuto e poteva spendere il denaro proprio perché rivestiva la qualifica di capogruppo e che la configurabilità del peculato non presuppone in ogni caso la natura pubblica del denaro (che nel caso concreto comunque la Corte riteneva persistere).

E perciò, ove il consigliere regionale chieda il rimborso per spese diverse da quelle consentite (in ciò facendo affidamento sulla complicità del capogruppo/tesoriere deputato al controllo) o riceva in anticipo somme che destina a finalità diverse da quelle prefissate, egli si appropria del pubblico denaro e risponde, perciò di peculato.

## 2) Il consigliere regionale come pubblico ufficiale – il ruolo del capogruppo con riferimento alla spesa dei fondi regionali destinati ai gruppi

Quanto alla qualifica di pubblico ufficiale in capo al presidente di un gruppo consiliare la Cassazione, nella sentenza sul c.d. caso Fiorito, si è espressa nei seguenti termini perentori: *«l'attività che in ragione del suo ruolo il presidente (o capogruppo) di un gruppo consiliare regionale svolge lo colloca in una posizione di particolare incidenza funzionale ed organizzativa nella vita del Consiglio Regionale. Il capo del gruppo politico consiliare, infatti, concorre – attraverso la partecipazione alla conferenza dei capi gruppo – alla organizzazione dalla calendarizzazione dei lavori dell'assemblea, alla organizzazione delle altre attività consiliari propedeutiche a quelle direttamente legiferanti, alla indicazione dei membri del proprio gruppo di riferimento che compongono le commissioni previste dalla Statuto in senso al Consiglio regionale. Una serie di facoltà e poteri, dunque, il cui esercizio esalta la rilevanza della figura del presidente del gruppo, rendendolo diretto partecipe di una peculiare modalità progettuale ed attuativa della funzione legislativa regionale, che lo qualifica senza dubbio come pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 co. 1 c.p.. Qualifica che, a prescindere dalla natura giuridica che voglia riconoscersi ai gruppi consiliari, si coniuga ad una disciplina per certo di diritto pubblico dell'azione del gruppo consiliare in seno al Consiglio regionale ed alla stessa rilevanza pubblica che in questo specifico contesto operativo assumono i presidenti dei vari gruppi consiliari»*.

Peraltro, quanto alla configurabilità della qualità di pubblico ufficiale in capo ai tesoriere dei diversi gruppi – carica che viene assunta dai capi-gruppo – va rilevato come la L.R. Calabria n. 13 del 2003 assegni loro proprio la funzione di predisporre entro il 31 marzo di ogni anno una nota riepilogativa – rendiconto – che documenti l'utilizzo dei fondi amministrati nell'anno precedente. Il tesoriere, dunque, è figura che accentra su di sé non solo la gestione della fase erogativa dei contributi regionali ai diversi consiglieri appartenenti ai gruppi, ma è onerato di rendicontare l'utilizzo che di tale denaro viene fatto e di predisporre una nota riepilogativa allo scopo di certificare l'utilizzo che del denaro pubblico è stato fatto.

Peraltro, dagli atti emerge la responsabilità dei singoli tesoriere sia in proprio – quali pubblici ufficiali addetti alla gestione del denaro pubblico e come soggetti di spesa essi stessi – sia in concorso con i singoli consiglieri cui il denaro era stato erogato e che ne hanno fatto un utilizzo chiaramente indebito, secondo la classica declinazione dell'art. 117 c.p..

Riguardo alla configurabilità di tale concorso non possono esservi dubbi, essendo pacifico peraltro l'orientamento della Suprema Corte. Nella sentenza n. 10895 del 25 febbraio 1992 la Sesta sezione della Cassazione ha stabilito che *« In tema di peculato (art. 314 cod. pen.), commette un'appropriazione e non una distrazione del denaro sia il pubblico ufficiale che intasca il danaro - di cui abbia il possesso - della pubblica amministrazione, sia il pubblico ufficiale che si adopera acché un complice se ne appropri, giacché anche in questo caso il primo si comporta arbitrariamente come proprietario e non si limita certo a voler indirizzare la somma verso uno scopo diverso da quello cui esso doveva venire destinata. »*. Successivamente, la stessa sezione, nella sentenza n. 6317 del 14 febbraio 1994 ha ribadito che *« Commette appropriazione e non distrazione sia il pubblico ufficiale che incamera il pubblico denaro, di cui ha il possesso per ragione del suo ufficio, sia il pubblico ufficiale che si adopera affinché un complice se ne appropri, sottraendolo alla pubblica amministrazione. Anche in tal caso, infatti, il soggetto attivo compie un atto di disposizione "uti dominus", si comporta cioè come se il danaro pubblico fosse di sua proprietà e non si limita soltanto ad indirizzarla verso uno scopo diverso da quello cui essa doveva essere destinata »*.

In particolare, affrontato il tema della natura dei gruppi consiliari nei termini sopra ricordati, la cassazione, nella sentenza in parola, passa a delineare la qualifica del soggetto attivo-consigliere regionale, anche con riferimento alle cause fondanti la disponibilità del bene oggetto di appropriazione.

Anzitutto, cominciando dal primo profilo problematico, inerente la qualifica soggettiva, **la Corte nega ogni rilevanza alla forma giuridica del gruppo consiliare**, e ciò fa allineandosi sicuramente alla nozione di pubblico ufficiale rilevante ai fini penali, fornita dall'art. 357 c.p, così come novellato ad opera della l. n. 86 del 1990, secondo cui: *«agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una*

*pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".*

Come è noto, con **la novella del 1990 il legislatore ha configurato una concezione di pubblico ufficiale di stampo oggettivo-funzionale**, indipendente dalla natura pubblica o privata dell'ente per il quale il soggetto opera.

L'irrilevanza a questi fini della forma giuridica dell'ente e della tipologia del rapporto di collegamento esistente tra ente e soggetto è costantemente riconosciuta da dottrina e giurisprudenza, dovendo i tratti salienti della pubblica funzione essere rinvenuti nell'attività concretamente esercitata.

In secondo luogo, la Corte si diffonde, poi, nel dimostrare che **l'attività di capogruppo consiliare rappresenta una pubblica funzione rilevante ex art. 357 c.p.**

Ritiene infatti la Cassazione che *"l'attività che in ragione del suo ruolo svolge il presidente di un gruppo consiliare regionale lo colloca in una posizione di particolare incidenza funzionale ed organizzativa nella vita del Consiglio regionale"*. Vengono a tal fine valorizzate le fonti normative regionali che disciplinano la Conferenza dei Presidenti di gruppo, la quale svolge un ruolo di organizzazione e calendarizzazione dei lavori assembleari e delle altre attività consiliari propedeutiche a quelle direttamente legiferanti. Il capogruppo, inoltre, indica i membri del proprio gruppo di appartenenza che compongono le commissioni operanti nel Consiglio regionale<sup>10</sup>.

In ragione delle suddette prerogative, egli può considerarsi **diretto partecipe della funzione legislativa regionale**, in connessione peraltro con una disciplina dell'azione dei gruppi nell'ambito dell'assemblea legislativa regolamentata da norme di diritto pubblico (lo Statuto regionale ed il connesso Regolamento).

Appare palese ai supremi giudici l'incidenza del ruolo di presidente di gruppo nell'esercizio della funzione legislativa, quest'ultima peraltro considerata avente sempre natura pubblica ex art. 357 c.p.. Per opinione costante, peraltro, all'interno della funzione legislativa rientra sicuramente l'attività dei parlamentari e dei consiglieri regionali, in quanto soggetti cui è devoluto il compito di concorrere alla produzione di atti normativi primari

Posto quindi che tutti gli odierni indagati sono sicuramente pubblici ufficiali in quanto consiglieri regionali, va rilevato che la Corte di cassazione ha teso a ritagliare in favore del presidente di gruppo una funzione peculiare, differenziata da quella del mero consigliere, nell'ottica evidentemente dell'altro requisito tipico del reato di peculato, ovvero l'esistenza di un nesso funzionale tra possesso o disponibilità del bene o del denaro ed esercizio dell'ufficio.

In quest'ultimo senso viene in rilievo il terzo profilo, appunto quello relativo al **requisito della disponibilità qualificata dell'oggetto materiale del reato**, il quale deve trovarsi assoggettato ai poteri del disponente *"per ragione del suo ufficio o servizio"*.

<sup>10</sup> Si riportano nella specie gli articoli del Statuto della regione Calabria: **Articolo 27 (Gruppi consiliari)** 1. I Consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, composti da almeno tre membri, secondo le norme fissate dal Regolamento del Consiglio. 2. I gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di gruppi parlamentari nazionali ovvero di liste che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del cinque per cento dei voti. 3. I Consiglieri regionali, che non facciano parte dei gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, formano un unico gruppo misto, nel quale sono specificatamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti che siano emanazione di liste presenti alle elezioni regionali, secondo le norme del Regolamento interno del Consiglio. 4. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento del Consiglio, all'assegnazione ai gruppi consiliari, nonché alle componenti del gruppo misto, di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio. **Articolo 28 (Commissioni permanenti)** 1. Il Consiglio regionale istituisce al suo interno Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia. Il Regolamento interno ne disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento, prevedendo che una apposita Commissione sia preposta alla trattazione delle questioni relative ai rapporti con l'Unione Europea e di quelle con le regioni e i paesi extra-europei del Mediterraneo. 2. I gruppi consiliari devono essere presenti in ciascuna Commissione permanente, secondo i criteri della designazione proporzionale e comunque garantendo la rappresentanza in Commissione di ciascun gruppo. 3. Non possono far parte delle Commissioni permanenti il Presidente del Consiglio, il Presidente e il Vicepresidente della Giunta e gli Assessori in carica. 4. Il Presidente della Giunta, il Vicepresidente, gli Assessori e ciascun Consigliere possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle Commissioni permanenti. 5. L'Ufficio di Presidente di Commissione è incompatibile con quello di component l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. 6. Il Regolamento interno stabilisce forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La Corte di legittimità stabilisce che i poteri di amministrazione delle risorse finanziarie del gruppo consiliare esercitati dal capogruppo/tesoriere (il consigliere Fiorito nel caso di specie) abbiano trovato causa nel ruolo di presidente esercitato dal medesimo, realizzandosi così quella relazione qualificata tra il bene ed il pubblico ufficio: "è solo per effetto di tale carica che il Fiorito è venuto a trovarsi in possesso (giuridica disponibilità) delle erogazioni regionali".

Peraltro il nesso giuridico tra la carica di presidente di gruppo ed il ruolo di amministratore del patrimonio del medesimo (con la connessa connotazione pubblicistica di tale ruolo) viene stabilito proprio in virtù della Legge Regionale n. 13 del 2002 che attribuisce al capogruppo il compito di verificare la congruenza della spesa sostenuta dal consigliere appartenente al gruppo e di cui questi chiede il rimborso (o per la quale giustifica la spesa, laddove abbia disposto in maniera preventiva dei fondi), stabilendo in capo a costui il compito di redigere il rendiconto sulla base del quale la Regione può verificare che i fondi siano stati destinati alle spese previste (e quindi non debbano essere chiesti indietro, in tutto o in parte) e che non vi siano residui di fondi non spesi che possano essere recuperati. Ciò ha l'effetto di estendere la funzione pubblica del capogruppo anche al momento amministrativo-gestionale esterno, sia con riferimento al momento dell'erogazione dei fondi (i quali transitano sul conto corrente aperto dal Gruppo regionale e sul quale è ammesso ad operare solo il capogruppo/tesoriere), che vengono distribuiti ai diversi consiglieri appunto dal capogruppo, sia con riferimento all'obbligo del controllo di congruenza della spesa con la destinazione prevista dalla legge regionale.

Sotto questo aspetto occorre dare atto che l'interpretazione giurisprudenziale prevalente intende il requisito della "ragione di ufficio o servizio" in senso estensivo, comprendente anche della disponibilità di fatto derivante da prassi o consuetudine ( Cass. pen., Sez. VI, 7 gennaio 2003, n. 9933) o addirittura di natura occasionale (Cass. pen., sez. VI, 13 maggio 2009, n. 20952). Si è anche ritenuto rilevante il possesso di mero fatto ottenuto in violazione delle norme regolatrici della funzione amministrativa esercitata (Cass. pen. Sez. VI, 21 febbraio 2002, n. 11417- vedi per queste sentenze - G. Lattanzi - E. Lupo, Codice penale, rassegna di giurisprudenza e dottrina, vol. VII a cura di M. Gambardella, *sub art.* 314).

### 3) La disciplina della spesa pubblica e la presunta insindacabilità delle decisioni di spesa sostenute dai Gruppi Consiliari

Altra fondamentale questione di carattere generale e preliminare, riguarda i limiti del sindacato dell'autorità giudiziaria penale con riferimento all'impiego dei fondi erogati ai gruppi consiliari.

Sebbene nell'attuale fase non sia stata neanche adombrata, almeno in sede di interrogatorio dei capigruppo come si vedrà, appare opportuno confrontarsi con la tesi che propone un'assoluta insindacabilità delle decisioni di spesa dei Gruppi Consiliari. Tale tesi di fonderebbe sulla argomentazione secondo la quale le decisioni di spesa sarebbero espressione della potestà di autorganizzazione del Consiglio Regionale e delle sue necessarie articolazioni (appunto i Gruppi Consiliari), come tali sottratti al sindacato dell'autorità giudiziaria ordinaria e, per quanto qui interessa, di quella penale, trattandosi di materia affidata all'autodichia e, quindi, all'esclusivo controllo della stessa Assemblea regionale e dei suoi organi di autogoverno. Secondo tale impostazione, il controllo su tali atti e, quindi, anche sulla correttezza della spesa da parte dei singoli consiglieri, costituirebbe prerogativa esclusiva del Consiglio regionale perché esplicitazione di quelle garanzie e di quelle tutele che, rispetto agli altri poteri dello Stato, sono riconosciute alle assemblee legislative ed ai suoi singoli componenti e che, come tali, concorrono a configurare un vero e proprio "status" del singolo componente l'assemblea legislativa assicurato da norme di rango costituzionale.

Garanzie e tutele che hanno il loro fondamento nella previsione dell'art. 122 co. 4 Cost. a mente del quale "i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati".

Norma poi ripresa dallo Statuto della Regione Calabria all'art. 24 che recita come segue: **Articolo 24 (I Consiglieri regionali)** 1. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. 2. Ogni Consigliere ha il diritto di avvalersi, per l'esercizio del suo mandato, degli strumenti di indirizzo e di controllo, nelle forme e secondo le procedure disciplinate nel Regolamento interno. Ha, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti copia degli atti e documenti, anche preparatori, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio se non nei casi espressamente previsti dalla legge. 3. Ai Consiglieri regionali sono attribuiti, con legge regionale, il rimborso delle spese ed indennità, il cui ammontare è determinato in relazione alle funzioni e alle attività svolte in Consiglio.

La ricaduta processuale di tali argomentazioni è ovvia: ne conseguirebbe una inutilizzabilità dei documenti in tal modo acquisiti.

Tuttavia, trattasi di considerazioni prive di qualsiasi pregio, anzitutto sotto il profilo dell'ordinamento

costituzionale. Ed infatti, l'ambito e la ampiezza delle garanzie riservate dalle norme di rango costituzionale ai consiglieri regionali nell'esplicazione del loro mandato politico, ha costituito oggetto di reiterati interventi della Corte costituzionale e della giurisdizione ordinaria ed amministrativa, attraverso i quali si sono andati definendo i limiti del potere di sindacato spettante, per quanto qui interessa, all'autorità giudiziaria penale (ma a breve si dirà anche del controllo effettuato da parte della Giurisdizione contabile, di immediato interesse e rilevanza nell'ambito della presente indagine).

In via generale, la Corte costituzionale in diverse sue pronunce ha chiarito che l'insindacabilità dei deputati regionali concerne qualsivoglia funzione loro conferita dalla Costituzione e dalla legge statale, anche quando essa assuma "forma amministrativa", postulandosi che il criterio di delimitazione dell'immunità consiliare non starebbe nella forma amministrativa degli atti, bensì nella fonte attributiva di tali funzioni e sempre che si tratti di attività strettamente finalizzate a garantire l'autonomo funzionamento dei Consigli regionali.

Così nella sentenza n. 337 del 2009 allorché la Corte ha affermato che sono «[...] coperte dall'immunità le funzioni amministrative attribuite al Consiglio regionale in via immediata ed esclusiva dalla Costituzione e da leggi dello Stato. Non sono, per contro, coperte dall'immunità eventuali **altre funzioni amministrative**, attribuite al Consiglio dalla normativa regionale. A seguito del fenomeno di accrescimento normativo dei compiti amministrativi dell'organo legislativo regionale, la Corte è stata chiamata a discernere l'area delle funzioni tipiche dei Consigli (legislative, di indirizzo e controllo politico, ma anche di tipo amministrativo purché strettamente finalizzate a garantire l'autonomo funzionamento dei Consigli regionali), e pertanto tutelate dalle apposite disposizioni di cui agli artt. 121 e 122 Cost. (e dalle disposizioni corrispondenti per le Regioni ad autonomia particolare e per le Province autonome), dalle altre funzioni di tipo amministrativo che ai Consigli regionali sono attribuite dalla legislazione statale e regionale». Nella stessa sentenza, la Corte, citando alcuni suoi precedenti affermava che «[...] In generale, va ricordato che le sentenze n. 69 e n. 70 del 1985 (e poi analogamente le sentenze n. 289 del 1997 e n. 392 del 1999) hanno distinto dall'area insindacabile, riferita alle funzioni legislative, di indirizzo politico e di controllo, di autorganizzazione interna, nonché a quelle aggiuntive determinate dal legislatore nazionale, **un'area invece pienamente sindacabile, costituita dalle altre e diverse funzioni amministrative**, determinate dalle varie fonti regionali», aggiungendo ancora che nessuna fonte regionale, compresa quella delle leggi delle Regioni autonome, potrebbe introdurre «nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, civile o amministrativa, trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.» (così la sentenza n. 337 del 23.12.2009, sentenza n. 200 del 2008 e sentenza n. 81 del 1975).

Nel caso che qui ci occupa, la disciplina relativa ai contributi ai gruppi consiliari è regolata dalla legge regionale n. 13/2002 (e succ. modif.) sulla quale ci si diffonderà a breve.

Va osservato che nessuna delle funzioni amministrative in questione è attribuita al Consiglio regionale "in via immediata ed esclusiva" dalla Costituzione e da leggi dello Stato, ossia quelle fonti dalle quali deriva la dedotta insindacabilità.

Ma anche a voler ritenere che esse rientrino nell'area dell'insindacabilità in quanto in via mediata costituirebbero una forma di "esplicazione di una funzione consiliare per garantire l'autonomia del Consiglio regionale", siffatta insindacabilità riguarderebbe esclusivamente l'attività amministrativa posta in essere dal Consiglio e dai suoi organi di autogoverno. Tuttavia, vanno rilevati già in questa sede gli effetti sistematici della legge che ha previsto uno stringente controllo della Corte dei Conti sulle spese regionali con riferimento alle contribuzioni ai Gruppi Consiliari (cfr. D.L. n. 174/2012 rubricata "Rafforzamento della partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni", nonché la deliberazione n. 12 del 3 aprile 2013 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie. Il fatto stesso che sia intervenuta tale normazione primaria dimostra come trattasi di ambito operativo delle regioni assolutamente non rientrante nell'area dell'insindacabilità, essendo al contrario conforme a Costituzione (e in particolare alle norme che dettano i principi in materia di controllo della spesa pubblica, sulle quali si tornerà a breve) la previsione di uno stringente controllo di tali decisioni di spesa. Del resto, trattasi di normativa già sottoposta al vaglio della Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzione tra le regioni e la Corte dei Conti (con riferimento all'applicabilità di tale controllo alle spese sostenute nell'anno 2012, anno di entrata in vigore della legge in parola, e non a partire solamente dal successivo 2013: cfr. Corte costituzionale sentenza n. 39/2014), senza che le stesse regioni ricorrenti abbiano inteso ricorrere alla Corte costituzionale in via principale per lamentare l'incostituzionalità tout court della legge in parola.

E se, come chiarito dalla Corte costituzionale, l'autonomia del potere di autorganizzazione della assemblea regionale e delle sue necessarie articolazioni, quali sono i gruppi consiliari, non vale ad affermare una generale insindacabilità in relazione all'attività di amministrazione regionale che si svolge al di fuori dell'ambito suindicato, essa non vale neppure, come ripetutamente affermato dalla Corte di cassazione, a postulare una generale ed assoluta insindacabilità dei comportamenti dei consiglieri regionali.

Ed invero, la Corte di cassazione ha in diverse occasioni affermato e ribadito che l'immunità di cui all'art. 122 co. 4 Cost. non è assoluta, in quanto essa non copre gli atti non riconducibili ragionevolmente all'autonomia dell'assemblea e del singolo consigliere ed alle esigenze ad esse sottese (Cfr. cass. pen., Sez.



V, n. 22716/2010, così massimata: *“L'immunità parlamentare ex art. 68, comma primo, Cost., così come quella riconosciuta ai consiglieri regionali in virtù dell'art. 122, comma quarto, Cost. è limitata alle opinioni espresse e agli atti che presentino un chiaro nesso con il concreto esercizio delle funzioni anche se svolte in forme non tipiche o "extra moenia", purchè identificabili come espressione dell'esercizio funzionale, a tanto non essendo sufficiente nè la comunanza di argomenti, nè un mero contesto politico cui possano riferirsi. (v. Corte cost., sent. n. 410 del 2008)”*.

E ancor meno l'insindacabilità può essere invocata allorché, come è nel caso di specie, oggetto del controllo di legittimità non sono la legge regionale, gli atti di spesa e di controllo da parte della Regione, ma l'utilizzo che da parte dei singoli consiglieri si sia fatto dei contributi pubblici ricevuti in conformità alle finalità che la stessa assemblea ed i suoi organi di autogoverno hanno stabilito.

I consiglieri regionali, infatti, in quanto soggetti che rivestono una “funzione legislativa” hanno, secondo l'espresso dettato di cui all'art. 357 c.p., la qualifica soggettiva del pubblico ufficiale. Allorché il consigliere regionale, per ragione del suo ufficio, ha ricevuto del pubblico denaro per destinarlo allo scopo prefissato dalle norme attributive, e in luogo di fare ciò, se ne approprii, realizza il delitto di peculato e soggiace alla sanzione di cui all'art. 314 c.p. (Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, n. 21117/2006, ma anche Corte Cost. n. 76/2001 e 289/1997).

D'altra parte, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte «[...] Quando il vizio dell'atto amministrativo integri una fattispecie criminosa tipica, particolarmente in tema di peculato o di altri delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, il sindacato del giudice ordinario verte non sul vizio dell'atto, ma sulla fattispecie criminosa realizzata» e un tale controllo diviene doveroso perché “l'ordinamento penalistico ha una preminenza totale, ed ha valore vincolante anche sui pubblici poteri di fronte alla violazione della legge penale” (Cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 1571/1970 e Cass. pen., Sez. IV, n. 38824/2008)».

Nel ribadire le osservazioni testè esposte, va qui ulteriormente osservato che, esclusa la configurabilità di un potere generale di sindacato del giudice penale sulle decisioni dell'Assemblea legislativa regionale e dei suoi organi di autogoverno in ordine all'an ed al quantum dei contributi ai gruppi consiliari, trattandosi di materia riservata alla potestà di autorganizzazione del Consiglio regionale, non vi è dubbio che l'autorità giudiziaria possa sindacare (come del resto può fare l'autorità giudiziaria contabile, come si dirà a breve) l'effettivo utilizzo del pubblico denaro da parte del consigliere regionale, accertando se lo stesso ha destinato i fondi ricevuti agli scopi stabiliti dalla stessa Regione ovvero li ha utilizzati per soddisfare mere esigenze personali.

Appare allora di tutta evidenza che rispetto alla constatazione dell'utilizzo assolutamente e radicalmente indebito del denaro pubblico per soddisfare proprie particolari esigenze, del tutto eccentriche dall'interesse pubblico che pure un consigliere regionale dovrebbe percorrere nell'esercizio del suo mandato, la potestà di autorganizzazione del Consiglio regionale e dei suoi organi non sia minimamente incisa dall'intervento del giudice penale, l'oggetto della cui verifica è la corretta osservanza da parte del pubblico ufficiale del precetto penale, che vieta a chi rivesta tale qualifica di appropriarsi del denaro di cui abbia la disponibilità in ragione del suo ufficio.

A ritenere diversamente si postulerebbe in capo ai consiglieri regionali non semplicemente l'insindacabilità per le opinioni espresse ed i voti dati, pur intese tali espressioni in quella accezione lata indicata dai giudici costituzionali, ma si riconoscerebbe loro un'area di immunità estesa anche ad eventuali illecite appropriazioni di pubblico denaro poste in essere nell'esecuzione della più alta delle pubbliche funzioni, quale è, secondo la scala dei valori costituzionali, quella politica. Il tutto, peraltro, in aperto contrasto rispetto alle norme costituzionali che dettano i principi fondamentali in materia di spesa pubblica e relativo controllo di cui si dirà a breve.

D'altra parte, i citati recenti interventi normativi a livello nazionale (seguiti da adeguamenti della legislazione regionale, come la Legge Regionale n. 1/2013 della regione Calabria), si pongono nel solco dei principi costituzionali appena citati, non solo riducendo la consistenza dei fondi, ma anche disciplinando con regolamentazione omogenea per tutte le regioni la rendicontazione. Ed infatti, il decreto legge 10.10.2012 n. 174 convertito in legge 7.12.2012 n. 213, prevede al comma 9 dell'art. 1 bis l'obbligo da parte di ciascun gruppo consiliare di redazione del rendiconto, disciplina le modalità della sua resa al fine di assicurare la massima trasparenza sia nella indicazione degli importi erogati, sia della spesa, impone l'adozione di misure per assicurare la tracciabilità di quest'ultima, **prevede espressamente che detto rendiconto debba essere assoggettato al controllo della sezione regionale della Corte dei conti** e la sua pubblicazione. Prevede altresì che la Corte dei Conti rilevando irregolarità o insufficienza della documentazione, rinvii il rendiconto al Presidente del Consiglio per la regolarizzazione, stabilendo anche meccanismi sanzionatori (decadenza dal diritto all'erogazione e obbligo di restituire le risorse già assegnate) in caso di inadempienza alle prescrizioni.

Il che fornisce un'ulteriore e definitiva conferma all'affermazione per cui la materia dei fondi non è interamente coperta dal potere di autoregolamentazione del Consiglio, ma è suscettiva di controlli esterni proprio in punto di verifica della corretta e concreta destinazione del pubblico denaro.

**Sulla scia delle considerazioni appena svolte, viene in rilievo il tema delle possibili interferenze fra il principio costituzionale di autonomia dei Consigli regionali ed il sindacato giurisdizionale sull'illecita utilizzazione dei fondi erogati ai gruppi consiliari.**

L'art. 122 co. 4 della Costituzione stabilisce che "i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni". Secondo quanto chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200/2008, la disposizione in esame, rimasta invariata dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, ha natura derogatoria ed è quindi di stretta interpretazione, per cui ogni sua dilatazione al di là dei limiti precisi voluti dalla Costituzione costituisce una violazione dell'integrità della funzione giurisdizionale, posta a presidio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, la cui disciplina è riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale, ai sensi dell'art. 117 co. 2 Cost.. Tanto precisato, il primo problema da risolvere è quello dell'individuazione delle funzioni coperte da immunità espletate dai consiglieri e, per quanto qui interessa, anche dai gruppi consiliari.

Come si è già anticipato, con sentenza n. 70/1985 la Corte costituzionale ha statuito che, anche se il nucleo caratterizzante delle funzioni consiliari, quale definito dall'art. 121 co. 2 della Costituzione, induca a considerare ad esso estranee, in via di principio, le funzioni di amministrazione attiva, tuttavia può ritenersi che le attribuzioni costituzionalmente previste per i Consigli regionali, coperte da immunità, non si esauriscano in quelle legislative, ma ricomprendano anche quelle di indirizzo politico, di controllo e di autorganizzazione, con richiami alle "altre funzioni" conferite al Consiglio dalla Costituzione e dalle leggi, secondo la locuzione accolta dall'art. 121 Cost.

Con le sentenze nn. 289/1997 e 392/1999, la Corte ha affermato il fondamentale principio che l'immunità garantita anche per le funzioni di natura amministrativa, assegnate al Consiglio regionale in via immediata e diretta dalle leggi dello Stato, non è volta ad assicurare una posizione di privilegio per i consiglieri regionali, ma si giustifica solo in quanto intesa a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia dell'organo.

**Con sentenza n. 292/2001 la Corte, premessa la piena estensione della giurisdizione contabile nei confronti degli apparati regionali e provinciali, ha precisato che l'autonomia organizzativa e contabile di cui i Consigli godono all'interno dell'ordinamento regionale non può implicare di per sé che l'amministrazione consiliare sfugga alla disciplina generale, prevista dalle leggi dello Stato, in ordine ai controlli giurisdizionali.** In particolare, **il giudizio di conto si configura essenzialmente come una procedura giudiziale, a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico sia in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e dunque non risulti gravato da obbligazioni di restituzione** (in ciò consiste la pronuncia di discarico). L'obbligo di resa del conto e le eventuali responsabilità per mancata o irregolare resa del conto **non concernono necessariamente attività deliberative**, come talune di quelle compiute dagli organi cui sono attribuite funzioni di ordinatori della spesa, **ma semplici operazioni finanziarie e contabili che non si sostanziano nell'espressione di voti e di opinioni, e quindi, anche se facessero capo a componenti del Consiglio, non ricadrebbero nell'ambito della prerogativa di insindacabilità.**

Sul punto, del resto, non può non richiamarsi la già più volte citata sentenza della Cassazione penale, Sez. VI, n. 49976/2012 secondo cui il presidente di un gruppo consiliare riveste la qualità di pubblico ufficiale, esercitando una pubblica funzione, che lo istituisce, tra l'altro, come partecipe diretto della procedura di controllo del vincolo di destinazione dei contributi erogati al gruppo consiliare dall'ente regionale, con l'obbligo di rendicontazione (Cfr. anche Cass. Pen., Sez. VI, n. 41178/2005) e risponde penalmente per l'utilizzazione dei fondi per finalità estranee a tale vincolo, con particolare riguardo a quelle di natura squisitamente privatistica.

In conclusione, dalla breve panoramica giurisprudenziale suindicata, possono trarsi i seguenti principi sui limiti delle immunità previste per le attività dei consiglieri regionali e dei relativi gruppi consiliari, con particolare riferimento alle modalità di spendita del denaro pubblico:

- A) L'art. 122, quarto comma, della Costituzione ha natura derogatoria ed è quindi di stretta interpretazione;
- B) L'immunità si giustifica solo in quanto intesa a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia dell'organo;
- C) Detta disposizione, nell'ambito delle attività di gestione dei fondi stanziati in bilancio per le esigenze funzionali regionali, non prevede una immunità assoluta, in quanto essa non copre gli atti non riconducibili, secondo criteri di ragionevolezza, all'autonomia ed alle esigenze ad essa sottese (Cfr. Corte cost. n. 289/1997);
- D) Funzioni diverse da quelle legislative, di indirizzo politico, di controllo e di autorganizzazione e le ulteriori funzioni disciplinate da leggi regionali non possono ricadere sotto l'ombrello protettivo della insindacabilità, con conseguenti indebite limitazioni al normale controllo giurisdizionale. Ciò si evince, *a contrario*, dalla statuizione contenuta nella sentenza n. 70/1985 della Consulta e da ultimo da quanto previsto dal Legislatore nazionale con il D.L. n. 174/2012;
- E) Le Regioni non possono disciplinare la materia delle immunità: infatti, con sentenza 200/2008, la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale **proprio dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione**

**Calabria n. 2/2007, istitutiva della "Consulta statutaria", la quale poneva limitazioni alla giurisdizione per responsabilità penale, civile o contabile nei confronti dei componenti di tale organo;**

F) L'autonomia organizzativa e contabile dei Consigli regionali non può implicare di per sé che l'amministrazione consiliare sfugga alla disciplina generale, prevista dalle leggi dello Stato, in ordine ai controlli giurisdizionali, con particolare riguardo al giudizio di conto, volto ad accertare che il maneggio di denaro pubblico sia conforme alle norme di settore;

G) Il principio dell'autonomia dell'Organo regionale non incide sull'obbligo di rispettare il vincolo di destinazione dei contributi erogati, la cui violazione può essere accertata in sede giurisdizionale penale e contabile nei confronti del responsabile, non essendo ravvisabile alcun profilo di immunità.

Escluso dunque, che la verifica circa l'effettiva destinazione delle somme percepite dai consiglieri regionali per lo svolgimento di attività in favore dei gruppi consiliari sia coperta dall'area di insindacabilità di cui all'art. 122 co. 4 Cost., e riaffermata, invece, la doverosità di tale verifica da parte dell'autorità giudiziaria penale, quale espressione del generale e preminente dovere di accertamento della violazione della legge penale, il problema da affrontare è quello della prova in concreto della violazione della relazione funzionale tra erogazione e percezione della contribuzione e la finalità pubblicistica della spesa. Per affrontare il quale occorrerà esaminare la disciplina in materia di fondi destinati ai gruppi consiliari, alla quale si dedicherà uno dei prossimi paragrafi.

#### **4) Disciplina dei rimborsi ai gruppi consiliari della Regione Calabria – limiti "interni" alle spese dei gruppi consiliari**

Per ciascun Gruppo Consiliare la Legge Regionale 13/2002, modificata dalla L.R. 15/2008, prevede l'assegnazione annuale di un contributo da parte del Consiglio regionale. Ogni riferimento a tale normativa va inteso come riferito alla versione della stessa antecedente alla modifica intervenuta per effetto della Legge Reg. n. 1/2013.

Nella specie, l'art. 1 dispone che il Consiglio Regionale assicura ai Gruppi Consiliari, con spesa a carico del proprio bilancio, il personale ed i mezzi necessari per l'assolvimento dei propri compiti, nei limiti previsti dallo Statuto e dalla vigente legge.

Ciascun Gruppo, poi, ai sensi dell'art. 2 organizza autonomamente il proprio funzionamento e individua le iniziative da porre in essere, provvedendo alle relative spese senza alcuna limitazione di importo all'interno delle somme globalmente assegnate per ogni annualità.

All'art. 3 poi, viene disciplinato il tema della sedi e delle attrezzature. Così recitava la disposizione: "1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura ai Gruppi per la esplicazione delle loro attività, la disponibilità di locali e attrezzature tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. 2. I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili. In caso di cambiamento del Presidente di un Gruppo, il Presidente uscente consegna al Provveditorato del Consiglio i beni inventariati che ha ricevuto in carico. 3. L'Ufficio di Presidenza provvede alle spese postali, telefoniche e di cancelleria nei limiti stabiliti annualmente con apposita deliberazione".

La norma fondamentale è rappresentata dall'art. 4 (**Spese di funzionamento e aggiornamento**) della L.R. Calabria 13/2002 (e succ. modif.), nel quale si dispone che: "per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l'assegnazione di pubblici dipendenti comandati da altre Pubbliche Amministrazioni ovvero estranei ai ruoli della Pubblica Amministrazione con rapporto regolato da contratto di diritto privato, l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, e per far conoscere l'attività dei Gruppi consiliari, è assegnato a ciascun Gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, entro i limiti del tetto di spesa complessivo annuo determinato con legge regionale".

Inoltre, il successivo art.7 (*Rendiconti e controlli*), vigente sino al 31.12.2012, recita: "(1) I Presidenti dei Gruppi consiliari sono tenuti a presentare all'Ufficio di Presidenza entro il 31 marzo di ogni anno una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi amministrati nell'anno precedente. (2) Gli atti amministrativi e di gestione relativi ai fondi di competenza del Consiglio sono sottoposti al controllo autonomo ed esclusivo dell'Assemblea regionale secondo le norme del regolamento interno".

Alcuni limiti alla capacità di spesa dei Gruppi Consiliari, che configurano espliciti divieti di destinazione delle somme, sono previsti agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale in parola.

All'art. 5, rubricato "Divieto di finanziamento ai partiti", viene stabilito che: "1. I Gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi in denaro a carico del bilancio del Consiglio regionale per



finanziare, direttamente o indirettamente, attività estranee ai Gruppi o alle loro finalità o comunque in violazione delle norme previste dalle leggi 2 maggio 1974, n. 195 e 18 novembre 1981, n. 659 e successive modificazioni ed integrazioni<sup>11</sup>

All'art. 6, rubricato "Divieto di finanziamento ai Consiglieri regionali", si stabilisce che: "1. I Gruppi non possono corrispondere ai Consiglieri regionali compensi per prestazioni d'opera intellettuale o rimborsi spese per collaborazione. Sono tuttavia consentiti rimborsi a piè di lista delle spese per la partecipazione ad attività rientranti nella previsione della presente legge".

Come anticipato, poi, il legislatore nazionale con la legge 7.12.2012 n. 213, che ha convertito con modificazioni il D.L. 10.10.2012 n. 174, ha introdotto una disciplina omogenea in punto di rendicontazione dei fondi dei gruppi e del loro controllo, imponendo alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni della legge nel termine di un anno. Sulla scia di tale novità normativa, la Regione calabria ha adottato la già citata Legge Reg. n. 1/2013.

**In ogni caso, la normativa extrapenale di riferimento nel caso in esame è quella stabilita dalla legge n.13/2002 (così come modificata dalla L.R. n. 15/2008), trattandosi della disciplina vigente all'epoca in cui furono poste in essere le condotte in contestazione.**

In sede di discussione dei capigruppo – sulle cui risultanze ci si diffonderà nel prosieguo – si è accertato che il contributo si compone di due quote: una fissa, spettante a ciascun gruppo, ed una variabile determinata in rapporto al numero dei componenti il gruppo.

Si è anche accertato nel corso delle indagini che le spese relative alla remunerazione dei collaboratori assunti dai gruppi consiliari sono sostenute direttamente dalla Regione, con l'eccezione del gruppo del Partito Democratico, che provvede direttamente.

Dall'analisi dei prospetti di rendiconto acquisiti agli atti è emerso che gli stessi venivano predisposti sulla falsariga del testo del citato art. 4, attraverso la previsione di voci di spesa assolutamente generiche, senza che alle stesse seguisse l'esibizione della documentazione di spesa (scontrini, fatture, ecc.) né tantomeno l'illustrazione della conferenza o meno di quella spesa rispetto alla destinazione prevista dal, pur generoso, Legislatore regionale.

Circa le modalità di erogazione dei rimborsi ai gruppi regionali, così come con riferimento alle tipologie di spese sostenute direttamente dal Consiglio ovvero a carico dei predetti gruppi in data 24.09.2013 veniva escusso il dirigente dell'Ufficio Segretariato Generale del Consiglio Regionale, Dott. **LOPEZ Nicola**, nato a Reggio Calabria (RC) il 26.05.1954 (deceduto nelle more del presente procedimento). Alle operazioni interveniva altresì il Dott. **CALABRO' Carlo**, nato a Montebello Jonico (RC) il 01.07.1949. Va detto, preliminarmente, che al LOPEZ veniva chiesto anche di illustrare le diverse diarie riconosciute ai consiglieri regionali singolarmente, ma sul punto si tornerà a breve.

Quanto alle modalità di erogazione dei contributi ai gruppi regionali, il LOPEZ dichiarava quanto segue: «In relazione a quanto richiesto, faccio presente che dal 01/01/2013, la normativa regionale è sostanzialmente variata. **In precedenza, sia per l'attuale che la precedente legislatura prevedeva per i gruppi consiliari l'obbligo di presentare all'Ufficio di Presidenza una nota riepilogativa entro il 31 marzo, delle spese sostenute nel corso della precedente annualità. Alla predetta nota non andavano allegate le pezze giustificative delle spese sostenute, le quali rimanevano in possesso dei gruppi medesimi.** Sul punto, la normativa regionale vigente non prevedeva alcun obbligo circa la conservazione a carico dei gruppi, della documentazione di spesa. Inoltre, non vi era a carico dell'Ufficio di Presidenza, organo preposto alla

<sup>11</sup> L'art. 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 che contiene norme in materia di "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici" statuisce che " ... Sono vietati i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20% di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti, loro articolazioni politico organizzative e di gruppi parlamentari.....". E a chiarire che il divieto riguarda anche i gruppi consiliari, oltre all'argomento logico giuridico, v'è il dato testuale che si rinvia nell'art. 4 della legge 18.11.1981 n. 659 secondo cui: " I divieti stabiliti dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente ai membri del Parlamento Nazionale, ai membri italiani del Parlamento Europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello regionale, provinciale e comunale nei partiti politici".

Dal combinato disposto di tali norme, risulta evidente il divieto di utilizzazione dei contributi ai fondi consiliari per il finanziamento, anche solo in via indiretta, ai partiti e formazioni politiche, atteso che la norma fa riferimento ai "finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ..... ai consiglieri regionali". Il divieto di finanziamento è inteso dal legislatore in modo tanto stringente che la sua violazione è sanzionata penalmente ( art. 7 comma 3 legge cit.).

*ricezione delle predette note riepilogative, alcun rilascio circa la conformità delle spese indicate nel riepilogativo medesimo. Difatti, quest'Ufficio non ha mia visionato, né trattenuto alcun documento di spesa relativo ai costi sostenuti dai singoli gruppi consiliari. Infatti, in proposito ribadisco che la normativa non prevedeva a carico di quest'Ufficio alcun controllo di merito sulle spese indicate dai gruppi in rendiconto».*

Con riferimento alle spese relative al personale assegnato ai gruppi, LOPEZ dichiarava quanto segue: «I dipendenti assegnati ai gruppi sono gestiti per quanto riguarda gli oneri di trasferta e vitto direttamente dai vari gruppi presso i quali sono assegnati. Sulla gestione dei medesimi dipendenti ogni valutazione spetta ai gruppi di appartenenza. Come Consiglio Regionale, noi forniamo esclusivamente consulenza sul loro inquadramento». Quanto alle strutture speciali, il LOPEZ specificava quanto segue: «Le strutture speciali sono quelle riferibili a particolari organi, quali Ufficio di Presidenza, ufficio dei Presidenti di Gruppo o Commissioni, dette anche Macrostrutture, presso i quali possono essere distaccati soggetti per prestare la propria opera. Il dipendente così distaccato segue le regole del suo contratto ed è gestito dal punto di vista amministrativo sempre dall'amministrazione cedente, in quanto, in tale caso, la medesima risulta interessata a prestare il dipendente presso altra struttura. Il personale "comandato" di servizio presso le predette strutture, invece, alla luce del suo incarico, viene preso in carico amministrativamente dalla struttura presso la quale andrà a prestare la propria opera. Preciso, a riguardo che, fino al 2010, esisteva un budget mensile per le missioni sostenute dai collaboratori delle c.d. strutture speciali, destinato al rimborso degli oneri sostenuti. Successivamente, con l'entrata in vigore di nuove norme è stato abolita la possibilità per tali soggetti di espletare missioni con costi a carico della struttura da cui dipendono».

Quanto alle spese per le attrezzature ed arredi, il LOPEZ chiariva: «Le spese per attrezzature ed arredi presso questa sede istituzionale sono a carico del Consiglio. Qualora i singoli gruppi si avvalgano di sedi distaccate, in tale caso, gli oneri per attrezzature ed arredi sono a carico dei gruppi consiliari medesimi». Per i collaboratori occasionali, viceversa, così rispondeva: «Dal punto di vista normativo non esiste una norma che regola dette argomentazioni. Solitamente, è consuetudine che ogni gruppo si regoli autonomamente per la gestione dei costi del personale dipendente quale i collaboratori occasionali».

Quanto ai costi per l'acquisto di riviste e quotidiani il LOPEZ specificava: «In proposito occorre specificare che mentre per i membri dell'Ufficio di Presidenza (Presidente - 2 Vicepresidenti - 2 Segretari Questori) i costi per l'acquisto dei quotidiani sono sostenuti dal Consiglio, per i gruppi consiliari, gli stessi provvedono con i fondi regionali loro assegnati. Il rimborso ai fornitori delle riviste avviene per ogni singolo componente dell'Ufficio di Presidenza».

#### 4.1) Spese di rappresentanza

E, a questo punto, una breve digressione merita di essere svolta in relazione al concetto di "**spesa di rappresentanza**", al fine di tratteggiare ulteriormente l'alveo delle spese ammissibili ai sensi dell'art. 4 L. regionale n. 13 del 2002

Ebbene, per spese di rappresentanza si intendono le erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni. Per rientrare in tale ambito, pertanto, le spese devono rispondere a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, dei benefici di varia natura per il soggetto, ente o associazione che le sostiene. Mutuando i principi elaborati in materia nell'applicazione della normativa fiscale, si deve affermare che i connotati che qualificano una spesa come spesa di rappresentanza sono la gratuità del servizio o prestazione fornita, la congruità e l'inerenza di essa alla finalità promozionale e di pubbliche relazioni che con esse si vogliono perseguire.

Presupposto generale della spesa di rappresentanza è che la finalità di promozione o di pubbliche relazioni sia a vantaggio del soggetto che ne sostiene il costo: in casi siffatti, la prestazione non trova il suo fondamento e giustificazione giuridica in una logica sinallagmatica, ma nel beneficio indiretto che chi la sostiene si attende dall'attività promozionale, in ragione della "soddisfazione" del soggetto beneficiario (ossia colui che riceve la prestazione o il bene).

Ciò posto, tale affermazione, se è valida in generale, vale a maggior ragione allorché il denaro destinato alle spese di rappresentanza è pubblico, atteso che è tollerabile la sua spendita sul presupposto che esso realizzi una finalità pubblicistica e mai di interesse meramente privatistico. Come è noto anche nell'elaborazione giusprivatistica la gratuità è concetto non esattamente coincidente con quello della mera liberalità e mentre quest'ultima rientra nella autonomia negoziale del privato, essa non è mai consentita all'ente pubblico che, anche quando opera a vantaggio di terzi, deve sempre perseguire un interesse di natura pubblicistica. Detto altrimenti, mentre un privato può elargire beni o servizi senza secondi fini (ossia

porre in essere atti di liberalità), ciò non è ammissibile in capo a chi dispone di denaro o utilità non sue, ma dell'amministrazione di appartenenza e, in ultima istanza, della collettività. Costui potrà senz'altro porre in essere atti "gratuiti", ma certamente potrà farlo solo perseguendo un "secondo fine" apprezzabile in rapporto all'interesse pubblico.

L'elaborazione della giurisprudenza di legittimità in punto di spese di rappresentanza effettuate da dirigenti pubblici, amministratori pubblici, presidenti e consiglieri regionali, appare caratterizzata da un crescente rigore sia nella definizione del concetto di spesa di rappresentanza, sia nella sua correlazione con l'interesse pubblico.

Così la Corte di cassazione nella nota sentenza Tretter (Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza n. 33069 del 12/05/2003), nell'affrontare la questione delle spese dei gruppi consiliari della Provincia Autonoma di Trento e Bolzano aveva affermato che "[...] Non risponde del delitto di peculato il Presidente del gruppo consiliare del Partito Trentino Tirolese, costituito nell'ambito della Provincia di Trento, che si appropria di contributi ottenuti dalla Provincia per l'esplicazione dei compiti del proprio gruppo, impiegandoli per sostenere spese di propaganda politica o di rappresentanza (nella specie, per l'acquisto di materiale propagandistico e di oggetto-regalo di modesto valore per gli elettori, oggetti di valore per elettori di riguardo, per pranzi e rinfreschi in occasione di incontri in campagna elettorale e financo i capi di abbigliamento nel caso di specie di esiguo valore), trattandosi di attività, benché non istituzionali, comunque legate da nesso funzionale con la vita e le esigenze del gruppo", così dando dimostrazione di accedere ad una nozione piuttosto ampia di spesa di rappresentanza, estesa fino a ricomprendervi la fornitura a titolo gratuito in favore di terzi di beni e servizi genericamente riconducibili all'attività politica del gruppo, sebbene estranei ai compiti istituzionali del gruppo ed a ritenere compresi in essi attività svolte in realtà nell'interesse della formazione politica di riferimento come sono i pranzi o i rinfreschi e i doni agli "elettori di riguardo" in campagna elettorale o addirittura spese per fini privati (acquisto di capi di abbigliamento). Tale pronuncia, va detto immediatamente, appare assolutamente non condivisibile ed a tratti caratterizzata da argomentazione apodittiche. Ben diversa è la realtà normativa sul punto dell'uso e della spendita del pubblico denaro, così come convenuto da tutte le pronunce successive della stessa Corte di cassazione.

In seguito, infatti, la Corte di Cassazione ha cristallizzato un criterio definitorio più rigoroso ed aderente ai principi in materia di spendita e disposizione del pubblico denaro, come tale volto a valorizzare la finalità pubblica della spesa. Sotto il primo profilo la Corte ha affermato che "Ai fini della configurabilità del reato di peculato, può considerarsi **"spesa di rappresentanza"**, ovvero spesa con finalità pubblica, soltanto quella destinata a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell'ente pubblico al fine di accrescere il prestigio della immagine dello stesso e darvi lustro nel contesto sociale in cui si colloca", sotto un altro profilo la Corte ha escluso che spese per pranzi e rinfreschi che non siano riconducibili allo scopo suindicato, ma abbiano interesse privatistico, possano essere legittimamente pagate dall'ente o dal soggetto pubblico in quel caso affermando, infatti, che "[...] Risponde pertanto di peculato il sindaco che abbia dato ordine di pagare con denaro del Comune il conto di un pranzo organizzato in favore di rappresentanti dell'Arma, dopo che gli stessi avevano proceduto al sequestro di documenti presso gli uffici comunali" (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza n. 10908 del 01/02/2006).

Sulla stessa scia si collocano gli interventi successivi della Corte sul punto. In particolare la Corte ha mantenuto ferma la definizione di spesa di rappresentanza sopra riportata, ricomprendendo in essa solo quelle spese "destinate a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell'ente pubblico al fine di accrescere il prestigio della sua immagine e darvi lustro nel contesto sociale in cui si colloca" (così Cass. Pen., sez. VI, Sentenza n. 10135 del 6.11.2012), finendo per escludere che possano trovare giustificazione quali spese di rappresentanza per conto e nell'interesse dell'ente le spese, tra le altre, per costosi pranzi in ristorante in relazione ai quali non era debitamente comprovata la funzionalità dell'evento alle finalità istituzionali dell'ente pubblico.

Nella sentenza n. 975 del 14.9.2009, ancora, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha ulteriormente affermato che: "[...] è configurabile [il reato di] peculato e non quello di abuso d'ufficio, nei casi in cui l'utilizzazione della somma avvenga per finalità che, pur genericamente di interesse pubblico, non siano espressamente riconducibili alle attribuzioni e competenze della specifica funzione istituzionale svolta, ma a quelle di altre funzioni attribuite a soggetti pubblici distinti", il che applicato al concetto di spesa di rappresentanza postula la necessità che sussista un legame ancor più stringente tra la spendita del pubblico denaro e le finalità e compiti istituzionali del soggetto o ente pubblico che la sostiene. Tale ultima decisione appare di fondamentale importanza proprio nel caso di specie, laddove, come si vedrà, molte spese fatte gravare sul bilancio dei gruppi consiliari e, in ultimo, della Regione Calabria, in realtà sono risultate essere spese di rappresentanza sostenute per dare lustro non al soggetto pubblico "gruppo consiliare" ma al soggetto pubblico "singolo consigliere regionale".

A ben riflettere, dunque, quella appena enunciata è la condizione perché possano sussistere i presupposti che legittimano la spesa di rappresentanza, i quali come sopra detto sono non solo la gratuità (melius non

onerosità) del servizio o prestazione fornita, ma anche la congruità e l'inerenza di essi alla finalità promozionale perseguita, la quale deve essere pertinente al soggetto pubblico che la spesa sostiene.

D'altra parte, la attenta lettura delle sentenze richiamate, dimostra come il mutamento dell'orientamento della Corte al riguardo non sia stato sollecitato dai patenti casi di abuso del pubblico denaro cui la stampa ha dato ampio rilievo e che ha visto accrescersi nell'opinione pubblica un atteggiamento più critico verso tali degenerazioni, ma da una più attenta e meditata riflessione sulle problematiche in esame, rispetto a quanto è dato rilevare nella frettolosa sentenza "Tretter".

Nella quale, forse anche per la novità della materia portata all'attenzione della Corte, non appare esservi stato né approfondimento del concetto di spesa di rappresentanza, ma ancor meno una attenta riflessione in ordine alla funzione ed alle finalità dei contributi erogati ai gruppi. Da qui è derivata una sovrapposizione concettuale che ha portato ad affermare la legittimità di spese che ad una attenta analisi logico sistematica sarebbero certamente vietate; così se le spese di rappresentanza fossero state fatte nell'interesse del partito politico di riferimento, non c'è dubbio che esse avrebbero costituito un'inammissibile forma di finanziamento indiretto al partito medesimo, che, come sopra visto, è sempre vietata.

Limiti ricostruttivi da cui, invece, sono andate esenti le successive pronunce più sopra richiamate, ed alle quali si richiama questo Ufficio requirente.

#### 4.2) Gli altri limiti

Pervero, lo stesso tenore letterale dell'art. 4 L. regionale n. 13 del 2002 permette di circoscrivere gli ambiti di spesa compresi nel finanziamento regionale all'attività dei gruppi consiliari.

Anzitutto, occorre ricordare che trattasi di "rimborso", ossia di emolumenti che vengono erogati dalla Regione necessariamente a fronte di spese effettivamente sostenute. Non si tratta di un finanziamento forfettario, come per le indennità spettanti ai singoli consiglieri e di cui si dirà in seguito. Pertanto, sebbene tali fondi vengano erogati ai singoli gruppi consiliari automaticamente e secondo importi stabiliti, come si è visto, ciò non toglie che gli stessi vadano a rifondere spese effettivamente sostenute. In questo senso, all'esito dell'anno di spesa, il capogruppo deve depositare una rendiconto, come si è ampiamente mostrato, e laddove residuassero somme da spendere queste verranno imputate al successivo anno di esercizio. Alla fine della legislatura, se dovessero residuare somme da spendere, allora queste andrebbero restituite alla Regione.

Altrettanto chiaro, come si è già visto, che non spettava alla Regione verificare la congruenza delle spese, atteso che alla stessa non andavano esibiti neanche i documenti comprovanti le spese (spesso peraltro insufficiente a stabilire la natura delle stesse, come nel caso degli scontrini fiscali), mentre tale verifica spettava precipuamente al capogruppo, il quale, avendo la responsabilità di compilare il rendiconto, si assumeva implicitamente la responsabilità di attestare che le somme ivi indicate e distinte in voce generali fossero tutte state spese per esigenze conferenti con le ragioni della loro erogazione da parte della Regione. È il consigliere capogruppo, dunque, che nel momento in cui presenta il rendiconto attesta che quelle spese ivi indicate sono state effettivamente sostenute per le finalità di cui all'art. 4 L. regionale n. 13 del 2002.

**Sul punto appare essere pacifica l'integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 479 c.p. in capo a coloro che, nella loro qualità di pubblici ufficiali addetti all'amministrazione delle risorse destinate al gruppo consiliare dalla Regione, hanno attestato il falso, sia con riferimento alla correttezza e conferenza delle spese sostenute, sia con riferimento ai residui di cassa dichiarati.**

**Del resto, sulla base di tali attestazioni il Consiglio Regionale si determinava o meno a richiedere la restituzione dei fondi erogati (sia quelli eventualmente residuati che quelli impiegati per spese non conferenti) nonché a predipsorre il proprio bilancio alla fine dell'anno, essendo quella dei fondi erogati ai gruppi consiliari una delle poste da considerare nella predisposizione del documento contabile poi sottoposto all'Assemblea per la votazione.**

Ebbene, quanto alle spese "organizzative e di funzionamento" occorre distinguere. Anzitutto, si è accertato che ciascun gruppo disponeva di due sedi: una presso il Consiglio regionale ed una presso la Giunta in Catanzaro. Queste erano le sedi istituzionali dei gruppi, per le quali la Regione forniva altresì gli arredi e la dotazione minima per il funzionamento (computer, stampanti, fotocopiatrice, ecc.). Per queste sedi le spese relative alla utenze, comprese quelle telefoniche e di collegamento internet, erano a carico del Consiglio.

In molti casi, ma si rinvia certamente al dettaglio delle diverse posizioni dei singoli consiglieri oggetto della presente richiesta, si è accertato che a carico dei gruppi consiliari risultavano spese relative ad altri immobili (locazione, utenze, ecc.).

I consiglieri capigruppo interrogati sul punto hanno sostenuto trattarsi di "altre sedi" del gruppo consiliare di appartenenza, allestite nel territorio regionale.

Ebbene, sul punto va subito anticipato, rimanendo ferma la riserva di affrontare nel dettaglio le diverse posizioni, che è stato possibile accertare che alcune di queste sedi in realtà costituivano abitazioni private

dei singoli consiglieri o comunque occupate da loro congiunti, senza che avessero alcun collegamento con il gruppo di appartenenza.

Tuttavia, al di là di questi casi, occorre anche affrontare il tema della legittimità della istituzione di "altre sedi" dei gruppi consiliari, atteso che questi appaiono dotati di due sedi poste loro a disposizione dal Consiglio regionale. In questo senso, occorre rilevare come puntualmente è stato verificato che tali "altre sedi" non erano state istituite per deliberato del gruppo consiliare, ma rappresentavano iniziative intraprese sul territorio dal singolo consigliere, che puntualmente istituiva la sede presso il proprio collegio elettorale. Ed allora appare francamente evidente che lo scopo perseguito con l'istituzione di tali sedi era quello di promozione personale e non di organizzazione e funzionamento del gruppo consiliare. In questo senso, infatti, nessuno dei capigruppo ha sostenuto di aver utilizzato tali sedi per incontri tra consiglieri regionali appartenenti al gruppo consiliare finalizzati all'attività istituzionale: per tali incontri, infatti, sono stati utilizzati ristoranti ed altri ameni locali, le cui spese sono state sostenute attingendo ai fondi erogati dalla regione.

Ciò ha senz'altro determinato una confusione – in termini tecnici – tra spese sostenute effettivamente e nell'interesse del funzionamento del gruppo consiliare e spese sostenute nell'interesse del singolo consigliere, teso a coltivare il proprio collegio elettorale. Ed infatti nessuno dei capigruppo ha saputo indicare quali ragioni organizzative o di funzionamento avessero imposto l'istituzione di tali "altre sedi" lontane da quelle istituzionali dove appunto si svolge l'attività dei gruppi consiliari, se non quelle di essere vicini alle comunità territoriali di riferimento (il che è chiaramente interesse – elettorale – del singolo consigliere, non del gruppo consiliare).

Quanto alle **spese per l'aggiornamento, lo studio e la documentazione** occorre distinguere. Senz'altro l'acquisto di giornali, riviste e libri con contenuto connesso alle problematiche di attualità politica ed istituzionale appare conferente con le finalità di cui all'art. 4 L. regionale n. 13 del 2002. Tuttavia, è altrettanto vero che, soprattutto con riferimento all'acquisto di libri, occorre verificare il tipo di pubblicazione, laddove l'acquisto di un romanzo certamente non rientra nel novero delle pubblicazioni il cui acquisto è rimborsato dalla Regione. Anche qui, quindi, si identifica un limite "interno" alla capacità di spesa. L'aggiornamento, lo studio e la documentazione per le quali la Regione eroga gli emolumenti in questione devono essere intesi in termini strettamente connessi all'attività politica ed istituzionale svolta dal consigliere in seno al gruppo consiliare.

In ultimo, occorre fare cenno alla voce "**acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti**". Tale voce, lo si illustrerà delineando le singole posizioni individuali, è stata utilizzata in diversi casi per sostenere spese assolutamente inconferenti rispetto a quanto stabilito dall'art. 4 L. regionale n. 13 del 2002, con il preciso scopo di garantire introiti a soggetti riconducibili al singolo consigliere regionale e da questo beneficiario.

Ed infatti, la locuzione sopra riportata fa riferimento con chiarezza alla necessità che le consulenze richieste siano "qualificate" ed alla necessità di rivolgersi ad "esperti", evidentemente ammettendo il rimborso per tali spese solo laddove le stesse fossero giustificate dalla capacità professionale del professionista con particolare riferimento al settore oggetto di consulenza. Peraltro, è altrettanto chiaro che tali consulenze debbano essere funzionali all'attività svolta dal consigliere quale membro del gruppo consiliare (in qualche modo funzionale all'attività legislativa e comunque istituzionale dallo stesso curata: ad esempio consulenze necessarie ad approfondire temi oggetto di iniziative legislative o mozioni, ovvero relative a problematiche in discussione in seno al Consiglio Regionale).

Si vedrà, ma sul punto ancora occorre far rinvio all'illustrazione delle singole posizioni, come molte volte tali presunte consulenze non si siano tradotte in alcuna relazione scritta o documenti di alcun tipo, ovvero abbiano partorito relazioni assolutamente banali, per non dire delle consulenze affidate a soggetti privi di quella "qualificazione" necessaria a renderli "esperti" della materia oggetto di approfondimento.

#### **5) Le indennità e le diarie spettanti ai consiglieri regionali – limiti "esterni" alle spese dei gruppi consiliari**

A seguito dell'escussione a sommarie informazioni del predetto LOPEZ, nonché alla luce delle delibere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale di cui si dirà, è stato possibile ricostruire il complesso delle indennità spettanti ai singoli consiglieri in ragione di una serie di spese loro riconosciute dal Consiglio Regionale a titolo personale e non come componenti dei Gruppi.

In questa sede, peraltro, pare opportuno ricordare come il Consiglio regionale provveda, a carico del proprio bilancio, a garantire a ciascun gruppo consiliare due sedi ufficiali (una presso il Consiglio Regionale in Reggio Calabria ed una presso la Giunta Regionale in Catanzaro) con relativo allestimento, arredamento ed attrezzature quali mobili, computer ed altri oggetti. Lo stesso Consiglio regionale provvede alla spesa postali, telefoniche e di cancelleria necessarie (cfr. proposta di provvedimento amministrativo n. 275 depositata dallo scomparso consigliere regionale FORTUGNO in data 01.03.2004, agli atti).



È stato dunque accertato che i consiglieri godono di diversi tipi di indennità, in ragione delle quali percepiscono, salvo piccole variazioni, i seguenti importi:

- **Indennità consigliere: € 9.362,91 (nette);**
- **Rimborso spese generali: € 2.808,87 (nette);**
- **Diaria: € 2.602,02 (nette)**

Alle suddette indennità, si aggiunge un ulteriore emolumento, erogato extra cedolino, denominato *rimborso spese mezzo proprio*, il quale, ovviamente, varia in relazione alle mensilità ed alle spese sostenute mensilmente.

In particolare, si è accertato che essi godono di tre tipologie di indennizzo, denominate: **accesso, diaria, missione**. Con riferimento al periodo oggetto di indagine, si accertava che si erano succedute due delibere disciplinanti la materia delle predette indennità. In particolare, la delibera n. 3 del 20 gennaio 2009 (modificata dalla delibera n. 4 del 26 maggio 2010), nel corso della legislatura veniva abrogata dalla **delibera dell'Ufficio di Presidenza nr. 43 del 23 maggio 2012 (agli atti)**, vigente fino al termine della Legislatura.

Di seguito i punti salienti della delibera n. 3 del 2009.

Al punto 1) si stabilisce in capo ai consiglieri regionali una diaria mensile della misura pari al 65% di quella spettante ai parlamentari nazionali. Tale indennità va a remunerare le presenze in consiglio, ovvero ai lavori dell'ufficio di presidenza, delle commissioni permanenti o speciali, della conferenza dei capigruppo (l'assenza a talune di queste sedute, salvo impegni concomitanti, determina una trattenuta dalla diaria pari ad un ventesimo del totale).

Al punto 2) è stabilito di corrispondere al consigliere regionale un "rimborso" per le spese di trasporto sostenute per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni correlate al mandato pari a quindici accessi mensili, calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza del consigliere e la sede del Consiglio regionale o il recapito dei gruppi consiliari in Catanzaro per il costo chilometrico medio di esercizio aggiornato annualmente dall'ACI sulla base della percorrenza annua di 15.000,00 chilometri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per i consiglieri residenti in Regioni situate a Nord della Calabria si fissava la distanza forfettaria di 300 chilometri. Il rimborso è rapportato ad una autovettura di cilindrata fino ad un massimo di 2.500 c.c. alimentata a benzina o diesel.

Per ogni giornata di assenza – anche se per congedo – dalle sedute nei predetti organismi è prevista una trattenuta pari ad un ventesimo dell'importo mensile determinato nel modo che precede.

Al punto 3) si stabilisce che il rimborso delle spese di trasporto e la diaria spettano al consigliere regionale dalla data della rispettiva elezione e per tutto e solo il periodo di effettiva durata della carica e della funzione svolta.

Al punto 4) viene poi stabilito che per ciascun consigliere regionale, per ogni missione svolta nel territorio della regione e per la quale è autorizzato di diritto in funzione dell'espletamento del proprio mandato, compete un rimborso spese mensile pari al 30% dell'indennità di carica di cui all'art. 1 della legge regionale del 14 febbraio 1996 n. 3.

Per le missioni in territorio nazionale o estero autorizzate ciascun consigliere ha diritto, in forza di quanto stabilito al punto 7 (i punti 5 e 6 regolano appunto l'autorizzazione alle missioni), al rimborso integrale delle spese sostenute, previa esibizione di dichiarazione attestante le finalità istituzionali della missione e l'allegazione della documentazione di spesa relativa al vitto, al pernottamento ed al trasporto.

L'ultima parte della legislatura veniva disciplinata, viceversa, dalla delibera n. 43 del 23 maggio 2012. Tale delibera ha revocato le precedenti delibere in vigore (nn. 3 del 20 gennaio 2009 e 4 del 26 maggio 2010).

La delibera, come le precedenti, è articolata in quattro punti.

Al punto a) si stabilisce in capo ai consiglieri regionali una diaria mensile della misura pari al 65% di quella spettante ai parlamentari nazionali. Tale indennità va a remunerare le presenze in consiglio, ovvero ai lavori dell'ufficio di presidenza, delle commissioni permanenti o speciali, della conferenza dei capigruppo (l'assenza a talune di queste sedute, salvo impegni concomitanti, determina una trattenuta dalla diaria pari ad un quindicesimo del totale).

Al punto b) è stabilito di corrispondere al consigliere regionale un "rimborso" per le spese di trasporto sostenute per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni correlate al mandato pari a quindici accessi mensili, calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza del consigliere e la sede del Consiglio regionale o il recapito dei gruppi consiliari in Catanzaro per il costo chilometrico medio di esercizio aggiornato annualmente dall'ACI sulla base della percorrenza annua di 15.000,00 chilometri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A tal fine i Consiglieri regionali [...] sono obbligati ad eleggere



domicilio nel capoluogo di regione. Il rimborso è rapportato ad una autovettura di cilindrata fino a 2.500 c.c. alimentata a benzina o diesel. Per ogni giornata di assenza – anche se per congedo – dalle sedute nei predetti organismi è prevista una trattenuta pari ad un quindicesimo dell'importo mensile determinato nel modo che precede.

Al punto c) è stabilito che il rimborso delle spese di trasporto e la diaria spettano al consigliere regionale dalla data della rispettiva elezione e per tutto e solo il periodo di effettiva durata della carica e della funzione svolta.

Infine, al punto d) si stabilisce che al consigliere regionale, per lo svolgimento delle attività correlate al mandato da compiersi su tutto il territorio regionale, per l'acquisto e manutenzione dei beni strumentali e per i servizi compete un rimborso spese mensili omnicomprendivo pari al 40% dell'indennità di carica di cui all'art. 1 della Legge Regionale n. 3 del 14 maggio 1996.

Pertanto, alla luce degli accertamenti appena illustrati, è possibile enucleare un catalogo delle diverse indennità spettanti agli indagati nel corso della legislatura oggetto di indagine.

1) Per indennità di "accesso" si intende un rimborso corrispondente al viaggio di andata e ritorno dalla località di residenza di ciascun consigliere alla sede del Consiglio regionale per partecipare ai lavori istituzionali (sia del Consiglio Regionale che delle diverse commissioni).

Detto rimborso viene erogato in ragione di diversi parametri, e in particolare della distanza chilometrica tra la residenza anagrafica del consigliere e la sede del consiglio e/o la sede dei Gruppi in Catanzaro. Ed infatti si è accertato – anche alla luce dell'interrogatorio dei diversi consiglieri capigruppo escussi – che a ciascun gruppo consiliare la Regione assegna due sedi: una presso la sede del Consiglio Regionale in Reggio Calabria ed una presso la sede della Giunta Regionale in Catanzaro.

Il numero di chilometri viene parametrato alle tabelle ufficiali ACI/Agenzia Entrate, pubblicato annualmente in Gazzetta Ufficiale e relativo al costo chilometrico calcolato in ragione del mezzo personale utilizzato dal consigliere (marca/modello dell'autovettura – per la cilindrata massima di 2500 cc.) per il raggiungimento della sede del Consiglio Regionale.

Pertanto, ogni accesso comprendeva la quota di rimborso carburante, usura del mezzo, deterioramento dei pneumatici (ammortamento del veicolo in senso lato).

2) Per indennità di diarisi intende un rimborso mensile forfettario in favore dei consiglieri per tutti i costi da loro sostenuti per le attività istituzionali in seno alla Regione Calabria, sino al 31/12/2012. Nello specifico, se un consigliere a margine di una seduta del consiglio regionale decideva di soggiornare a Reggio Calabria, i costi di vitto e alloggio dallo stesso sostenuti erano inglobati nella predetta indennità di diaria. Il consigliere a fronte di tali spese non era tenuto alla rendicontazione e/o dimostrazione dei costi affrontati, appunto perché liquidatigli forfettariamente.

3) Per quanto attiene la diaria per le missioni fuori Regione, in ambito nazionale, i consiglieri hanno tuttora diritto a cinque missioni istituzionali, le quali vengono liquidate a seguito di rendicontazione attraverso la documentazione di spesa presentata dal singolo consigliere interessato.

Per quanto riguarda, invece, le eventuali missioni istituzionali all'estero, le stesse devono essere preventivamente ed espressamente autorizzate con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza. Il rimborso della missione estera comporta a priori, il sostenimento a carico del Consiglio dei costi di viaggio e soggiorno; al consigliere autorizzato saranno rimborsati i costi dallo stesso sostenuti presso la sede di effettuazione della missione, ovvero taxi, pasti, ed altri piccoli costi.

4) In ultimo esiste l'indennità di spese generali, basata sul 40% dell'indennità lorda di ogni singolo consigliere, parametrata su quella dei parlamentari nazionali, viene erogata mensilmente, ed è relativa ai costi sostenuti dal consigliere per la sua attività istituzionale, ovvero per il reperimento di beni strumentali (personal computer, cancelleria, costi telefonici etc.).

Pertanto, alla luce della lettura dei provvedimenti sopra illustrati, può senz'altro concludersi che, quanto al tema della indennità di diaria non si registrano variazioni nel passaggio dalla delibera del 2009 a quella del 2012. Viceversa, con riferimento alla materia dell'indennità di accesso, si registra un suo ridimensionamento da nr.20 accessi (2009) a nr.15 accessi (2012)

In particolare, si identificano le seguenti indennità:

### 5.1) Indennità di Diaria

La predetta indennità viene calcolata sulla base del 65% di quella spettante ai membri del Parlamento nei termini seguenti:

#### Diaria

*Viene riconosciuta, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, sulla base della stessa legge n.1261 del 1965.*

*L'attuale misura mensile della diaria, a seguito della riduzione disposta dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 27 luglio 2010, è pari a 3.503,11 euro. Tale somma viene decurtata di 206,58 euro per ogni giorno di assenza del deputato dalle sedute dell'Assemblea in cui si svolgono votazioni con il procedimento elettronico.*

*È considerato presente il deputato che partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata.*

*L'Ufficio di Presidenza, nelle riunioni del 25 ottobre 2011 e del 30 gennaio 2012, ha inoltre deliberato l'applicazione di una ulteriore decurtazione fino a 500 euro mensili in relazione alla percentuale di assenze dalle sedute delle Giunte, delle Commissioni permanenti e speciali, del Comitato per la legislazione, delle Commissioni bicamerali e d'inchiesta, nonché delle delegazioni parlamentari presso le Assemblee internazionali*

Sul punto si riportano le dichiarazioni rese dai Dott. LOPEZ Nicole e CALABRO' Carlo, in sede di s.i. (ex art.351 c.p.p.) del 24.09.2013, di cui si riporta stralcio:

*«omissis...Discorso diverso è quello relativo alla diaria che consiste in un rimborso mensile forfettario in favore dei consiglieri per tutti i costi da loro sostenuti per le attività istituzionali in seno alla Regione Calabria, sino al 31/12/2012. Nello specifico, se un consigliere a margine di una seduta del consiglio regionale decideva di soggiornare a Reggio Calabria, i costi di vitto e alloggio dallo stesso sostenuti erano inglobati nella predetta indennità di diaria. Il consigliere a fronte di tali spese non era tenuto alla rendicontazione e/o dimostrazione dei costi affrontati...omissis.. Per quanto attiene la diaria per le missioni fuori Regione, in ambito nazionale, i consiglieri hanno tuttora diritto a cinque missioni istituzionali, le quali vengono liquidate a seguito di rendicontazione con le pezze d'appoggio presentate dal singolo consigliere interessato. Per quanto riguarda, invece, le eventuali missioni istituzionali all'estero, le stesse devono essere preventivamente ed espressamente autorizzate con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza. Il rimborso della missione estera comporta a priori, il sostenimento a carico del Consiglio dei costi di viaggio e soggiorno; al consigliere autorizzato saranno rimborsati i costi dallo stesso sostenuti presso la sede di effettuazione della missione, ovvero taxi, pasti, ed altri piccoli costi.. omissis.. I consiglieri non hanno diritto al buono pasto, in quanto i costi di vitto rientrano nella già citata diaria».*

### 5.2) Indennità di accesso

La predetta indennità prevedeva per il periodo di interesse il rimborso forfettario per venti accessi – successivamente poi ridotti a quindici – per come disposto nelle predette delibere:

*«al consigliere regionale viene corrisposto, altresì, un rimborso per le spese di trasporto sostenute per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni correlate al mandato pari a 20 (succ. 15) accessi mensili, calcolato.....omissis.....».*

Sul punto si riportano le dichiarazioni rese dai Dott. LOPEZ Nicole e CALABRO' Carlo, in sede di s.i. (ex art.351 c.p.p.) del 24.09.2013, di cui si riporta stralcio:

*«omissis...Per accesso si intendeva un rimborso corrispondente al viaggio di andata e ritorno dalla località di residenza di ciascun consigliere per raggiungere la sede del Consiglio regionale per i lavori istituzionali. Detto rimborso veniva erogato basandosi su alcuni parametri: in primis in ragione della distanza chilometrica tra la residenza anagrafica del consigliere e la sede del consiglio e/o la sede dei Gruppi in Catanzaro; successivamente, il predetto numero di chilometri veniva parametrato alle tabelle ufficiali ACI/Agenzia Entrate che viene pubblicato annualmente in Gazzetta Ufficiale, e relativo al costo chilometrico calcolato in ragione del mezzo personale utilizzato dal consigliere (marca/modello dell'autovettura – per la cilindrata massima di 2500 cc.) per il raggiungimento di questa sede. Pertanto, ogni accesso comprendeva la quota di*

rimborso carburante, usura del mezzo, deterioramento dei pneumatici (ammortamento del veicolo in senso lato)».

### 5.3) Indennità di carica

Inoltre, dall'esame delle suddette determinazioni (3/2009 – 43/2012), veniva accertata l'erogazione di un'ulteriore indennità, definita *rimborso spese*, la quale veniva disciplinata per come segue:

Determinazione 03/2009:

*«al consigliere regionale, per le missioni svolte nel territorio della regione, per le quali è autorizzato di diritto in funzione dell'espletamento del mandato, compete un rimborso spese mensili pari al 30% dell'indennità di carica di cui all'art. 1 della Legge Regionale 14 febbraio 1996, nr.3».*

Determinazione 43/2012:

*«al consigliere regionale, per lo svolgimento delle attività correlate al mandato su tutto il territorio regionale, per l'acquisto e manutenzione dei beni strumentali, per i servizi, compete un rimborso spese mensili onnicomprensivo pari al 40% dell'indennità di carica di cui all'art. 1 della Legge Regionale 14 febbraio 1996, nr.3».*

Sul punto si riportano le dichiarazioni rese dai Dott. LOPEZ Nicole e CALABRO' Carlo, in sede di s.i. (ex art.351 c.p.p.) del 24.09.2013, di cui si riporta stralcio<sup>12</sup>:

<sup>12</sup>Per completezza si riporta il suddetto art. 1 della Legge Regionale 14 febbraio 1996, nr.3, di recente modificazione.

*A decorrere dall'1 gennaio 2013 ai Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità storica e geografica che vede la sede della Giunta regionale a Catanzaro e la sede dell'Assemblea a Reggio Calabria è corrisposto un emolumento onnicomprensivo, inclusivo di indennità di carica e di funzione e spese per l'esercizio del mandato, nella seguente misura:*

	Indennità di carica al lordo	Indennità di funzione al lordo	Spese di esercizio del mandato	Totale
Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale	€ 5.100,00	€ 2.700,00	€ 6.000,00	€ 13.800,00
Vice Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e Assessori	€ 5.100,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00	€ 13.100,00
Presidente di Commissione consiliare, Segretario Questore e Presidente di Gruppo consiliare	€ 5.100,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 12.600,00
Consigliere regionale	€ 5.100,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 11.100,00

In precedenza, e, pertanto per il periodo di interesse investigativo, il suddetto disposto normativo recitava come segue:

<sup>11</sup>L'art. 1 ter della L.R. 28 agosto 2000, n. 14 ha esteso ai componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali la normativa prevista dalla presente legge. Tale articolo è stato oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 2 della L.R. 4 dicembre 2000, n. 18. Le leggi citate si trovano in calce alla presente.

<sup>12</sup>Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 1. L'articolo, anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 2 e dall'art. 42, comma 5 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15, precedentemente così recitava: «Art. 1 (Indennità di carica) 1. L'indennità per i membri del Consiglio regionale stabilita in base al disposto dell'articolo 9 dello Statuto, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, è rapportata all'indennità spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi della Legge 31 ottobre 1965, n.1261, nella seguente misura: a) 100 per cento per i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale; b) 95 per cento per i componenti della Giunta regionale, per i Vice Presidenti del Consiglio regionale; c) 92 per cento per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti Istituite a norma di Statuto e di Regolamento interno, per il Presidente della Commissione per il Piano, per i Segretari del Consiglio regionale, per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, delle Commissioni speciali e per i Presidenti dei Gruppi Consiliari; d) 88 per cento per i Vice Presidenti ed i Segretari delle Commissioni consiliari permanenti e speciali Istituite a norma di Statuto e di Regolamento interno e per il Presidente della Giunta delle elezioni; e) 80 per cento per i Consiglieri regionali.».

«omissis...Infine, per quanto riguarda le competenze spettanti ai consiglieri sino al 31/12/2012, vanno considerate, in ultimo, le spese generali. Detta indennità, basata sul 40% dell'indennità lorda di ogni singolo consigliere, seguendo ovviamente i parametri parlamentari nazionali, veniva erogata mensilmente, ed era relativa ai costi sostenuti dal consigliere per la sua attività istituzionali, ovvero beni strumentali (personal computer, cancelleria, costi telefonici etc.)».

#### 5.4) Rimborso spese mezzo proprio

Inoltre, dall'analisi delle suddette determinazioni (3/2009 – 43/2012), veniva rilevata l'erogazione di un'ulteriore indennità, definita *rimborso spese mezzo proprio*, la quale veniva disciplinata razione temporis, rispettivamente, come segue:

Determinazione 03/2009:

*«il consigliere regionale può raggiungere il luogo di missione in territorio nazionale facendo uso del proprio mezzo di trasporto. In tal caso, l'Amministrazione del Consiglio Regionale è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso di tale mezzo. Il rimborso delle spese di trasporto per l'utilizzo mezzo proprio in costanza di missione è calcolato sulla base del quinto del costo medio della benzina, rilevato nel mese di riferimento, per ogni chilometro percorso, oltre le spese per il parcheggio e per gli eventuali pedaggi autostradali, regolarmente documentati».*

Con la Determinazione 43/2012, veniva abolito, con decorrenza 01.06.2012, il suddetto rimborso mezzo proprio, in quanto veniva istituito il c.d. rimborso omnicomprensivo, già sopra menzionato, nella misura del 40% dell'indennità di carica.

Pertanto, dall'analisi del quadro regolamentare che emerge dalle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza sopra indicate, i consiglieri regionali risultavano godere delle predette indennità accessorie le quali, in ragione del loro mandato istituzionale, coprivano tutti i costi connessi all'esercizio del mandato.

Infatti, i consiglieri regionali godono per tale via di rimborsi per ogni costo che dovessero sostenere in ragione dell'esercizio del proprio mandato, sia con riferimento agli spostamenti in seno alla Regione Calabria operati anche con mezzo proprio, sia, qualora vi siano documentate esigenze istituzionali, per gli spostamenti operati all'interno del territorio nazionale.

Pacifico, peraltro, che i consiglieri regionali debbono risiedere nella Regione Calabria e che comunque i rimborsi in parola debbono tenere in considerazione la loro residenza calabrese. In questo senso, se un consigliere regionale decide di dimorare fuori regione, ciò che comunque non può fare è caricare sul bilancio regionale i costi sostenuti per raggiungere la sede del Consiglio Regionale a partire dalla propria residenza/dimora fuori regione. Né tali trasferimenti possono essere considerati "missioni", atteso che attengono alle necessità personali e familiari del consigliere che decide di risiedere fuori regione piuttosto che ad interessi coltivati in nome della regione.

Sul punto si rimanda a quanto si dirà a proposito della posizione del consigliere LOIERO, avendo questi ottenuto il rimborso per spese sostenute per i trasferimenti da Roma (luogo di sua effettiva dimora) e la Calabria.

Peraltro, come chiarito, tali indennità coprivano l'utilizzo del mezzo proprio (compreso il costo del carburante, della manutenzione e dell'usura del mezzo), nonché l'acquisto di beni e servizi strumentali all'esercizio del mandato. In questo senso, mentre nella delibera del 2009 gli emolumenti relativi a tali ultimi costi (beni e servizi) erano distinti tra l'indennità fissata nella misura del 30% della indennità di carica e nel c.d. rimborso spese uso mezzo proprio, nella delibera del 2012 quest'ultima voce veniva eliminata (a decorrere dal 01.06.2012), ma i costi relativi venivano considerati parte della del rimborso spese omnicomprensivo, fissato nella misura del 40% dell'indennità di carica. In questo senso, a conferma del fatto che in tale ultima voce indennitaria fossero da ricomprendere le spese per l'uso del mezzo proprio vi sono non solo le dichiarazioni del dr. LOPEZ, ma anche l'ovvia considerazione che discende dall'importo di tale entità. Ed infatti, sebbene la delibera del 2012 venisse adottata nella logica di una generale riduzione dei costi, l'importo di tale indennità appariva maggiore di quella precedente (pari al 30%), e ciò proprio in ragione del fatto che i costi relativi all'uso del mezzo proprio venivano ad essere inglobati in tale emolumento di nuova introduzione.

**5.5) considerazioni sul rapporto tra indennità e fondi erogati ai gruppi consiliari**

Appare quindi necessario, illustrare le diverse indennità godute dai singoli consiglieri, enucleare una sorta di glossario alla luce del quale è stata operata la classificazione delle spese oggetto di accertamento da parte della PG e ritenute non conferenti rispetto alla destinazione prevista dal consiglio regionale per la spesa dei fondi erogati ai gruppi consiliari. Peraltro, occorre dire che, oltre ai limiti di spesa ricavabili dallo stesso dettato normativo che stabilisce la finalità dei rimborsi (art. 4) ovvero esplicitamente previsti dalla stessa legge regionale (art. 5 L. regionale n. 13/2002), possono considerarsi altrettanti limiti di spesa quelli ricavabili dalla normativa che regola le indennità spettanti ai singoli consiglieri. **In sostanza, ciò che è già rimborsato loro in quanto consiglieri si deve ritenere non rimborsabile anche da parte del gruppo regionale, determinando tale pratica un raddoppio del rimborso e quindi un'appropriazione di denaro pubblico.**

Come si è visto esaminando le varie componenti che costituiscono la "retribuzione" del singolo consigliere regionale, il trattamento economico di quest'ultimo comprende anche voci dirette a supportare il medesimo nello svolgimento della sua attività di consigliere regionale (con particolare riferimento ai trasporti, alle missioni, e in generale agli spostamenti) nello svolgimento della sua attività politica personale.

In questa chiave trovano giustificazione il rimborso forfettario di tutta una serie di voci di spesa. Dal trasporto per raggiungere la sede dei lavori comprensivo del mezzo, della sua usura, della sua manutenzione e del costo del carburante (tanto è vero che proprio l'indennità in parola è liquidata in ragione della distanza chilometrica, della cilindrata del mezzo e del tipo di alimentazione), alle spese sostenute nel compimento delle diverse missioni, in Italia o all'estero (comprenditive delle spese sostenute per l'utilizzo del mezzo proprio, laddove il consigliere opti per tale soluzione: in questo caso vengono liquidate le spese di parcheggio, di pedaggio, oltre ai consumi). Del pari coperte dalle predette indennità sono le spese sostenute dai consiglieri regionali per il vitto e l'alloggio in Reggio Calabria a margine delle sedute alle quali prendevano parte, così come i costi per l'acquisto di beni strumentali (computer, telefonia, ecc.) e la loro manutenzione, nonché per la fornitura di servizi, il tutto sempre relativo all'espletamento del proprio mandato istituzionale.

Tutte queste indennità, evidentemente, in un sistema democratico di tipo rappresentativo appaiono funzionali non tanto all'interesse del singolo consigliere, ma all'interesse della collettività a che i propri rappresentanti nelle assemblee legislative siano persone poste nelle migliori condizioni per adempiere al proprio mandato rappresentativo e, esemplificando, possano spostarsi sul territorio regionale, dal proprio collegio al Consiglio ed alla Regione, in assoluta tranquillità ed autonomia, possano disporre di tutti i mezzi tecnologici e di altro tipo che consentano loro di agire al meglio nell'interesse della collettività che rappresentano.

Pertanto, tenendo conto di questa variegata composizione di emolumenti, si può ben affermare che il trattamento economico del consigliere regionale nelle diverse voci che lo compongono costituisce sul piano logico/giuridico un limite esterno nella individuazione delle voci di spesa ammissibili tra quelle erogate a titolo di contributo ai gruppi.

In sostanza, ciò che è rimborsato al singolo consigliere in quanto tale non può costituire oggetto di rimborso da parte del Gruppo consiliare, se non determinando un'odiosa locupletazione degli emolumenti attuata in danno della collettività. È infatti chiaro che non è consentito il rimborso di somme che pur ricollegabili all'attività politica, sono però riconducibili ad una delle voci che compongono il trattamento economico del consigliere.

Così è ad esempio per la diaria. Poiché essa è riconosciuta al consigliere per sostenere le spese del suo mantenimento in occasione dei lavori del consiglio, non potrà ritenersi legittima la pretesa di ottenere il rimborso per le medesime spese già coperte dalla diaria, costituendo ciò, altrimenti, un'inammissibile duplicazione del rimborso.

È analogo ragionamento deve farsi in relazione alle spese di missione: ove l'attività del consigliere rientri tra quelle per cui ha diritto al trattamento di missione e questo sia stato riconosciuto, non è consentito chiedere un rimborso ulteriore perché trattasi di attività astrattamente riconducibile all'attività politico istituzionale del gruppo e, perciò, in questi casi non è logicamente ammissibile il rimborso di un rimborso già ottenuto ad altro titolo.

È parimenti, non è legittimo chiedere e ottenere il rimborso per viaggi, alberghi e ristoranti, ovvero per le attività di divulgazione e di studio (convegni, studi, ricerche, stampe e pubblicità), per poi portare la stessa spesa a giustificazione delle spese sostenute per l'attività del gruppo.

Ciò in ossequio ad una elementare regola logica secondo cui nell'uno non sta il due, per cui chiesto e ottenuto dal Consiglio il rimborso per una spesa, non può pretendersi che la stessa spesa venga finanziata o rimborsata più volte, con una moltiplicazione inammissibile dei rimborsi, solo perché astrattamente riconducibile a diverse categorie di spese ammissibili (cfr. sul punto, sentenza del G.u.p. di Cagliari n. 1544 del 20 novembre 2013 acquisita agli atti del presente procedimento).

A margine di tali considerazioni, e solo anticipando quanto si illustrerà nella descrizione delle singole posizioni, va rilevato come il rimborso per l'attività dei gruppi consiliari appaia avere contorni ben più contenuti di quelli attribuitigli dagli odierni indagati. Ed infatti, al di là della funzionalizzazione della spesa prevista dall'art. 4 della legge regionale n. 13 del 2002, nonché del limite esplicito di cui all'art. 5 della stessa legge, è innegabile che l'individuazione del contorno delle diverse indennità pure spettanti ai consiglieri regionali consente di individuare significativi limiti esterni al novero delle spese rimborsabili ai sensi dell'art. 4 della predetta legge.

Ed infatti è chiaro che il singolo consigliere agisca sia appunto come singolo che come parte del gruppo consiliare, che non costituisce altro che una sintesi dell'azione dei singoli consiglieri di omogeneo indirizzo politico.

Altrettanto chiaro è il fatto che il singolo consigliere gode di una serie di emolumenti che remunerano la propria attività istituzionale all'interno del consiglio. Tale attività istituzionale è inscindibile da quella che il consigliere svolge come appartenente al gruppo consiliare.

Pertanto, il tema è quello di distinguere gli spazi di spesa che residuano nell'attività del consigliere tra l'ambito di attività uti singulis e quello come appartenente al gruppo. In linea astratta tale distinzione è semplice. Ogni volta che il consigliere si attiva sotto l'effigie del gruppo (organizza convegni, iniziative politiche, ecc.), certamente sostiene spese rimborsabili ex art. 4 legge regionale n. 13 del 2002. E' altrettanto vero che nell'adempiere tali attività egli sostiene tutta una serie di spese (come gli spostamenti, il vitto ed alloggio in Reggio Calabria a margine delle sedute consiliari, l'acquisto e la manutenzione di beni strumentali, i costi connessi all'uso dell'autovettura) che certamente gli sono rimborsate anche come singolo consigliere attraverso le diarie sopra indicate. Tali spese, poi, possono essere dallo stesso sostenute quale singolo uomo politico ovvero come appartenente ad un partito, ed allora gli saranno rimborsate attraverso le predette indennità.

È evidente, dunque, che mentre le spese del primo tipo sono squisitamente riconducibili a quanto stabilito dall'art. 4 e le spese del terzo tipo rientrano nella previsione delle diverse indennità, il nodo da sciogliere riguarda le spese del secondo tipo, laddove l'attività del singolo consigliere uomo politico e di partito coincide con quella del consigliere appartenente ad un gruppo.

Ebbene per tale ultimo gruppo di spese deve ritenersi che le stesse siano coperte proprio dalle indennità sopra illustrate, dovendosi decisamente negare la possibilità di raddoppiare i rimborsi attraverso il meccanismo di cui all'art. 4. Ed infatti, mentre i rimborsi di cui alle indennità sono forfettari (e quindi omnicomprensivi e senza necessità di giustificativi di spesa) i rimborsi di cui all'art. 4 impongono la documentazione dei costi (sul punto si tornerà a breve). Del resto, non può seriamente affermarsi che un consigliere che a margine di una seduta del consiglio regionale si trattienga in città per una riunione del proprio gruppo di appartenenza possa far gravare su quest'ultimo e quindi sul consiglio regionale i relativi costi di vitto ed alloggio allorchè egli gode di una cospicua indennità di diaria che remunererà tali costi.

#### **5.6) Gli ultimi accertamenti compiuti con riferimento alle dotazioni dei Gruppi consiliari e dei singoli consiglieri**

Da ultimo, su delega di questo Ufficio, in data 22.12.2014 veniva nuovamente escusso il Segretario Generale del Consiglio Regionale, nella persona dell'Avv. Carlo Calabrò, procedendosi altresì ad acquisire una serie di documenti ritenuti di interesse investigativo e citati dal predetto.

Di seguito le dichiarazioni rese dal Calabrò:

D. Può riferire, anche mediante il supporto di delibere e/o disposizioni interne, le modalità di assegnazione dei locali, nel corso della precedente legislatura, ai gruppi consiliari ed ai consiglieri regionali in carica?

R. Nel corso della precedente legislatura (IX) i gruppi consiliari ed i rispettivi consiglieri (50) godevano per l'espletamento dei loro incarichi istituzionali, dell'assegnazione presso questo Palazzo Campanella, di una serie di locali adibiti ad uffici. In particolare, veniva assegnata, a ciascun consigliere regionale, una singola stanza collocata, all'epoca, presso il quinto piano di questa struttura. Inoltre, ai gruppi consiliare venivano assegnati dei locali insistenti al secondo ed al primo piano del palazzo Campanella. Quanto appena detto, viene riportato nelle planimetrie dei piani interessati dalle suddette assegnazioni, ed in particolare relative ai piani ° 1° - 2° - 3° ed il 5°.



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D. Presso i predetti locali, il Consiglio Regionale conferiva arredi, beni strumentali e/o altri materiali utili alle attività istituzionali e lavorative del personale?

R. A completamento di quanto già dettovi, vi produco, distinti per piano di interesse, le suddette planimetrie, comprensive dei rispettivi elenchi dettagliati, ove sono riportati i beni che il Consiglio Regionale aveva consegnato quale dotazione d'ufficio, sia per i gruppi consiliari, sia per i singoli consiglieri. In merito aggiungo, come stabilito dalla Delibera dell'Ufficio di Presidenza nr.13 del 28.06.2010, che ad inizio legislatura sono stati consegnati ai consiglieri regionali nr.50 (cinquanta) personal computer di ultima generazione comprensivi di relative periferiche e software, di cui mi riservo di fornirvi dettagliato elenco.

D. All'interno dei prefati Uffici, erano attive utenze telefoniche e/o elettriche? In caso affermativo, i costi erano a carico della Regione e su quale capitolo confluivano?

R. In tal caso, i costi per le forniture di elettricità e telefono erano interamente a carico del Consiglio Regionale. Tuttavia, alcuni gruppi, per motivi organizzativi interni, si dotavano di ulteriori linee telefoniche e/o servizi connessi, i quali, però, rimanevano interamente a proprio carico.

D. Gli Uffici in parola, sedi del Gruppo o del singolo consigliere, erano dotati, come sopraddetto, di computer e/o stampanti e/o fax: i costi dei correlati materiali consumo (toner, fogli a/4 - a/3 etc.) erano sostenuti dal Consiglio Regionale?

R. Come già anticipato in precedenza, qualora fossero stati assegnati al gruppo/consigliere supporti informatici o altri beni, i materiali di consumo ad essi riconducibili (toner, carta, etc.) rimanevano interamente a carico dei gruppi consiliari utilizzatori, i quali provvedevano con le proprie risorse a far fronte all'acquisto dei beni di consumo necessari.

D. I costi per le spese postali, di cancelleria e per l'acquisto dei quotidiani restano a carico del Consiglio Regionale?

R. Come appena detto, anche in tale caso, i costi per le spese di cancelleria e postali erano a carico dei gruppi consiliari/consiglieri che utilizzavano risorse proprie per far fronte a tali incombenze. Discorso a parte è quello relativo all'acquisto dei quotidiani del solo Ufficio di Presidenza (Presidente - nr. 02 Vice Presidenti - nr.02 Segretari Questori), per il quale era previsto l'acquisto con addebito sul Bilancio del Consiglio Regionale dei quotidiani di informazione. In particolare, specifico che il soggetto interessato da tale procedura, poteva rifornirsi di quanto necessario presso una sua edicola di fiducia, la quale, successivamente, una volta presentata il rendiconto veniva liquidata dall'Ufficio Stampa del Consiglio Regionale. Quanto sopra è regolamentato dalla Delibera dell'Ufficio di Presidenza 26 del 27.07.2010, che vi produco. Presso il Consiglio regionale non giungevano giornalmente, quotidiani per l'uso ed il consumo dei consiglieri regionali, ma questi ultimi però potevano comunque accedere presso l'Ufficio Stampa a questa sede, presso il quale venivano recapitati per la rassegna stampa e la raccolta storiografica, tutti i quotidiani di informazione locale e non, che pertanto erano di libera consultazione.

D. In materia di indennità spettanti ai singoli consiglieri, nel caso di consiglieri residenti al di fuori della Regione Calabria, come erano calcolate le spettanze?

R. Come già detto in altro atto, i consiglieri beneficiavano della cosiddetta indennità di accesso, pari nell'ultimo periodo a quindici accessi, che veniva parametrata con l'indicazione da parte del consigliere, dell'autovettura utilizzata per raggiungere la sede del Consiglio Regionale, fino ad un massimo di 2500cc., nonché alla distanza chilometrica dalla propria residenza, utilizzato quale tabella di riferimento per i consumi, la tabella ACI/Agenzia delle Entrate che annualmente veniva aggiornata. Per i soggetti residenti fuori regione, veniva utilizzata quale parametro di massima distanza dalla sede del Consiglio Regionale, l'ultimo comune della Calabria in direzione Nord. Tale settore è regolamentato dalla delibera dell'Ufficio di Presidenza nr.03/2009, già esibitavi.

D. Le risultano, anche per legislature antecedenti alla precedente, conferimenti di beni, materiali o simili che a fine di ogni mandato vengano passati in consegna al Consiglio Regionale in quanto acquisiti dai gruppi e/o consiglieri quali beni finalizzati all'espletamento delle attività istituzionali?

R. Sì, a volte si verificano dei casi di acquisizione a patrimonio del consiglio regionale di beni mobili passati in consegna da parte dei Gruppi Consiliari che in precedenza, nel corso della legislatura, ne hanno beneficiato. Ovviamente, per principio di economicità, l'acquisizione non deve comportare un aggravio di costo per l'ente regione. Mi riservo di fornirvi un'elencazione dei beni acquisiti nel tempo (2010/data attuale) a patrimonio dell'Ente.

D. Ha altro da aggiungere?

R. Mi riservo di esibirvi la documentazione oggetto di riserva nel presente atto, ovvero, l'elenco dettagliato dei beni restituiti dai gruppi, l'elenco dei beni assegnati nello specifico ai singoli consiglieri, l'elenco delle linee aggiuntive telefoniche attivate dai singoli gruppi, nonché la trattazione afferente l'acquisizione degli I Pad da parte dei consiglieri, con procedura di addebito a loro carico. Specifico, per quanto attiene le planimetrie e gli elenchi, che in ogni elenco è indicato il gruppo/consigliere assegnatario, nonché il numero di stanza corrispondente nella planimetria medesima. Nulla da eccepire sull'operato dei verbalizzanti.

Venivano quindi acquisiti i seguenti atti

- Planimetria piano I, con allegati nr.12 (dodici) riportanti l'elencazione dei beni mobili e strumentali assegnati alla stanza ivi indicata;
- Planimetria piano II, con allegati nr.09 (nove) riportanti l'elencazione dei beni mobili e strumentali assegnati alla stanza ivi indicata;
- Planimetria piano III, con allegato nr.01 (uno) riportanti l'elencazione dei beni mobili e strumentali assegnati alla stanza ivi indicata;
- Planimetria piano V, con allegati nr.41 (quarantuno) riportanti l'elencazione dei beni mobili e strumentali assegnati alla stanza ivi indicata;

Mentre in data 21.01.2015 veniva nuovamente escusso il Calabrò al fine di dare seguito alla riserva di produzione della documentazione sopra indicata:

D. Può fornire la documentazione oggetto della riserva formulata in atti in data 22/12/2014?

R. In esito alla riserva da me formulata in atti, vi esibisco quanto segue:

- Nota recante numero di prot.1282 del 14.01.2015, avente ad oggetto: "Elenco attrezzature consegnate dai gruppi consiliare IX Legislatura";
- Fascicolo bianco contenente documentazione e carteggio afferente l'autovettura Audi A6 targata intestato al gruppo consiliare U.D.C.;
- Determinazione nr.01 del 12.01.2015, avente ad oggetto "Consiglieri regionali IX legislatura - pagamento quote residue utilizzo I Pad, comprensiva di allegati;
- Determinazione nr.02 del 12.01.2015, avente ad oggetto "Consiglieri regionali IX legislatura - restituzione tavolo elettronico, o pagamento residuo valore a seguito di ammortamento, comprensiva di allegati;
- Determinazione nr.03 del 19.01.2015, avente ad oggetto "Consiglieri regionali IX legislatura - restituzione apparecchio telefonico o addebito valore residuo, comprensiva di allegati.

D. Ha altro da aggiungere?

R. L'elenco delle attrezzature sopra esibito, rappresenta i beni restituiti alla Regione Calabria dai vari gruppi consiliari alla fine della legislatura. In relazione all'autovettura A6 del gruppo U.D.C., rappresento che gravando sulla medesima un contratto di leasing, con presunta scadenza in questo mese, la stessa sarà acquisita a patrimonio della Regione, non appena liberata da tale vincolo finanziario".

Alla luce degli accertamenti sopra indicati possono trarsi alcune ulteriori riflessioni.

In primo luogo, si è accertato che non solo ciascun gruppo consiliare disponeva di locali debitamente attrezzati all'interno del Consiglio Regionale, ma anche ciascun consigliere in quanto tale aveva una propria stanza con relativa dotazione costituita da **personal computer di ultima generazione comprensivi di**

**relative periferiche e software (c.d. tavolo elettronico: cfr. determinazione n. 2 del 12.01.2015 allegata al verbale del 21.01.2015, a proposito della gestione dell'ammortamento dei predetti beni).**

Pertanto, tali uffici risultavano dotati anche di tutti i complementi di arredo necesari (cfr. planimetrie dei piani 1, 2, 3 e 5 con relativi elenchi delle dotazioni per consigliere e per uffici allegati al verbale del 22.12.2014 del Calabrò).

Pertanto, alla luce di tale elemento emerge una volta di più l'assoluta non ammissibilità di tutti gli acquisiti di computer ed altre periferiche elettroniche effettuati a carico dei gruppi consiliari, così come di complementi di arredo.

Altro elemento degno di nota (con particolare riferimento, come si vedrà, alla posizione di LOIERO) è costituito dalla specificazione del calcolo dell'indennità di accesso per i consiglieri che risiedono fuori regione. La stessa, infatti, viene calcolata avendo come riferimento l'ultimo comue della Calabria in direzione Nord. Pertanto, non appaiono ammissibili le spese di trasporto da e per la sede fuori regione poste a carico dei Grupi consiliari, sia perché tali spostamenti sono liquidati al singolo consigliere già con la predetta indennità, sia perché l'ammontare liquidabile è comunque parametrato nei termini sopra riportati (cfr. delibera n. 3 del 20 gennaio 2009, tra gli allegati al verbale di sommarie informazioni del Calabrò del 22.12.2014).

Inoltre, all'esito dell'acquisizione di ulteriori documenti compiuta in data 21.01.2015 si aveva contezza della ben modesta restituzione dei beni ricevuti in comodato dal Consiglio Regionale da parte dei diversi gruppi, come si evince dalla nota n. 1282 di prot. del 14.01.2015.

Pertanto da tali ultime acquisizioni si aveva contezza di ulteriori elementi di interesse investigativo.

Anzitutto, ciascun consigliere aveva ricevuto ad inizio Legislatura (in comodato, riscattabile) un I-Pad Apple. In questo senso, infatti, dalla lettura della determinazione n. 1 del 12.01.2015 acquisita agli atti (cfr. allegati al verbale del 21.01.2015), si ricava che ciascun consigliere regionale aveva ricevuto in dotazione un esemplare del predetto tipo di tablet con incluso traffico dati e software gestionale. Pertanto, ogni acquisto di tablet operato a carico dei gruppi di appartenenza risulta essere illecito.

In secondo luogo, ciascun consigliere aveva ricevuto ad inizio Legislatura (in comodato, riscattabile) un telefono cellulare BlackBerry con relativo traffico voce e dati incluso (cfr. determinazione n. 3 del 19.01.2015). anche in questo caso, quindi, può concludersi con certezza nel senso dell'assoluta illiceità dell'acquisto di qualsiasi tipo di telefono cellulare da parte dei singoli consiglieri a spese del gruppo consiliare e ciò a prescindere dall'eventuale acquisizione al "patrimonio" del gruppo del bene acquistao dopo il suo utilizzo. Ciò perché la necessità di disporre di tali supporti per lo svolgimento dell'attività risultava già ampiamente soddisfatta con le generose dotazioni garantite dal Consiglio Regionale ai suoi membri.

#### **6) L'obbligo di rendicontazione e l'onere probatorio**

Così individuate le finalità cui devono essere destinati i fondi, problema ulteriore è quello dell'onere della prova, tema che, prima di essere affrontato con riguardo a ciascuna posizione, richiede alcuni approfondimenti di ordine generale.

Una delle questioni centrali dell'indagine che qui ci occupa è costituita dal tema della giustificazione della spesa.

Come si è visto in precedenza le fonti primarie e regolamentari, in conformità d'altra parte ai principi generali, prevedono l'obbligo della rendicontazione della spesa da parte del capogruppo relativamente ai contributi destinati ai gruppi consiliari (il rendiconto andava presentato entro il 31 marzo successivo all'anno di spesa: ad esempio per le spese dell'anno 2012, entro il 31 marzo 2013). Per la Regione Calabria, la redazione del rendiconto era stata affidata al capogruppo, senza che costui fosse tenuto ad esibire, e certamente non a depositare, all'Ufficio di Presidenza i documenti di spesa. In sostanza, i fondi venivano erogati mensilmente da parte della Regione in favore del gruppo consiliare, attraverso bonifici operati sul conto corrente aperto a nome del gruppo. Su tale conto poteva operare esclusivamente il capogruppo (con alcuni distinguo che si evidenzieranno di volta in volta), il quale disponeva delle somme ricevute sia mediante assegni, sia mediante bonifici, che attraverso l'utilizzo della carta di credito. Infine alcuni prelievi avvenivano per mezzo di carta bancomat o attraverso operazioni allo sportello. Il capogruppo, poi, anche qui con prassi distinte da gruppo a gruppo, erogava ai singoli consiglieri appartenenti al gruppo una frazione della somma complessiva erogata dalla Regione.

Nella maggior parte dei casi si è accertato che il capogruppo erogava in anticipo i fondi in una quota fissa mensile distinta per ogni consigliere, onerato poi di dimostrare la spesa sostenuta.

Circostanza, questa, che dimostra già ex sé come la gestione di questi fondi non sia stata ispirata alla logica del rimborso in senso stretto (prima si sostiene la spesa, o quantomeno si chiede di sostenerla preventivo alla mano, e poi si riceve la somma necessaria), quanto piuttosto a quella della disponibilità da parte dei

diversi consiglieri di un ulteriore emolumento da spendere a piacimento. Tanto è vero che nessun rendiconto mensile da parte dei singoli consiglieri veniva operato, né tantomeno si è mai verificato che un consigliere non avesse impiegato l'intera somma. Peraltro, in molti casi non sono stati rinvenuti documenti di spesa che potessero attestare l'impiego fatto dei fondi da parte dei singoli consiglieri, essendo altrettanto provato, tuttavia, che la quasi totalità di costoro non ha mai restituito alcunché al proprio gruppo. Tale modus operandi, inoltre, ha determinato che alla fine dell'esercizio annuale, o al più al momento in cui questo Ufficio ha cominciato ad indagare, ogni singolo consigliere è corso a reperire "pezze d'appoggio" tali da giustificare – come ammontare complessivo si intende – le somme ricevute.

Il capogruppo quindi, al di là delle modalità di erogazione delle somme (per le quali occorre rinviare a quanto accertato per ciascun gruppo) era tenuto a verificare che effettivamente il collega di gruppo avesse poi speso le somme erogate e che lo avesse fatto per scopi e con destinazioni conferenti rispetto al dettato di cui all'art. 4 L. regionale n. 13 del 2002 (e non vietate alla luce delle considerazioni sopra svolte). Il rendiconto veniva quindi compilato con l'indicazione delle diverse voci di spesa (ad. esempio: spese postali, telefoniche e di segreteria; spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza; spese per collaborazioni e personale, ecc.). Il fatto stesso che il capogruppo fosse tenuto ad indicare – e che indicasse effettivamente – quanto era stato speso per la cancelleria, quanto per i convegni, ecc. sta a dimostrare come egli fosse tenuto a – e almeno apparentemente effettivamente operasse – una verifica dei documenti di spesa comprovanti i costi sostenuti dai diversi consiglieri. Solo in tal modo avrebbe potuto, distinguendo le diverse tipologie di spesa, indicare gli importi complessivi impiegati dal gruppo per ogni tipologia di spesa.

Nella prassi, pertanto, al rendiconto non si accompagnava anche l'obbligo di allegare i documenti giustificativi della spesa (cfr. dichiarazioni LOPEZ).

A ciò ha corrisposto all'interno dei gruppi l'instaurarsi di prassi alquanto variegata proprio in punto di giustificazione della spesa, per la cui analisi si rinvia all'analisi dei singoli gruppi e delle relative posizioni dei singoli consiglieri.

Al di là di tale approfondimento, va detto che anche quando il consigliere abbia prodotto a posteriori documenti giustificativi della spesa, questi il più delle volte risultano in ordine alla conferenza della spesa rispetto all'attività politico istituzionale del gruppo, consistendo in scontrini, fatture, ricevute fiscali o documenti similari che certificano una spesa e la sua causale, ma non anche la sua coerenza con l'attività politico istituzionale del gruppo.

Inoltre è avvenuto che in tutti i gruppi molti consiglieri hanno percepito cospicue somme di denaro pubblico senza produrre o anche solo esibire i documenti giustificativi della spesa.

La tipologia dei controlli operati dai diversi capigruppo è risultata piuttosto variegata. Tuttavia, quello che è emerso è stato, da un lato, che nella maggior parte dei casi il capogruppo erogava le somme secondo una logica "stipendiale" ai propri colleghi di gruppo, pagando loro un assegno mensile in assenza non solo di giustificativi di spesa (al limite, ma molto raramente, prodotti in seguito) ma anche della semplice preventiva richiesta di autorizzazione a sostenere una spesa a carico del gruppo. Né peraltro è emerso che vi fosse un particolare controllo al momento di predisporre il rendiconto, al fine di verificare che il consigliere avesse effettivamente speso tutto il denaro pubblico consegnatogli (appunto in anticipo, senza neanche la produzione di preventivi di spesa), né tantomeno che la spesa fosse effettivamente conferente rispetto alla causale per la quale i fondi erano erogati.

Inoltre, tale modus operandi, e qui si anticipa un tema sul quale ci si diffonderà per ciascuna posizione, fa propendere per la considerazione secondo la quale la maggior parte dei documenti di spesa prodotti sia in realtà "fittizia". In sostanza i singoli gruppi, con la guida del capogruppo ed in accordo con molti dei singoli consiglieri appartenenti, utilizzavano il denaro pubblico ricevuto dalla Regione Calabria ex art. 4 come una vera e propria ulteriore indennità, da spendere liberamente per le proprie attività e senza nessun sostanziale obbligo di rendiconto alla Regione. Tanto è vero che al momento di stilare il rendiconto finale, al netto di casi di grossolana falsificazione dei dati dichiarati di cui si dirà, si assisterà alla corsa di ciascun consigliere a "recuperare" i più vari ed eterogenei documenti di spesa (tacendo per quelli palesemente falsi, di cui pure si dirà) al fine di arrivare a coprire la somma complessiva erogatagli dal capogruppo senza alcun controllo.

Ed ecco che si troveranno prodotte spese di ogni tipo, pacificamente inconfidenti o piuttosto "mute" quanto alla loro conferenza (cfr. scontrini, fatture, ecc.), il tutto al solo scopo di "dimostrare" di aver speso quel pubblico denaro, nella erronea e criminale convinzione di poterne disporre senza obbligo di renderne conto. Ma naturalmente per ogni posizione coinvolta si approfondiranno le singole responsabilità.

La motivazione addotta dalla maggior parte dei capigruppo interrogati al riguardo è stata che essendosi instaurata la prassi per cui non venivano richieste le pezze giustificative dalla Regione, esse non venivano neanche prodotte dai singoli consiglieri al proprio capogruppo e nel tempo esse non sono state conservate o

non sono state tutte e ordinatamente consegnate.

Su tale argomento si è poi sviluppato (come si evince dalle argomentazioni difensive proposte dai capigruppo interrogati) il corollario, ulteriore, per cui a fronte di una prassi consiliare che non imponeva di giustificare le spese, non potrebbe pretendersi da parte della pubblica accusa che ciò venga fatto a posteriori dai singoli consiglieri, perché ciò, secondo tale ragionamento, si tradurrebbe in un'inammissibile inversione dell'onere della prova con la violazione dei principi costituzionali della presunzione di non colpevolezza e del giusto processo.

Tale impostazione non può, però, in alcun modo condividersi.

Intanto, è certo che sussisteva l'obbligo di rendiconto.

Inoltre, come si è visto, siffatto obbligo sussisteva e gravava sul capogruppo ed è intuitivo e risponde a logica elementare che per formare il rendiconto e redigere la relazione sul punto dei contributi erogati ai singoli consiglieri il capogruppo dovesse pretendere che i documenti giustificativi della spesa venissero quantomeno esibiti dal consigliere che la spesa aveva sostenuto o che aveva impegnato il denaro ricevuto perlopiù in anticipo, non comprendendosi altrimenti su quali basi il conto potesse essere formato (distinguendo quanto era stato speso per cancelleria, quanto per formazione, ecc).

La realtà è che le somme sono state erogate a prescindere da qualsivoglia verifica anche solo formale sulla spesa: talvolta sulla base della semplice attestazione del consigliere che allegava fatture, ricevute, scontrini e quant'altro per spese in viaggi, alberghi, ristoranti, taxi, colazioni, generi alimentari vari, certificando implicitamente che erano stati destinati allo svolgimento di attività compiuta nell'interesse dei gruppi consiliari; talvolta erogate al singolo consigliere su richiesta verbale di questi e disposizione del capogruppo senza alcuna documentazione di spesa; spesso (auto) assegnate a sé dal capogruppo; altre volte, ripartite pro quota e di fatto assegnate come una sorta di integrazione dell'indennità.

Il mancato rinvenimento della documentazione giustificativa delle spese sostenute dai consiglieri con i contributi riservati ai fondi, non è, quindi, conseguenza di un accidente, né della disciplina regolamentare, ma del convincimento da parte dei consiglieri di essere sollevati dall'obbligo di giustificare la spendita del pubblico denaro e, quindi, di renderne il conto.

Convincimento doppiamente erroneo, perché da un lato nessuna delle norme esaminate sia a livello primario sia regolamentare autorizzava una tale interpretazione, dall'altra perché esiste un obbligo cogente e che investe tutti coloro che rivestendo una pubblica funzione maneggiano denaro pubblico di rendere il conto della gestione o della spesa.

Al riguardo deve osservarsi che la stessa sentenza "Tretter" della Corte di cassazione sopra citata e criticata, pur accedendo ad un concetto di "spesa di rappresentanza" piuttosto ampio, non pone minimamente in discussione l'obbligo per il capogruppo di fornire giustificazione delle somme erogate ai consiglieri, né la finalità pubblicistica che vale a giustificare la spesa, salvo poi dare di quest'ultima un'interpretazione molto lata.

E la Corte di Cassazione ha ancor con maggiore chiarezza affermato l'obbligo di giustificazione della spesa con la sentenza della sezione VI n. 23066 del 14.5.2009 nella quale si è affermato che persino «[...] le spese qualificate come riservate da norma giuridica positiva sono soggette all'obbligo costituzionale di giustificazione causale, sia pure con le modalità peculiari eventualmente previste dalla specifica norma di legge che volta per volta le disciplina. La giustificazione causale della singola spesa, intesa come indicazione puntuale e coeva della sua destinazione nell'ambito delle finalità strettamente connesse alle specifiche competenze ed attribuzioni istituzionali dei soggetti che ne possono disporre - e non di un mero generico interesse pubblico che non trovi in quelle specifiche competenze la propria pertinenza - è pertanto vera e propria condizione necessaria per la liceità della spesa stessa. In assenza di tale coeva giustificazione la spesa - che è passaggio della somma di denaro, o della relativa disponibilità giuridica autonoma, dal soggetto che ancora legittimamente possiede in ragione della sua qualità a soggetti terzi, ovvero a se stesso in un contesto estraneo alle specifiche attribuzioni istituzionali che sole legittimano la disponibilità e l'utilizzazione - per sé determina interversione del possesso ed appropriazione, perché realizza un'utilizzazione intrinsecamente illecita. La coeva giustificazione della destinazione - nei sensi e nel contenuto prima chiariti - è quindi onere strutturale proprio della fattispecie, in definitiva imposto appunto dalle precondizioni di liceità dell'utilizzazione del denaro pubblico. Va pertanto affermato l'ulteriore principio di diritto che costituisce delitto di peculato l'utilizzazione di denaro pubblico nell'ambito di spese riservate **quando non si dia giustificazione certa** - secondo le norme generali della contabilità pubblica ovvero quelle derogative previste dalla legge nella singola fattispecie - del loro impiego per finalità corrispondenti alle attribuzioni e competenze istituzionali specifiche del soggetto che le effettua. Nel solo caso in cui la spesa avvenga per finalità diverse da quelle specificamente previste, ma pur tuttavia espressamente riconosciute dalle norme in senso lato organizzative come esse pure proprie delle specifiche attribuzioni del ruolo istituzionale svolto, permane la connessione funzionale e quindi la legittimità del possesso, potendosi dar luogo, dopo la soppressione della fattispecie del peculato per distrazione e nella ricorrenza di tutti i relativi presupposti, al delitto di abuso d'ufficio» (sul punto si veda anche Cass. Pen., Sez. VI, sent. 553 del



16.10.1992 - 25.1.1993 in proc. Bava e altro).

In questo senso la pronuncia della sezione VI della cassazione appena citata (n. 23066 del 14.5.2009) può essere così efficacemente sintetizzata (cfr. ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal G.u.p. di Napoli in data 11.02.2014 in analogo procedimento pendente nei confronti di SALVATORE Gennaro, consigliere regionale della Campania ed acquisita agli atti):

- ogni tipo di spesa deve avere una propria autonoma previsione normativa, che non può essere la mera indicazione nella legge di bilancio;
- la gestione delle spese pubbliche è sempre soggetta a controllo, anche giurisdizionale;
- l'impiego delle somme deve concretizzarsi in modo conforme alle corrispondenti finalità istituzionali, come indicate dalla propria previsione normativa;
- tale impiego deve in ogni caso rispettare i principi di uguaglianza, imparzialità, efficienza (che a sua volta comprende quelli di efficacia, economicità e trasparenza)

La Corte, dunque, facendo leva sul combinato disposto degli artt. 3, 81, 97, 100 e 103 Cost. ha enucleato il principio di matrice costituzionale secondo il quale sussiste un generale obbligo di giustificazione della spesa secondo le precise finalità istituzionali alle quali il suo stanziamento è destinato.

Prosegue la cassazione: «non è pertanto compatibile con la Costituzione l'ipotesi di un potere di spesa di denaro pubblico sottratto ad ogni tipo di controllo – di natura amministrativa o giurisdizionale – esterno a chi concretamente dispone la singola spesa, anche perché le peculiari esigenze del singolo settore possono essere efficacemente salvaguardate da tipologie di verifica che concilino con il principio costituzionale, che altrimenti comunque prevale in ragione della propria fonte sovraordinata. Ciò pur non comportando [...] l'applicazione ad ogni tipo di spesa delle norme generali previste dalla legislazione sulla contabilità dello Stato, subordina la legalità della spesa all'esistenza di una forma di controllo compatibile con la sua eventuale peculiare natura e che consenta la verifica della destinazione alle finalità non genericamente pubbliche ma specificatamente attribuite dalla norma di previsione».

In assenza della predetta coeva e puntuale giustificazione, allora, «la spesa – che è passaggio della somma di denaro, o della relativa disponibilità giuridica autonoma, dal soggetto che ancora legittimamente possiede in ragione della sua qualità a soggetti terzi, ovvero a sé stesso in un contesto estraneo alle specifiche attribuzioni istituzionali che sole legittimano la disponibilità e l'utilizzazione – per sé determina interversione del possesso ad appropriazione, perché realizza un'utilizzazione intrinsecamente illecita. La coeva giustificazione della destinazione è quindi onere strutturale proprio della fattispecie, in definitiva imposto appunto dalle precondizioni di liceità dell'utilizzazione del denaro pubblico.» (cfr. G.u.p. di Napoli citato).

Su questa scia conclude la cassazione nei termini seguenti: «costituisce delitto di peculato l'utilizzazione di denaro pubblico nell'ambito di spese riservate quando non si dia giustificazione certa – secondo le norme generali della contabilità pubblica ovvero quelle derogative previste dalla legge nella singola fattispecie – del loro impiego per finalità corrispondenti alle attribuzioni e competenze istituzionali specifiche del soggetto che le effettua».

E pertanto, oltre che ovviamente nel caso di incameramento ovvero destinazione ad uso ed interesse esclusivamente personale, è configurabile il delitto di peculato, e non quello di abuso d'ufficio, nei casi in cui l'utilizzazione della somma avvenga per finalità che, pur genericamente di interesse pubblico, non siano espressamente riconducibili alle attribuzioni e competenze della specifica funzione istituzionale svolta ma a quelle di altre funzioni, attribuite a soggetti pubblici distinti. In questo caso, infatti, lo stravolgimento della connessione funzionale determina lo stravolgimento del sistema organizzativo-istituzionale che priva di ogni legittimazione la concreta spendita della somma di cui si ha la disponibilità, materiale o giuridica, sicché la spendita del denaro avviene *uti princeps* e costituisce mera interversione del possesso (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, sent. 33069 del 12.5 - 5.8.2003 in proc. Tretter; Cass. Pen., Sez. VI, sent. 10908 del 1.2 - 28.3.2006 in proc. Caffaro; Cass. Pen., Sez. VI, sent. 352 del 7.11.2000 - 18.1.2001 in proc. Cassetti).

Tali principi, poi costantemente ribaditi dalla Suprema Corte nei suoi successivi interventi (tra le tante e da ultimo cfr. Cass. Pen., sez. VI, n. 10135/2013), affermati con riguardo alla tematica dei cosiddetti "fondi riservati", hanno una portata generale e, a maggior ragione, si attagliano al caso di specie in cui si discute dell'obbligo di giustificazione di denaro pubblico assegnato ai consiglieri per le attività politico istituzionali dei gruppi consiliari.

Anche in questo caso, infatti, il pubblico ufficiale non può legittimamente pretendere di essere esonerato da



un obbligo di rendiconto e di giustificazione della spesa e della sua connessione funzionale con il fine pubblicistico per cui i fondi sono stati erogati, perché in caso contrario vi sarebbe una categoria di soggetti, i consiglieri regionali appunto, ai quali è consentito di utilizzare il pubblico denaro *uti princeps*, in contrasto con i principi costituzionali richiamati dalla Corte.

Esiste, pertanto, in capo ai singoli consiglieri un obbligo giuridico di rendere il conto delle spese sostenute con i fondi loro erogati per il funzionamento dei gruppi consiliari e la pretesa del suo assolvimento non si traduce affatto in un'inversione dell'onere della prova, anzitutto perché tale obbligo discende dai principi generali e sussiste a prescindere ed al di là del processo penale, poi perché non si domanda in tal caso al consigliere di dar prova della sua innocenza, ciò che sarebbe inammissibile ed illegale perché in contrasto con la regola di giudizio che discende dal principio costituzionale di non colpevolezza, ma di fornire in positivo la prova della concreta destinazione della somma.

E una volta fornita tale prova incomberà sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare che vi sia stato nel caso concreto – o per incoerenza o insufficienza o falsità della prova – l'interversione del possesso che integra il peculato.

Ma seguendo i principi indicati dalla Corte, la giustificazione ove non fornita al momento della ricezione del pubblico denaro, deve poter essere fornita in qualunque momento successivo, a nulla rilevando prassi contrarie le quali, in quanto illegali, non scriminano la condotta dell'agente.

La giustificazione, poi, secondo il condivisibile insegnamento dei giudici di legittimità deve essere puntuale e coeva.

**Puntuale**, nel senso che occorre dimostrarne non solo che il denaro è stato effettivamente speso, ma anche che la spesa è stata fatta per realizzare quel dato fine pubblicistico per cui il denaro era stato erogato, non essendo al riguardo sufficienti allegazioni vaghe e generiche, ma neppure prove "mute", quali sono fatture, scontrini o ricevute o documenti similari che anche quando coevi alla spesa nulla documentano in ordine alla connessione funzionale con la finalità pubblicistica.

In casi siffatti è necessaria la contestualizzazione del documento o della dichiarazione al fine di provare tale nesso funzionale, o quantomeno una allegazione puntuale tanto da consentire la verifica alla pubblica accusa (ad esempio: quella fattura del ristorante è relativa all'iniziativa convegnistica organizzata dal gruppo cui hanno partecipato determinati soggetti ed alla quale sono stati invitati a parlare determinati altri soggetti).

**Coeva**, nel senso che la prova di essa e della sua destinazione può essere resa, come è avvenuto nel caso di specie, anche successivamente, ma essa deve riferirsi a fatti storici coevi alla spesa.

In conclusione, la circostanza che la prassi (in sé non illecita) creatasi in seno al Consiglio regionale della Calabria esonerasse i capigruppo dall'allegare al rendiconto le pezze giustificative delle spese, e che il controllo dell'Ufficio di Presidenza fosse meramente formale e non investisse il merito della spesa, non solo, come è ovvio, non legittimava i consiglieri dall'utilizzare i fondi per fini diversi da quelli per cui erano loro assegnati, ma neppure li esonerava a posteriori dall'obbligo di fornire puntuale e coeva giustificazione della spesa sostenuta e della sua coerenza con le finalità pubblicistiche per cui era stata erogata. Tanto più che costoro hanno nella maggior parte dei casi disposto delle somme in anticipo, nemmeno a fronte di preventivi di spesa.

E pertanto, mentre il fatto di non aver fornito la prova della destinazione pubblicistica nel momento in cui i contributi erano stati erogati non vale di per sé a far ritenere integrata l'interversione del possesso, ciò che viene in considerazione e rileva ai fini penali è, al di là di quanto rappresentato o documentato, l'effettività della destinazione della spesa alle finalità per le quali le somme erano state erogate. Di talché, ai fini della prova penale, mentre la allegazione di un rendiconto e delle relative pezze giustificative, ove risultassero nel processo dirette a creare una apparenza formale non corrispondente alla realtà della spesa non varrebbero ad escludere il reato, l'assenza di documenti giustificativi della spesa, ben sarebbe superata da altra prova che fosse idonea a dimostrare in concreto il rispetto della suindicata relazione funzionale tra la spesa e la finalità pubblicistica sottesa all'erogazione dei contributi ai gruppi (cfr. sentenza G.u.p. Cagliari n. 1544 del 20 novembre 2013, già citata).

In questo senso e conclusivamente si anticipa che quasi nessuno dei capigruppo interrogati ha tenuto fede all'impegno assunto in sede di interrogatorio di produrre documenti giustificativi e comunque anche solo di allegare i contesti nei quali determinate spese (pure ad esempio documentate con fattura o altro documento fiscale) sono state sostenute. E ciò nonostante dalla data dell'interrogatorio siano trascorsi diversi mesi.

**7) Il quadro normativo in materia di peculato in rapporto alla qualifica dei capigruppo e dei consiglieri regionali, con riferimento alle condotte contestate**

La presente richiesta si fonda sul quadro probatorio acquisito a seguito delle indagini delegate al Gruppo della Guardia di Finanza di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento penale n.1623/13 RG.NR mod.21, il cui esito è stato riferito dalla Guardia di Finanza con l'informativa del 7 marzo 2014 e le successive numerose integrazioni.

Le indagini delegate al predetto reparto concernevano le spese sostenute dai Gruppi Consiliari presenti presso la Regione Calabria al fine di accertare, anche sulla scorta di analoghe indagini esperite da uffici di procura di altre regioni, eventuali profili di rilevanza penale ravvisabili nelle modalità di impiego dei fondi stessi, anche con riferimento al titolo giustificativo delle spese stesse in relazione alle finalità istituzionali cui sono vincolate le somme assegnate a ciascun gruppo consiliare.

Ciò stante, pregiudiziale alla delibazione della legittimità dell'impiego di detti fondi e della conseguente possibile riconducibilità di eventuali "distrazioni" e/o appropriazioni a fattispecie penalmente rilevanti appare la ricostruzione del quadro normativo di riferimento in tema di assegnazione annuale di contributi ai gruppi consiliari.

Nel richiamare quanto già detto circa la ricostruzione della normativa regionale dettata in materia di fondi destinati ai Gruppi consiliari dalla legge regionale 13/2002, modificata dalla L.R.15/2008, va rilevato come gli accertamenti compiuti hanno consentito di enucleare varie tipologie di spese che non possono essere ritenute conferenti rispetto alle vincolanti finalità istituzionali previste dal quadro normativo vigente, avuto riguardo ad alcuni parametri di valutazione assunti come indici di possibile discrasia tra la spesa ed il titolo giustificativo e, quindi, di inconferenza rispetto al vincolo di destinazione (per es. costo, quantità, qualità, orario, ripetitività, località di acquisizione del bene e/o della prestazione del servizio acquisito, natura del locale/azienda che lo ha fornito).

Nella valutazione in ordine alla conferenza della spesa, nel senso sopra precisato, si è ovviamente tenuto conto della tipologia di documentazione fiscale utilizzata dai singoli soggetti di spesa (Capigruppo/Consiglieri) per "documentare" la spesa oggetto di successivo rimborso.

L'analisi delle c.d. "pezze giustificative", acquisite nel corso degli approfonditi accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria delegata presso i Capigruppo Regionali, ha consentito di riscontrare che la maggior parte delle spese sostenute veniva certificata mediante il ricorso a fatture e/o ricevute fiscali, scontrini, ricevute per rifornimenti di carburante per i consumi di benzina e/o diesel.

Rinviando a quanto sarà più specificatamente esposto più avanti in ordine alle singole spese e relativa documentazione giustificativa, va subito rilevato che, ad avviso di questo ufficio, non può seriamente revocarsi in dubbio che i fatti appropriativi delle somme erogate a titolo di contributi dal Consiglio regionale ai gruppi consiliari, accertati in esito delle indagini svolte, vadano ricondotti alla fattispecie di peculato, e ciò sia in relazione alle spese sostenute dai singoli presidenti dei gruppi nella veste di consiglieri, sia in relazione agli atti di disposizione posti in essere nella qualità di presidenti dei gruppi consiliari, e quindi tesoreri, attraverso il compimento di atti autorizzativi e/o di riconoscimento della legittimità e pertinenza di titoli di spesa alle finalità istituzionali dei contributi stessi.

Ebbene, di seguito si esporranno le considerazioni concernenti il quadro normativo di riferimento delineatosi a seguito della riforma introdotta dalla L.n.86 del 1990 in tema di peculato

Il problema della qualificazione giuridica delle condotte appropriate e/o distrattive involge a sua volta, preliminarmente, la questione della qualificabilità o meno come pubblico ufficiale degli odierni indagati in relazione agli atti compiuti nella veste di presidenti dei rispettivi gruppi consiliari regionali e quindi quali soggetti legittimati alla gestione delle contribuzioni provenienti dal bilancio regionale per il funzionamento del gruppo.

Ma prima di affrontare la questione della qualifica soggettiva rivestita dai soggetti che a vario titolo hanno gestito ed utilizzato i fondi oggetto della presente indagine appare preliminarmente opportuno rilevare che, a seguito delle modifiche apportate alla norma incriminatrice di cui all'art. 314 c.p., con la L. 26 aprile 1990, n. 86, il dato genetico - dapprima rilevante ai fini della distinzione tra la fattispecie di peculato e quella di malversazione a danno di privati ( art. 315 c.p. abrogato) - costituito dalla natura pubblica o privata del denaro altrui e/o delle altre cose mobili altrui, che costituiscono l'oggetto materiale del peculato, è divenuto irrilevante ai fini del perfezionamento del reato, ora integrato dal fatto appropriativo di denaro o cosa mobile "altrui" di pertinenza di qualunque soggetto giuridico, pubblico o privato, individuale o collettivo, e non più dal denaro o dalla cosa mobile "appartenente alla P.A." secondo la previgente disciplina normativa.

Ed invero, costituisce *jus receptum* il principio secondo cui sulla base della normativa vigente (art. 314 c.p., come novellato nel 1990), gli elementi costitutivi che strutturano la fattispecie del peculato sono rappresentati in sequenza:

1) dalla qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio del soggetto agente (ciò che connota il peculato come un reato proprio);

2) dal possesso da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio del denaro o altra cosa mobile "altrui";  
3) dalla possibilità per il soggetto agente di compiere atti dispositivi sull'altrui denaro o cosa mobile derivante da ragioni connesse all'ufficio o al servizio pubblici da lui svolti;  
4) da atti di appropriazione di tale denaro o altra cosa mobile.  
Gli anzidetti elementi costitutivi dell'illecita condotta di peculato sono tutti ravvisabili nelle molteplici attività di gestione finanziaria dei fondi erogati ai gruppi consiliari della Regione Calabria compiute dai vari capigruppo, in esito alla analisi delle emergenze investigative acquisite e compendiate nelle informative sopracitate e nei relativi allegati.

#### 7.1) Qualifica soggettiva rivestita dai capigruppo

L'attribuibilità della qualità di pubblico ufficiale al capogruppo consiliare, sulla quale ci si è già soffermati, appare indubitabile sol che si rifletta sulla rilevanza e incidenza funzionale ed organizzativa della sua attività istituzionale sulla vita del Consiglio regionale.

Sul punto la S.C. ha già avuto modo di affermare che *"Il capo del gruppo politico consiliare, infatti, concorre - attraverso la partecipazione alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi - alla organizzazione e calendarizzazione dei lavori dell'assemblea, alla organizzazione delle altre attività consiliari propedeutiche a quelle direttamente legiferanti, alla indicazione dei membri del proprio gruppo di riferimento che compongono le commissioni previste dallo Statuto in seno al Consiglio regionale. Una serie di facoltà e di poteri, dunque, il cui esercizio esalta la rilevanza della figura del presidente del gruppo, rendendolo diretto partecipante di una peculiare modalità progettuale ed attuativa della funzione legislativa regionale, che lo qualifica senza dubbio come pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357, comma 1 c.p.. Qualifica che, a prescindere dalla natura giuridica che voglia riconoscersi ai gruppi consiliari, si coniuga ad una disciplina certamente di diritto pubblico dell'azione del gruppo consiliare in seno al Consiglio regionale e alla stessa rilevanza pubblica che in questo specifico contesto operativo assumono i presidenti dei vari gruppi consiliari."* (cfr. Cass. Sez. VI, n.49976 del 2012 Fiorito).

Peraltro, quanto alla configurabilità della qualità di pubblico ufficiale in capo ai tesoriere dei diversi gruppi - carica che viene assunta dai capi-gruppo - va rilevato come la L.R. Calabria n. 13 del 2003 assegni loro proprio la funzione di predisporre entro il 31 marzo di ogni anno una nota riepilogativa - rendiconto - che documenti l'utilizzo dei fondi amministrati nell'anno precedente. Il tesoriere, dunque, è figura che concentra su di sé non solo la gestione della fase erogativa dei contributi regionali ai diversi consiglieri appartenenti ai gruppi, ma è onerato di rendicontare l'utilizzo che di tale denaro viene fatto e di predisporre una **nota riepilogativa** allo scopo di certificare l'utilizzo che del denaro pubblico è stato fatto.

Tale ultimo rilievo, come si avrà modo di evidenziare più avanti, consente di introdurre un tema che nella vicenda oggetto del presente indagine riveste una particolare rilevanza in punto di tipicità delle condotte appropriative-distrattive, con particolare riferimento alla posizione di garanzia, sub specie della posizione di controllo, dei capigruppo.

Peraltro, sin d'ora può rilevarsi come la nota di rendiconto vada considerata quale **atto pubblico**, atteso che attraverso la sua compilazione ed inoltre - doveroso - al Consiglio Regionale il capogruppo/tesoriere certifica l'entità e la qualità delle spese sostenute dal Gruppo presieduto. E ciò deve fare per comunicare all'Ente erogatore le modalità di impiego dei fondi affinché quest'ultimo possa adottare le proprie determinazioni circa la possibilità di chiedere la restituzione di fondi non impiegati ovvero non correttamente impiegati.

Il fatto che la nota di riepilogo non debba nel dettaglio riportare ogni singola spesa, ma solo i sub totali (ad esempio la cifra totale spesa per l'acquisto di cancelleria, per la promozione di convegni organizzati dal Gruppo, ecc.), non toglie che compilando la stessa il capogruppo debba dichiarare il vero con riferimento alle modalità di impiego dei fondi, con ciò attestando nella qualità di gestore dei predetti fondi e pubblico ufficiale l'impiego che ne è stato fatto, ma sul punto si tornerà a breve.

#### 7.2) L'altruità del denaro o della cosa mobile oggetto di appropriazione

Come si è già accennato, l'assorbimento del delitto di malversazione a danno di privati in quello di peculato ha tolto ogni rilevanza all'elemento della "appartenenza" alla P.A. della cosa o del denaro, avendo il legislatore introdotto il requisito dell'**altruità** del denaro o della cosa mobile.

Si tratta di un requisito che nella nuova prospettiva in cui si colloca la riforma del 1990 assume una rilevanza particolare in quanto sta a denotare non già la proprietà della cosa o del denaro in capo ad altri, bensì la loro destinazione a finalità pubbliche.

Molto sinteticamente, visto che la problematica è superata, appare opportuno ricordare che la nozione di appartenenza era sta avvicinata a quella di proprietà per essere poi dilatata dalla giurisprudenza fino a farla coincidere con l'equivoco concetto di "disponibilità giuridica della cosa" intesa come ogni forma di titolarità,

disponibilità e godimento della cosa in virtù del raggiungimento dei fini pubblici a cui essa è destinata, indipendentemente dalla distinzione fra proprietà o altro diritto reale o mero potere di fatto sulla cosa (in tal senso cfr. Cass. Sez. un. 21/6/1980. Leopardi).

Ma già una dottrina più attenta (Flick, *Il delitto di peculato. Presupposti e struttura.*) non aveva mancato di sottolineare la necessità di ricostruire tale nozione secondo la *ratio* della norma, così da affermare che *“ la relazione di appartenenza si risolve (in sostanza) in un rapporto giuridico il quale assicuri la destinazione del bene a delle finalità specifiche ed ai correlativi interessi di una pubblica amministrazione, in termini di esclusività oppure di immediatezza, e conseguentemente di prevalenza, rispetto alle finalità ed interessi privati che eventualmente possono insistere, contestualmente a quelli pubblici, sul bene”*.

Questa breve ricostruzione della elaborazione di varie soluzioni ermeneutiche circa la nozione di appartenenza e la sua evoluzione in una prospettiva che ha progressivamente sempre più privilegiato la finalità pubblica consente ora di affermare che costituisce *jus receptum* il principio secondo cui ciò che rileva ai fini della conservazione della natura pubblica dell'oggetto materiale del reato è che il trasferimento del denaro alla P.A avvenga con un vincolo di destinazione.

Alla stregua delle considerazioni che precedono possono essere respinte le due opposte tesi che riconducevano la nozione di appartenenza rispettivamente o a quella di proprietà o a quella di disponibilità giuridica e, per contro, può essere valorizzata la tesi estensiva che, ai fini della appartenenza, richiede solo un collegamento tra la destinazione del bene e le finalità pubbliche; collegamento che peraltro viene ravvisato in un rapporto giuridico avente come contenuto un *agere licere* (proprietà, usufrutto, uso).

Di conseguenza, come è stato osservato dalla più recente ed attenta dottrina (Fiandaca-Musco, *Diritto penale. Parte speciale*, I, 190), *“ai fini della configurabilità del reato, il denaro o la cosa mobile non soltanto non devono essere di proprietà del pubblico funzionario, ma neppure devono costituire oggetto di un altro diritto reale o di un qualsiasi diritto di obbligazione che gli attribuisca una disponibilità della res che lo legittimi a compiere l'atto di appropriazione”*.

Il vincolo di destinazione può risultare o da espresse disposizioni normative o da manifestazioni della volontà della P.A..

La giurisprudenza ha affermato che sono figure sintomatiche di detto vincolo di destinazione *“l'obbligo di rendiconto e la restituzione del residuo di gestione che denotano appunto come l'erogazione sia finalizzata esclusivamente al raggiungimento della finalità pubblica e che la somma non è passata nella piena disponibilità dell'accipiens”* (cfr. Cass. Sez. VI, 14/11/1995, Randazzo, RP 1996, 44 (mot); nello stesso senso prima della riforma, Sez. VI, 19/5/1983, D'Alonzo, CED 159137).

La S.C. nella sentenza citata (Randazzo) ha anche affermato che *“esula dal concetto di vincolo di destinazione l'eventuale impiego volontario che l'accipiens faccia delle somme ricevute: è insito, infatti, in detto concetto l'obbligo giuridico di impiego determinato, a cui il soggetto non possa legittimamente sottrarsi”*.

La natura pubblica della finalità perseguita dalla erogazione delle somme ai gruppi consiliari ed il vincolo di destinazione cui gli stessi sono obbligati prescindono, ad avviso di questo ufficio, dalla previsione più o meno espressa di un obbligo di rendiconto.

Ed invero, mentre l'espressa previsione di un obbligo di rendiconto può costituire un evidente e univoco elemento sintomatico del vincolo di destinazione, dalla mancanza di una siffatta previsione non può certo inferirsi che quel vincolo faccia difetto e che pertanto a quelle somme possa essere data una destinazione diversa, né che nel momento della erogazione dal Consiglio regionale ai gruppi nella persona del capogruppo tesoriere e da questo ai singoli consiglieri le somme perdano la loro natura pubblica a destinazione vincolata ed entrino nella piena disponibilità dell'*accipiens* il quale potrebbe al più commettere una appropriazione indebita o una truffa.

Ad avviso di questo ufficio *sia* il tesoriere capogruppo che abbia utilizzato le somme di cui abbia la disponibilità per finalità diverse da quelle previste (per esempio per coprire spese esclusivamente personali), *sia* il singolo consigliere il quale abbia utilizzato le somme assegnategli per coprire spese del tutto private o che abbia successivamente alla spesa chiesto ed ottenuto il rimborso prospettandone una causa conferente con la finalità istituzionale al cui perseguimento le somme erogate sono funzionali, devono rispondere del delitto di peculato.

Sul punto appare opportuno premettere che in tema di peculato, *“la nozione di disponibilità del denaro pubblico da parte del pubblico ufficiale non può essere ristretta al caso della detenzione materiale della “cassa”*” (cfr. Cass. Sez. VI, 28/9/1999, Amendolagginè), ma comprende **anche le ipotesi del funzionario pubblico al quale è stato dato in dotazione un fondo pubblico e che attraverso i suoi poteri consente, autorizza, legittima l'uscita del denaro a favore di terzi.**

Può quindi parlarsi di disponibilità giuridica tutte le volte che l'agente è in grado, mediante un atto dispositivo di sua competenza o connesso a prassi o consuetudini invalse nell'ufficio, di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità di denaro e di conseguire quanto divenga poi oggetto di appropriazione.

In quest'ottica ben può integrare il requisito del possesso il fatto di poter disporre del denaro mediante ordini di pagamento, mandati di accreditamento e simili.

Con particolare riferimento al **rendiconto**, va osservato che l'orientamento della S.C. è da tempo attestato sul principio secondo cui *"il denaro con il quale un ente pubblico (regione) finanzia una iniziativa privata (per es. corso di addestramento professionale privato), con obbligo di rendiconto e di restituzione degli avanzi di gestione, continua ad essere di proprietà dell'ente pubblico. Ne deriva che colui che se ne appropria - pur mettendo in essere false attestazioni (presenze degli allievi) per nascondere lo ammanco - commette il reato di peculato e non quello di truffa."* (Cass. Sez.VI, Sent. n. 10113 del 5/7/1985, Rv. 170924; conf. Sez.VI, Sent. n. 11784 del 20/4/1990, Rv. 185184).

In tema di peculato non ha rilevanza l'obbligo di rendiconto, cui il pubblico ufficiale (nella specie, tesoriere comunale) sia tenuto, sia per la natura esclusivamente amministrativa di tale atto, sia perché **il pubblico ufficiale ha l'obbligo di rispondere in ogni momento delle somme affidategli** quindi, per il reato di peculato, l'esercizio dell'azione penale non è vincolato ad alcun termine, ne è subordinato a condizioni di procedibilità. (cfr. Cass. Sez. VI, Sent. n. 7175 del 10/4/1973, Rv. 125235).

Le considerazioni che precedono consentono di ritenere del tutto irrilevante ai fini della configurabilità della fattispecie *de qua* la circostanza, invocata da alcuni indagati nel corso degli interrogatori, che prima della introduzione, a far data dal 1° gennaio 2013, dei ben più penetranti controlli contabili previsto dall'art. 7 non fosse previsto uno specifico ed analitico obbligo di rendiconto, bensì soltanto la presentazione di una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi amministrati nell'anno precedente.

E' evidente infatti, l'inconferenza di un siffatto assunto difensivo non potendo certo inferirsi da quella omessa previsione, certamente poi resa necessaria dal malcostume diffuso e dagli sperperi di denaro pubblico invalso in molte regioni del paese, che i soggetti beneficiari di quei fondi potessero gestirli *"regulis soluti"* e non invece, comunque, in conformità alle finalità istituzionali sottese alla stessa *ratio* di quelle erogazioni e, quindi, alla stregua di criteri di stretta inerenza delle spese alle finalità pubbliche della dotazione ed all'impiego della *"pecunia publica"* in ossequio a regole elementari di etica pubblica che dovrebbero ispirare i comportamenti di organi rappresentativi di istituzioni elettive, peraltro di rilevanza costituzionale.

E' appena il caso di rilevare, inoltre, che anche la *"nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi amministrati nell'anno precedente"* costituisce elemento univocamente sintomatico del vincolo di destinazione dei fondi per il raggiungimento di finalità pubbliche.

La dottrina dominante è orientata nel senso della irrilevanza dell'eventuale mancanza dell'obbligo di rendiconto, atteso **che ciò che rileva è che le somme abbiano una destinazione funzionale al perseguimento di uno scopo della pubblica amministrazione ed anche se la scelta viene lasciata alla discrezionalità dell'agente** (in tal senso Pagliaro. *Principi di diritto penale, Parte speciale, 1977, pag. 38*; conf. Manzini e Riccio).

Con specifico riferimento, poi, a talune spese ed ai relativi titoli giustificativi, come si avrà modo di esaminare più avanti, appare del tutto irrilevante la valutazione dei coefficienti di discrezionalità riconoscibili al soggetto politico agente nella individuazione delle causali delle singole operazioni di spendita del predetto denaro, allorché la condotta di personale appropriazione e la sua inconferenza rispetto alle finalità istituzionali ed al vincolo di destinazione risulti evidente ed univoca, come nel caso di pagamenti per acquisti assolutamente personali e quindi non riconducibili al buon "funzionamento" del suo gruppo consiliare.

Anche sotto un altro profilo, tuttavia, appare ricorrere la fattispecie in parola. Da quanto sinora accertato dai militari operanti e riportato nell'informativa del 22.03.2013, è emerso che le somme erogate ai singoli gruppi sono state utilizzate per effettuare spese assolutamente eccentriche rispetto alla destinazione imposta dall'art. 4 citato.

In questo senso, pur rinviando a quanto riportato nella seconda parte della presente richiesta, va ricordato che è stato accertato che il denaro erogato ai singoli gruppi è stato utilizzato per effettuare spese voluttuarie e comunque assolutamente inconferenti con gli scopi normativamente previsti, sebbene già di per sé piuttosto ampi:

- viaggi all'estero (Mosca, Los Angeles, ecc.);
- acquisto di detersivi;
- enormi quantità di denaro spese per ristorazione, dal singolo caffè a pranzi per decine di persone, e soggiorno di terzi soggetti allo stato in corso di identificazione;
- gratta e vinci;
- pagamento contravvenzioni al codice della strada;
- utenza di abitazioni private;
- acquisto di articoli di informatica (n. 10 *i-pad, i-phone, lap-top*);
- regali natalizi;
- materiale edile;
- tarsu;
- stampa santini elettorali;
- mensole e bulloneria



ed innumerevoli altre per le quali si rinvia ai capitoli specificatamente dedicati alle singole condotte nella seconda parte della presente richiesta.

### 7.3) Le condotte appropriative realizzate a profitto altrui

Un profilo che, nel caso di specie, riveste una particolare rilevanza in punto di diritto è quello relativo alla riconducibilità delle condotte **appropriative realizzate a profitto altrui** alla nuova fattispecie di peculato per appropriazione.

Una parte della dottrina ritiene che le condotte appropriative realizzate a profitto altrui non siano idonee ad integrare il nuovo delitto di peculato per appropriazione.

Si sostiene, infatti, che l'appropriazione può avvenire solo nell'interesse dell'autore del fatto; dunque le condotte che vanno a vantaggio di terzi devono essere considerate come forme di distrazione, con la conseguenza che il comportamento del pubblico funzionario che si appropria di denaro o altra cosa mobile per avvantaggiare altri non può che essere assunto nella diversa fattispecie dell'abuso d'ufficio ove ne ricorrano gli elementi costitutivi. (in tal senso Fiandaca-Musco, *Diritto penale. Parte speciale*, I, 188).

Secondo altro orientamento, decisamente maggioritario, che appare preferibile e che ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza di legittimità, si sostiene che l'appropriazione possa realizzarsi **anche a profitto altrui**. (Maugeri, Militello, Pagliaro e in giurisprudenza Cass. Sez.VI, 12/11/1992, De Sierno)

Già sotto l'impero del previgente testo dell'art. 314 c.p. la dottrina più attenta aveva sostenuto che: *"l'appropriazione non equivale ad incorporare la cosa nel patrimonio dell'agente, ma comportarsi verso la cosa da proprietario... esercitando atti di dominio incompatibili con il titolo per cui si possiede"* (cfr. Vinciguerra).

Anche in tale ipotesi, infatti, l'agente che sottrae la cosa alla disponibilità della P.A. si comporta nei confronti della cosa *uti dominus* e ciò è sufficiente per la configurabilità del peculato.

Come è stato correttamente rilevato è irrilevante il carattere proprio o altrui del profitto perseguito, perché ciò che conta è solo il fatto che *"la cosa sia resa indisponibile per la P.A. o comunque per il suo legittimo proprietario, e venga messa a disposizione e a profitto di un soggetto ad essa estraneo, che sia l'autore del reato o un altro non muta il significato e la lesività della condotta"* (cfr. Maugeri, *Peculato per appropriazione e condotte distrattive*, IP 1993, 699).

Anche la giurisprudenza ha affermato che *"l'appropriazione nel delitto di peculato, si realizza con l'inversione del titolo del possesso da parte del pubblico ufficiale, che comincia a comportarsi "uti dominus" nei confronti del bene del quale ha appunto il possesso in ragione del suo ufficio. Siffatta nozione di appropriazione è rimasta invariata anche dopo la legge n. 86 del 1990 (recante modifiche in tema di delitti contro la pubblica amministrazione), sicché non può evocarsi la diversa figura di reato prevista dal comma secondo dell'art. 323 cod. pen. qualora il denaro o la cosa della pubblica Amministrazione siano stati appunto convertiti in proprietà del pubblico ufficiale o di altri."* (Sez. VI, Sent. n. 8009 del 10/06/1993, Ferolla, Rv. 194923).

Non può peraltro essere sottaciuto che anche la giurisprudenza anteriore alla riforma sosteneva che ricorre il peculato per appropriazione *"quando il denaro o la cosa siano sottratti alla pubblica amministrazione e posti nella disponibilità e a profitto dell'autore del fatto o di altri"* (cfr. Cass. Sez.VI, 24/3/1987, Forino, RP 1987, 635 (motiv)).

Nello stesso senso si è affermato che *"in tema di peculato (art. 314 cod. pen.), commette un'appropriazione e non una distrazione del denaro sia il pubblico ufficiale che intasca il danaro - di cui abbia il possesso - della pubblica amministrazione, sia il pubblico ufficiale che si adoperi acché un complice se ne appropri, giacché anche in questo caso il primo si comporta arbitrariamente come proprietario e non si limita certo a voler indirizzare la somma verso uno scopo diverso da quello cui esso doveva venire destinata."* (cfr. Cass. Sez.VI, Sent n. 10895 del 25/02/1992 De Sierno, Rv. 192870).

La giurisprudenza consolidatasi sotto la vigenza dell'attuale testo dell'art. 314 c.p. ha chiarito che a seguito della L. n. 86 del 1990 l'elemento oggettivo del reato di peculato è costituito esclusivamente dall'appropriazione, la quale si realizza tuttavia con una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede, da cui deriva una estromissione totale dal bene patrimonio dell'avente diritto con il conseguente incameramento dello stesso da parte dell'agente. Sul piano dell'elemento soggettivo si realizza il mutamento dell'atteggiamento psichico dell'agente nel senso che alla rappresentazione di essere possessore della cosa per conto di altri succede quella di possedere per conto proprio.

In sostanza, l'eliminazione del riferimento alla condotta di "distrazione" dall'art. 314 c.p. è stato motivato nel legislatore dalla necessità di far rientrare nel peculato le condotte del P.U. che destinava somme o altre cose mobili a scopi diversi da quelli stabiliti ma comunque connessi alla funzione pubblica, rimanendo sanzionabile la condotta distrattiva laddove concretizzatasi nella destinazione delle somme o delle cose mobili altrui a fini squisitamente privati e totalmente eccentrici rispetto allo scopo previsto, rappresentando in tal modo nient'altro che una modalità della condotta generale dell'"appropriazione": del resto, nel caso del denaro in particolare è evidente che l'impiego per fini illegittimi rappresenta una modalità classica di realizzazione della condotta appropriativa al pari del semplice



accumulo. È evidente infatti che nessuna diversità sussiste tra la condotta di chi si appropria di denaro pubblico di cui abbia la disponibilità ad esempio versandolo sul proprio conto corrente e chi si appropria di tale denaro acquistando beni di consumo per sé stesso o soggetti allo stesso vicini.

In questo senso, in giurisprudenza si è ritenuto che l'eliminazione della parola "distrazione" dal testo dell'art. 314 c.p. operata dalla L. n. 86 del 1990 non ha determinato puramente e semplicemente il transito di tutte le condotte distrattive effettuate dall'agente pubblico nell'area di rilevanza dell'abuso d'ufficio. Qualora infatti mediante distrazione del denaro o della cosa mobile altrui tali risorse vengano sottratte da una destinazione pubblica ed indirizzate al soddisfacimento di interessi privati, propri dello stesso agente o di terzi, viene comunque integrato il delitto di peculato. **La condotta distrattiva, invece, può rilevare come abuso d'ufficio nei casi in cui la destinazione del bene, pur viziata dall'opera dell'agente, mantenga la propria natura pubblica e non vada a favorire interessi estranei alla P.A.** (Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 24 ottobre 2002, n. 40148).

#### **7.4) Il fondamento e le finalità della disponibilità giuridica da parte dei capigruppo delle somme di denaro appartenenti al gruppo consiliare.**

L'accertata natura pubblicistica delle funzioni svolte dai capigruppi e dai consiglieri regionali costituisce la premessa per la valutazione di un ulteriore profilo rilevante ai fini della qualificazione giuridica delle condotte appropriative, vale a dire **il fondamento e le finalità della disponibilità giuridica da parte dei capigruppo delle somme di denaro appartenenti al gruppo consiliare.**

Sul punto va rilevato che i singoli capigruppo esercitano poteri di organizzazione del gruppo e di gestione diretta delle sue fonti finanziarie, essendo l'unico componente dell'aggregato consiliare autorizzato ad operare sul conto corrente sul quale vengono accreditati i fondi erogati ai sensi della L.R..

E' evidente, pertanto, che i poteri di amministrazione finanziaria dei capigruppo e la disponibilità giuridica delle somme di denaro pervenute al gruppo di appartenenza ex art. 4 L.R. trovano esclusivo fondamento proprio nella qualità di presidente dei gruppi consiliari rivestita dagli odierni indagati i quali, proprio per effetto di tale carica, acquisiscono il possesso e comunque la disponibilità giuridica delle erogazioni regionali, sul cui corretto impiego sono tenuti a vigilare, sicché non può dubitarsi che il titolo di quel possesso-disponibilità delle somme di denaro costituite dalle contribuzioni regionali pubbliche di pertinenza del proprio gruppo, fonda quella "ragione del suo ufficio" prevista dall'art. 314 c.p. che a sua volta si ricollega all'esercizio della sua pubblica funzione di presidente del gruppo consiliare regionale.

Alla stregua delle considerazioni che precedono appare irrilevante, al fine di escludere la configurabilità della fattispecie di peculato, la qualità del soggetto giuridico cui appartiene il denaro in possesso del pubblico ufficiale che se ne appropria, essendo sufficiente la sola "altruità" del denaro sul quale il pubblico ufficiale ha il potere - per ragioni del suo ufficio - di compiere atti dispositivi ed essendo irrilevante che il proprietario del denaro sia un soggetto pubblico o un soggetto privato, sicché, sul piano logico-giuridico, si rivela inconsistente ogni ulteriore rilievo circa la natura pubblicistica o privatistica dei gruppi consiliari regionali. (cfr. Cass. Sez. VI, n. 49976 del 3/12/2012 (dep.28/12/2012) Fiorito, Rv. 254033).

Tuttavia, richiamando quanto detto nei paragrafi precedenti circa la natura dei Gruppi consiliari e ricordando che da ultimo, proprio trattando un caso analogo a quelli oggetto del presente procedimento, la natura di organi delle Regioni in capo ai Gruppi consiliari è stata affermata dalla Corte di Cassazione nella più volte citata sentenza Fiorito ( Sez. VI, n.49976 del 2012), in cui sono state rilevate le "evidenti funzioni di carattere pubblico" svolte dai gruppi consiliari in seno alla Regione Lazio, con argomentazioni pienamente valide anche nel caso della Regione Calabria.

Ed invero, dalla lettura sia dello Statuto della Regione Calabria che del regolamento del consiglio adottato con deliberazione n. 5 del 27 maggio 2005 emerge chiaramente che i gruppi sono disciplinati appunto dallo Statuto e dal regolamento interno, operano come una componente dell'organizzazione del Consiglio regionale, collaborando all'attività di programmazione dei lavori dell'assemblea (attraverso la conferenza dei capi gruppo) ed alla formazione ed all'attività delle commissioni consiliari. Tutte funzioni di indubbio rilievo pubblicistico, come confermato anche dalla disciplina delle risorse economiche destinate dalla stessa Regione ai gruppi consiliari, attraverso specifiche poste di bilancio, per l'espletamento delle loro funzioni.

I gruppi sono quindi strutture interne agli organi assembleari, disciplinate da norme di diritto pubblico (lo statuto ed il regolamento), che contribuiscono e partecipano all'esercizio della funzione legislativa pubblica.

Sebbene, quindi, non possa negarsi la natura duplice dei gruppi consiliari, è chiaro che nella misura in cui questi attendono alle predette funzioni e sono perciò disciplinati da norme di diritto pubblico e presiedono allo svolgimento di funzioni pubbliche essi siano organi di diritto pubblico.

In questo senso basti ricordare che la costituzione dei gruppi consiliari è necessaria, essendo prevista anche l'automatica costituzione del c.d. gruppo misto (il che milita per una natura pubblicistica dell'organo in parola), nonché la pacifica sottoposizione degli stessi al controllo da parte della Corte dei Conti in ordine alla gestione dei fondi loro assegnati dalla regione e gravati da un vincolo di destinazione (cfr. Decreto della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per il Lazio n. 1/2012, in atti).

Alla stregua delle considerazioni che precedono va rilevato come sia da escludere la configurabilità della fattispecie prevista dall'art. 316 bis c.p. sub specie della malversazione ai danni dell'ente Regione. Come la S.C. ha avuto di precisare nella sentenza Fiorito, il reato di cui all'art. 316 bis c.p., punisce la condotta di chiunque, "estraneo alla pubblica amministrazione", avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, o finanziamenti destinati a favorire la realizzazione di opere o di attività di pubblico interesse, non li destini a tale finalità. Nelle condotte oggetto del *thema probandum* del presente procedimento difetta il presupposto soggettivo delimitante la fattispecie (l'estraneità alla pubblica amministrazione), perché i capigruppo indagati, nella loro qualità di consiglieri regionali non sono affatto estranei all'amministrazione pubblica (essendo pubblici amministratori per carica elettiva) e, per quanto detto, esercitano una pubblica funzione che li istituisce, tra l'altro, come partecipi diretti della procedura di controllo del vincolo di destinazione dei contributi erogati al gruppo consiliare dall'ente regionale, imponendo un obbligo di rendicontazione da estrinsecare attraverso una dettagliata relazione a sua firma sull'impiego dei fondi assegnati al gruppo da sottoporre al vaglio del Comitato di controllo contabile della Regione (cfr. Cass. Sez. VI, 29/9/2005 n. 41178, P.G. in proc. Maliardo, rv. 233479).

#### 7.5) Titolo di responsabilità dei vari soggetti e configurabilità della fattispecie concorsuale.

Tanto premesso in punto di diritto in ordine alla astratta configurabilità della fattispecie di peculato, sia in relazione alla qualifica soggettiva che va riconosciuta ai capigruppo, sia in relazione alla "appartenenza" del denaro nel senso di "altruità" ed alla "disponibilità" dello stesso, la valutazione del quadro probatorio acquisito impone una ulteriore riflessione, in punto di tipicità delle condotte accertate, con particolare riferimento ad alcuni specifici profili che attengono:

- alla natura delle condotte appropriative-distrattive in relazione alle modalità di spesa, ai titoli giustificativi ed alla rendicontazione;
- alla incidenza causale degli omessi controlli sui titoli di spesa ed alla qualificazione giuridica del contributo causale omissivo in relazione alla ipotizzata fattispecie concorsuale.

Tale ultima questione, in particolare, si correla alla duplice veste dei capigruppo-tesorieri, la cui responsabilità va pertanto valutata sotto un duplice profilo:

- a) quali pubblici ufficiali addetti alla gestione del denaro pubblico e quindi anche in relazione alla possibile responsabilità concorsuale rispetto alle condotte dei singoli consiglieri cui il denaro era stato erogato e che ne hanno fatto un utilizzo chiaramente indebito;
- b) quali soggetti di spesa essi stessi.

Quanto ai consiglieri, le diverse modalità di percezione dei fondi e, quindi, di rendicontazione impongono ulteriori e specifiche riflessioni in punto di qualificazione giuridica delle loro condotte, **ferma restando la qualifica soggettiva di pubblici ufficiali che va in ogni caso riconosciuta a detti soggetti**.

Da quanto emerso dagli accertamenti contabili esperiti dalla Guardia di Finanza la configurabilità della fattispecie di peculato appare pienamente provata, essendo stata accertata una reiterata e sistematica condotta di appropriazione di ingenti somme di denaro messe a disposizione dal Consiglio Regionale per l'esercizio delle attività indicate nell'art. 4 L.R. Calabria n. 13 del 2002 (e succ. modif.) sopra riportato.

Ed invero, risulta provata la richiesta di rimborsi per spese evidentemente voluttuarie e sconnesse totalmente da qualsiasi finalità istituzionale/politica ben circoscritta e chiaramente delineata dal citato art. 4.

Innanzitutto le emergenze investigative hanno evidenziato che per una cospicua parte delle somme erogate mancano del tutto i documenti giustificativi di spesa, e quindi sotto questo profilo la fattispecie in esame risulta integrata nella forma della tipica appropriazione.

In sostanza, al di là di quanto riportato nel rendiconto per gli anni 2010, 2011 e 2012, in alcuni casi risultano prodotti giustificativi di spese per importi inferiori a quelli effettivamente erogati ai diversi gruppi e nella loro disponibilità.

Per le somme non giustificate – dunque – risulta allo stato una vera e propria appropriazione ad opera dei singoli gruppi consiliari.

Nell'ambito di tale condotta appropriativa qualificata dall'impiego di fondi pubblici per il perseguimento di finalità che esulavano del tutto da quelle istituzionali, che conferiscono ai fondi una destinazione vincolata, appare opportuno distinguere:

- la condotte dei singoli consiglieri e la qualificazione giuridica delle stesse in relazione alle modalità di percezione dei contributi, alle richieste di rimborso ed alla documentazione giustificativa di volta in volta prodotta a sostegno delle stesse;

- le condotte dei singoli capigruppo quali soggetti di spesa e la qualificazione giuridica delle stesse in relazione alle modalità di percezione dei contributi, alle richieste di rimborso ed alla documentazione giustificativa di volta in volta prodotta a sostegno delle stesse;
- la condotta dei singoli capigruppo quali soggetti abilitati alla gestione ed erogazione dei fondi in relazione ai controlli preventivi e/o successivi che avrebbero dovuto esercitare in ordine alla utilizzazione degli stessi da parte dei singoli percettori appartenenti ai rispettivi gruppi consiliari, con particolare riferimento alla configurabilità di una responsabilità concorsuale a titolo omissivo o commissivo.

Con specifico riferimento alla configurabilità di tale concorso non possono esservi dubbi, essendo pacifico peraltro l'orientamento della Suprema Corte secondo cui (cfr. Sez. VI., sentenza n. 10895 del 25 febbraio 1992) *"In tema di peculato (art. 314 cod. pen.), commette un'appropriazione e non una distrazione del denaro sia il pubblico ufficiale che intasca il danaro - di cui abbia il possesso - della pubblica amministrazione, sia il pubblico ufficiale che si adopera affinché un complice se ne appropri, giacché anche in questo caso il primo si comporta arbitrariamente come proprietario e non si limita certo a voler indirizzare la somma verso uno scopo diverso da quello cui esso doveva venire destinata."*

Successivamente, la stessa sezione, (cfr. sent. n. 6317 del 14 febbraio 1994) ha ribadito negli stessi termini che *"commette appropriazione e non distrazione sia il pubblico ufficiale che incamera il pubblico denaro, di cui ha il possesso per ragione del suo ufficio, sia il pubblico ufficiale che si adopera affinché un complice se ne appropri, sottraendolo alla pubblica amministrazione. Anche in tal caso, infatti, il soggetto attivo compie un atto di disposizione "uti dominus", si comporta cioè come se il danaro pubblico fosse di sua proprietà e non si limita soltanto ad indirizzarla verso uno scopo diverso da quello cui essa doveva essere destinata"*.

Alla luce del quadro normativo di riferimento sopra delineato e degli orientamenti della S.C. appare pacifica, senza che occorra ulteriormente immorare sul punto, la configurabilità del delitto di peculato a carico dei tesoriери in relazione alla utilizzazione dei fondi dagli stessi amministrati per finanziare spese da loro stessi sostenute, correlate a finalità non istituzionali, attraverso l'immediato e diretto impiego di somme di cui avevano la disponibilità attraverso bonifici bancari, emissione di assegni bancari tratti sui conti correnti intestati ai gruppi, prelievo di contante da sportelli bancari o bancomat o infine attraverso la utilizzazione di mezzi elettronici di pagamento (carte di credito o carta bancomat).

Una più approfondita riflessione occorre invece in ordine alla qualificazione giuridica di quelle condotte poste in essere dai singoli consiglieri in relazione alle spese dagli stessi sostenute.

Al riguardo occorre distinguere varie tipologie di modalità di spesa e di rimborso, ricordando che nella seconda parte della presente richiesta verranno analizzate nello specifico le singole condotte.

#### 7.5.1) Sistema della anticipazione di fondi

Non può seriamente dubitarsi che nei casi in cui i singoli consiglieri ricevevano dal tesoriere dei fondi in funzione della creazione periodica (per esempio mensilmente) di una provvista per finanziare le spese correlate con le finalità pubbliche previste dalla legge, l'impiego di detti fondi da parte dei consiglieri percettori dei contributi per finalità non conferenti con il vincolo di destinazione istituzionale previsto configura a carico degli stessi la fattispecie di peculato, atteso che l'accreditamento delle somme mediante bonifico bancario o la corresponsione delle stesse mediante l'emissione di un assegno bancario tratto sul conto corrente intestato al gruppo, quale "anticipazione" di provvista da parte del capogruppo-tesoriere non fa perdere alla "pecunia" la sua natura pubblica e la sua appartenenza a soggetti istituzionali (gruppo consiliare) diversi dal singolo consigliere che, pertanto, è tenuto al rispetto del vincolo di destinazione d'uso, senza che gli sia consentito di comportarsi *"uti dominus"*.

Tali modalità di preventiva costituzione di provvista mediante una corresponsione anticipata di somme sono state accertate in relazione ai seguenti gruppi consiliari:

**SERRA Giulio, (Insieme per la Calabria)** per il quale si rimanda a quanto detto nell'ultimo paragrafo della presente parte prima.

L'indagato, interrogato in data 19.06.2013, in relazione alle modalità di gestione del suo gruppo consiliare, dichiarava di aver provveduto all'apertura di un conto corrente, dedicato alla gestione dei fondi assegnati al gruppo Insieme per la Calabria, sul quale poteva operare esclusivamente il SERRA.

Il gruppo, per come dichiarato, non dispone di carta di credito. I pagamenti al consigliere RAPPOCCIO (unico oltre al Serra inserito nel gruppo in esame), avvenivano per assegni bancari.

A volte, per i pagamenti delle spese del gruppo, il SERRA Giulio ha dichiarato di aver utilizzato anche lo strumento del bonifico bancario.

In relazione alle somme destinate al consigliere RAPPOCCIO, le stesse erano consegnate preventivamente dal SERRA per lo svolgimento di attività istituzionale sostenute dallo stesso.

Successivamente, come da accordi intercorsi tra le parti, il RAPPOCCIO, si impegnava ad esibire al capogruppo, le pezze giustificative relative alle iniziative organizzate e quindi ai costi sostenuti. Il RAPPOCCIO esibiva la documentazione di spesa ogni fine anno. Le somme che il SERRA Giulio anticipava, erano destinate al consigliere RAPPOCCIO per la gestione delle sue attività.

Infine, il SERRA ha dichiarato di non aver mai effettuato alcun tipo di controllo sull'inerenza delle spese sostenute dal collega RAPPOCCIO e sulla documentazione di supporto fornita dallo stesso.

**BOVA Giuseppe, (Gruppo Misto).**

Il suddetto indagato, interrogato in data 27.06.2013, in relazione alle modalità di gestione del suo gruppo consiliare, dichiarava di aver provveduto all'apertura di un conto corrente, dedicato alla gestione dei fondi assegnati al gruppo, sul quale poteva operare esclusivamente il BOVA medesimo.

**In qualità di capogruppo, il BOVA ha dichiarato di aver erogato, ex ante, le quote spettanti dei fondi regionali erogati al Gruppo Misto a ciascun consigliere componente del gruppo. Difatti, mensilmente, a mezzo assegno bancario, erogava le quote spettanti ai colleghi consiglieri, i quali controfirmavano per quietanza la somma da loro ricevuta.**

Il BOVA dichiarava che il controllo sulla spesa spettava ai singoli consiglieri che ricevevano l'anticipazione erogata.

Infine, all'atto della stesura del documento di sintesi (*nota riepilogativa*), i consiglieri del Misto, comunicavano al capogruppo le spese sostenute, al fine di redigere il citato documento riepilogativo.

**Il BOVA ha sostenuto che un suo controllo antecedente, avrebbe rappresentato un atto ostativo alla possibilità per i colleghi consiglieri di intraprendere iniziative.**

Essendo il Gruppo Misto composto da soggetti provenienti da diverse correnti politiche, non si è ritenuto di eseguire un'attività di controllo sulle spese sostenute successivamente alle anticipazioni erogate, per non creare contrasti politici fra i componenti stessi.

**PRINCIPE Sandro, (Partito Democratico).**

L'indagato, interrogato in data 17.06.2013, in relazione alle modalità di gestione del suo gruppo consiliare, dichiarava di aver curato la gestione delle somme che venivano trasferite dalla Regione mensilmente. In base alla legge regionale vigente all'epoca dei fatti, il PRINCIPE ribadiva che l'unico obbligo era quello di presentare, entro il marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una nota riepilogativa afferente le spese sostenute.

All'atto dell'insediamento, il PRINCIPE dichiarava di aver attuato delle misure per rendere maggiormente lineare e trasparente la gestione dei fondi.

A riguardo, il medesimo riferiva di essersi avvalso di un consulente esterno, il Dott. Salvatore Chianelli, il quale si occupava della raccolta delle pezze giustificative afferenti le spese, nonché della tenuta della contabilità del gruppo consiliare.

Per quanto riguarda la valutazione delle spese oggetto di rimborso, il gruppo consiliare P.D., si era dotato di un regolamento interno "scritto" per parametrare la gestione dei rimborsi con i fondi regionali.

Il PRINCIPE, inoltre, riferiva che ad ogni consigliere **veniva concessa un'anticipazione**, per ragioni di praticità, atteso il numero ingente di consiglieri e la loro provenienza, che poi veniva giustificata mediante la presentazione della documentazione finale di spesa per il rimborso di quanto sostenuto.

La suddetta anticipazione corrispondeva, per come detto, alla somma versata al gruppo quale quota per ogni singolo consigliere.

Il sistema delle anticipazioni era un aspetto organizzativo proprio del gruppo P.D; infatti, ad ogni singolo consigliere veniva assegnata inizialmente per le attività istituzionali una somma mensile pari a circa €.4.000,00, somma che successivamente si è attestata sui circa €.3.000,00.

In PRINCIPE aggiungeva, inoltre, che all'interno del regolamento interno di cui il gruppo si era dotato, era previsto che ogni consigliere presentasse una nota riepilogativa delle spese sostenute e di cui veniva richiesto il rimborso. Le singole note da ciascun componente presentate fornivano il resoconto complessivo delle spese sostenute nel corso dell'annualità.

\*\*\*\*\*

In relazione a tale tipologia di spesa e di anticipato finanziamento che avrebbe imposto un controllo successivo, nel ribadire, per le ragioni sopra esposte, che non possono esservi dubbi sulla configurabilità del peculato a carico del singolo consigliere che abbia utilizzato i fondi disponibili per finalità diverse da quelle previste, rispetto ai capigruppo occorre valutare la rilevanza penale e la eventuale qualificazione giuridica di eventuali condotte omissive in relazione al doveroso controllo che avrebbe dovuto essere esercitato, sia pur successivamente.

Sotto tale ultimo profilo va valutata la tipicità della omissione di qualsivoglia controllo, rispetto a fattispecie astratte di parte speciale, con particolare riferimento alla configurabilità di un concorso in peculato mediante omissione ex art. 40 cpv. c.p.

Vanno preliminarmente richiamate le considerazioni svolte precedentemente in ordine alla figura del tesoriere il quale non solo accentra su di sé la gestione della fase erogativa dei contributi regionali ai diversi consiglieri appartenenti ai gruppi, ma è onerato di rendicontare l'utilizzo che di tale denaro viene fatto e di predisporre una nota riepilogativa allo scopo di certificare l'utilizzo di detto denaro pubblico, sicché egli assume una vera e propria posizione di garanzia, sub specie della posizione di controllo, in ordine alla correttezza della spesa.

Sotto tale profilo non può revocarsi in dubbio che alcuni capigruppo sono venuti meno ai doveri di vigilanza e controllo imposti a chi accetta di ricoprire quella carica, nonostante la consapevolezza di possibili abusi e quindi di condotte illecite da parte dei consiglieri.

In particolare, dall'omesso controllo sulla documentazione contabile prodotta, controllo atto a prevenire il pericolo di distrazioni, può ragionevolmente desumersi l'accettazione del relativo rischio, con la conseguente configurabilità quantomeno di un dolo eventuale sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo del concorso in peculato per omissione.

La S.C. con costante orientamento ha affermato, per esempio in materia di bancarotta, il principio secondo cui *"In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in caso di concorso ex art. 40, comma secondo, cod. pen., dell'amministratore formale nel reato commesso dall'amministratore di fatto, il dolo del primo può configurarsi anche come eventuale ed essere integrato dall'omesso controllo sulla tenuta delle scritture che dimostra la rinuncia a porre in essere quelle attività idonee a prevenire il pericolo di distrazioni e, di conseguenza, l'accettazione del rischio che esse possano verificarsi"* (cfr. Sez. V, Sentenza n. 37305 del 14/05/2013 Ud. (dep. 11/09/2013) Rv. 257608); conf. sentenza n. 38712/2008.).

Non può peraltro essere sottaciuto che in tema di concorso di persone, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che **si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza**, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa. (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. V sentenza n. 2805 del 22/03/2013 - dep. 21/01/2014 - Rv. 258953).

Né è superfluo ricordare, trattandosi di rilievo particolarmente conferente ai fini e per gli effetti della valutazione della rilevanza penale dei comportamenti omissivi in esame, che *"In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, talché assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui"* (Cass. Sez. II Sentenza n. 18745 del 15/01/2013 Ud. - dep. 29/04/2013 - Rv. 255260).

Tale consolidato orientamento si inserisce nel solco già tracciato dalla nota sentenza Sormani delle SS.UU secondo cui *"In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro."* (Sez. U, sentenza n.31 del 22/11/2000 Ud. - dep. 03/05/2001 - Sormani Rv. 218525).

Come è noto *"in materia di concorso di persone nel reato, la condotta consistente nel non impedire l'evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire deve essere accompagnata dal dolo che caratterizza il concorso stesso, da ravvisarsi nella coscienza e volontà di concorrere con altri nella realizzazione di un reato comune, evidentemente prima della sua realizzazione. Il comportamento successivo al delitto tenuto dal soggetto che omette i controlli di sua competenza, può costituire un elemento significativo di prova della volontà criminosa, ma il giudice deve chiarire come e perché sia dimostrativo dell'originario intento di concorrere con*



gli altri responsabili. (*Fattispecie in tema di concorso in peculato per omesso controllo del ragioniere del comune su appropriazioni dell'esattore del servizio di cassa e tesoreria*). La Corte ha annullato con rinvio perché il giudice valutasse se attraverso l'omissione, o la sua programmazione, l'imputato avesse apportato un contributo causale e psicologico alla commissione delle illecite appropriazioni, anche, eventualmente, come contributo unilaterale e senza concerto col principale imputato – (cfr. Cass. Sez. VI, sent.n. 10813 del 22/9/1994).

Ad avviso di questo ufficio il quadro probatorio emergente dal complesso delle acquisizioni investigative depone per la deliberata omissione di controlli successivi funzionale a rendere possibile l'uso indebito dei fondi nel quadro di un malcostume imperante e di una reciproca copertura nella consapevolezza di condividere un sistema aberrante di indebito utilizzo di fondi anche per finalità diverse da quelle previste.

Del tutto pretestuose appaiono al riguardo le giustificazioni addotte da alcuni capigruppo in ordine alle ragioni dell'omesso controllo, come quelle che hanno invocato l'esigenza di evitare **“un suo controllo antecedente”** perché, **“avrebbe rappresentato un atto ostativo alla possibilità per i colleghi consiglieri di intraprendere iniziative”** ed ancora perché, **“essendo il Gruppo Misto composto da soggetti provenienti da diverse correnti politiche, non si è ritenuto di eseguire un'attività di controllo sulle spese sostenute successivamente alle anticipazioni erogate, per non creare contrasti politici fra i componenti stessi”**.

In tal senso si è espresso il Cons. Bova il quale ha anche sostenuto che **il controllo sulla spesa spettava ai singoli consiglieri che ricevevano l'anticipazione erogata.**

Né si comprende quale tipo di controllo, asseritamente delegato ad un consulente esterno ( in tal senso cfr. cons. Principe), sia stato effettivamente esercitato se gli accertamenti contabili hanno consentito di rilevare nel triennio 2010-2012 spese inconferenti per importi relevantissimi, e che alcuni consiglieri nel predetto triennio, come si vedrà, hanno sostenuto spese, qualificabili come arbitrarie e non riconoscibili perché non autorizzabili.

#### **7.5.2) Sistema dei rimborsi**

Altri gruppi consiliari adottavano il sistema dei rimborsi, senza alcuna anticipazione periodica di fondi. In particolare dagli interrogatori di alcuni indagati è emerso il seguente quadro.

#### **CHIAPPETTA Gianpaolo, (P.D.L.).**

Interrogato in data 10.06.2013, in relazione alle modalità di gestione del suo gruppo consiliare, dichiarava di aver provveduto all'apertura di un conto corrente, in data 15/05/2012 presso il Monte dei Paschi di Siena S.p.a. filiale Palazzo Campanella, dedicato alla gestione dei fondi assegnati al gruppo P.D.L.

All'atto dell' insediamento, il CHIAPPETTA ha intrapreso una serie di “iniziative”, ovvero comunicazioni ai dipendenti consiglieri, finalizzate a regolamentare la gestione del gruppo P.D.L.

Nel periodo della sua gestione, ha fatto predisporre al collaboratore/consulente Dott. LEPORACE Mario, della modulistica per far assumere ad ogni collega consigliere la responsabilità sulle spese di cui si andava a chiedere il rimborso.

L'inerenza della spesa veniva vagliata dal suo consulente contabile, dott. LEPORACE Mario, in ragione del vigente quadro normativo, il quale delibava l'inerenza della spesa, nonché, se ritenuta valida, provvedeva alla successiva diretta liquidazione della somma richiesta a rimborso.

A fronte di tale assunto le verifiche contabili hanno consentito di accertare che nell'anno 2012 sono state sostenute spese non conferenti e quindi non rimborsabili per un importo complessivo di circa €.27.000, di cui poco meno di €. 10.000 sostenute dal Chiappetta e circa €. 12.000 dal cons. Nucera.

#### **DATTOLO Alfonso, (U.D.C.).**

L'indagato, interrogato in data 24.06.2013, in relazione alle modalità di gestione del suo gruppo consiliare, dichiarava di aver provveduto all'apertura di un conto corrente, dedicato alla gestione dei fondi assegnati al gruppo, ivi ricompresa una carta di credito, sul quale era deputato ad operare esclusivamente il citato DATTOLO.

Per quanto attiene la gestione delle spese del gruppo, il DATTOLO dichiarava che, atteso il buon rapporto fra i consiglieri, non pretendeva, quasi mai, richieste preventive rispetto all'effettuazione di una singola iniziativa, oggetto di successivo rimborso, salvo che per quelle di importi significative.

I dipendenti consiglieri, per come riferito, a volte formulavano al DATTOLO, specie per le somme ingenti, delle richieste preventive per l'effettuazione della spesa (anche se l'indagato non ricordava di aver negato o meno il rimborso di spese presentategli), mentre normalmente l'erogazione avveniva successivamente alla spesa effettuata.



A fronte di tale assunto le verifiche contabili hanno consentito di accertare che nel biennio 2011-2012 sono state sostenute spese non conferenti di importi decisamente rilevanti.

**DE MASI Emilio, (Italia dei Valori).**

Il suddetto indagato, interrogato in data 13.06.2013, in relazione alle modalità di gestione del suo gruppo consiliare, dichiarava di aver provveduto all'apertura di un conto corrente, collegato ad una carta di credito, dedicato alla gestione dei fondi assegnati al gruppo, sul quale poteva operare esclusivamente il DE MASI Emilio stesso.

Quest'ultimo riferiva che dopo il suo insediamento (è subentrato nella carica al capogruppo GIORDANO Giuseppe) e dopo aver analizzato la Legge regionale vigente in relazione ai fondi erogati dalla regione Calabria erogati in favore del gruppo Consiliare I.D.V., decideva, unicamente con i consiglieri dipendenti, di dare una sorta di autoregolamentazione circa il tipo di attività da attuare e le modalità di rimborso delle spese, le quali erano, per come detto, soggette ad una sua valutazione ex ante prima del rimborso stesso.

Il DE MASI, inoltre, sosteneva in atti che come capogruppo, aveva il compito di analizzare le spese prima della concessione del rimborso.

I colleghi lo informavano precedentemente circa l'effettuazione di una loro iniziativa, anticipandone anche il costo da sostenere. Successivamente, ad iniziativa conclusa, analizzava la rendicontazione di spesa e procedeva, se del caso, al rimborso. Medesimi parametri venivano utilizzati per le attività personali del DE MASI.

A fronte di tale assunto le verifiche contabili hanno consentito di accertare che nel triennio 2010-2012 nell'ambito del gruppo consiliare in esame sono state sostenute spese non conferenti e quindi non rimborsabili.

**LOIERO Agazio, (Autonomia e Diritti).**

Capo gruppo dal settembre 2011 al dicembre 2012

Il soggetto in epigrafe, interrogato in data 17.07.2013, in relazione alle modalità di gestione del suo gruppo consiliare, dichiarava che per la gestione del gruppo consiliare Autonomia e Diritti si avvaleva di alcuni collaboratori conosciuti da diverso tempo.

Il rimborso delle spese dallo stesso sostenute (trattasi, all'epoca, di monogruppo) avveniva mediante un conteggio effettuato che veniva comunicato dal LOIERO al suo collaboratore, sig. Gregorio GALLELLO, il quale rendicontava le somme spese.

Allo stesso veniva intestato un assegno bancario con gli importi così ottenuti, che negoziato dal predetto GALLELLO, veniva utilizzato per pagare le spese sostenute.

Il LOIERO, inoltre, riferiva dell'esistenza di un conto corrente, presso il Banco di Napoli, sul quale poteva operare personalmente unitamente al consulente del lavoro, Dott. Mario Benedetto. I pagamenti avvenivano per contanti, bonifici ed assegni, nonché mediante carta di credito.

In merito alla conferenza delle spese sostenute con il disposto normativo regionale vigente, il LOIERO rappresentava di regolarsi in base alla natura delle spesa stessa sostenuta.

**CICONTE Vincenzo Antonio, (Autonomia e Diritti – Progetto Democratico).**

Capogruppo dal 1 giugno 2010 al marzo 2011

L'indagato, interrogato in data 20.06.2013, in relazione alle modalità di gestione dei due gruppi consiliare, dichiarava di aver provveduto, in entrambi i casi, all'apertura di un conto corrente, dedicato alla gestione dei fondi assegnati alle due compagini politiche, sul quale poteva operare esclusivamente il CICONTE stesso.

Il CICONTE rappresentava, sul punto, di non utilizzare carte di credito o bancomat e di aver effettuato i pagamenti delle spese del gruppo, mediante bonifici e assegni bancari.

Solo per le piccole somme ricorreva a prelievi contanti.

In Autonomia e Diritti, essendo l'inizio della Legislatura, ed il gruppo composto inizialmente da quattro consiglieri per poi variare a seguito dei mutamenti interni al Gruppo stesso, in qualità di capogruppo, applicava la vigente L.R. 13/2002, la quale, per taluni aspetti rimaneva a suo dire lacunosa.

All'epoca dei fatti, l'indagato dichiarava di aver effettuato proprie valutazioni in ragione della predetta norma. In base alla documentazione di spesa prodottagli dai colleghi, eseguiva i pagamenti a mezzo assegni bancari o bonifici.

La norma vigente all'epoca, stante quanto dichiarato in atti, non richiedeva al capogruppo di entrare nel merito delle spese sostenute dal Consigliere.

Normalmente, aggiungeva il CICONTE, non veniva preventivamente avvisato circa l'organizzazione di un evento oggetto di successivo rimborso.

Nel corso dell'esperienza in Progetto Democratico, come nel caso del consigliere Ferdinando Aiello, il CICONTE rappresentava di aver ricevuto una sorta di autocertificazione, nel corpo della quale, il consigliere stesso si assumeva la responsabilità sulla spesa sostenuta.

Il CICONTE riferiva di non aver mai dato **anticipazioni di cassa** per il sostenimento delle spese ai singoli colleghi consiglieri, né, in base alla legge, riteneva di dover entrare nel merito dell'inerenza della spesa.

Nel gruppo Autonomia e Diritti, l'indagato riferiva di aver conservato copia della documentazione di spesa relativa ai rimborsi erogati; in Progetto Democratico, di contro, lo stesso si basava sulle autocertificazioni con dichiarazione di assunzione di responsabilità sulla spesa oggetto di rimborso, prodotte, di volta in volta, dai consiglieri, i quali avevano ampia conoscenza del comparto normativo che regolava il settore delle spese rimborsabili con i fondi regionali.

Inoltre, il CICONTE riferiva che il cambiamento di linea organizzativa tra Autonomia e Diritti e Progetto Democratico era avvenuta a seguito di confronti con i colleghi consiglieri e previe consultazioni con gli organi regionali.

I colleghi di Progetto Democratico, infatti, avevano fatto notare al CICONTE che non era contemplato, alla luce della L.R. 13/2002, alcun obbligo di esibizione al capogruppo (e quindi di detenzione) delle pezze giustificative, fatta salva la necessità di esibirle a richiesta dell'A.G. o della Regione.

Infine, il CICONTE indicava nel Dott. Iemma Andrea il collaboratore per gli aspetti di tenuta della contabilità del gruppo.

#### **FEDELE Luigi, (P.D.L.- 2010/maggio 2012).**

Il suddetto indagato, interrogato in data 06.06.2013, in relazione alle modalità di gestione del suo gruppo consiliare dichiarava di aver provveduto all'apertura di un conto corrente, collegato ad una carta di credito, dedicato alla gestione dei fondi assegnati al gruppo, sul quale poteva operare esclusivamente il FEDELE medesimo.

In qualità di capogruppo, il FEDELE si occupava della gestione delle spese di funzionamento del gruppo, ovvero spese di cancelleria, personal computer, mezzi per il lavoro del gruppo. La sede veniva assegnata dalla Regione, ma per altre necessità faceva fronte il Gruppo stesso, come per attrezzature, computer, necessari per le attività lavorative.

In base ai consiglieri, per come riferito, variava la modalità di gestione dei fondi. La liquidazione avveniva sulla base delle pezze di appoggio esibite al FEDELE dai singoli consiglieri. Per quanto attiene alle spese personali del capogruppo, le stesse venivano liquidate mediante assegni bancari, pagamenti in contanti previo prelievo, bonifici o mediante l'utilizzo della carta di credito.

Inoltre, il FEDELE precisava che, salvo per spese ingenti, non era prevista alcuna comunicazione preventiva a carico dei consiglieri per informarlo della effettuazione di una spesa relativa ad un'iniziativa e/o una manifestazione

**In relazione alla liquidazione delle spese dei singoli consiglieri il FEDELE precisava che non vi era alcun obbligo di presentare documentazione d'appoggio.**

Secondo il suo assunto, infatti, la legge del tempo non prevedeva alcun obbligo di presentazione di pezze d'appoggio per l'ottenimento dei rimborsi.

Per importi di un certo ammontare, precisava che si poteva richiedere al collega consigliere l'esibizione di una giustificativa.

Ogni consigliere aveva un proprio budget e riferiva inoltre di non aver mai liquidato più delle pezze di appoggio esibitegli dai singoli consiglieri.

La gestione del Fedele è certamente tra quelle meno rispettose dei canoni elementari di correttezza e buon andamento che dovrebbero ispirare il comportamento di un uomo delle istituzioni che amministra denaro pubblico, atteso che nella sua gestione si coglie con immediata evidenza la distanza siderale tra azione politica ed etica pubblica, tra una concezione della politica come mero esercizio del potere piuttosto che come servizio nell'interesse del bene comune e quindi della collettività.

Ed invero è sufficiente riflettere sui risultati delle verifiche contabili eseguite dalla G.d.F. per cogliere la misura dell'abuso e la *ratio* sottesa al mancato esercizio del dovere di controllo, funzionale ad una gestione "*legibus soluta*" dei fondi di cui aveva la disponibilità sia in relazione alle proprie spese sia a quelle di alcuni consiglieri del suo gruppo nei cui confronti la colpevole compiacenza integra a pieno titolo quella forma di responsabilità concorsuale per omissione di cui sopra sono stati delineati i limiti e i presupposti, soprattutto in punto di elemento soggettivo.

#### **DE GAETANO Antonino, (Federazione della Sinistra).**

Capo gruppo dal maggio 2010 al dicembre 2011

L'indagato, interrogato in data 12.06.2013, in relazione alle modalità di gestione del suo gruppo consiliare, dichiarava che era inizialmente composto dallo stesso e dall'on. Ferdinando Aiello, precisando che i fondi derivavano da finanziamenti erogati in favore del Gruppo per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Nei confronti del citato consigliere/collega AIELLO Ferdinando, il DE GAETANO si regolava in ragione di quanto l'AIELLO gli anticipava circa l'iniziativa che doveva intraprendere, per poi deciderne il rimborso.

Nella circostanza in cui il collega AIELLO Ferdinando informava preventivamente il capogruppo in parola circa un'iniziativa da intraprendere, questi effettuava una valutazione di pertinenza sull'inerenza della spesa. Il controllo, tuttavia, poteva anche avvenire successivamente, atteso che un'iniziativa poteva anche prospettarsi senza preavviso. L'indagato richiedeva, per ogni finanziamento richiesto dall'AIELLO Ferdinando, le motivazioni a base della richiesta medesima.

Il DE GAETANO riferiva circa le spese di ristorazione sostenute dall'AIELLO Ferdinando di non aver richiesto particolari specifiche sui presenti alle sue riunioni istituzionali.

Questi si rifaceva a quanto gli manifestava il collega circa l'evento di cui richiedeva il rimborso: al DE GAETANO bastava che il collega AIELLO Ferdinando gli riferisse che la spesa sostenuta era relativa ad una iniziativa istituzionale per concedergli il rimborso del pasto.

Le somme erogate dalla Regione erano trasferite presso un conto corrente bancario intestato al gruppo Federazione della Sinistra a mezzo bonifico. Sul predetto conto corrente poteva operare esclusivamente il DE GAETANO.

Il finanziamento era destinato allo svolgimento di attività istituzionali, ovvero convegni, manifestazioni; se si fosse prospettata una spesa del tutto non inerente, per come riferito dal DE GAETANO, lo stesso ne avrebbe evitato il rimborso.

Anche la gestione del DE GAETANO appare connotata da gravi abusi contrari a quei canoni di correttezza ed etica pubblica che dovrebbero ispirare il comportamento di un uomo delle istituzioni che amministra denaro pubblico.

Ed invero i risultati delle verifiche contabili eseguite dalla G.di F. hanno consentito di accertare la gestione *uti dominus* di ingenti somme spese per finalità non consentite e del tutto avulse da quelle istituzionali al cui perseguimento dovrebbero essere rivolte i fondi dei gruppi consiliari.

#### **BILARDI Giovanni Emanuele, (Scopelliti Presidente).**

L'indagato, interrogato in data 24.06.2013, in relazione alle modalità di gestione del suo gruppo consiliare, dichiarava di regolarsi sulla base della documentazione di spesa che gli veniva esibita.

I consiglieri regionali, su richiesta dell'indagato, rilasciavano una dichiarazione mensile con la quale "certificavano" che le somme da loro spese erano inerenti le attività istituzionali del gruppo.

I giustificativi di spesa erano consegnati al BILARDI, per come dichiarato, in un secondo momento rispetto al rimborso della spesa che avveniva sulla base della dichiarazione rilasciata.

Anche il BILARDI assumeva che nella normativa regionale vigente non vi era alcun riferimento alla tenuta delle pezze giustificative per il rimborso delle spese.

Nell'autocertificazione rilasciatagli dai colleghi consiglieri, erano menzionate le tipologie di spesa, senza tuttavia allegare, in quella circostanza, il documento giustificativo.

Per il rimborso faceva esclusivamente fede la dichiarazione rilasciata dal singolo consigliere.

**Il BILARDI dichiarava di non aver mai verificato personalmente tutte i documenti giustificativi esibiti posteriormente al rimborso concesso, riferendo, inoltre, che non era possibile controllare, nell'immediatezza, la documentazione di supporto prodotta a corredo delle autocertificazioni.**

Infine, l'indagato ribadiva il rapporto fiduciario che lo legava ai colleghi di gruppo ed alle relative dichiarazioni di spesa che gli rilasciavano; non ricordava di aver mai contestato una spesa presentata per il rimborso.

**Il BILARDI specificava di non aver mai liquidato mensilmente alcuna somma a titolo di anticipazione, procedendo al rimborso solo delle somme di cui gli veniva chiesto il rimborso stesso. Non esisteva un limite predeterminato. Il limite di spesa era stabilito da ognuno dei singoli consiglieri in relazione a valutazioni del tutto personali.**

I rimborsi venivano effettuati mediante assegni bancari o bonifici. Sul conto corrente del gruppo poteva operare solo il BILARDI.

Anche la gestione da parte del capogruppo BILARDI Giovanni appare connotata da gravi abusi contrari ai più elementari canoni di correttezza ed etica pubblica che dovrebbero ispirare il comportamento di un uomo delle istituzioni che amministra denaro pubblico.

Ed infatti, i risultati delle verifiche contabili eseguite dalla G. di F. hanno consentito di accertare, anche nell'ambito del gruppo consiliare in esame, una gestione di fondi pubblici per fini privati, e quindi "uti dominus", atteso che ingenti somme erano state spese per finalità non consentite e del tutto avulse da quelle istituzionali al cui perseguimento dovrebbero essere rivolti i fondi dei gruppi consiliari.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso in punto di fatto, e richiamati i principi giurisprudenziali sopra illustrati, ad avviso di questo ufficio non v'è spazio per invocare improponibili condotte fraudolente dei singoli consiglieri o per prospettare riduttivamente negligenti gestioni da parte dei capigruppo che avrebbero fatto affidamento sulla correttezza e sul senso di responsabilità dei consiglieri e sulla produzione di pezze giustificative poi rivelatesi inattendibili. Il quadro sopra delineato, chiaramente espresso nella sua immediata evidenza dai dati risultanti dai prospetti riepilogativi delle spese ritenute ingiustificate e non conferenti, depone univocamente, al contrario, per una gestione gravemente omissiva in punto di controlli successivi sui titoli di spesa – sia nel caso di anticipazione di fondi che di riconoscimento postumo della legittimità della spesa mediante rimborso – deliberatamente funzionale a rendere possibile, perpetuandolo, un sistema di utilizzazione di fondi pubblici a destinazione vincolata, secondo schemi collaudati nel nostro Paese, ispirato ad un esercizio tracotante del potere, che tradisce anche sicurezza di impunità.

Ed invero, la circostanza che anche la quota di spesa, in taluni casi davvero elevatissima, direttamente imputabile ai capigruppo quali consiglieri e quindi come soggetti di spesa essi stessi, rivelatasi ad un controllo postumo del tutto ingiustificata, dimostra univocamente ed incontrovertibilmente che l'omesso esercizio del potere-dovere di controllo era deliberatamente ispirato ad una logica di compiacente e colpevole condivisione di certi metodi di sfruttamento parassitario di cospicue disponibilità finanziarie di natura pubblica che, senza alcun pudore, ma semmai con spregiudicato disprezzo delle regole, sono state utilizzate per finanziarie spese personalissime con una scandalosa tracotanza, mentre le funzioni legislative e quindi costituzionali esercitate avrebbero dovuto ricordare agli odierni indagati, in ogni momento, che la vita pubblica esige rigore e correttezza, tanto più che si tratta di soggetti che possono contare su cospicue "indennità" di funzione che ne assicurano indipendenza e prestigio sociale.

Alla stregua delle considerazioni che precedono e con specifico riferimento alle modalità di erogazione dei fondi ai consiglieri – come sopra illustrato, in taluni casi di tipo preventivo, sub specie di dotazione-assegnazione per un certo periodo, con successiva rendicontazione attraverso la produzione di pezze giustificative, in altri casi a titolo di rimborso di spese anticipate dal consigliere e da questi giustificate e documentate – essendo state rilevate condotte connotate da modalità fraudolente volte a prospettare la pertinenza della spesa alle finalità istituzionali vincolate o a dissimularne la reale natura del tutto personale, si impone una considerazione ulteriore e conclusiva circa **la linea di demarcazione tra la fattispecie di peculato e quella di truffa**, atteso che in taluni casi le concrete modalità di acquisizione della disponibilità delle somme potrebbero indurre a prospettare la configurabilità dell'una o dell'altra fattispecie.

Innanzitutto va ricordato che costituisce *jus receptum* in dottrina (fra gli altri, Manzini e Segreto-De Luca) e in giurisprudenza ( cfr. Cass. Sez. VI., 22/3/2000, Capaci) il principio secondo cui la differenza essenziale tra la truffa aggravata ex art. 61 n. 9 c.p. ed il peculato risiede nel fatto che in quest'ultimo delitto il possesso e la disponibilità del denaro per determinati fini istituzionali è un antecedente della condotta, mentre nella truffa l'impossessamento della cosa è ottenuto come effetto della condotta illecita.

In particolare la giurisprudenza ha unanimemente affermato che si ha truffa aggravata quando gli artifici o raggiri vengono usati dal colpevole per conseguire il possesso o l'affidamento del denaro o della cosa mobile; viceversa, si ha peculato quando il possesso del bene – inteso come disponibilità materiale o giuridica – trova la sua origine in un affidamento libero e consapevole da parte del privato (in tal senso, ex plurimis, cass. Sez. VI, Elicio).

In altri termini, nel peculato il possesso, che preesiste alla condotta incriminata, viene conseguito legittimamente "per ragioni d'ufficio", nella truffa, invece, mediante artifici o raggiri.

Ne consegue che ai fini della differenziazione delle due figure criminose, non rileva tanto la precedenza cronologica o contestualità della frode rispetto alla condotta appropriativa bensì e soltanto la modalità con cui la condotta è posta in essere, ossia il modo con il quale l'agente ha acquistato il possesso del denaro o del bene costituente l'oggetto materiale del reato.

Con la conseguenza che quando gli artifici vengono posti in essere non già per entrare in possesso della cosa o del denaro ma per occultarne l'illecito impossessamento ovvero per assicurarsi l'impunità, sussisterà il delitto di peculato ed in esso dovrà restare ricompreso quello di truffa aggravata. (cfr. ex plurimis, sent. Elicio cit).

Nei casi oggetto della presente indagine, per le considerazioni in fatto e in diritto sopra ampiamente svolte, siamo in presenza di un sistema generalizzato di abusi rispetto ai quali anche le omissioni di controllo, asseritamente non dovuti, si sono rivelati funzionali a perpetuare un condiviso sistema di approfittamento rispetto al quale, chi avrebbe dovuto vigilare, non lo ha fatto perché a quel sistema era ispirata anche la

propria condotta, la quale pertanto, in relazione alla posizione di garanzia rivestita, appare sorretta da un dolo, quantomeno eventuale, che ne conclama la responsabilità a titolo di concorso mediante omissione. Sotto tale ultimo profilo, proprio il comportamento successivo del soggetto che omette i controlli di sua competenza costituisce indice rivelatore, univocamente sintomatico, della propria volontà criminosa e di un intento originario di concorrere con gli altri responsabili (cfr. Cass. Sez. VI, n. 10813 del 22/9/1994, cit.), con la conseguenza che la consapevolezza di poter contare sulla compiacente omissione di doverosi controlli si è risolta in un rafforzamento (reciproco) del proposito criminoso, attraverso uno stimolo all'azione criminosa, conferendo altresì a ciascuno un maggiore senso di sicurezza e certezza di impunità.

#### 7.6) L'elemento soggettivo

Sussiste anche l'elemento soggettivo del reato, posto che il peculato è reato a dolo generico ad integrare il quale è sufficiente la coscienza e la volontà di appropriarsi delle somme o altre utilità altrui di cui egli aveva il possesso per ragione del suo ufficio.

Ad escludere il dolo non rileva l'eventuale errore del pubblico ufficiale circa le proprie facoltà di disposizione del pubblico denaro per fini diversi da quelli istituzionali e ciò anche quando questo errore sia indotto da una asserita diffusa prassi.

Ed invero, l'eventuale errore del pubblico ufficiale circa le proprie facoltà di disposizione del pubblico denaro per fini diversi da quelli istituzionali non può assumere efficacia scriminante perché, pur essendo, come è nel caso che qui ci occupa, la destinazione delle somme determinata da una norma di diritto amministrativo, tale norma deve intendersi richiamata dalla norma penale, della quale integra il contenuto. Pertanto, l'illegittimità della destinazione, anche se imputabile ad ignoranza dell'agente sui limiti dei propri poteri, non si risolve in un errore di fatto su legge diversa da quella penale, ma costituisce errore o ignoranza della legge penale e, come tale, non vale ad escludere l'elemento soggettivo del reato di peculato che consiste nella coscienza e volontà di far proprie somme di cui il pubblico ufficiale ha il possesso per ragioni del suo ufficio (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 10458 del 30/06/1994).

Né, come ha sottolineato il Supremo Collegio potrebbe in casi siffatti essere utilmente richiamato il "decisum" della sentenza costituzionale n. 364 del 1988 che ha dichiarato illegittimo l'art. 5 cod. pen., nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile. Infatti, i soggetti che esplicano professionalmente una determinata attività rispondono anche in virtù della "*culpa levis*" nello svolgimento dell'indagine giuridica (V. Corte Costituzionale, sentenza n. 364 del 1988).

Non muta tale conclusione anche in relazione a quelle spese la cui definizione costituisce una nozione extrapenale, come tipicamente è il caso della spesa di rappresentanza. Ai sensi dell'art. 47 c.p., infatti, legge diversa dalla penale è quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale o da questa non richiamata anche implicitamente. Pertanto deve essere considerato errore sulla legge penale, e quindi inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale a integrazione della fattispecie criminosa. (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 7817 del 18/11/1998).

Pertanto nessuno degli indagati può invocare a propria scusa l'aver agito nel modo che si vedrà in adesione ad una prassi instauratasi nel consiglio regionale tra i gruppi consiliari.

Anzitutto, per le ragioni in diritto che si sono testé esposte, atteso che una prassi illegittima non può mai valere a fondare un errore di diritto inescusabile.

Ma, ancor prima, perché la prassi più volte evocata non c'era, ma c'era semmai un malcostume diffuso praticato da una parte e non da tutti i consiglieri regionali.

E tanto ciò è vero che non tutti i consiglieri si sono comportati tutti nel modo che si illustrerà.

Tali considerazioni valgono anche per i consiglieri che percepivano in anticipo la quota individuale dei fondi regionali, atteso che costoro sapevano benissimo che stavano percependo denaro pubblico da destinare all'attività politico istituzionale dei gruppi ed avevano ben chiari nella spesa almeno due divieti: quello di impegnare le somme per finalità private e personali e quello del finanziamento diretto o indiretto ai partiti politici.

E questo era un dato chiaro e conosciuto a tutti i consiglieri regionali.

E perciò coloro che, nonostante tale consapevolezza, hanno intascato la cosiddetta quota individuale usandola come se si trattasse di una ulteriore integrazione al trattamento economico (che era già quello piuttosto elevato dei consiglieri regionali) e, quindi, come una sorta di integrazione stipendiale, senza destinarlo alla finalità pubblicistica per cui i fondi erano stati conferiti, non possono ora giustificarsi adducendo la propria ignoranza o invocando un errore inescusabile.

....."  
§VALUTAZIONI DEL GIUDICE SULLA RAVVISABILITÀ DELLE



### CONDOTTE DI PECULATO E DI FALSO

Nell'impostazione accusatoria, sostanzialmente condivisibile, la qualificazione delle condotte di peculato è il frutto della configurazione di un concorso tra il singolo consigliere, soggetto *extraneus* che ha chiesto il rimborso delle singole spese, pertanto finale beneficiario dell'appropriazione, e il capogruppo del gruppo di appartenenza, quale pubblico ufficiale avente la diretta disponibilità dei fondi erogati, che autorizza il rimborso, perfezionando in tal modo il meccanismo appropriativo.

Le condotte si concentrano invece in condotte individuali, nelle ipotesi di coincidenza tra beneficiario e capogruppo.

Rispetto a questa preliminare precisazione, occorre rimarcare il meccanismo duplice di erogazione delle somme ex art. 4 L.R. per le sue implicazioni sul piano della verifica della sussistenza dell'elemento psicologico del reato ed il suo atteggiarsi nella prospettiva concorsuale.

Invero, è emerso che alcuni capigruppo attribuivano ai singoli consiglieri un "anticipo" delle somme corrisposte secondo gli importi spettanti ad ogni consigliere, che successivamente venivano giustificate mediante la presentazione della documentazione finale di spesa. Altri, invece, erogavano un "rimborso" a fronte di spese sostenute per motivi inerenti l'ufficio esercitato.

E' evidente, sempre in linea generale, che in materia di spese ex art. 4 L. R. 13/2002 il gruppo e il Presidente hanno un potere di gestione delle risorse vincolato nel fine (inerenza) poichè esercitano una pubblica funzione (essendo p.u. per carica elettiva) ed essi stessi partecipano in posizione di garanzia del vincolo di destinazione dei contributi erogati ai gruppi consiliari dall'ente Regione.

In particolare, entra in gioco la responsabilità del capogruppo quale concorrente nel reato dei consiglieri evidenziandosi che o successivamente alla presentazione delle "pezze giustificative" sulle quali esercitare il controllo o anticipatamente rispetto a detto controllo, il menzionato capogruppo ha posto in essere una condotta attiva, essendo il predetto il solo abilitato all'erogazione delle somme.

Tanto infatti è facile affermare in caso di "rimborso" a fronte di spese palesemente discontantesi da pubbliche finalità, ma anche nel caso di "anticipazione" perchè proprio l'immediato e non contestualmente giustificato (impossibile *ab inizio* per l'assenza di iniziative da rimborsare, proprio perchè preventivo) passaggio di somme "finalizzate" costituisce deroga al potere di gestione vincolato nel fine che rende concreta l'esistenza di un elemento soggettivo concretizzantesi nel dolo eventuale. E' evidente, infatti, che l'accettazione della carica di capogruppo importa dei doveri di vigilanza e controllo nella imprescindibile necessità di rispettare il vincolo di destinazione delle somme attribuite al gruppo, e, conseguentemente di evitare possibili condotte illecite da parte dei consiglieri. Tali doveri si traducono nella verifica dell'inerenza della spesa all'attività istituzionale del gruppo, normalmente attraverso l'esame della documentazione relativa all'assunzione dell'obbligazione perchè, proprio da quella documentazione può rilevare il bene o il servizio acquistato, la quantità e/o il prezzo. Abdicare a

monte a tale controllo-come avvenuto in relazione ai gruppi consiliari- Insieme per la Calabria (Serra Giulio), Gruppo Misto (Bova Giuseppe) e Partito Democratico (Principe Sandro) -vuol dire disattendere la posizione di garanzia del vincolo di destinazione dei contributi erogati ai gruppi consiliari dall'ente regionale. Farlo successivamente, coadiuvando la finalizzazione illecita attraverso una rendicontazione compiacente, attestata sulla distorta gestione dei fondi, il cui utilizzo è stato sempre giustificato, rafforza l'idea della consapevole intenzione di "appropriarsi" del denaro pubblico, facendolo proprio, agendo, pertanto "uti dominus".

In tal senso non può dirsi neutra la condotta del capogruppo che, non occasionalmente, ma sistematicamente, con il proprio silenzio e (in alcuni casi) con la anticipata disponibilità di denaro pubblico, ha agevolato la consumazione del reato, protraendo la sua condotta illecita anche al momento della esibizione delle pezze giustificative sulle quali non ha esercitato un reale controllo, anzi lo ha totalmente e volontariamente omesso, evitando così di ravvisare il discostamento dalle pubbliche finalità, che peraltro appariva del tutto evidente dall'esame delle singole spese, eclatantemente impiegate a profitto del consigliere, e, soprattutto, ponendole a base del proprio rendiconto<sup>13</sup>, così sugellando la condivisione ideale e materiale dell'abuso del finanziamento pubblico. Peraltro, se ciò rafforza la consapevolezza del reato di cui all'art. 314 c.p. da parte del capogruppo, sotto il diverso angolo di visuale dell'integrazione del delitto di falso ideologico di pubblico ufficiale in atto pubblico, di cui all'art. 479 c.p., non bisogna dimenticare che l'elemento psicologico è costituito dal dolo generico; per cui è

<sup>13</sup> All'epoca dei fatti erano in vigore la legge n. 15/1985 e il Testo Unico n. 13/2002 in virtù della quale tutti i gruppi consiliari usufruivano di contributi, erogati dal Consiglio Regionale attraverso dei parametri di riferimento (all'epoca dei fatti indicati proprio da alcuni articoli di questo Testo Unico), per le quali sussisteva un obbligo di rendicontazione, in base al quale entro il 31 marzo di ogni anno doveva essere presentata una nota riepilogativa relativa alle spese del gruppo dell'anno precedente. In relazione alla suddetta nota tutti gli indagati interrogati dal P.M. hanno sostenuto che la stessa non presupponeva alcun obbligo di documentazione, bensì semplicemente un onere di dichiarazione avente ad oggetto le modalità di spesa delle somme assegnate dal Consiglio Regionale né alcuna forma di controllo documentale; Oggi è in vigore il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con la legge 7 dicembre 2012, n. 213 che ha attribuito alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti un controllo sulla regolarità contabile dei rendiconti di esercizio dei gruppi consiliari, nell'ambito dei controlli sulla gestione finanziaria delle Regioni, al duplice fine, come esplicito dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 39 del 06.03.2014, "del rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica e della garanzia del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza del nostro Paese all'Unione Europea".

In merito al contenuto del rendiconto, si prevede che esso sia strutturato secondo le linee guida predisposte in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di "assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati" (articolo 1, comma 9).

Il D.L. 174/2012 prevede che "Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione." (comma 10 dell'articolo 1).

sufficiente la consapevolezza della “*immutatio veri*” (vale a dire del falso) e non è richiesto l’*animus nocendi vel decipiendi* (ovvero l’intenzione di cagionare un danno o di raggirare il destinatario del documento). Il dolo, quindi, deve essere escluso solo quando la falsità risulta essere oltre o contro la volontà dell’agente. La volontà e la consapevolezza di formare un atto falso, peraltro, non vanno confuse con la volontà di servirsi di esso per raggiungere fini *contra legem*. Ne consegue che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l’intenzione di nuocere, ma anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno (Cass. 18686 -15-5-2012). Tale condotta di falso su atto facente fede fino a querela di falso è, in ogni caso e per ognuno dei capigruppo, aggravata dalla connessione teleologica essendo commessa proprio al fine di occultare la illecita destinazione delle risorse.

In linea teorica, inoltre, ritornando al delitto di peculato, va poi ricordato, in relazione al profilo psicologico attinente al soggetto gravato da posizione di garanzia, quanto precisato dalla S.C.C. che così si è espressa, in una risalente, ma pur sempre attuale, decisione<sup>14</sup> *In materia di concorso di persone nel reato, la condotta consistente nel non impedire l’evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire deve essere accompagnata dal dolo che caratterizza il concorso stesso, da ravvisarsi nella coscienza e volontà di concorrere con altri nella realizzazione di un reato comune, evidentemente prima della sua realizzazione. Il comportamento successivo al delitto tenuto dal soggetto che omette i controlli di sua competenza, può costituire un elemento significativo di prova della volontà criminosa, ma il giudice deve chiarire come e perché sia dimostrativo dell’originario intento di concorrere con gli altri responsabili.* (Fattispecie in tema di concorso in peculato per omesso controllo del ragioniere del comune su appropriazioni dell’esattore del servizio di cassa e tesoreria. La Corte ha annullato con rinvio perché il giudice valutasse se attraverso l’omissione, o la sua programmazione, l’imputato avesse apportato un contributo causale e psicologico alla commissione delle illecite appropriazioni, anche, eventualmente, come contributo unilaterale e senza concerto col principale imputato)."

L’attività di indagine, puntuale, analitica, distinta per annualità, rapportata ad ogni singolo consigliere, svolta voce per voce, minimamente smentita in concreto dagli indagati, capigruppo, interrogati dal P.M. che hanno riservato di documentare le spese effettuate, salvo poi a non adempiere a tale (evidentemente impossibile) impegno (ved. memorie allegate per singolo capogruppo), dimostra che le spese, riferibili individualmente ai consiglieri facenti parte del gruppo, non erano pertinenti alla funzione svolta; non potevano, anche in minima, parte essere ricomprese nel "peculio" attribuito per l’attività di consiglieri in relazione alle specifiche attribuzioni e deleghe, alle linee di indirizzo discendenti dall’appartenenza ad una compagine politica (che necessariamente ne indirizza l’azione), ad iniziative legate ad attività del Consiglio.

Trattasi di spese *ictu oculi* sindacabili, perchè duplicate, palesemente personali, finalizzate ad aumentare il prestigio e sostenere l’immagine non del gruppo in quanto tale ma del singolo consigliere in assenza di

<sup>14</sup> Cass. Sez. 6, n. 10813 del 22/09/1994 - dep. 21/10/1994, Di Giovanni, Rv. 199925.

collegamenti nell'ambito regionale, e soprattutto tali da essere ritenute "rilevanti" rispetto al complesso dell'attività e della gestione dei fondi (posto che le condotte marginali non sono state considerate dall'inquirente ai fini della richiesta cautelare personale e/o reale).

Questo si riflette ulteriormente sulla condotta del capigruppo (anche per coloro cui non si attribuisce alcuna condotta di spesa personale, come Bova Giuseppe) nel momento della presentazione delle note riepilogative, che rappresenta la cartina al tornasole della piena partecipazione e condivisione del *modus* di gestione dei fondi, in cui falsamente si attestava la correttezza della spesa, quando, in più occasioni, venivano indicate uscite per somme superiori ai giustificativi, o viceversa, per somme inferiori a quelle documentate, o ancora, per spese palesemente inconferenti, per spese private, per spese duplicate, così occultando la reale destinazione delle risorse, pur nella evidenza del discostamento dalle pubbliche finalità. Emblematico è il caso del Consigliere Adamo, che versava somme ad una associazione per svolgere tutta una serie di attività, poi ottenendo ulteriori somme per la copertura di spese effettuate in favore dei singoli componenti della stessa (associazione), senza che nessuna contestazione sia stata mai operata dal capogruppo (Bova), nè un rilievo o una richiesta di restituzione, anzi lasciando al Consigliere uno spazio tale da consentirgli di aprire un proprio conto corrente per incassare i rimborsi. Non è indifferente che Adamo stipuli un contratto quale delegato del capogruppo Bova (anche se la delega non è stata rinvenuta dalla P.G. tra gli atti acquisiti ed esaminati) il cui contenuto era chiaramente evocativo di attività squisitamente politiche e di promozione della persona del politico piuttosto che relative all'attività istituzionale dallo stesso svolta quale componente del Gruppo Misto, e che i costi, sostenuti dall'associazione per eseguire il contratto, pur dovendosi ritenere compresi nel compenso stabilito, venivano del tutto indifferentemente rimborsati senza richiesta di alcuna spiegazione da parte del Bova.

Proprio la condotta di falso che connota tutte le annualità di interesse - correttamente contestata in capo a coloro che, nella loro qualità di pubblici ufficiali addetti all'amministrazione delle risorse destinate al gruppo consiliare dalla Regione, hanno attestato il falso, sia con riferimento alla correttezza e conferenza delle spese sostenute, sia con riferimento ai residui di cassa dichiarati, avuto riguardo alla circostanza che quella dei fondi erogati ai gruppi consiliari è una delle poste da considerare nella predisposizione del documento contabile poi sottoposto all'Assemblea per la votazione - è *tranchant* nel dimostrare la consapevole volontà di concorrere nell'abuso del finanziamento, attraverso questo metodo si avallavano spese estranee all'attività istituzionale di cui era evidente la portata distrattiva (ancora una volta è esemplificativa la situazione di Adamo e in parallelo del capogruppo Bova, che di fronte a spese *ictu oculi* private ed eccessive, ha continuato a trasferire le somme al citato consigliere anticipatamente e successivamente. In questo, ma anche in tutti gli altri casi attenzionati dal P.M., non vi è spazio per comportamenti colposi, per margini di errore, per incertezze tra la destinazione data in concreto alle somme e la destinazione normativamente stabilita.

Del tutto pacifico che in applicazione dei principi costituzionali in materia di spesa pubblica (artt. 3,81,97,100 Cost.) ogni tipo di spesa così classificabile è sempre soggetta a controllo e che l'impiego di somme debba essere conforme alle corrispondenti finalità istituzionali che ne regolano l'attribuzione. Proprio da questo discende con certezza l'obbligo di giustificazione della singola spesa secondo le finalità corrispondenti alle funzioni per le quali il potere di spesa è attribuito ed ai cui fondi sono destinati e l'obbligo di rendere conto, per convalidare il potere "vincolato" di spesa.

Ritornando alle conferme giurisprudenziali, sul tema specifico del peculato e del rilievo anche delle condotte omissive, pare significativo ricordare la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. II Pen., 15 maggio 2009, n. 20515, che ha ravvisato la sussistenza del reato di peculato in capo al Presidente del collegio sindacale di una società per azioni che omettendo di rilevare le frodi che emergevano dalla contabilità sociale ha consentito agli amministratori della stessa società di dilatare artificiosamente i costi della gestione di una discarica per ottenere dall'AMSA la liquidazione di una tariffa di volta in volta maggiore di quella predeterminata nella concessione.

Rileva quanto segue la Corte di legittimità, con argomentazioni, condivise da questo Giudice, che per la sua pertinenza si ritiene di riportare integralmente:

*< Ciò premesso, questa Corte osserva, analizzando gli altri motivi di ricorso che possono essere congiuntamente esaminati perché concernenti tutti la sussistenza dell'elemento psicologico del reato da parte dell'imputato, che la Corte territoriale ha specificamente analizzato i comportamenti degli amministratori della società (cfr. pp. 7-12) con specifico riferimento ad alcune delle operazioni emerse nel corso della verifica fiscale cui fu sottoposta all'epoca la società ad opera del Nucleo regionale della Polizia tributaria della Guardia di Finanza concludendo, del tutto condivisibilmente, che il solo esame superficiale delle operazioni suddette avrebbe manifestato, in modo palese, lo sperpero e la pretestuosa distrazione di denaro della S.: in particolare tali connotati, la macroscopicità delle irregolarità documentali e contabili e la sistematicità delle stesse, non potevano certo sfuggire al F., dottore commercialista, chiamato a far parte di Consigli di amministrazione anche di altre, e importanti società che, conclude sul punto la Corte territoriale, "non può non avere afferrato il senso reale delle operazioni, sistematiche e reiterate, per lo più neanche particolarmente complesse, che determinarono perdite per la società e profitti stratosferici per società composte da persone ben note ad esso sindaco".*

*Ne consegue che la Corte ha accertato, con una indagine di fatto la cui valutazione, se effettuata, come nella specie, con rigore logico e assoluta aderenza al dato processuale, non è censurabile in questa sede, la sicura consapevolezza da parte del F. dei comportamenti illeciti posti in essere dagli amministratori della società.*

*In altri termini, la Corte ha risposto affermativamente al quesito "se i sindaci avessero ricevuto allarmi tanto gravi da imporre la richiesta di ogni chiarimento agli amministratori della società".*

*Resta solo da accertare, vertendosi in tema di concorso per comportamento omissivo, se il sindaco aveva l'obbligo giuridico di impedire l'evento a mente dell'art. 40, capoverso, cod. pen., perché, in caso di risposta affermativa al quesito, consegue automaticamente la responsabilità del F. nella vicenda in esame, non essendo certo necessario il "previo accordo" tra il sindaco e ramministratore della società, ma apparendo affatto sufficiente la consapevolezza, da parte dell'autore del reato,*



di poter contare sull'inerzia o sul silenzio di chi è preposto per legge al controllo e, in capo al partecipante, la consapevolezza che il proprio silenzio servirà ad agevolare la consumazione del reato.

Con specifico riferimento ai reati fallimentari, questa Corte ha già affermato (Sez. 5, Sentenza n. 15850, 26/06/1990, Rv. 185890) che dal disposto degli artt. 2403 e 2404, comma secondo, cod. civ., si deduce che il sindaco, anche individualmente nell'esercizio dei suoi poteri di controllo e di vigilanza, ha il dovere di intervenire tutte le volte in cui gli amministratori della società (facendo od omettendo) violino la legge generale ed in particolare la legge penale. Ne consegue che nel caso in cui un sindaco abbia conoscenza di attività distrattive poste in essere da amministratori, egli ha il dovere di intervenire per impedirne la realizzazione e, in mancanza, deve essere ritenuto responsabile a titolo di concorso del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione eventualmente commesso.

Orbene, in via generale, questo collegio osserva, preliminarmente, che i sindaci debbono rispondere a titolo di concorso commissivo ed omissivo, in quanto titolari di una funzione di controllo, e, in tale qualità, devono ritenersi obbligati ex lege ad impedire la commissione di un reato, secondo l'espressa previsione dell'art. 40 comma secondo cod. pen.

Né dubbi possono sussistere in ordine all'ammissibilità astratta del concorso di un componente del collegio sindacale con l'amministratore di una società: la struttura unitaria del reato che trae origine dal concorso materiale o morale, non preclude, ma consente di considerare l'extraneus compartecipe nel reato proprio, e tale concorso può realizzarsi compiutamente anche attraverso una omissione, sia essa occasionale che sistematica.

Sulla problematica dei limiti del controllo del collegio sindacale, questa Corte si è già espressa, (cfr. sentenza del 26.6.1990 rie. Bordoni ed altri), espressamente affermando che la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, allorché è conseguente ad un comportamento omissivo legato all'assunzione di rischi anomali, discende dall'art. 2392 cc, norma che impone agli amministratori di adempiere i doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario, obbligo espressamente richiamato dall'art. 2407 dello stesso codice in relazione ai sindaci di una società.

Come, peraltro, già affermato anche da questa Corte con la sentenza di annullamento, l'obbligo di vigilanza dei sindaci e del collegio sindacale non è limitato al mero controllo contabile, ma deve anche estendersi al contenuto della gestione, ricomprendendo anche il cd. "controllo di legalità" e cioè la rispondenza dei dati acquisiti ai parametri previsti dalla legge, controllo che, pur non potendo spingersi sul terreno della opportunità e della rischiosità dell'attività di gestione — di stretta competenza degli amministratori — non può certo limitarsi al controllo meramente estrinseco e formale dell'attività degli amministratori e non può certo trascurare i doveri che fanno capo agli amministratori medesimi.

In altri termini gli stessi hanno il potere-dovere di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni quando queste possono suscitare, per le modalità della loro scelte o della loro esecuzione, perplessità e dubbi, e tali poteri devono essere tanto più analitici e penetranti quando circostanze specifiche o particolari ragioni di sospetto lo richiedano.

Il controllo sindacale, quindi, se non investe, in forma diretta, le scelte imprenditoriali, neppure si esaurisce in una mera verifica formale, quasi a ridursi ad un riscontro contabile nell'ambito della sola documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione, e abilita i sindaci a chiedere notizie sull'andamento delle operazioni, a ricevere denunce da parte dei soci su fatti censurabili nell'esercizio dell'impresa, e li obbliga a riferire nella relazione al bilancio sui concreti ed effettivi risultati dell'esercizio sociale.

*Non può, quindi, fondatamente contestarsi che l'ordinamento imponga ai sindaci l'obbligo di impedire che gli amministratori compiano atti contrari alla legge e dannosi per la società fermo restando, come già affermato, che i controlli devono essere tanto più analitici quanto più gravi ed evidenti sono i segnali di "sospetto", Sez. 5, Sentenza n. 8327 del 22/04/1998, Rv. 211368, nonché, da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 17393 del 13/12/2006, Rv. 236630).*

*Nel caso di specie, la Corte territoriale ha, invece, accertato, con motivazione del tutto scevra da vizi logici, che l'imputato F. non solo non ha esteso la sua doverosa attività di controllo alla gestione dell'azienda, nel senso suindicato, ma non ha effettuato neppure il più semplice esame delle operazioni condotte dalla SIMEC con la conseguenza che, "se estraneo al disegno distrattivo, doveva sicuramente ricevere allarmi tanto gravi da imporre la richiesta di ogni chiarimento agli amministratori".*

*Il fatto che abbia ommesso qualsiasi attività volta ad ostacolare "il grossolano depauperamento della SIMEC da parte di società costituite ad hoc e gestite di fatto dagli stessi amministratori della SIMEC non consente di qualificare la sua condotta diversamente dalla consapevole partecipazione".*

*Peraltro, come già affermato da questa Corte in sede di annullamento della prima sentenza, il concorso per comportamento omissivo da parte di chi, trovandosi in posizione di garanzia, ha l'obbligo giuridico di impedire un evento, non richiede alcun previo accordo essendo sufficiente [...] la consapevolezza che il proprio silenzio servirà ad agevolare la consumazione" del reato.>*

Nella medesima scia si pone il principio giurisprudenziale affermato in tema di bancarotta, laddove la S.C. ha stabilito che "In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in caso di concorso ex art. 40, comma secondo, cod. pen., dell'amministratore formale nel reato commesso dall'amministratore di fatto, il dolo del primo può configurarsi anche come eventuale ed essere integrato dall'omesso controllo sulla tenuta delle scritture che dimostra la rinuncia a porre in essere quelle attività idonee a prevenire il pericolo di distrazioni e, di conseguenza, l'accettazione del rischio che esse possano verificarsi" (cfr. Sez. V, Sentenza n. 37305 del 14/05/2013 Ud. (dep. 11/09/2013 ) Rv. 257608); conf. sentenza n. 38712/2008.).

Le superiori valutazioni ed i principi giurisprudenziali citati consentono di condividere il percorso seguito dal P.M., ritenendo configurabile nelle sue componenti oggettive e soggettive - avuto riguardo alla qualifica di pubblico ufficiale del capogruppo che coordina l'attività del gruppo e gestisce la destinazione dei fondi vigilando sulla loro destinazione alla pubblica funzione- le fattispecie penali di peculato (apprezzato nelle condotte individuali e in quelle concorsuali) e di falso - reato, questo, contestato ai soli capigruppo, obbligati alla presentazione delle note riepilogative- nei termini contestati agli odierni indagati.

In sostanza, è emerso che gli indagati consapevolmente hanno destinato a fini diversi e/o privati fondi pubblici non avendone dimostrato la finalizzazione alla pubblica funzione, ovvero hanno fornito giustificazioni artificiose (se non addirittura ponendo in essere falsi o frodi) o dimostrate inventiere, ovvero estranee ai compiti pubblici svolti: è il caso del meccanismo truffaldino dell'anticipazione, in cui è evidente che nessuna pubblica funzione è stata svolta nel momento della spesa, sicché la

giustificazione a posteriori data al rimborso rappresenta solo una "scusa" per giustificare il trasferimento del denaro per il provato scopo di arricchimento perseguito.

### § L'OGGETTO DELLE INDAGINI *La catalogazione delle spese*

Fissati i principi generali, stabiliti i parametri dell'inquadramento giuridico, coerente con i più consolidati e recenti arresti giurisprudenziali e rispettoso delle garanzie costituzionali, l'indagine degli inquirenti si è incentrata sulla verifica dell'utilizzo dei contributi pubblici da parte dei consiglieri al fine di accertare la conformità con gli scopi stabiliti dalla Regione, individuando i casi in cui sono stati utilizzati per soddisfare esigenze personali e privatistiche, e quelli che si ritengono oggetto di appropriazione nella forma della duplicazione di voci rientranti nella retribuzione del consigliere (trasporti, missioni, spostamenti).

Accertamento questo, oggetto di un capillare controllo e di una conseguente catalogazione, tradotta in tabelle, distinte per consiglieri e ripartite per annualità, necessaria ai fini della verifica delle singole posizioni.

In linea generale il P.M. ha fatto precedere la parte espositiva del risultato delle indagini, da una parte illustrativa e generale, indispensabile in sede di verifica ed inquadramento delle singole posizioni.

!.....

#### Gli esiti dell'attività di indagine

##### **1) Le diverse voci utilizzate nell'analisi delle singole posizioni.**

Alla luce dell'ingente mole di documentazione acquisita, si è deciso di catalogare le spese secondo le seguenti voci, di cui si offre altresì una descrizione per permettere di verificare poi la conferenza o meno delle stesse rispetto alle finalità per le quali i fondi regionali vengono erogati ai gruppi consiliari. Tali voci saranno poi richiamate nell'analisi delle singole condotte poste in essere dai diversi consiglieri per i quali si domanda l'applicazione della misura cautelare personale e/o reale, facendo sin d'ora rinvio a questo paragrafo per la descrizione.

- **Pasto personale (in sede e fuori):** confluiscono in tale categoria di spesa, i costi sostenuti per consumazioni presso locali adibiti a ristorazione e similari, che, in ragione del numero di coperti/commensali, indicati nella ricevuta fiscale (massimo tre persone), fanno ritenere la suddetta spesa quale pranzo/cena personale. In questo senso, occorre chiarire che questo Ufficio – sebbene nonostante il tempo trascorso nessuno dei capigruppo interrogati, come si vedrà nel dettaglio, abbia tenuto fede alla riserva di documentare la natura dei contesti nei quali erano state sostenute spese ingenti per pasti con numerosi coperti (ossia nessuno ha saputo dimostrare se quella determinata cena per venti o più persone era relativa ad un'iniziativa istituzionale del gruppo consiliare, ovvero a ragioni inerenti il partito di appartenenza o ancora ragioni personali) – ha scelto di non contestare in questa fase "cautelare" tali spese, ritenendo, secondo un criterio ispirato al favor rei ma certamente da sottoporre a verifica nel prosieguo dell'indagine, che tali spese possano essere riconducibili a contesti istituzionali (cene di lavoro, pasti tenutisi prima o dopo iniziative politiche dei gruppi consiliari) proprio in ragione del gran numero di partecipanti. Viceversa, per i pasti con non più di tre coperti si è ritenuto di considerarli di natura strettamente personale. È evidente, infatti, che una cena o un pranzo a base di pesce non diventa iniziativa istituzionale solo perché magari si parla di politica, magari anche delle iniziative legislative da promuovere come gruppo consiliare alla Regione. Ma sul punto si tornerà.

In seno a tale classificazione si riscontra, altresì, un'ulteriore distinzione tra i pasti *in sede*, intesi quelli consumati all'interno della Regione Calabria e quelli *fuori sede*, ovvero per servizi resi al di fuori dei confini regionali;

In seno alla predetta categoria "pasti in sede", va considerata la vigenza della già citata *indennità di diaria*, la quale ricomprende tutti i costi da sostenuti dai consiglieri regionali, per le attività istituzionali in seno alla Regione Calabria, sino al 31.12.2012, ivi compresi i costi di vitto e alloggio.

In proposito, si riportano nuovamente le *dichiarazioni rese in data 24.09.2013 nel corso del verbale di s.i. (ex art.351 c.p.p.)* dal Segretario Generale, Dott. Nicola LOPEZ, alla presenza anche del Dott. CALABRO' Carlo, in qualità di dirigente del settore delle Risorse Umane, il quale riferiva testualmente:

*«Discorso diverso è quello relativo alla diaria che consiste in un rimborso mensile forfettario in favore dei consiglieri per tutti i costi da loro sostenuti per le attività istituzionali in seno alla Regione Calabria, sino al 31/12/2012. Nello specifico, se un consigliere a margine di una seduta del consiglio regionale decideva di soggiornare a Reggio Calabria, i costi di vitto e alloggio dallo stesso sostenuti erano inglobati nella predetta indennità di diaria. Il consigliere a fronte di tali spese non era tenuto alla rendicontazione e/o dimostrazione dei costi affrontati».*

Pertanto, riconoscendo quali sedi istituzionali regionali "*ufficiali*", gli Uffici di Reggio Calabria (Consiglio Regionale) e Catanzaro (Giunta Regionale/Assessorati) i costi prodotti per pasti in quelle sedi, sono da ritenere quali costi non inerenti, atteso che risultano già coperti dalla predetta indennità e quindi non possono essere posti anche a carico del Consiglio Regionale senza che ciò determini un raddoppio del rimborso.

A tal proposito, infine, è appena il caso di notare che laddove si tratti di pasti ai quali hanno partecipato soggetti che non rivestono la qualifica di consigliere regionale (ad esempio sindaci, consiglieri provinciali, parlamentari nazionali, terzi ecc.) le conclusioni appena rassegnate non mutano. Ed infatti laddove il singolo consigliere avesse deciso di "offrire in pranzo", certamente tale liberalità non poteva essere legittimamente posta a carico del Consiglio Regionale ed in ultimo della collettività tutta (peraltro, a considerarla spesa di rappresentanza la stessa avrebbe dovuto rispondere ai canoni sopra indicati). Inoltre, laddove gli ospiti fossero consiglieri provinciali, parlamentari ecc., va tenuto in considerazione che trattasi di soggetti del pari fruitori di analoghe indennità volte a coprire tali tipi di costi.

- **Pasto Istituzionale in sede:** rientrano in tale categoria di spesa i costi sostenuti per consumazioni presso locali adibiti a ristorazione e similari che, in ragione del numero di coperti/commensali indicati nella ricevuta fiscale (più di tre persone), fanno ritenere la suddetta spesa quale pranzo/cena istituzionale, potendo la medesima ricadere in un contesto più ampio rispetto al precedente, tale da giustificare una cosiddetta attività istituzionale e funzionale del consigliere.

*Tuttavia*, in ragione di quanto previsto in tema di *indennità di diaria*, alcune voci di spesa, pur se annoverate in dette categoria, non rientrano tra quelli inerenti, ciò perché trattandosi di pasti sostenuti nella città di Reggio Calabria gli stessi appaiono già remunerati attraverso l'indennità di diaria più volte citata.

Peraltro, ma anche su questo ci si diffonderà nel dettaglio nell'analisi delle singole posizioni, va rilevato che sebbene secondo il criterio evidenziato alcuni pasti possano astrattamente rientrare in quelli definiti "istituzionali", è anche vero che tale collocazione non sarà possibile laddove il tipo di esercizio commerciale dove il pasto è stato consumato appaia incompatibile con la natura istituzionale dell'incontro. Stesso discorso laddove la località ove ha sede l'esercizio commerciale appaia assolutamente eccentrica con finalità istituzionali.

Esemplificando, sono state considerate spese non conferenti quelle sostenute presso locali quali pizzerie e tavole calde, e comunque laddove l'incontro si sia tenuto in località al di fuori di possibili potenziali sedi istituzionali (Roma, Reggio Calabria, Catanzaro, ecc.).

- **Consumazione occasionale:** in tale categoria sono annoverate tutte le consumazioni ritenute di valore esiguo, sia come costo che come tipologia del bene acquisito, di cui il consigliere abbia chiesto ed ottenuto il rimborso (ad esempio, caramelle, caffè, duecentootanta grammi di speck, ecc.). Trattasi di spese documentate per lo più a mezzo scontrino fiscale, che già per la sua natura non consente di individuare con

precisione l'acquirente del bene e/o il beneficiario della prestazione di servizi, ed in particolare spese per caffetteria, beni di conforto, spuntini e similari.

- **Acquisti Vari:** in tale categoria rientrano le somme spese sostenute dai consiglieri regionali per acquisti di beni mobili o oggetti di diversa natura, quali mobilio, materiale vario, oggettistica, piccoli e grandi elettrodomestici e similari. Sul punto, ovviamente, si svolgeranno considerazioni specifiche di volta in volta, distinguendo in ragione della tipologia di bene (televisore, scrivania, computer, ecc.), della quantità di tali beni acquistati, dell'eventuale messa a disposizione di tali bene da parte del Consiglio Regionale (vedi arredi delle sedi istituzionali a Reggio Calabria ed a Catanzaro).

- **Contributi Associazioni:** in detta categoria di spesa sono annoverate le somme erogate dai consiglieri regionali nei confronti di associazioni, enti, persone fisiche/giuridiche a titolo di contributo per l'effettuazione di un evento, manifestazione, o simili. In merito nella presente categoria sono riportate le somme che, alla luce dei dati indicati e/o dell'attività investigativa esperita, manifestano espliciti elementi di irregolarità di spesa. La fenomenologia, invero, è piuttosto varia, pertanto si rinvia all'analisi dei singoli casi.

- **Carburante:** indicano i costi dimostrati per i consumi di carburante da parte del Consigliere e/o suo collaboratore. In merito, si rileva che le modalità di documentazione di tale costo cui ricorrevano tutti i consiglieri apparivano essere quelle delle ricevute rilasciate dai diversi gestori, senza che dalle stesse potesse in qualche modo inferirsi l'impiego effettivamente fatto del carburante acquistato, l'occasione in cui tale spesa era stata effettuata e sopesso neanche con quale autovettura. Si rinvia in ogni caso a quanto si dirà a breve.

Tale spesa, peraltro, appare pacificamente coperta dalle indennità a proposito delle quali ci si è già diffusi nel capitolo I paragrafo 5.

- **Manutenzione Autovettura:** in tale ambito vengono ricompresi i costi sostenuti per la manutenzione e la sostituzione dei componenti soggetti ad usura per gli automezzi utilizzati per presunti *fini istituzionali* dai consiglieri regionali.

In tale contesto, si richiama quanto detto in tema di indennità di *accesso*. Si aggiunga che, anticipando un tema sul quale si tornerà, alcuni gruppi consiliari, ed in particolar modo il P.D.L. (gestione Chiappetta), hanno riconosciuto ampiamente la non conferenza di detto rimborso a carico dei fondi del Gruppo.

- **Rimborso chilometrico:** in detta categoria sono ricompresi i costi attestati dal consigliere per l'espletamento della propria attività istituzionale mediante l'utilizzo di un mezzo personale; le modalità di rimborso differiscono da un gruppo all'altro e pertanto si rinvia a quanto si dirà trattando delle singole condotte.

Difatti, per esempio, il Partito Democratico utilizzava un prospetto all'interno del quale si procedeva ad un vero e proprio conteggio in ragione dei chilometri percorsi, per calcolare il rimborso da corrispondere al consigliere interessato.

- **Viaggi:** in questa categoria di spesa sono indicati i costi sostenuti relativamente all'acquisizione di titoli di viaggio aereo, ferroviario, e similari, non ascrivibili direttamente ai consiglieri regionali; nel caso di spesa certificata al consigliere, in detta tipologia rientrano anche i viaggi documentati afferenti destinazioni e/o tratte che non coincidono con "*possibili*" sedi oggetto di visita o attività istituzionale;

- **Quotidiani:** identificano i costi sostenuti ed attestati dal Consigliere per l'acquisto di quotidiani e riviste;

Sul punto va evidenziato che, oltre al fatto che certamente non ammissibile è l'acquisto di quotidiani da parte di ciascun consigliere (potendo al più ragionarsi della possibilità di acquistare una copia di ciascun quotidiano da mettere a disposizione di tutti gli appartenenti al Gruppo presso la sede ufficiale), la spesa in parola appare comunque non giustificabile anche in tali termini atteso che ogni Gruppo riceve gratuitamente un certo numero di quotidiani e periodici che sono posti a disposizione negli uffici regionali dei componenti il



Gruppo (cfr. sul punto la più volte citata sentenza del G.u.p. di Cagliari acquisita agli atti del presente procedimento).

- **Libri:** indicano le spese sostenute per l'acquisto di libri e/o pubblicazioni di stampa.

- **Telefonia – Accessori – Materiale Informatico:** rappresentano le spese relative all'acquisto di apparecchiature telefoniche (smart phone – I phone – cellulari) e relativi accessori, nonché oggetti e materiale informatico vario;

- **Convegni:** si intendono i costi sostenuti dal singolo soggetto di spesa, per organizzazione, svolgimento ed eventuali servizi accessori, riconducibili a convegni e/o riunioni;

- **Soggiorno:** per "soggiorno" si intendono i costi sostenuti dal singolo soggetto di spesa, per pernotti, colazioni e/o bed & breakfast, all'interno (in sede) o all'esterno (fuori sede) dei confini regionali. Detta categoria di spesa assume particolare rilievo atteso quanto sancito a titolo di indennità accessoria, denominata " *Missione*", sopra meglio chiarita.

- **Consulenza:** si considerano tali i costi sostenuti e documentanti a mezzo idonea documentazione fiscale (fatture), a seguito di consulenze e prestazioni rese da professionisti in merito a particolari tematiche di natura legislativa/amministrativa/contabile/consulenza del lavoro, commissionate dal Gruppo e/o dal singolo consigliere.

- **Ritenute:** indicano le somme corrisposte dai consiglieri, mediante modelli di pagamento F24, per il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali dei collaboratori/consulenti; ovviamente si tratterà tale categoria solo nei casi in cui si è accertata l'illegittimità del ricorso al denaro pubblico per il pagamento, essendo viceversa riconosciuto ai singoli gruppi di poter assumere collaboratori (e per lo più era la Regione a provvedere alla ritenute e contributi), ovvero di poter avvalersi di collaboratori occasionali.

- **Rimborsi:** si intendono le somme in denaro erogate dal Capogruppo, a titolo di rimborso, per le spese prodotte quali costi sostenuti dal consigliere/collaboratore. I medesimi vengono effettuati per contante, bonifico o assegno bancario.

- **Pagamento Servizi Vari:** la predetta categoria racchiude i costi sostenuti ed attestati a carico del gruppo consiliare relativamente a servizi connessi con unità immobiliari, come acqua, gas, elettricità, rifiuti solidi urbani ed eventuali sanzioni derivanti dal mancato/ritardato pagamento dei medesimi, servizi di telefonia, processi verbali per violazioni amministrative, noleggio autoveicoli.

- **Collaborazioni Occasionali:** detta voce indica le somme corrisposte a terzi soggetti, solitamente estranei alla compagine politica, che vengono assunti per il disbrigo di pratiche d'ufficio e similari. Solitamente il pagamento degli oneri previdenziali resta a carico del gruppo (datore di lavoro) che ne provvede al versamento mediante modelli F24. I predetti rapporti lavorativi sono, di norma, regolamentati dai vari gruppi consiliari mediante sottoscrizione di apposito contratto. Nella presente richiesta si farà riferimento nel dettaglio esclusivamente ai contratti a proposito dei quali sono emersi elementi di criticità tali da ritenere non idonea la spesa sostenuta, ovvero sono state accertate incongruenze sull'effettivo pagamento delle somme indicate quali spese ai collaboratori.

- **Collaborazioni Continuative (Co.Co.Pro.):** detta voce indica le somme corrisposte a terzi soggetti, solitamente estranei alla compagine politica, che vengono assunti per lo svolgimento di mansioni in seno al gruppo consiliare richiedente. In genere il pagamento degli oneri previdenziali viene effettuato direttamente dal Consiglio Regionale della Calabria – settore Ragioneria – che provvede al versamento mediante modelli F24, operando, pertanto come sostituto di imposta. In merito, giova rappresentare che, come si evince dalle assegnazioni erogate annualmente ai gruppi, la Ragioneria Regionale trattiene **a monte** le somme destinate al pagamento di predetti oneri. Tali rapporti lavorativi sono, di norma, regolamentati dai vari gruppi consiliari mediante sottoscrizione di apposito contratto.

Sul punto, giova ricordare le dichiarazioni rese in atti, in data 05 e 07 dicembre 2012 dal Dott. LATELLA Luigi Danilo, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 21.04.1968, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria. In particolare, costui dichiarava: «[...] In relazione a quanto prodotto, rappresento che i contratti da noi gestiti come Servizio di Bilancio e Ragioneria Regionale, traggono origine da richieste avanzate dal Gruppo Consiliare in parola, e che noi curiamo ai fini previdenziali e fiscali, operando, per conto

dei soggetti contrattualizzati, come sostituto di imposta, in virtù di una delega conferita dal Presidente del Gruppo di riferimento, come sancito dalla Legge Regionale 13/2002. Infine, specifico che, per l'unico soggetto in elenco, indicato al punto nr.89, la tipologia di contratto "Comando", rappresenta che per il medesimo dipendente è stato richiesto, in virtù della già richiamata L.R.13/2002, l'impiego da altro ente della Pubblica Amministrazione (A.S.P. Catanzaro) presso questa Regione».

- **Ricariche Telefoniche:** sono ricompresi in questa fattispecie i costi sostenuti per le ricariche di telefonia mobile, effettuate con la modalità "ricaricard" o presso punti vendita lottomatica e/o simili.

- **Servizi Accessori Trasporto:** sono inclusi in questa categoria i costi sostenuti per il pagamento di servizi ausiliari di trasporto, quali noleggio autoveicoli, traghettiamenti, pedaggi autostradali o spostamenti mediante taxi e simili in località non indicative di sedi che potrebbero ricondursi ad attività istituzionali del singolo consigliere (Reggio Calabria, Catanzaro, Roma, ecc.).

- **Spese Tipografiche:** sono inclusi in questa categoria i costi sostenuti per il pagamento di servizi relativi alle stampe tipografiche in genere (manifesti, locandine, buste e/o carta intestata) e similari, delle quali si è accertata la fittizietà. In detta categoria confluiscono, inoltre, anche costi tipografici sostenuti per promuovere campagne elettorali, in ampio contrasto con la normativa regionale in esame (vgs. Art. 5 L.R.15/2008).

## 2) Glossario fiscale

Come si è accennato l'indagine è stata incentrata sull'analisi della documentazione di spesa esibita dai diversi consiglieri regionali e sulla verifica non solo della congruenza dei costi documentati con le finalità indicate nell'art. 4 della L. reg. n. 13/2002, ma anche ed ancor prima della veridicità della documentazione di spesa esibita. Si è anche verificato che le spese sostenute per come documentate non violassero i limiti "esterni" di spesa.

Indispensabile, a questo punto, prima di addentrarsi nell'analisi delle singole condotte, esporre un glossario –illustrativo della terminologia utilizzata, al fine di agevolare la distinzione tra i diversi tipi di documentazione fiscale o similare acquisiti ed analizzati.

### 2.1) Fattura Fiscale

La fattura (ex Artt. 21 e 21 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), è un documento fiscale obbligatorio emesso da un soggetto fiscale per comprovare l'**avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi** ed il diritto a riscuoterne il prezzo. L'operazione di emissione di una fattura prende il nome di fatturazione

Gli elementi formali obbligatori della fattura sono:

- *Ditta, denominazione o ragione sociale dell'emittente* con indicati l'eventuale nome del rappresentante fiscale, l'indirizzo della sede, il numero di partita Iva;
- *Estremi dell'intestatario della fattura:* azienda o privato cittadino che dovrà provvedere al pagamento del corrispettivo entro i termini stabiliti;
- *Dicitura:* Fattura, Nota credito, Addebito, Accredito;
- la *data* della transazione;
- la *numerazione progressiva*, che può anche non essere annuale <sup>[1]</sup>
- la *descrizione* (anche sommaria) del prodotto/servizio ceduto
- l'*imponibile*, ossia l'indicazione dell'importo prima dell'applicazione dell'aliquota IVA
- eventuali competenze e contributi di legge
- l'*importo dell'IVA* in base all'idonea aliquota applicabile al bene oggetto di scambio o eventuale indicazione della legge in base alla quale detto importo non è necessario
- il *totale* dato da imponibile più IVA
- gli eventuali sconti
- l'eventuale termine di pagamento
- l'eventuale modalità di pagamento

La fattura è inoltre composta di una parte "**descrittiva**" e di una parte "**tabellare**".

La fattura è emessa in più copie al fine di permetterne la raccolta e la conservazione negli archivi dei soggetti interessati dalla transazione (emittente e destinatario);

Essendo un documento fiscale con obbligo di registrazione contabile in bilancio da parte dell'emittente, quest'ultimo ha anche l'obbligo di una numerazione progressiva per anno fiscale. La numerazione può essere realizzata su diverse serie, sulla base delle necessità aziendali, ad esempio in caso di più sedi periferiche.

La registrazione delle fatture ricevute avviene generalmente sul *Registro degli acquisti* (registro delle fatture di acquisto), mentre le fatture emesse vengono registrate entro 15 giorni sul *Registro delle vendite* (registro delle fatture emesse).

È possibile emettere delle fatture di rettifica, che fanno riferimento ad un credito da riscuotere rispetto al totale dell'importo indicato nel documento emesso. Questi documenti si chiamano **note di credito**. In generale, le fatture integrative di una fattura già emessa vengono denominate "**note di variazione**".

## 2.2) Ricevuta/Scontrino Fiscale

La ricevuta e lo scontrino fiscale (*ex Art. 22 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - D.M. 30 marzo 1992*) devono essere emessi dai commercianti al minuto ed assimilati (ad esempio artigiani) **a fronte di cessioni di beni e prestazioni di servizi** rese nei confronti di utenti finali.

Tali documenti sono rilasciati per mezzo di appositi apparati denominati "misuratori fiscali"; di contro, la ricevuta fiscale può essere emessa anche avvalendosi di stampati cartacei da compilare manualmente.

È altresì consentita l'emissione di scontrini manuali o a tagli fissi, però solo agli esercenti l'attività in forma itinerante ed al ricorrere di specifiche condizioni.

L'indicazione sullo scontrino o sulla ricevuta fiscale dell'esatta natura del prodotto acquistato è facoltativa.

Una volta rilasciato il documento al cliente, l'operatore è obbligato a registrare l'operazione.

Il prezzo dei beni o servizi, se non diversamente specificato, deve intendersi sempre comprensivo di I.V.A. e, nello stampato emesso non deve essere impressa, in alcun modo, la dicitura "non vale come scontrino fiscale".

In tali circostanze, all'atto del pagamento, deve sempre essere rilasciata apposita documentazione fiscale.

Uno **scontrino** fiscalmente **idoneo** deve contenere alcuni elementi necessari, quali:

- data e ora di emissione;
- numero progressivo;
- dati identificativi dell'esercente l'attività commerciale (denominazione, ditta o ragione sociale o cognome e nome);
- numero di partita IVA e ubicazione dell'esercizio;
- corrispettivo;
- logotipo fiscale "MF", seguito da una serie di lettere e numeri.

La **ricevuta fiscale**, invece, deve contenere:

- numerazione progressiva prestampata per anno solare, anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie;
- data di emissione;
- ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome se persona fisica, domicilio fiscale e numero di partita IVA dell'emittente, nonché l'ubicazione dell'esercizio in cui viene esercitata l'attività;
- natura, qualità e quantità dei beni e servizi che sono oggetto dell'operazione;
- ammontare dei corrispettivi dovuti comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto;

Lo scontrino e la ricevuta devono essere rilasciati al momento del pagamento totale o parziale del corrispettivo.

Nei casi di prestazioni ultimate, ma non ancora determinate nel corrispettivo o comunque quando il pagamento non è ancora avvenuto, vanno ugualmente rilasciati una ricevuta o scontrino con l'indicazione "corrispettivo non pagato". All'atto del saldo dovrà essere emessa la ricevuta fiscale e dovranno essere in essa indicati gli estremi del documento precedentemente rilasciato.

Esistono, poi, delle operazioni per le quali è previsto l'esonero dall'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, quali, ad esempio, le cessioni di tabacchi, *di carburanti per l'autotrazione, di giornali* e beni mediante distributori automatici funzionanti a gettone o a moneta.

Altri casi di esonero del rilascio dello scontrino o della ricevuta sono previsti per i *conducenti di taxi (i quali, tuttavia, in caso di specifica richiesta del cliente, sono tenuti al rilascio della fattura)* e per altre attività considerate minori (ad esempio, ciabattini, ombrellai ed arrotini).

Fattore comune ai predetti documenti fiscali, a differenza della fattura, è l'impossibilità, sancita in diritto, di risalire al "beneficiario" della prestazione di servizio e/o "cessionario" del bene, in quanto non è prevista l'indicazione di tale attore della transazione commerciale.

### 2.3) La documentazione delle spese per carburanti

Dopo aver enunciato quanto normativamente previsto in tema di idoneità e contenuti della documentazione fiscale più ricorrente, prodotta dai vari gruppi consiliari per attestare i costi sostenuti, appare necessaria un'ulteriore puntualizzazione sulle modalità di documentazione delle spese relative ai rifornimenti di "carburanti", pure allegata da molti consiglieri

I soggetti in esame, bisogna precisare, non essendo soggetti passivi di imposta I.V.A. non erano tenuti alla documentazione di tali acquisti mediante l'utilizzo della c.d. "scheda carburanti" ex d.P.R.10 novembre 1997 nr. 444.

Difatti, come riscontrato dall'esame documentale, gli acquisti in materia venivano certificati mediante l'utilizzo di una ricevuta semplice, rilasciata dal distributore stradale all'atto del rifornimento.

L'analisi dei predetti documenti consentiva di rilevare, quale fattore comune ad essi, che ogni stampato prodotto riporta la denominazione dell'impianto, la data di effettuazione del rifornimento, la quantità di carburante, il costo del rifornimento e, in taluni casi, la targa del veicolo che ha eseguito tale operazione e/o l'utilizzatore del mezzo.

In altri casi, veniva, di contro, riscontrato che il rifornimento era documentato esclusivamente mediante la produzione della stampata rilasciata a seguito di rifornimento in modalità automatica, con utilizzo di bancomat o carte elettroniche.

### 3. Le indagini delle altre Procure della Repubblica (Cagliari, Napoli, Genova e Potenza)

Questo Ufficio, anche al fine di reperire gli arresti giurisprudenziali di merito maturati nell'ambito delle diverse indagini avviate nel Paese con riferimento all'utilizzo dei fondi messi a disposizione dalle diverse Regione dei gruppi consiliari, acquisiva atti (richiesta di applicazione di misure cautelari, O.C.C., ordinanze del T.D.L., sentenza G.u.p.).

Di tali atti viene fatta menzione nel copro della presente.

Si anticipa sin d'ora che, quanto agli esiti "cautelari" di detti procedimenti, si darà conto in sede di illustrazione delle esigenze cautelari.

A tal proposito, tuttavia, appare utile sin d'ora spendere qualche osservazione con riferimento alle conclusioni raggiunte dal G.i.p. di Milano nel decreto di archiviazione emesso in data 05.03.2014 nell'ambito di uno stralcio di analogo procedimento avviato dalla locale Procura della Repubblica con riferimento ai rimborsi erogati ai gruppi consiliari della regione Lombardia. Di tale provvedimento fa menzione anche la il difensore dell'indagato Agazio LOIERO nella propria memoria difensiva.

In quel provvedimento, infatti, il G.i.p. dava mostra di fare uso di criteri sovrapponibili con quelli utilizzati nella presente richiesta.

La sintesi del provvedimento conseguente alla natura propria di esso non consente ovviamente di cogliere compiutamente il fatto sotteso alla vicenda.

Dalla lettura del provvedimento, tuttavia, emerge che in quel caso i consiglieri erano stati in grado di giustificare **già nel corso delle indagini preliminari** la quasi totalità delle spese sostenute, e che lo scarto delle spese non giustificate riguardava importi assai modesti; che le giustificazioni fornite consentivano di ricondurre le spese all'interno delle categorie delle spese ammissibili, che non sono dissimili da quelle qui indicate; che nessuno dei consiglieri aveva dedotto fatture già rimborsate o pagate con il conto del gruppo, che nessuno dei consiglieri aveva preteso di finanziare l'attività di organizzazione e funzionamento del partito o le sue personali o quelle per la campagna elettorale; nessuno dei consiglieri aveva sostenuto di aver allocato il suo ufficio politico in ristoranti, locali o in un agriturismo; emerge ancora che la maggior parte dei documenti di spesa erano stati adeguatamente contestualizzati così da dimostrare la loro riconducibilità, almeno per la maggior parte, al novero delle spese di rappresentanza attraverso l'indicazione degli eventi, anche non ufficiali, in cui erano state offerte colazioni di lavoro o consumazioni a buffet e similari, delle persone che vi avevano partecipato e dell'oggetto o ragione dell'incontro, così da consentire di verificare inerenza, congruità e ragionevolezza della spesa, ad esclusione di una minima parte di spese di rappresentanza, in relazione alle quali, dato il tempo trascorso e la modestia della spesa si è ritenuto che non vi fosse prova quantomeno dell'elemento soggettivo del reato e che eventuali supplementi istruttori non avrebbero dato esito.

#### 4) Richieste cautelari e *favor rei*

Sulla scia di tali considerazioni, peraltro, pare utile esplicitare già in questa fase l'impostazione che questo Ufficio ha inteso seguire nel formulare la presente richiesta.

Anzitutto, la valutazione del compendio probatorio è stata effettuata alla luce del principio del *favor rei*, nella misura in cui in assenza di elementi che consentissero con certezza di ricondurre spese sospette nell'alveo della fattispecie incriminatrice si è inteso omettere di procedere alla relativa contestazione. In questo senso si rileva che nella presente richiesta sono esaminate solo le spese ritenute non conferenti, mentre tuttavia tutte le spese – o meglio tutta la documentazione di spesa prodotta – è stata vagliata. In ragione di tale petizione di principio, ad esempio, si è scelto di non contestare le spese per ristorazione laddove numerosi fossero i coperti, potendo tale spesa essere effettivamente stata sostenuta in un'occasione istituzionale (non potendo quindi escludersi tale spiegazione alternativa). Ciò sebbene quasi nessuno dei consiglieri, e certamente non per tutte le spese di tale tipo, sia stato in grado di collocarle in un preciso contesto istituzionale.

D'altra parte, questo Ufficio ha delegato approfondimenti contabili e bancari circa la gestione finanziaria dei gruppi, verificando in diversi casi che sebbene il consigliere avesse prodotto documenti di spesa relativi a costi non ammissibili, l'entità del rimborso percepito, considerando le spese viceversa ammissibili, non era tale da far ritenere che avesse percepito rimborsi anche per le spese non conferenti (ad esempio: spese totali pari ad € 10.000,00, di cui non conferenti per € 5.000,00 e rimborso totale pari ad € 4.500,00).

Tuttavia, le considerazioni appena svolte sono state altresì modulate in funzione delle diverse tipologie di richiesta cautelari che si è deciso di avanzare.

Un vaglio rigoroso è stato seguito nel caso di richiesta di applicazione di misure cautelari personali. La scelta di avanzare tali richieste, al netto delle considerazioni in punto di sussistenza delle esigenze cautelari su cui ci si diffonderà al momento opportuno, è stata agganciata non solo al presupposto della prova del delitto di peculato, ma anche alla presenza di ulteriori elementi che consentissero di qualificare come particolarmente grave la condotta del consigliere. Elementi quali l'entità dell'appropriazione o l'attuazione di condotte caratterizzate dalla dissimulazione di spese mai effettuate (con produzione di documentazione di spesa contraffatta e comunque mendace, arifizii contabili, ecc.).

Nel caso viceversa di richiesta di applicazione di misure reali, atteso che i presupposti richiesti dal Legislatore (*fumus commissi delicti*) appaiono decisamente più sfumati sotto il profilo cautelare, si è inteso procedere ad avanzare richieste di sequestro preventivo ex art. 322-ter c.p. nei confronti di tutti coloro che sono stati ritenuti responsabili.

In questo senso, si precisa che l'Ufficio procederà ad avanzare richiesta di archiviazione nei confronti di tutti gli altri consiglieri non menzionati nella presente, sia perché non hanno prodotto spese non conferenti, ovvero non hanno percepito rimborsi, sia laddove tali spese vi siano ma l'importo sia così modesto da poter escludere di disporre di elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio quantomeno sotto il profilo dell'elemento soggettivo.

In ultimo va fatta un'ulteriore precisazione. Questo Ufficio non ha inteso procedere nella presente richiesta nei confronti di SERRA Giulio, capogruppo de *"Insieme per la Calabria"*. Ciò perché per le medesime



ipotesi il SERRA, unitamente al RAPPOCCIO (altro consigliere appartenente al gruppo in parola) sono stati già rinviati a giudizio per gli stessi fatti con azione penale promossa dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria.

Ricorre pertanto nel caso di specie un'ipotesi di *bis in idem*.

.....!

#### b. L'attività di intercettazione

Nel corso delle indagini sono state effettuate attività captative<sup>15</sup>, la cui breve durata, era conseguente alla consapevolezza da parte di costoro di potere essere sottoposti ad intercettazione e, quindi, alla possibilità che utilizzassero tale strumento per predisporre una strategia difensiva da utilizzare anche per passare le notizie al giornalista di turno..

Al contempo si acquisiva la certezza della illecità delle condotte poste in essere dai dialoghi, spesso sfrontati e/o critici verso l'operato di alcuni colleghi, che appresso si riportano:

..... < **DATTOLO Alfonso – Capogruppo U.D.C.**

**Progressivo n°: 156 del 12/04/2013 - P.P.1623/13/21 R.G.N.R. - R.I.T. 633/13**

DATTOLO Alfonso chiama l'utenza intestata a "Fratelli Cava S.n.c." con sede in Cosenza, in uso ad un soggetto non meglio identificato, al quale dice testualmente: *"..vediamo che succede e poi ci regoliamo"*, troncando, poi, dopo un breve convenevole (*in bocca al lupo*) la conversazione.

Nel corso della conversazione si evince la volontà del DATTOLO di liquidare immediatamente l'argomento in questione.

**Progressivo n°: 830 del 15/04/2013 - P.P.1623/13/21 R.G.N.R. - R.I.T. 633/13**

DATTOLO Alfonso riceve dall'utenza in uso ad un soggetto allo stato non meglio identificato, un sms con il quale l'interlocutore *invita l'indagato a fare ricorso alla posta elettronica piuttosto che agli sms*.

**Progressivo n°: 2235 del 22/04/2013 - P.P.1623/13/21 R.G.N.R. - R.I.T. 633/13**

DATTOLO Alfonso chiama l'utenza intestata a tale VIOLENTANO Chiara, ma in uso ad un uomo, identificato in MOLLO Adriano, nato a Fagnano Castello (CS) il 06/11/1968. Quest'ultimo, che risulta essere un giornalista, è risultato avere contatti con diversi consiglieri capigruppo e con loro si è intrattenuto proprio sul tema dell'indagine avviata da questo Ufficio.

Nel corso della conversazione **un terzo interlocutore non identificato faceva una chiara battuta sui "Gratta e Vinci", dicendo che si trovava in autogrill e che stava grattando un "Turista per sempre", suscitando l'ilarità degli interlocutori.**

**SERRA Giulio – Capogruppo Insieme per la Calabria**

**Progressivo n°2880: del 23/04/2013 - P.P.1623/13/21 R.G.N.R. - R.I.T. 633/13**

SERRA Giulio riceveva dall'utenza intestata ed in suo ad un soggetto identificato in COSTABILE Sandro, nato a Ferrara il 15/01/1969 e residente in Cosenza, una telefonata nel corso della quale i due parlavano di una missiva da predisporre ed inviare al Direttore

<sup>15</sup> Da tenere in conto che tra gli indagati intercettati non vi era né il Senatore BILARDI, in ragione delle prerogative stabilite a beneficio dei Parlamentari dall'art. 68 Cost., né TRAPANI Carmelo, soggetto a sua completa e costante disposizione, la cui intercettazione si sarebbe risolta in una intercettazione indiretta del parlamentare.

Generale, nel corpo della quale il SERRA diceva di richiedere un *parere*, citando anche la normativa vigente, relativamente all'acquisto, manutenzione e pagamento rate di un'autovettura acquistata in nome e per conto del Gruppo Consiliare.

In sostanza, l'indagato cercava di ottenere *ex post* un parere *giustificativo* da un organo di controllo ed indirizzo, quale può essere il Direttore Generale citato, in merito all'acquisto, assicurazione e manutenzione di un'autovettura acquistata in leasing in nome e per conto del Gruppo Insieme per la Calabria.

Sul punto, si rappresenta che l'analisi della documentazione acquisita ha consentito di rilevare, di fatto, la presenza di diversi pagamenti di rate presso la VOLKSWAGEN BANK, nonché costi di manutenzione sull'autovettura targata \_\_\_\_\_, che risulta intestata al "Gruppo Consiliare Insieme per la Calabria" dallo stesso presieduto.

**Progressivo n°6180: del 09/05/2013 - P.P.1623/13/21 R.G.N.R. - R.I.T. 633/13**

SERRA Giulio chiamava dall'utenza \_\_\_\_\_ intestata ed in suo al medesimo, il numero in uso ad un soggetto in corso di identificazione, nel corso della quale, **l'indagato faceva presente al suo interlocutore l'impossibilità di procurargli dei "biglietti", atteso che la "pacchia è finita"**.

Lampante il riferimento ai controlli in corso proprio in quel periodo da parte degli inquirenti circa le spese sostenute dai gruppi consiliari, in ragione dei quali il SERRA si vedeva costretto ad essere più accorto nelle spese da porre a carico del gruppo presieduto.

#### **LOIERO Agazio – Capogruppo Autonomia e Diritti**

**Progressivo n°: 283 del 15/04/2013 - P.P.1623/13/21 R.G.N.R. - R.I.T. 633/13**

In tale progressivo LOIERO Agazio aveva una conversazione con il citato MOLLO Adriano, nato a Fagnano Castello (CS) il 06/11/1968.

I due parlano dettagliatamente dello scandalo sui rimborsi del Consiglio Regionale. Un particolare riferimento viene fatto ai gratta e vinci, alle spese di ristorazione, ai costi di manutenzione delle autovetture intestate ai gruppi consiliari, ai costi del carburante, alle spese di ristorazione.

Dall'analisi della telefonata appare evidente la consapevolezza da parte del LOIERO della non inerente di alcune tipologie di spese con i rimborsi di fatto spettanti.

Inoltre, LOIERO ed il suo interlocutore paventano l'ipotesi di possibili interrogatori degli interessati per chiarire la propria posizione.

Detta circostanza, come già anticipato, rappresenta un'ulteriore conferma circa la consapevolezza da parte degli indagati di poter essere sottoposti ad indagine già nel periodo nel quale erano sottoposti ad intercettazione. Ed in ragione di tale consapevolezza gli stessi regolavano le proprie comunicazioni cercando di fornire tesi di comodo per scagionarsi, sebbene non rinunciassero ad esprimere riserve sull'operato dei loro colleghi.

Si riporta uno stralcio della trascrizione della conversazione.

Progressivo n°: 283 Data : 15/04/2013 Ora : 19:35:40 Durata : 0:15:57

**Chiamato:** \_\_\_\_\_ intestato a ON. AGAZIO LOIERO nato a Santa Severina (KR) il 14/01/1940 ed in uso allo stesso.

**Chiamante:** \_\_\_\_\_ intestato a VIOLENTANO CHIARA nato a COSENZA il 01/06/1977 ed in uso a Mollo Adriano nato a Fagnano Castello (CS) il 06/11/1968.

*Legenda: LOIERO Agazio successivamente indicato con la lettera "A"  
MOLLO Adriano successivamente indicato con la lettera "M"*

*A: pronto*

*M: ehi, c'erano due gallerie*

A: ...inc.le...

M: ...inc.le...dei Gruppi ha fatto schizzare non solo le vendite ma ha fatto impazzire internet perchè là viaggiavamo sui 30000 contatti unici quando è arrivata quella notizia lì , cioè la gente su queste cose si butta a capofitto va

A: e lo so lo immagino, lo immagino, anche quella è un'altra....ah quando avete pubblicato quella cosa di Baldassarre

M: si si si

A: eh ma figurati

M: il gratta e vinci, ecc. ecc.

A: ma poi secondo me non sono vere queste cose

M: no no no fermati un attimo

A: ah il gratta e vinci è vero?

M: verissimo cento per cento

A: e chi le ha fatte ste cose?

M: l'U.D.C.

A: l'U.D.C. ?

M: c'è stato un errore materiale che hanno fatto in un rimborso rendiconto, siccome lo ha fatto uno che non capisce un cacchio, ci ha messo tre gratta e vinci da un euro, due euro e da cinque euro

A: madonna, ma non è possibile

M: ti giuro che è così

A: e chi era il capogruppo

M: è Dattolo, ma lui non ha controllato perchè la era la cosa amministrativa

A: madonna

M: la vicenda della lap dance non è vera

A: quella la non è vera sicuro

M: però quella cosa lì è stata contestata anche dagli uffici del consiglio regionale a Talarico, perchè lui dice che è la pubblicità, io non l'ho visto, dice che è il retro di un biglietto....

A: ma io gli ho detto di dirla in aula questa cosa, di dirla in aula quando ha parlato ma non l'ha detto

M: no figurati... e poi , e poi niente , poi ci sono altri errori, rubinetteria , tagliandi di macchine personali, no ... sono tutte vere ste cose, al capogruppo e invece andavano intestate al gruppo

A: chi questo, la macchina chi l'ha presa

M: eh ... parecchi parecchi, molti

A: il bello è che io l'ho comprata una macchina, naturalmente con i soldi miei ed avevo due cose dove intestarla e non l'ho intestata perchè.... comunque ma speriamo

M: eh... ecco sì, quando la macchina è intestata al gruppo, ti puoi scaricare anche i tagliandi ma questo un commercialista te lo sa dire

A: ...inc.le...

M: un commerciali.... ma il problema lì è che queste cose non le hanno fatte gestire , poi gli uffici lì che non controllano un cazzo e quindi figurati

A: ...inc.le...

M: da questo punto di vista il Principe è stato responsabile amministrativo perchè assolutamente non

A: esatto

M: non voglio politico, voglio uno che ...

A: certo

M: poi ci sono altre spese come ristoranti, cose e compagnia bella ma quello è tutto opinabile perchè...

A: no, che opinabile, perchè? non fa parte della politica?

M: eh appunto, se uno organizza un convegno con rinfresco...inc.le...

A: ma pure senza convegno, ma...

M: certo

A: ma che cazzo è... comunque speriamo ...inc.le...

M: gente che si è rimborsata fatture della campagna elettorale, santini

A: e no, se tu fai una cosa senza controllo così succede....ah la macchina l'hanno comprata parecchi?

M: sì almeno un paio

A: ma chi , si sa chi ?

M: mio dicono, forse, una Cicone

A: lui glielo aveva detto a Bruni che voleva comprare una macchina

M: Cicone e poi, Pasquale Tripodi, però Pasquale Tripodi l'aveva intestata al gruppo, è che l'ha consegnata con quasi 10 mesi di ritardo poi al Gruppo, poi c'è qualcun altro che ha comprato la macchina però non ti so dire, no, ma i casini là li hanno fatti pure coso, Ferdinando Aiello ha fatto pure qualche casino

A: cioè?

M: **quell'altro di Reggio, come cazzo si chiama**

A: ah sì, coso, quello che è stato assessore mio

M: **si si si si De Gaetano**

A: quello che è passato col PD, De Gaetano

M: si si si si

A: e che ha fatto questo

M: ma lì, ma lì, quando loro gestivano il gruppo, siccome non avevano controlli, poi si fidano pure di questi sciancati che stanno lì, all'ufficio della regione, che non sanno...inc.le...ti ricordo sempre che la vicenda di Tonino Aciri sulla storia delle missioni, no? dove anche Claudio Cavaliere ...inc.le... tutta la struttura di Tonino a Paola, l'errore lo fece fare quel Calabrò del Consiglio Regionale che a fronte di un quesito loro, dice scusate ma le missioni da dove devono partire e lui disse dal consiglio regionale, in verità sarà stato fatto un regolamento che diceva che le missioni devono partire dal luogo più vicino tra la residenza del collaboratore, lì, che va in missione e alla destinazione, il luogo più vicino tra la residenza e il consiglio regionale quindi se tu vai a Gioia Tauro la partenza è Reggio Calabria, la stessa cosa i buoni benzina, i buoni benzina già viene pagato il rimborso chilometrico per gli accessi al consiglio, siccome il regolamento non dice nulla, che succede se il consigliere regionale va a fare un'iniziativa e va da un'altra parte ?

A: non c'è dubbio che la benzina è sacrosanta, figurati...

M: **e la benzina l'hanno utilizzata tutti ma un conto è, io vado a Catanzaro perchè c'è un convegno, perchè c'è quello.... un conto che io vado lì, magari non è diciamo, non c'è la tracciabilità del perchè tu fai quella benzina lì, hai capito?...potrebbe essere contestata**

A: ma io ne ho parlato per caso oggi con Durante, Durante dice, ma questa è, siccome è una cosa senza regolamento ...inc.le... **e siccome la cifra era alta, allora cosa si doveva fare con questi soldi? (sorride) questo è il problema**

M: si l'altro casino insomma, sulla voce spese varie, e lì sulle spese varie stanno facendo tutti i controlli perchè su spese varie c'è entrato di tutto e di più compreso questa cosa qui che ti dicevo dei rimborsi, cose...

A: i rimborsi?

M: eh sì, i rimborsi, **chi ha comprato i rubinetti della segreteria, chi ha comprato lavandini, chi ha comprato cessi, la scrivania.... non so se questo può essere fatta una cosa del genere, perchè i gruppi hanno la loro sede a Catanzaro**

A: non credo

.....OMISSIS.....

Decisamente eloquente il tenore della conversazione da non imporre un commento ulteriore.

#### **DE MASI Emilio – Capogruppo Italia dei Valori**

**Progressivo n°: 695 del 19/04/2013 - P.P. 1623/13/21 R.G.N.R. - R.I.T. 633/13**

In data 19.04.2013, sull'utenza intestata ed in uso al DE MASI Emilio, al progressivo 695, veniva captata una telefonata intercorsa tra il predetto ed il collega-consigliere TALARICO Domenico, nato a Conflenti (CZ) il 18.05.1963.

Nel corso della suddetta conversazione i due affrontavano in maniera approfondita la problematica connessa ai rimborsi dei gruppi consiliari regionali, confrontandosi sull'inerenza dei costi addebitati dai diversi consiglieri.

Di seguito si riporta stralcio della conversazione:

**Progressivo n°: 695 Data : 19/04/2013 Ora : 11:32:07 Durata : 0:07:30**

**Chiamato:** intestato a DE MASI EMILIO nato a Crotona il 20/07/1948 ed in uso allo stesso.

**Chiamante:** intestato a TALARICO Domenico, nato a Conflenti (CZ) il 18/05/1963 ed in uso al medesimo.

Legenda: DE MASI Emilio, successivamente indicato con la lettera "E"  
TALARICO Domenico, successivamente indicato con la lettera "D".

Si riporta integralmente la conversazione tra TALARICO Domenico (D) e DE MASI Emilio (E)

E: eccomi  
D: **allora, io ho letto bene questo bilancio**  
E: si  
D: **ci sono cose che francamente mi stupiscono, ho parlato anche con il tesoriere e lui non è che mi ha dato spiegazioni plausibili**  
E: se non le da lui, chi ce le da  
D: **ci sono 5.782 euro di viaggi e trasferte**  
E: **minchia, e chi le ha fatte lui?**  
D: di cui oltre...inc.le... **le ha fatte la Caprino, quando andava a Roma gli pagava anche il biglietto** ...inc.le...  
E: **che cazzo**  
D: **ci sono 3358 euro di spese di pulizia e di mantenimento, ma che cazzo sono queste 3358 euro di spese di pulizia e mantenimento**  
E: **Le pulizie delle sedi mica le pagava lui**  
D: **ma dico, ammesso che le pagava lui ma voglio dire ma.... 20 euro al mese, all'anno in una sede , quanto possono essere**  
E: mah, si io infatti un'occhiata un po superficiale già avevo... insomma...  
D: **ci sono , le campagne elettorali, sono 19.219 euro di campagna elettorale**  
E: ed io non ho avuto un centesimo  
D: cioè tu ...inc.le...solo la cosa di Di Pietro hai pagato.  
E: si , ma non mi ricordo se...  
D: 2000 euro in nazionale ...inc.le...  
E: bisogna chiarirle oggi ste cose, e però...  
D: siccome a Melito c'è il candidato a Sindaco ...inc.le...  
E: si può spiegare  
D: **ma a Palmi mi dovete spiegare perchè dovevano pagargli la campagna elettorale loro, a meno che non c'era qualche dirigente nazionale che è andato lì ma dovremmo capirlo però**  
E: e a Palmi quanto hanno speso?  
D: **non si capisce, gli ho detto di dettagliarle queste cose**  
E: e ma infatti  
D: **9683 euro di grafiche e pubblicità**  
E: **minchia**  
D: **5041 euro di hotel e ristoranti**  
E: **e la madosca, e io non ho mai mangiato a spese del partito, non so**  
D: 364 euro di giornali... con la Caprino, cioè questa praticamente, doveva essere forfettario quel rimborso e invece i viaggi se li pagava con il partito  
E: e ma dico, lui non ha saputo rispondere? che cosa è che...  
D: eh non mi ricordo.... così così .... Giordano  
E: **eh Giordano , ne parliamo con lui però**  
D: **4262 euro di telefono**  
E: **minchia**  
D: **1534 euro di cancelleria**  
E: **ma in quale sede se quella regionale**  
D: **ma appunto**  
E: una volta al mese andavamo e non .... questi devono spiegare ste cose, se no davvero mo facciamo sempre gli gnorri non è giusto, migliaia e migliaia di euro, che cazzo, io qui mo con le spese ognuno di noi non ce la fa più , e va be, speriamo che lui ha qualcosa da chiarire se no , se no mi dispiace chiamiamo il tesoriere ...inc.le...  
D: **io gliel'ho detto di dettagliarmela ...inc.le...**  
E: il resoconto, e certo, certo gli ordini da Reggio no?  
D: ma tu come ... **dice la Caprino e scusa ma chi ti ha autorizzato a fare**  
E: **eh infatti la Caprino, e la Caprino comanda?**  
D: a te chi ti ha autorizzato a fare queste spese  
E: chi lo ha autorizzato, Giordano o ...inc.le... perché qualcosa dobbiamo ... eh...  
D: non è che questo fa una cosa, cioè ma, a Catanzaro, a tutti gli uffici di Catanzaro, ma chi cazzo lo ha autorizzato.

E: a Catanzaro che cosa deve fare.  
 D: ci sono anche spese legali, tutti questi avvocati che hanno fatto la causa di quello la, di quel Sergi che è intervenuto nell'assemblea grazie al consigliere Giordano che mi ha pagato le spese legali, eh il cazzo ti ha pagato le spese legali  
 E: a questo prezzo .... e mannaggia la miseria  
 D: ora dice che questo avvocato vuole il triplo di quanto abbia concordato e dovremmo pagarle noi  
 E: no glieli paga lui che si è impegnato ah quello perciò ogni tanto ci alliscia, quello, non stai parlando di coso? di...  
 D: ...inc.le...  
 E: quello che era stato eletto  
 D: Sergi Sergi  
 E: Sergi  
 D: ci sono 4000 euro di ....  
 E: mannaggia la madosca, hanno fatto quello che cazzo hanno voluto ma abbiamo sbagliato noi però perché il tesoriere è una cosa importante

Anzitutto, appare chiaro che i due conversanti fanno riferimento alla gestione del gruppo da parte del GIORDANO, che come si vedrà è stato il primo capogruppo dell'Italia dei valori, cui è poi subentrato il BOVA.

Sebbene dagli atti non sia emerso, allo stato (ma sarà oggetto di futuro approfondimento) a quale "bilancio" i due conversanti facessero riferimento, emerge con assoluta chiarezza la consapevolezza da parte degli indagati dell'illiceità delle condotte poste in essere.

Essi hanno infatti chiara consapevolezza dell'inconferenza delle spese che dettagliatamente passano in rassegna, sottolineando ogni accenno con commenti coloriti quanto eloquenti.

Emerge altresì la figura della CAPRINO, che emergerà anche all'esito dell'analisi della documentazione di spesa.

#### **BOVA Giuseppe – Capogruppo Gruppo Misto**

**Progressivo n°: 396 del 23/04/2013 - P.P. 1623/13/21 R.G.N.R. - R.I.T. 633/13**

Nel progressivo in parola BOVA Giuseppe si intratteneva con ILLIANO Andreana, nata a Bacoli (NA) il 23.02.1970 discutendo della problematica relativa ai rimborsi dei Gruppi Consiliari. BOVA appariva critico circa l'operato dei consiglieri regionali a proposito delle spese addebitate a carico dei Gruppi, nonché sulle carenze legislative che avrebbero permesso tali condotte. Inoltre, BOVA si soffermava sulla vicenda dei rendiconti 2012 del proprio Gruppo (Misto).

Di seguito si riporta stralcio della conversazione:

Progressivo n°: 396 Data : 23/04/2013 Ora : 13:33:19 Durata : 0:45:02

**Chiamato:** intestato a BOVA GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA (RC) il 29/10/1943 ed in uso al medesimo.

**Chiamante:** intestato a ILLIANO ANDREANA nata a BACOLI (NA) il 23/02/1970 ed in uso alla medesima.

Legenda: BOVA GIUSEPPE successivamente indicato con la lettera "B"  
 ILLIANO ANDREANA successivamente indicato con la lettera "I"

B: ma qui è na situazione...., guardi.. i consiglieri regionali sono come stralunati  
 I: ehhh  
 B: no?  
 I: perchè questa cosa che temono tantissimo...  
 B: nooo sono stralunati, perchè da un lato.....inc.le. ... allora io non so... se..inc.le... come lei sa.. no? non so che cavolo hanno combinato.. con i soldi dei gruppi...  
 I: sì, però, secondo me, c'è stata anche un pò di eccessiva esposizione mediatica, perchè Baldassarre (giornalista) non doveva fare un po' lo scoop e fare le ..incle..., poi ha detto, no poi possiamo entrare nel



merito, che può essere giusto o può non essere giusto, però come lei ha detto, i soldi ad un gruppo possono essere giustificati in tanti modi., cioè da un punto di vista diciamo ...inc.le.. ehe cioè ha capito? Magari per me.. che so, l'auto è una cosa assurda

B: allora, ..inc.le.. in Calabria l'ha scritto Antonio Stella una settimana fa sul corriere della sera, si è arrabbiato. Perché la legge calabrese, quella che valeva per tutto il periodo, era una legge in cui la spesa e le possibilità di spendere i soldi dei gruppi... diciamo che era... ampia..

I: eh è quello dico. Poi si, può non piacere.. però quella era la legge..

B: sì, poi dipende per ognuno ovviamente perchè vadano fuori la legge debbono essere proprio cose.....

I: esagerate, ..inc.le..voglio dire...

B: le faccio un esempio

I: la lap dance...inc.le...

B: se c'è... no, ma non c'era, quella non ci sarà..

I: ma infatti non c'è..

B: **no, se per esempio un consigliere va in crociera... se io fossi andato mai in crociera...**

I: eh

B: **ora le chiedo scusa, così entrava, non so come... nel... nel gruppo, cioè quella era una cosa orribile**

I: **si presidente, però lei poteva dire che lei in quel momento stava facendo il marketing per la Calabria...in Grecia**

B: **siiii**, ma voglio dire, mha capito., comunque.. se cade la richiamo perchè sono sull'ascensore..

I: si si

B: cioè mi ha capito?

I: certo

B: no? allora non so se qualche consigliere l'ha fatto, mi ha capito? no .... non.... io di certo no!

I: si ho capito, certo

B: no? non.... per esempio, qualcuno può avere sedi di segreteria, no? allora fanno un contratto, ovviamente se hanno le sedi, ed hanno l'affitto che è a carico nostro, allora.. l'acqua della sede, la Tarsu della sede....

I: certo sono tutte cose che vengono pagate....

B: sono tutte cose che discendono da quello,no?

I: certo

B: come lei sa noi la sede l'abbiamo, quella sede, con bonifici, è pagata dal mio conto personale, dal gruppo non c'è niente...

I: certo

B: no? se lei vedesse il bilancio del gruppo, anche cose che lei immagina ci dovessero.. o ci debbono essere.. inc.le.. non ci sono, mi ha capito?

I: si

B: ehe hehe non ci sono collaborazioni legittime... cose pie..

I: certo, no ma ho capito... inc.le

B: noi come gli altri hanno chiesto i conti...ora le faccio un esempio, qualche giorno fa...noi..entro il 31..inc.le.. ma io ho chiuso tutto il 2012 no? ho chiuso il 2012 e rispetto al conto 2012..... ad un certo punto io sul conto ho 86 mila euro, no? che mi sono rimasti, gli altri erano a zero, rispetto alle spese fatte in qui io non ci metto niente, molte cose non ci metto...no? dovevano essercene di meno, non di più

I: si

B: no? lei dice e com'è? come sono fatti sti conti, glielo spiego subito, io a scanso di equivoci, formalmente conteggio alcune cose, no? poi materialmente quando sono spese mie, per esempio giornali eccetera... poi manco me li prendo

I: si

B: no? e quindi dovrebbero essere di meno e cioè.. ma quelli non me li prenderò, no?

I:certo, ho capito certo

B: cioè se io dovessi dare un contrib.. cioè se ci fosse una cosa, ci fosse stato che debbo dire...formalmente i soldi li prende Bova e li può prendere e così via.. e poi io con i miei soldi a quel punto, promuovere un iniziativa, una collaborazione nel passato l'ho fatto tante volte..

I: si si lo so che lei l'ha fatto

B: però le collaborazioni non ci sono

I: ho capito perfettamente

B: no eh e ehehe , non c'è un cavolo, io l'unico punto sono rimborsi spese forfettarie per collaborazioni con assegni bancari cioè che si sa chi sono le persone che le hanno realmente presi, se li sono.....inc.le... **tutti che gliel ho dato perchè in un'epoca in cui la disoccupazione parla con gli angeli.**

I: certo

B:**no? io più gente potevo mettere a collaborare più ne mettevo ovviamente e persone..**

I: chiaro chiaro

*B: ...stimabili, questo è tutto, questo è il mio bilancio, e mi dispiace che per altri, siccome queste risorse come lei sa non ci sono più...mi dispiace che non posso più farlo, mi dispiace tanto*  
*I: certo*  
*B: ma non per me mi ha capito?*  
*I: certo, certo*  
*B: no? non... i colleghi quello che fanno..non lo so, perchè io non fraternizzo...*  
*I: no, invece ha fatto bene così..*  
*B: no, io sono pieno..pieno di limiti, non ho frequentazioni, non vado a mangiare in giro.....*  
*I: eheh è fa bene...omissis.....*

Tale progressivo appare significativo della consapevolezza da parte degli indagati della possibilità di occultare spese illecite attraverso giustificazioni di comodo, come nell'esemplificazione proposta dall'interlocutrice del BOVA a proposito della possibilità di addebitare una "crociera" a carico del gruppo. Al di là della posizione del BOVA, infatti, di cui si dirà, emerge chiaramente come i consiglieri avessero ben presenti i limiti alle possibilità di spesa, a prescindere dalla presunta lacunosità della legge regionale, e come conoscessero perfettamente le innumerevoli possibilità di occultare spese illecite. Peraltro, anche l'accenno al conferimento di incarichi di consulenza quale "ammortizzatore sociale" in un contesto di grave disoccupazione appare significativo della concezione dei fondi regionali come una delle innumerevoli risorse poste a disposizione dei consiglieri regionali e di cui gli stessi potevano disporre secondo il loro arbitrio, più o meno socialmente accettabile. Tanto più che la scelta di beneficiare questo o quel soggetto della consulenza – evidentemente inutile – appare totalmente slegata da logiche concorsuali e rimessa alla graziosa – ed elettorale, v'è da credere – valutazione del singolo consigliere.

**Progressivo n°: 622 del 01/05/2013 - P.P. 1623/13/21 R.G.N.R. - R.I.T. 633/13**

In tale progressivo BOVA Giuseppe continua a confrontarsi con ILLIANO Andreana sul tema dei rimborsi ai gruppi consiliari.

Di seguito si riporta stralcio della conversazione:

**Progressivo n°: 622 Data : 01/05/2013 Ora : 14:40:49 Durata : 0:21:02**

**Chiamato:** intestato a ILLIANO ANDREANA nata a BACOLI (NA) il 23/02/1970 ed in uso alla medesima.  
**Chiamante:** intestato a BOVA GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA (RC) il 29/10/1943 ed in uso al medesimo.  
 Legenda: BOVA GIUSEPPE successivamente indicato con la lettera "B"  
 ILLIANO ANDREANA successivamente indicato con la lettera "I"

*....omissis...*

*I: e invece riguardo a quella cosa che sta scrivendo Baldassarre, secondo me saranno sentiti tutti i capigruppo..*  
*B: questa è una linea..*  
*I: no, secondo me si...lo sto dicendo...*  
*B: ..inc.le.. siamo informati dei fatti..*  
*I: sì, sì così è, no così è, mi sono informata presidente, non glielo sto dicendo una linea perchè è un ipotesi,*  
*B: no, no*  
*I: cioè nel senso che io l'ho chiamato a Peppe, molto faticosamente dopo il secondo pezzo, faticosamente perchè è una persona di cui non ho stima, è ho cercato di capirne un poco, perchè questa cosa comunque voglio dire, volevo capire se sono pazzi completi che fanno le cose perchè ci sono i successi sui mass media sui giornali no? perchè uno si può anche trovare così..*  
*B: sì ma si sentono tutti, si sentono non come avvisati, come persone...*  
*I: no, no, come persone informate dei fatti, sì*  
*B: e poi successivamente ..*  
*I: si mandano gli avvisi, pure secondo me...si si così dovrebbe essere, cioè lui dice che saranno sentiti tutti anche gli ex di Loiero, per intenderci..*  
*B: sì*  
*I: e che dovranno dare...inc.le..la lap dance..ah, esiste, cioè nel senso che non è vero che è una sciocchezza, ma che esiste. lo gli ho detto, guarda ma se fosse vero tutto quello che hai detto, considerando*

*i tempi, considerando quello che è successo in Basilicata, considerando tutto il bordello.. in questo momento loro non farebbero altro che emettere degli avvisi di garanzia e farsi un bel palcoscenico con gli applausi, no? poi poi diciamo lo sappiamo come vanno a finire queste cose, e la risposta è stata: no Andreana probabilmente saranno sentiti tutti perchè ci sono delle cose comunque che non sono state proprio chiarissime dopo di che saranno mandati gli avvisi di garanzia che comunque dovrebbero essere più o meno sempre i famosi dieci di cui lui aveva parlato fin dall'inizio, però poichè si è allargata questa cosa, diciamo nel senso che hanno cercato di capirne di più per capire la procedura, allora potrebbero allargarsi in questo modo.... cioè nel senso che...più rispetto a dei fatti per capire diciamo che cos'è per esempio, perchè lei comunque è stato in una situazione particolare se mi posso permettere, perchè il gruppo misto è diverso rispetto a come mi diceva la scorsa volta.....*

*B: ...da tutti gli altri..*

*I: ...eh da tutti gli altri..e quindi diciamo non può essere neanche usato lo stesso metro rispetto a quello che può essere il capogruppo del PD o del PDL..insomma questo era...*

*B: sicuramente si..*

*I: eh e quindi ora perchè questa cosa glielo ribadita a lui e lui ha detto: si no questa cosa che stai dicendo lo so, insomma... è un po' intricato loro non capiscono molto perchè io non...allora io sinceramente dei magistrati mi fido perchè secondo me non sono sciocchi, della Guardia di Finanza no. Nel senso che secondo me sono un po' diversi quando conducono le indagini, fanno un pò più strafalcioni rispetto agli altri..dei.. magari dei carabinieri e della polizia, però poi dipende da come sono guidati dai magistrati, cioè sono...insomma perchè ad esempio per la cosa del comune a mio parere era una cosa eccessiva come l'hanno trattata questa cosa.. cioè perchè uno che manca un minuto, voglio dire no che devono essere sempre uguali, sempre truffe per carità, però insomma capisci un attimo com'è la situazione prima di arrivare poi come giustamente si diceva.....*

*B: allora in questo caso ci sono due elementi di novità diciamo tutti e due oggettivamente positivi: il primo è che molto probabilmente quando loro hanno iniziato questa indagine, non avevano la legge o le leggi regionali, e quindi hanno proceduto come se ci fosse un unico riferimento legislativo nazionale il ché....*

*I: si*

*B: e quindi ..successivamente invece lo hanno avuto e quindi.....secondo, all'inizio c'era vacatio per quanto riguardava il vertice della procura...ora c'è ...che è rigoroso, e quindi queste due cose lo hanno portato a rifiltrare..le cose.. insomma...non..*

*I: si*

*B: rispetto a questo ovviamente se ci sono uno o più marioli questi su cose evidenti... e vabbè...*

*I: certo certo certo..*

*B: ma sul resto una volta filtrato con la legge insomma ci debbono essere cose evidenti..*

*I: esatto, questo, no no certo certo certo..come per esempio la lap dance se dovesse essere vero è una cosa evidente.. io ho delle perplessità...però diciamo oppure può essere da un punto di vista etico non bellissimo che si facciano rimborsare il caffè da 70 centesimi.. però di fatto voglio dire non è una cosa che è un reato*

*B: io di queste cose non c'è ne ho, però il caffè fa parte del gioco..*

*I: e certo è no io ne sono convinta, no pure l'altra cosa che leggevo i giornali, ma anche i giornali..*

*B: ...inc.le...i giornali non sono un problema, ha capito? i giornali sono pienamente legittimi bisogna vedere, allora...i giorni...*

*I: si presidente, però lei il caffè no, se io e lei andiamo a prendere il caffè al bar della regione che costa 70 centesimi e lei dice metta sul conto e poi dopo prende lo scontrino..lei sta facendo un'intervista con me e si è andato a prendere il caffè con me..*

*B: siii, allora.. io differenzio i giornali dal caffè, i giornali come periodici come libri perchè riscontrati.. fanno parte del comparto di informazione che può essere un lavoro di... mi ha capito?*

*I: si, si*

*B: un giornale, quindi i giornali e siccome i giornali non è che fanno la ricevuta fiscale..*

*I: certo certo*

*B: li moltiplica perchè ci sono 30 o 31 giorni in un mese, 365 in un anno mi ha capito?*

*I: certo certo*

*B: e lei tira..no? almeno che le cifre non siano...se uno di giornali dice che spende 50 euro al giorno è eccessivo...*

*I: certo, certo certo se spende 5 euro al giorno no*

*B: se ne spende 5,8, 10 no?*

*I: certo certo certo*

*B: così se per i periodici dice che spende 50 euro a settimana so molti se ne spende 10 no..*

*I: certo, no no sono d'accordo certo..*

*B: no? e qui.. li è insindacabile, mi ha capito?*

*I: si*

**B: altre cose sono quando per esempio sembra che ci siano ..inc.le.. di statuette sacre per 700 euro, la cifra è ridotta..**

**I: vabbè ma questo è Nucera**

**B: hahahaha**

**I: ma stu Nucera nu personaggio. uno si va a comprare i santini madon...**

**B: ha capito? poi se per esempio uno è andato in vacanza con la propria amica, in crociera.. Il è difficile giustificarlo come spese.....**

**I: certo, certo non c'è dubbio**

**B: ha capito?**

**I: no no certo...ma comunque dovrebbe essere comunque questa dovrebbe essere una cosa che si dovrebbe sciogliere prima dell'estate**

**B: si**

**I: da quello che quello che mi ha detto Peppe.. almeno che mi pare essere abbastanza informato...**

**B: si**

**I: ..di questa storia**

**B: vabbè lui rispetto ad altri magari ha delle dritte più o meno**

**I: si si ha un filo diretto...un filo diretto.. abbastanza diretto..**

**B: e la il riscontro lo ha potuto ..inc.le..magari non glielo ha detto ma glielo dice..**

**I: no, non me lo ha detto però è una cosa su cui vorrei lavorarci, per capirli.. no non me lo ha detto.. abbiamo fatto delle ipotesi.. io gli ho fatto delle ipotesi, perchè diciamo rispetto ..si ricorda quel discorso che facemmo io e lei, tra l'altro neanche io glielo avrei detto..abbiamo fatto delle ipotesi..inc.le..quello che ho capito che però per lui è molto odiato, non capisco perchè per lui è molto odiato che però non capisco come ci possa infilare dentro..e Caridi...**

**B: ..inc.le..guardi le cose di cui si fa tam tam qui sono il capogruppo del PDL di allora e lei sa chi è.. Il capogruppo della lista Scopelliti**

**I: Belardi**

**B: hh poi quando parlano del pullman a Chianciano parlano del capogruppo...no' ora lo hanno cambiato ora è....**

**I: è mo ..inc.le..si**

**B: poi c'è Grillo, un altro nome ..inc.le.. poi c'è Giulio Serra..**

**I: si Giulio Serra si... pure la macchina è uscita fuori..però pure qualcuno del PDL..**

**B: si**

**I: del Pd del PD volevo dire.. qualcuno del PD c'è da quello che ho capito..**

**B: ma bisogna vedere se di ora o se di ieri..**

**I: no ho capito più di ieri come lo dice lui, però non ho capito a chi si riferiva.. Caridi l'ho detto perchè gli ho fatto.....**

**B: ..inc.le.. De Gaetano..**

**I: eh si quello dovrebbe essere un nome..ma il clima com'è?**

**B: lì?**

**I: si**

**B: dipende...io certe volte ..insomma. ahahaha .inc.le...allora c'è qualcuno che registra e si incazza, dice: ma tu ridi? ehe e perchè .. quando si fanno i pezzi e sottolineano l'ipotesi insomma indagati e che potrebbero diventare reati.. io per esempio vedo ma non ci poteva essere niente..che non c'è niente delle cose ..poi nel gruppo misto come siamo ..io non è che sono il pontefice massimo**

**I: certo..**

**B: perchè rispetto agli altri debbo dare i soldi prima..però.. onestamente anche sugli altri..**

**I: non si sente di dire che si tratta di cose strane**

**B: no no su riscontri che ho fatto io, no ma tenga presente tranne per Adamo, che fino a ieri è stato sempre nel misto, gli altri arrivavano la prima dalla federazione di sinistra con De Gaetano.. poi è venuto, poi è andato una prima volta con progetto democratico poi è andato... poi è tornato poi è andato un'altra volta in progetto democratico..io di quelle.. di quelle fasi non so niente..**

**I: certo..**

**B: mi ha capito? cioè ed è differente non è che negli altri gruppi come stai nel gruppo misto..**

**I: no, no ma questo l'ho detto...inc.le...tutto il discorso che voglio dire.. era chiaro io questo glielo detto a Peppe gli ho detto: ma si sono resi conto che ci sono anche delle differenze.. rispetto anche a quello che poi...si sono guardati prima le leggi, gli ho detto che a parte il fatto che a parer mio non sempre la guardia di finanza è preparata.. e quindi perchè a volte si possono scrivere anche un sacco di stronzate no? in un informativa che poi si da al magistrato il quale si affida a chi manda a fare le indagini...inc.le..un guaio perchè il magistrato magari è in buona fede perchè si dedica a quello che è stato scritto.. e quindi gli ponevo delle riflessioni anche diciamo elogiando il suo narcisismo il fatto che lui aveva fatto ..inc.le.. regionale in passato se ne era occupato e che sicuramente sapeva anche ..inc.le..e quello era il modo in cui glielo detto**

*insomma, per fargli capire la forma perchè chiaramente le persone vanno prese per il loro verso.. e lui però devo dire che mi ha dato ragione, cioè non mi è stato.. cioè ha detto no ma che dici questo sono tutti anche un branco di folli, invece vabbè entrava nell'elenco della legge dire sì però che vergogna che ci sono i rimborsi, vabbè ma questo voglio dire ..come dire..si dice però può essere non eticamente corretto. no aveva detto manco una parola..inc.le...*

*B: di quali ..inc.le.. parlava lui?*

*I: no, diceva cioè nel senso che tutti questi soldi che vengono dati ai gruppi, diceva lui, come concetto e anche una cosa di questi tempi...tu sai le difficoltà che abbiamo così questo ..inc.le..tutto, ed io dicevo si hai ragione cioè nel senso non so se sono chiara..di dire che è la norma non diciamo ..è qua in un mondo in cui stai in economia, questo diciamo era il punto..magari questi riescono, diceva lui, a farsi rimborsare anche cose che invece magari potrebbero pagare loro, no? oppure quelli che cambiano residenza perchè ..per farsi rimborsare il chilometraggio...no? tutte ste cose qua diciamo e quindi è partito da queste cose qua però poi quando io gli ho posto una serie di questioni, ma per capire diciamo più che altro, non per convincere lui che mi può interessare ben poco, devo dire che lui però l'ho trovato anche ha detto: ma questi sono anche molto accorti si stanno insomma guardando bene, io le notizie un pò le ho rubate, chiaramente non mi poteva dire la fonte, non l'avrei detta neanche io al posto suo, però insomma mi è sembrato...però ho capito che potrebbero anche sentirsi tutti per capirne di più..e poi far diventare diciamo o approfondimenti d'indagine anche le dichiarazioni di tutti...per capirne rispetto a delle cose ed avere le idee un pò più chiare, però questa dovrebbe essere una cosa che parte fondamentalmente dal magistrato.*

*B: eh certo..*

*I: e questo..comunque no vabbè, in realtà siamo rimasti che poi se c'erano delle novità mi faceva sapere, perchè io l'ho fatto quando ho visto il pezzo in pagina che ero al lavoro e l'ho chiamato insomma per farti i complimenti abbiamo parlato così..insomma ...sono stata falsissima però diciamo era.. il mio obiettivo era capire e basta questo poi altre cose no....omissis.....*

Questo Ufficio invero ritiene che il caffè non "faccia parte del gioco" e che non debba essere fatto gravare a carico dei fondi regionali.

Peraltro, dal progressivo appena riportato emerge come nell'ambiente dei consiglieri regionali si ritenesse che le situazioni più gravi fossero quelle dei capigruppo del PDL (da identificarsi nella persona del FEDELE, come sarà chiaro dal successivo progressivo) e della Lista Scopelliti.

**Progressivo n°: 1145 del 25/05/2013 - P.P.1623/13/21 R.G.N.R. - R.I.T. 633/13**

In questo progressivo BOVA Giuseppe si intrattiene con la moglie FALCONE Alba nata a MESSINA il 08.10.1951 a seguito della notificazione avvisi di garanzia agli indagati, soffermandosi sulla posizione di altri co-indagati, con particolare riferimento al capogruppo PDL FEDELE Luigi, cui aveva accennato anche nel precedente progressivo (unitamente al BILARDI, capogruppo della Lista Scopelliti).

Di seguito si riporta stralcio della conversazione:

Progressivo n°: 1145 Data : 25/05/2013 Ora : 07:28:41 Durata : 0:33:45

**Chiamato:** intestato a BOVA GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA (RC) il 29/10/1943 ed in uso allo stesso.

**Chiamante:** intestato a FALCONE ALBA nata a MESSINA (ME) il 08/10/1951 ed in uso alla stessa.

**Legenda:** BOVA GIUSEPPE successivamente indicato con la lettera "B"  
FALCONE ALBA successivamente indicato con la lettera "A"

.....omissis.....

**A:** ...omissis... stiamo tranquilli, non abbiamo problemi di nessun tipo...perchè certo se...dovessimo avere qualche altro tipo di problema.....io mi auguro di no...

**B:** pure io penso di no...

**A:** ah ma non mi piace questa risposta....

**B:** ah ah ah, non ci sono nessun....

**A:** no, ho capito....da parte tua cioè voglio dire che ci metti la mano sul.....cioè ehhm purtroppo dici tu: io debbo rassicurare agli altri, insomma cioè, voglio dire.....

**B:** noooo, io non dico niente cioè Alba cioè io che dirti questo, non so io personalm...

**A:** penso...cioè guarda quando uno dice io penso eh eh cioè è come dire sì vabbè io penso così....

B: no alba non c'è nessun elemento, non c'è nessun elemento...

A: ahhh ho capito ho capito Peppe ho capito bene...io sto solo dicendo, mi auguro non abbiamo altri problemi..che possiamo stare tranquilli perchè sennò certo, chi cazzo regge Peppe eh

B: giusto

A: non regge non regge, voglio dire su queste cose se tu sei certo ..inc.le..eri nel ballo però gli altri non è che ne pagano pure gli altri il filo, voglio dire...

B: eh certo..

A: cioè io mi auguro che siccome tu sei uno.. che nella tua vita sei sempre stato retto sei sempre stato... e che basti questo, cioè perchè sennò se poi invece entriamo in un ambito in cui se uno si sa è in grado comunque di ..inc.le..a prescindere se è stato retto o no ti ripeto, non vorrei che gli altri lo fossero e tu no...ha ha ha cioè voglio dire perchè uno che non ha mai avuto problemi di nessun tipo non si pone nemmeno il problema di come ....io non lo so questo perchè purtroppo le esperienze mi dicono il contrario quindi non ci voglio proprio pensare...cioè che addirittura sul nulla spesso ...cose non andate...cioè...lo ..non lo so...hmm

B: allora

A: non dici niente?

B: noooo

A: stai fumando Peppe?

B: nooo assolutamente no

A: hmm

B: allora punto primo, dalle cose che io so oltre di quelle che ho fatto no? il punto diciamo nelle indagini è questo, in generale, i capigruppo degli altri gruppi rispondono in qualche modo di tutto...

A: certo quello che danno il loro...del loro partito, e tu invece no perchè hai un altro regolamento

B: rispetto...rispetto cosa...ho una delibera dell'ufficio di presidenza che in alcuni casi, quando il consigliere regionale del gruppo misto ha un riferimento specifico nazionale manco i soldi mi arrivano...no? a me cioè se la vede direttamente con quella regione...negli altri casi mi arrivano... quando è cominciata questa legislatura, tra l'altro io ero uno uscito da presidente sapevo come avevamo fatto nell'altra, io ho scritto una lettera...

A: hmm (annuisce)

B: all'ufficio di presidenza che sulla base della lettera ha fatto una delibera

A: hmm (annuisce)

B: in quella delibera, al primo punto c'è..in.cle...preso atto della lettera e delle decisioni, in qualche maniera convalidate addirittura per Mirabelli da oggi in poi non ve li diamo più, glieli diamo direttamente noi, per gli altri continuate così...mi segui?

A: hmm (annuisce)

B: no? io personalmente so quali erano stati i precedenti e quali era la novità ulteriore rispetto alla precedente legislatura perchè alla fine della passata legislatura un articolo..un comma anzi cioè un pezzo dell'articolo sui gruppi l'avevamo ulteriormente cambiato, e questo è.. mi segui?

A: hmm (annuisce)

B: no? quindi anche qualora, ma io non lo penso onestamente ehh...

A: qualcuno del gruppo misto ha fatto qualche...

B: qualcuno del gruppo eccetera.....

A: ha utilizzato male i soldi...tu non sei responsabile

B: perfetto!

A: questo va bene, per quanto ti riguarda meno che meno perchè tu hai sempre...non hai utilizzato mai

B: no

A: ehm (annuisce), cioè sulla tua parte tu non ti sei mai rimborsato nulla...cioè che ti sei rimborsato i giornali..cose polit...cioè...o per qualche giovane, non lo so...

B: sì, quest... **io essenzialmente i soldi, come rimborso spese, ma ho le ricevute e quelle me le hanno firmate, io li ho spesi per sti giovani che collaboravano a vario titolo, mi segui?**

A: hmm (annuisce)

B: tutto li sono, ma ci sono le ricevute le.. firmate e tutto il resto, quindi non c'è nulla !

A: hmm (annuisce)

B: no? non c'è nulla

A: hmm e quindi

B: tieni presente....

A: poi su questo la stanno facendo, voglio dire non è che eheh ehe

B: quello che c'era scritto sui giornali, in generale .. tu lo hai letto?

A: no, cioè su questa cosa de..del.. dei finanziamenti ai partiti e dei conti... dei conti correnti dei gruppi, su questo è... cioè non è che che sennò l'avviso era su altro anche o no?

B: sì sì



A: non è non c'è la motivazione su...su questo...su sull'avvi... sull'avviso non ci sono la... su che cosa si indaga cioè....

B: loro avvisano questo.....quando.....secondo loro , non tutto è chiaro vogliono sapere dove sono andati a finire...

A: ahh certo

B: finire quei soldi...giusto? tutto qui è insomma

A: ah certo, certo certo, dove sono andati..certo

B: perfetto

A: ma tu poi...tutto quello che non hai speso c'è l'hai sul conto corrente del gruppo...

B: ..inc.le...

A: tutto quello che non si..non è andato come quote agli altri...

B: sì...hmmmmm.. allora tutto nasce da due questioni, da quello che so io, no? uno...quando hanno.....arrestato Rappuccio, quello del...

A: ah quello la quello la, quello la si si..

B: poi ad un certo punto c'è stata un...non il tema principale, un sottotema, che era quello che il suo capogruppo...ma quello era un altro....inc.le..Giulio Serra

A: sì

B: ovviamente gli aveva dato dei rimborsi. loro hanno visto come i rimborsi, come dire non erano più in lista in alcuni casi...lui gli aveva dato i soldi ancora non sapeva come li aveva spesi..

A: ah ecco...

B: allora questo Giulio Serra gli dice: ma tutti fanno così...mi segui??

A: cioè praticamente li aveva ricevuti prima di motivare

B: prima di motivare

A: cioè praticamente le carte...allora gli assegni devono corrispondere ...rispetto....

B: al gruppo misto non è così, perchè al gruppo misto io ...gli debbo dare i soldi prima e poi loro me li motivano...

A: certo...no, ho capito ho capito...

B: secondo, si era aperta un' altra indagine parallela su un consigliere provinciale del PDL. All'inizio era una ..era ed è finora una Guardia di Finanza, credo che si chiami CARA. Questo Cara, era stato indagato all'inizio per truffa.

A: mhaa

B: perchè lui è di Santo Stefano sta a Reggio, ma siccome lavora a Gioia Tauro, lui che ha combinato! si è spostato la residenza su Gioia Tauro in maniera di avere i rimborsi chilometrici della commissione di cui fa parte alla provincia. e c'era in corso un procedimento per vedere se questo si poteva fare o non si poteva fare e se non si poteva fare, se questo aveva commesso un reato di truffa.

A: questo come precedente che riportato alla regione.....

B: nella stessa occasione, non ho finito, nella stessa occasione c'era ad un certo punto hanno trovato un... una sorta di altro filone, in questo filone l'ipotesi qual'era? che lui aveva fatto la campagna elettorale, non con i suoi soldi, ma essendo foraggiato, finanziato attraverso, ma questa è un ipotesi ancora, attraverso il gruppo del PDL alla regione di cui il capogruppo era fedele. allora con quei soldi non si possono finanziare campagne elettorali o candidati o partiti...

A: certo

A: no? e quindi c'era un altro elemento che insisteva insomma su questo.....no? anche

A: hhm (annuisce)

B: **anche perchè, a sempre delle cose che mi si dice, nel soprattutto nel conto del PDL ma anche quelle della lista Scopelliti, ci sono cifre consistenti, sembra in quelle del PDL, circa 500 mila euro**

A: hhm hhm (annuisce)

B: in cui nella sintesi di bilancio c'è scritto: **varie, ma poi non c'è nessuna pezza d'appoggio a dire come sono stati spesi...**

A: ahh ecco

B: da accertamenti fatt...e quindi parte eheh l'indagine su tutti. Il primo elemento che loro hanno già fatto , e che quindi viene escluso, è che non solo per me, come era ovvio, ma per nessun capogruppo, nessuno di questi indagati tutti i capigruppo sono indagati, non tutti meno uno, tutti.

A: hhm (annuisce)

B: nessun capogruppo, come dire, ha trasferito fondi dal conto del gruppo a propri conti o a conti...inc.le....

A: ahh ecco

B: quindi diciamo rispetto a prima, già l'indagine in generale.....

A: si restringe a questo...

B: sì, si è ristretta ad un fatto, cioè i fatti che hanno accertato nel Lazio, ti faccio un esempio,

A: hhm (annuisce), non esistono

B: in calabria non esistono

A: hmm hmm (annuisce)

B: **allora ci sono alcuni elementi, che però vanno chiariti, che riguardano altri gruppi, no? per esempio, sempre mi si dice così, che nella fase elettorale**

A: **hmm (annuisce)**

B: **il...hmmm, a più riprese in due tre volte, il capogruppo del PDL che era Fedele, avrebbe preso in banca in contanti 160 mila euro....**

A: **dal conto...**

B: dal conto del gruppo, che dovranno poi....

A: ahh ecco

B: e quindi loro debbono dimostrare, non lui ...inc.le...

A: ahhh certo, chi li ha presi eh eh eh

B: **..in.cle.. dimostrare che questi soldi sarebbero andati a finanziare la campagna elettorale se fanno..., se trovano questo allora**

A: ahh vabbè

B: **in quel caso ci sarebbe .....**

A: **cavoli loro...**

B: **un reato da parte di.....mi hai capito?**

A: cavoli loro, siccome questi problemi....

B: sì

A: ...non ci sono

B: no, hai capito? intanto loro sono partiti ad un certo punto hanno fatto una valutazione politica dice: partiamo da tutti e via via daaa i primi di giugno fino al 27 giugno o dopo, interrogheranno tutti i capigruppo.....mi hai capito?

A: sì sì, su su su anche sulla prima questi....sulla prima...sulla sec....

B: ..inc.le...le domande ed ognuno risponde sulle ...inc.le...

A: ahh certo, certo ho capito ho capito. certo non è cheeee certo certo, tut.. ehh ma voglio dire..le cose non possono essere...

B: ..in.cle...rendersi conto di una cosa: primo, da quando è nata la regione fino a ora...no? mai nessuna indagine sui conti dei gruppi, mi segui?

A: hmm hmm (annuisce)

B: secondo in teoria, ma qui è il presidente del consiglio che qui non è all'altezza, allora le leggi regionali dei finanziamenti dei gruppi, sono simili ma non sono uguali...

A: non sono uguali...

B: non sono uguali, la nostra è considerata infatti qualche mese fa il corriere una volta ha scritto una cosa dice, ma con questa legge possono far tutto e nessuno gli può far niente non è vero....

A: certo...

B: perchè la legge dice che ovviamente sono compatibili all'articolo 4 lo dice di questa legge del 2002, una miriade di attività...insomma...inc.le...se per esempio, no? io, non si può fare più e non l'ho fatta mai ste cose, perchè poi abbiamo fatto la legge antiparentopoli fino al terzo grado, mi segui?

A: hmm (annuisce)

B: **..inc.le..nomina uno e gli dici: collabora col gruppo. dice: e che debbo fare? tu dici che il gruppo è buono, magari a casa tua ti vedi con 5 o 6 casalinghe così via...oppure partecipi alle riunioni su che cosa la regione....eccetera eccetera e tu gli puoi fare un contrattino di collaborazione o rimborso spesa non a piè di lista forfettario, mi hai capito?**

A: ho capito!

B: no? e su quello non c'è nessun...tra l'altro che cosa dice la legge, che entro il 31 marzo dell'anno successivo a cui si riferisce, per esempio 2012 entro 31 marzo che è passato, tu presenti una sintesi una sintesi delle spese fatte, in generale la cosa fondamentale: quanto è entrato, quanto è uscito ed eventuali residui, cioè giacenze, mi segui?

A: certo, su quello....

B: poi l'articolo finale, che cosa dice? che il controllo sull'attività dei gruppi è competenza esclusiva del consiglio regionale e dei suoi organi, in qualche maniera, se non c'era un reato specifico, no? non un reato così di....

A: non si poteva, non si poteva fare....

B: non si poteva neanche chiedere le carte, ma comunque...hai capito?

A: ho capito, ho capito, sì il regolamento dice questo

B: hmm (annuisce), no...

A: quindi in teoria....

B: la legge, la legge regionale che valeva.....poi...ehm a livello nazionale quando c'è stato il bordello del Lazio, hanno fatto una legge nazionale di riferimento, e per quest'anno....c'è un'altra leg...per ora, mi segui?

A: per ora ma non per il passato

B: dal primo gennaio in poi, ma fino al dicembre del 2012 quella era la legge  
A: la legge  
B: chiaro? tutto qui  
A: ho capito.... loro stanno facendo addirittura cose a ritroso, come ...inc.le...tu...inc.le...  
B: sì, ma siccome che cosa hanno sostenuto .. inc.le...che ci sono state spese arrivate fino a questa legislatura, che erano state fatte dai gruppi, dagli stessi gruppi ...inc..le... nella fase precedente, no?  
A: ahh ho capito, ho capito, si sono trascinati qui quindi loro hanno aperto lì per per spiegare questo  
B: dicono, cioè questo dicono, insomma e questo ti dico  
A: ho capito, comunqueeee comunque sì io ho capito l'impianto ho capito tutto ho capito cheee non ci sono....  
B: no, allora Alba, ehmmm fino alla fine di giugno è na fase fastidiosa perchè comunque ..inc.le..l'indagine eccetera eccetera, no? ma niente più di questo, ovviamente uno che non è abituato eccetera, la cosa la soffre, perchè non è.....non....  
A: cer certo, perchè tu...la cosa la soffri,certo, va bene! voglio dire...  
B: noooo però ti sto dicendo, ma io preferisco soffrirla da solo, cioè nel senso non...  
A: eh lo so...e questo come....  
B: oggi ti ho spiegato, ti ho fatto e così via...  
A: sì ho capito, però voglio dire non è che questo è possibile una cosa che tu puoi puoi...questo non è possibile ecco, se c'è una cosa che non è possibile è proprio questa che stai dicendo ora...  
B: nooo, ma io ti sto dicendo, non che uno non la fa, ma io te l'ho spiegata in maniera che tu non vedi confusione dappertutto, insomma voglio dire e te l'ho detto.....  
A: sì l'importante è l'importante è....  
B: siccome io ho detto: io penso, io ti ho detto che io penso, insomma non....e così via...  
A: io penso hai detto sì  
B: nooo, ma io penso non è che solo questo, non.....ritengo che mi domanderanno perchè ho fatto in un modo...perchè agli altri gruppi.....mi seguì?  
A: sì, sì, sì  
B: ehmm (annuisce), tutto qui. Ok?  
A: ma scusa non ho capito, ma Loiero era pure capogruppo?  
B: sì, Loiero ad un certo punto è diventato capogruppo e per mesi...  
A: hmm (annuisce)  
B: c'erano, prima di andarsene, sia Cicone che ehmmm uno che ora è capogruppo dell'UDC, erano in tre, e sembra che in quel periodo, sembra, che gli abbiano dato i soldi prima, più o meno  
A: ahh!  
B: no? comunque anche su Loiero come su De Masi eccetera, secondo me alla fine ne verrà fuori senza nulla...  
A: ahhhh, vabbè loro eh eh sono venuti eh eh lui è venuto fuori senza nulla su cose ben più.....figurati se non viene fuori con....(tossisce).. comunque, guarda con tutti sti problemi che ci sono in Italia veramente che....quelli si fanno le leggi di prescrizioni di cose...e poi....cioè vanno fare io....comunque...basta...comunque tu ades, ma tu....segui bene, la stai seguendo per bene la cosa quindi...  
B: siii  
A: va bene  
B: e la seguirò bene fino alla fine  
A: hmm (annuisce)  
B: cioè possibile meglio  
A: hmm (annuisce)....., sì. ho capito...con la cosa.....ma tu hai tutte le cose a posto quelle carte anche della campagna ....cioè voglio dire no?  
B: sì  
A: va bene comunque, ma cose da pazzi..  
B: ok Alba  
A: io Peppe ti lascio dai  
B: ciao  
A: ciao ciao.

**CICONTE Vincenzo Antonio – Capogruppo Progetto Democratico/Autonomia e Diritti**

Progressivo n°: 1174 del 30/04/2013 - P.P.1623/13/21 R.G.N.R. - R.I.T. 633/13

Di seguito si riporta un progressivo registrato tra CICONTE Vincenzo Antonio e tale MAZZEI Vincenzo, nato a Petronà (CZ) il 20.07.1948.

Progressivo n°: 1174 Data : 30/04/2013 Ora : 09:15:15 Durata : 0:25:10

**Chiamato:** intestato a MAZZEI VINCENZO nato a PETRONA' (CZ) il 20/07/1948 ed in uso al medesimo.

**Chiamante:** intestato a CICONTE VINCENZO ANTONIO nato a VIBO VALENTIA (VV ) il 15/11/1955 ed in uso al medesimo.

Legenda: MAZZEI VINCENZO successivamente indicato con la lettera "M"  
CICONTE VINCENZO ANTONIO successivamente indicato con la lettera "C"

.....omissis.....  
[09:35:25]  
C: ora bisogna vedere cosa succede qua a livello regionale in generale l'ambiente, perchè vedi che è brutto il clima eh in generale..mo mo loro si son ripresi, hai capito? son tutti arzilli  
M: eh tutti tranquilli? meno male  
C: tranquilli qua?  
M: ah aha ha  
C: ..incle...  
M: .aia la miseria dai, non si sa mai.. da un momento all'altro .....

C: eh hai visto come suona qua non è che tu capisci.  
M: visto in ba..in Basilicata quello che è successo un terremoto..  
C: ma la ..ma il meccanismo pare che fosse anche diverso la, hai capito? la dice che li valutavano il consiglio, hai capito perchè è stato coinvolto il presidente?  
M: erano coinvolti direttamente...  
C: nooo perchè li dovevano ....con.. il consiglio doveva controllare hai capito?  
M: dipende dalla legge reg..dalla legge regionale  
C: esatto la legge regionale perchè mi sembrava strano a me  
M: si si si  
C: hai capito li li ..ehe hehe effettivam... ma nooo ma mo qui stanno andando a vedere il 2007 il 2008 ed il 2009 eh?  
M: ah stanno ancora andando a ritroso..  
C: nooo è certo, ma hanno ragione perchè loro...voglio dire, tu pensa che in questa fase abbiamo modificato il modificabile, in senso positivo io dico,  
M: se se  
C: riducendo i costi, riducendo eh.eh...tu immagina gli anni precedenti cosa c'è stato su sta cosa..  
M: uhhhhh mamma mia.....  
C: hai capito? questo è il vero nodo perchè tu non puoi...in un sistema qua ci sono i furbi e i meno furbi, noi come come intelligg..come cazzoni abbiamo modificato..ridotto i soldi dei gruppi ridotto i fondi ai gruppi...ridotto questo , ridotto quell'altro...  
M: e che avete azzerato tutto...  
C: abbiamo fatto un ira di dio, abbiamo restituito soldi, abbiamo fatto eh..perchè questi nel duemila...figurati che si formavano i monogruppi fino alla alla legislatura precedente.  
M: si si, quelli nell'altra regione continuava.....  
C: ehehe se avessero visto quelli a ritroso ancora, ancora peggio  
M: in Piemonte, pure in Piemonte hai visto in Piemonte ..inc.le..  
C: si si si  
M: eh vabbè ma ormai..  
C: ma pure quelli dei grillini, pure i grillini in Piemonte su ..inc.le..  
M: tutti, pure i grillini  
C: ehmmm  
M: ehh e bè  
C: ma perchè il sistem..., ma secondo me è questa era..ormai c'è una legge nuova dal primo gennaio...di cosa stiamo discutendo su altre... è chiaro che se tu..uno ha commesso delle cose serie è giusto che tu...ci mancherebbe no io sono per la giustizia totale la trasparenza  
M: esatto  
C: ma ma voglio dire se tu, invece al contrario non vai a comprendere che ormai dal primo gennaio è cambiato tutto,  
M: se se se

C: è modificato tutto dall'A alla zeta voglio dire ormai il sistema è cambiato, quindi tu..i partiti...è stata una legge anche nazionale onestamente voluta da ..inc.le..altra regione, da noi..hai capito, da tutti e bisogna chiaramente....ma li il problema secondo e è Scopelliti chissà che che imbrogli che giri ha hai capito?

M: ehh lo so

C: ma non è facile alla regione ah

M: noooooo Enzo no...

C: perchè il vero potere diciamo la verità penso non lo ha nemmeno il governo lo hanno le regioni lo hanno

M: si si si è così...che a livello nazionale è più....

C: perchè tu qui legiferi, nomini fai la vita delle persone..la vita....cioè a me questo è che non piace non hanno un controbilancino non lo hai secondo me...loro dovevano fare secondo me qualcosa di dire...tu regione non è che puoi fare quello che vuoi tu.

M: eh si

C: ci vorrebbero...ci vogliono dei freni inibitori hai capito del...un governatore io credo in texas in co penso che in ameri...hanno ..non credo che hanno un potere di questo che noi..guarda ti dico...inc.le..

M: noooo hanno hanno le mani legate non fanno non fanno quello che si fa qua ehh qua in italia...

C: prendi e puoi fare quello che vuoi, prendi ed assumi ad uno e lo prendi perchè vuoi che lo prendi..eh eh e tu non hai visto report che figura di merda ha fatto la la sera prima Scopelliti

M: mamma mia guarda..

C: quello assume chi vuole prende chi vuole fa che vuole..

M: andat andato a dire io preferisco più il rapporto personale rispetto alla professionalità....ma cose da ...

C: inc.le.. eh eh personale quello che ha voluto ha fatto

M: legge troppo permissive sono state fatte in Italia

C: eh hai capito quello che voglio dire tu non è che ecco oggett. obiettivamente io posso capire quello che lui dice se sono uguali da un punto di vista professionale...

M: se se

C: ma io ieri a qualche amico di centrodestra io gli ho detto, ma scusate ma a voi pare normale io mi son litigato con Loiero e con la lo moro per prendere le persone che ho ritenuto opportuno le migliori in campo sanitario..e questo fa sti ragionamenti ti immagini che tu prendi un primario perchè è amico tuo eh

M: eh eh

C: e ammazza la gente ...

M: eh eh

C: perchè è amico tuo te ne fotti della professionalità ah vabbè questa è un'altra cosa anche lì è un rapporto fiduciario tra il direttore generale ed il primario

M: si si ma ... qui nn ha capito che c'è in ballo la vita umana quindi le scelte che si fanno..

C: eh questo io...inc.le..ma veramente... ma io gli ho detto io quando facevo il direttore generale mica ho preso gente di destra ah scusami scusami aspetta (squilla un altro telefono) ....omissis....

Progressivo n°: 3036 del 24/05/2013 - P.P.1623/13/21 R.G.N.R. - R.I.T. 633/13

In questo progressivo, viceversa, CICONTE Vincenzo Antonio si intrattiene con tale MURACA Francesco, nato a Catanzaro il 27.09.1960.

Nel corso della conversazione, CICONTE Vincenzo Antonio rappresenta al MURACA di aver restituito delle somme rimaste in giacenza presso il Gruppo da lui stesso presieduto (Progetto Democratico), segnalando come tale condotta non fosse stata mai adottata da alcun altro gruppo. Tant'è che quelli che definisce "i furbi" (l'Ufficio di Presidenza) si sarebbero creati una determina *ad hoc* per permettere ai gruppi consiliari di utilizzare gli avanzi di cassa nell'annualità successiva.

Dal tenore della predetta conversazione, traspare la volontà del CICONTE di chiarire la propria posizione, stigmatizzando i rimborsi concessi per spese non inerenti con le attività di funzionamento del Gruppo.

Di seguito si riporta stralcio della conversazione:

Progressivo n°: 3036 Data : 24/05/2013 Ora : 09:34:40 Durata : 0:07:42

**Chiamato:** intestato a CICONTE VINCENZO ANTONIO nato a VIBO VALENTIA (VV) il 15/11/1955 ed in uso al medesimo .

**Chiamante:** intestato a MURACA FRANCESCO nato a CATANZARO (CZ) il 27/09/1960 ed in uso al medesimo.

Legenda: CICONTE VINCENZO ANTONIO successivamente indicato con la lettera "C"

MURACA FRANCESCO successivamente indicato con la lettera "M"

.....omissis.....

[09:35:37]

C: ...omissis... la legge prevede che tu al 31 dicembre quello che hai speso hai speso, quello che no devi restituire. lo ho restit...mi so rimasti 37 - 38 mila euro non l'ho passati nell'anno successivo hai capito? Li ho restituiti, un bonifico bancario...non utilizzati, fondi non utilizzati dal gruppo..

M: eh

C: mi segui?

M: certo

C: legalmente correttamente, i furbi sai che hanno fatto dopo? l'ufficio di presidenza dopo che ho fatto questa cosa io, hanno fatto una legge loro, hanno fatto una determina di dire che i soldi dell'anno precedente possono andare nell'anno successivo a essere spesi dai gruppi, a me non me ne frega niente io glieli ho ritornati, mi segui?

M: hmm (annuisce) ok

C: ehe Francesco, voglio dire....

M: e vabbè ma allora a te che ti..cosa ti devono contestare

C: eh ma te lo sto spiegando questi sono dei ..fammi parl...

M: le altre cose che dicono loro...

C: 12 mila eu... dodicimila euro io glielo poi dati lasciati al capogruppo a Bruni che è venuto dopo di me, ti ricordi quella volta quel casino?

M: si, si

C: quindici, quarantotto cinquantamila euro restituiti, poi abbiamo fatto progetto democratico eh chiaramente poi se c'è una ricevuta di qualcuno dei...inc.le. non ci sono quelle ricevute la diii dei ..inc.le..tutte quelle cazzate la hai capito?

M: hmm (annuisce)

C: c'è qualche colazione di lavoro, qualche cena di lavoro, tutte riunioni sono, non..hai capito? riunioni con politici...cioè tutti documentati, io mi pare strano ci sono..che ne so..qua...attrezzature con autonomia e diritto appena ci siamo andati la al gruppo..fotocopiatrice ste cos... tutto legale precisi, abbiamo presi i ragazzi i giovani tutto...in maniera corretta co pro pro ehh io non lo so ti dico la verità Francesco rimango ESITI, tutti le somme spese eh correttamente

M: mha!

C: poi se c'è una ricevut..loro chiamano a tutti probabilmente per dire...che poi io non è che rispondo delle ricevute degli altri tu si capogruppo...ehe h mica io posso andare a fare il finanziere

M: certo, certo...

C: eh he he hai capito? non è che c'è n'ammanco

M: eh si..

C: o c'è..i conti tu c'è Andrea lemma tu lo sai, quel ragazzo figurati sotto di me ma era preciso precisissimo abbiamo fatto le cose in maniera perfetta.....omissis.... >....

**§ INDAGINI GRUPPO PDL 2010,2011,2012**

**CAPOGRUPPO FEDELE LUIGI**

**CAPOGRUPPO CHIAPPETTA GIANPAOLO**

**Omissis**



*Omissis*

*§ INDAGINI GRUPPO U.D.C. 2010,2011,2012*  
*CAPOGRUPPO TRIPODI PASQUALE MARIA*  
*CAPOGRUPPO DATTOLO ALFONSO*



*Omissis*

**§ INDAGINI GRUPPO LISTA SCOPELLITI ANNI 2010-2011****CAPOGRUPPO BILARDI GIOVANNI EMANUELE**

Anche il gruppo "Lista Scopelliti" e per esso il suo Presidente, Bilardi Giovanni Emanuele, ha dimostrato una assoluta totale disinvoltura nell'utilizzo delle somme stanziare per i gruppi consiliari, richiedendo l'indagine, per sua stessa ammissione, soltanto una autocertificazione da parte dei Consiglieri senza alcuna verifica della pezza d'appoggio, che veniva trattenuta e conservata dai singoli componenti il gruppo (*con i consiglieri regionali, loro mi rilasciavano una dichiarazione mensile dove loro mi scrivevano, nella dichiarazione, loro mi scrivevano che loro prendevano "X" somma per le attività del gruppo stesso....., io pensavo che le pezze d'appoggio fosse devoluto a loro il tenerle... subito dopo, infatti, quando è venuta la Finanza noi avevamo tutte le pezze d'appoggio, la Finanza ha preso tutte le pezze d'appoggio...*<sup>40</sup>). Scarsa comprensione o, piuttosto, disinteresse circa la inevitabile ed imprescindibile distinzione, tra spese del gruppo, finalizzate alle iniziative dello stesso, e spese del partito (*nel momento in cui un consigliere regionale fa un'iniziativa, non è una iniziativa personale perché comunque l'iniziativa che fa è chiaro che è una iniziativa che fa per promulgare la lista sul territorio... il gruppo sul territorio... è una iniziativa che, alla fine, è pro domo sua anche, perché comunque è una iniziativa che può portare consensi, ma comunque in tutti i casi questi consensi dove finiscono? Finiscono in un bacino molto più grosso che è il gruppo...*<sup>41</sup>), nonostante, l'espresso divieto posto dalla legge regionale 13/2002 e succ. mod. che all'art. 5, rubricato "Divieto di finanziamento ai partiti", stabilisce che: "1. I Gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi in denaro a carico del bilancio del

<sup>40</sup> Ved. interrogatorio Bilardi in data interrogatorio in data 17.06.2013.

<sup>41</sup> Ibidem

Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, attività estranee ai Gruppi o alle loro finalità o comunque in violazione delle norme previste dalle leggi 2 maggio 1974, n. 195 e 18 novembre 1981, n. 659 e successive modificazioni ed integrazioni”.

Evidente è la spinta alle spese personali e/o politiche ( appresso verrà riportata l'iniziativa rimborsata sostenuta da Parente Claudio per organizzare una riunione, cena e serata conviviale finalizzata alla formazione della Lista Scopelliti) e forte è la concentrazione, quale soggetto di spesa, con ruolo prevalente, del più stretto collaboratore del Bilardi, Trapani Carmelo.

Imprescindibile riportare la richiesta del P.M. in parte qui in quanto traduce in modo esaustivo ogni spesa in relazione al soggetto, alla descrizione della stessa, alla eventuale documentazione a supporto in relazione agli anni di riferimento 2010/2011/2012:

**<6) Gruppo Lista Scopelliti – capogruppo BILARDI Giovanni Emanuele**

Il gruppo consiliare in esame risultava essere composto dai seguenti consiglieri: BILARDI Giovanni Emanuele – GRILLO Alfonsino – IMBALZANO Candeloro – MAGARO' Salvatore – PARENTE Claudio – PUGLIANO Francesco.

BILARDI Giovanni Emanuele<sup>42</sup> ha rivestito, sino alla data di elezione al Senato della Repubblica in seno al Partito Grande Sud, la qualifica di capogruppo.

Costui veniva sottoposto ad interrogatorio in data 17.06.2013:

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** ora le chiedo naturalmente se lei intende rispondere?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** certo.

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** benissimo. Allora io vorrei, per come è stato fatto per i suoi colleghi, vorrei che lei ci esponesse, in linea preliminare, come lei si regolava con riferimento alle spese del gruppo afferente alla lista "Scopelliti Presidente" cioè a dire vogliamo sapere come lei esercitava la funzione di capogruppo-tesoriere rispetto alle spese che venivano sostenute dal gruppo. Abbiamo accertato che la Regione vi conferiva, diciamo, stanziava annualmente una determinata somma per i vari gruppi, una metà determinata sostanzialmente per ciascun gruppo, l'altra metà proporzionata al numero di consiglieri appartenenti al gruppo, e che le erogazioni avvenivano mensilmente... ecco quello che noi vogliamo capire è come lei si regolava, questa è una domanda un po' aperta, per capirci, perché chiaramente poi ognuno si regolava, diciamo così, con una certa autonomia, come si regolava lei rispetto alle spese che c'erano da sostenere e che afferivano o meno all'attività del gruppo di cui era capogruppo.

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** sì certo, niente... come mi regolavo? Rispetto alle ricevute, alle fatturazioni che io avevo cominciavo a pagare... questo era il "quid" del discorso, insomma... come tutto avveniva... poi rispetto a tutte le altre cose che avvenivano, ai contratti che si facevano, c'è tutta una serie di cose che venivano accertate perché si vedevano, chiaramente, poi con i consiglieri regionali mi facevo rilasciare una dichiarazione... con i consiglieri regionali, loro mi rilasciavano una dichiarazione mensile dove loro mi scrivevano, nella dichiarazione, loro mi scrivevano che loro prendevano "X" somma per le attività del gruppo stesso...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** la dicitura era questa "per le attività del gruppo" non più specifica diciamo?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** no no specifica no... loro spendevano, rispetto alla dichiarazione che facevano loro spendevano "X" somma e poi questa "X" somma, questa dichiarazione, mi perveniva e le dichiarazioni che mi pervenivano io le pagavo...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** ma quindi non esibivano dei giustificativi di spesa?

<sup>42</sup> nato a Reggio Calabria il 26.03.1968 ed residente in

, presso BILARDI Antonio.

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** i giustificativi di spesa li tenevano tutti loro e poi me li davano... quando me li davano... insomma

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** in sostanza loro facevano una sorta di autodichiarazione con la quale attestavano di avere speso mensilmente 1000 euro e allegavano anche le pezze giustificative, le ricevute dei ristoranti, degli alberghi?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** guardi dottore... il problema delle pezze giustificative era un problema molto più... come dire... io chiedevo loro se le pezze giustificative c'erano e loro mi dicevano "questa dichiarazione riguarda le pezze giustificative che noi abbiamo" quindi questa è la dichiarazione, tu la metti agli atti questa dichiarazione... tutte le pezze giustificative ce le abbiamo... e le teniamo noi... quindi queste pezze giustificative poi ci saranno...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** quindi non le venivano esibite, lei ci vuole dire, in sostanza...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** sì...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** e quando le venivano esibite?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** in un secondo momento...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** eh, ma voglio dire...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** era un fatto pratico, è ovvio che questo è un fatto pratico, no?

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** in che senso scusi?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** le spiego cosa vuol dire... nell'ordinarietà, perchè nell'ordinarietà... se un consigliere regionale spendeva per il gruppo in una Provincia di appartenenza sua 2000 euro... 1000 euro, 1500 euro... in quel momento gli veniva erogata la somma dopo che mi lasciava la dichiarazione, e quindi poi su quella dichiarazione gli dicevo ovviamente che tutte le pezze giustificative, fermo restando che noi come legge regionale non avevamo nessun tipo di riferimento a questo, cioè delle pezze giustificative che poi dovevamo tenere, quindi... questa era una cosa che avveniva, voglio dire, che...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** che questa fosse la prassi non significa che fosse legittima...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** no io che sto dicendo...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** dunque, noi vorremmo sapere una cosa senatore? In buona sostanza la liquidazione avveniva sulla scorta di questa autocertificazione dove non veniva neanche precisato il titolo di spesa per dire 100 euro di ristorante, 100 euro di...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** no no "X" somma per questo "X" somma per quest'altro...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** ah veniva indicato! Però le pezze d'appoggio non venivano...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** no... le pezze d'appoggio non venivano

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** e come avveniva il controllo per verificare se la spesa, per fare gli esempi che abbiamo fatto negli interrogatori, il suo collega consigliere non avesse pagato 1000 euro per la cresima del figlio e non piuttosto per organizzare un convegno del gruppo... come avveniva il controllo per verificare la congruità... la corrispondenza con i fini istituzionali?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** avveniva subito dopo perché loro mi davano le ricevute...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** e lei quando le controllava, dopo avere erogato la spesa? Dopo avere rimborsato lei controllava, che senso ha?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** io nel momento in cui mi rilasciavano quella dichiarazione io prendevo fede di quello... di quella dichiarazione che loro mi rilasciavano...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** e controllarlo dopo che senso aveva? Ammesso che lei lo facesse... lei controllava analiticamente tutte le pezze d'appoggio in un secondo momento?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** le pezze d'appoggio, onestamente, io pensavo che le pezze d'appoggio fosse devoluto a loro il tenerle... subito dopo, infatti, quando è venuta la Finanza noi avevamo tutte le pezze d'appoggio, la Finanza ha preso tutte le pezze d'appoggio...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** ma lei le ha mai viste queste pezze d'appoggio, ha mai verificato analiticamente quello che loro dichiaravano con gli scontrini

fiscali, con le fatture, con le ricevute? O si fidava di quello che dichiaravano nell'autocertificazione? Questo mi deve chiarire...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** guardi io ovviamente sull'autocertificazione mi fidavo di questo e poi andavo a verificare... ma a dirle che le ho controllate tutte... mi pare...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** ma scusi verificare dopo che senso ha? Dopo che lei ha erogato la spesa? Dopo che lei ha rimborsato la somma che loro indicavano, che senso aveva andare a controllare le pezze d'appoggio?

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** e poi quand'era questo "dopo"? Quando avveniva questo controllo?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** no subito no, nell'immediatezza no, venivano erogati dopo 15 giorni, 20 giorni, anche perché dovevamo vedere se c'erano soldi nel gruppo per erogarli...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** ecco però aggiungendomi alla domanda che le fa il Procuratore, cioè le controllava dopo ma in quale momento? Perché a me verrebbe naturale controllare nel momento in cui uno mi chiede il rimborso "io ho speso 2000 euro perché abbiamo fatto questa iniziativa in questo hotel, questo convegno, abbiamo prenotato la sala e poi siamo stati a pranzo lì" "benissimo, fammi vedere la fattura... prenotazione della sala per il convegno etc etc" se lei lo controllava dopo come si dice quand'era questo dopo?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** dottore ma lei pensa veramente che si possono controllare nell'immediatezza queste cose? Se lei pensa questo io le dico che nell'ordinarietà non è possibile questo... nell'ordinarietà... non è possibile controllarle nel momento in cui loro mi portavano la pezza giustificativa... la pezza giustificativa... mi portavano la dichiarazione con le diciture "ho speso X per questo X per quest'altro X per quest'altro" poi ovviamente queste cose venivano controllate, subito dopo... dirle quando le controllavo...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** scusi lei quanto tempo impiegava per liquidare il rimborso? Se lei mi dice che lo faceva dopo due ore, probabilmente non aveva il tempo, se lo faceva dopo una settimana aveva il tempo e forse anche il dovere di verificarlo... perché altrimenti controllarlo dopo non ha senso... cioè o lei si fidava "guardi io mi fidavo di quello che mi dicevano loro" ma se lei il controllo riteneva di doverlo fare avrebbe dovuto farlo preventivamente, prima della liquidazione, no?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** dottore io con presunzione io le dico che mi fidavo della dichiarazione che loro mi facevano... questo sì.

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** ah quindi questo controllo successivo non c'era?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** no no c'era, il controllo è stato fatto il controllo successivo e nel momento in cui è stato fatto voi avete tutte le carte che è stato fatto...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** le è mai capitato, in sede di controllo successivo, lei abbia rilevato una spesa che chiaramente non aveva alcuna attinenza con la finalità istituzionale di questi fondi? Per esempio una spesa ingiustificata o che era assolutamente non conferente rispetto a quello che era un evento...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** io questo non lo ricordo...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** quindi lei non ha mai contestato nulla ad un consigliere "guarda questa spesa mi pare che non è liquidabile" per esempio...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** dottore io questo non lo ricordo...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** senta un'altra cosa per concludere questo aspetto del controllo... lei liquidava mensilmente a ciascun consigliere una sorta di anticipazione o no?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** no.

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** quindi semplicemente rimborsava quello che loro autocertificavano di avere speso... era prevista per una prassi... per un regolamento interno che vi siete dati... per un modo di... per una sorta di autoregolamentazione... era prevista una sorta di autorizzazione preventiva? Per dire il singolo consigliere era tenuto a dirle "guarda collega, o presidente, io dovrei organizzare un evento per parlare dei problemi dell'occupazione, mi autorizzi a questa spesa?"

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** no.

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** non veniva mai chiesto preventivamente ma solo ex post...

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** quindi se un consigliere organizzava un'iniziativa da 20.000 euro e poi le presentava la richiesta di rimborso lei la rimborsava? Cioè non c'era mai un limite, un controllo preventivo, un budget disponibile?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** il limite era in ognuno di noi, che ci rendevamo conto che c'era un limite... perchè ovviamente ognuno sapeva esattamente che cosa poteva fare e cosa non poteva fare...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** senta riguardo alle sedi, oltre alla sede che vi mette a disposizione il Consiglio Regionale, avevate altre sedi istituzionali del gruppo?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** altre sedi in che senso?

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** non sedi di partito... sedi di gruppo.

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** gruppo consiliare "Lista Scopelliti"

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** in sedi periferiche... a Cosenza, Rende, Vibo Valentia?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** allora avevamo una sede a Reggio...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** che è quella del Consiglio Regionale...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** no, un'altra sede...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** un'altra sede a Reggio...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** un'altra...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** e dove sta questa?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** in via ... poi un'altra... e poi c'era una'altra sede istituzionale del gruppo che era a Catanzaro... che io sappia...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** quella di Catanzaro è messa sempre a disposizione dalla Regione?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** sì

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** sempre a disposizione dalla Regione... quindi l'unica non messa a disposizione dalla Regione è quella di via , giusto?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** sì

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** senta rispetto alle iniziative, diciamo così, di partito della lista "Scopelliti Presidente" operavate una distinzione tra iniziative del gruppo "Scopelliti Presidente" ed iniziative del partito o comunque della lista?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** e che c'entra il partito dottore? Noi siamo il gruppo regionale "Scopelliti Presidente"

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** ecco, voglio dire, quando si trattava di una iniziativa della... un convegno etc etc... noi dobbiamo riscontrare, per esempio, voi avete sostenuto una spesa ad esempio, che ne so, "Ristorante La Tavernetta n° 66, menu a prezzo fisso, 17 luglio 2010, 1500 euro", quindi in questa occasione ci sarà stata una iniziativa che voi avete organizzato come gruppo, giusto? Quindi io troverò su una locandina... in qualche modo sarò in grado di riscontrare questa spesa vedendo che è una iniziativa organizzata dal gruppo "Scopelliti Presidente", perché facevate giustamente distinzione tra quella che poteva essere la sua attività come uomo politico o come lista, quindi intesa come partito in senso lato...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** ma lei fa la distinzione...?

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** no guardi senatore... un po' di rispetto per le domande...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** dottore se io non capisco le devo chiedere il perché?

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** ok allora... ma non me le faccia in forma di domanda...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** eh...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** allora stiamo dicendo... che cosa vuole sapere? C'è una distinzione tra il gruppo, inteso come organo istituzionale, e il partito, diciamo così, e quindi l'attività... cioè se lei organizza una iniziativa che le serve per coltivare il suo collegio elettorale secondo me è una cosa, se lei invece organizza un' iniziativa perché c'è da raccogliere le opinioni nel territorio rispetto alla presentazione di un disegno di legge all'interno del procedimento legislativo della Regione, è un'altra... per cui io le chiedo: c'era una distinzione? Operavate questo genere di distinzione tra le varie iniziative o no?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** allora... le posso rispondere? Perché ora ho capito un po'... secondo me lei fa... la distinzione che lei sta facendo tra il gruppo regionale istituzionalizzato e i consiglieri regionali sono due cose differenti...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** eh...



**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** invece sono un'unica cosa... perché sono un'unica cosa? Perché comunque un consigliere regionale può fare un'iniziativa nel suo territorio di appartenenza in nome e per conto, e giustamente, del gruppo regionale "Scopelliti Presidente", quindi quando uno fa un'iniziativa in qualsiasi punto della Calabria esso la fa, la fa rispetto non al territorio ma rispetto all'iniziativa regionale comunque... e comunque in nome e per conto del gruppo...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** così, in automatico quindi...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** certo... perché se fa una iniziativa un consigliere comunale, amministratori locali, fa una...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** quindi secondo lei tutte le iniziative di questo genere comunque afferiscono al gruppo, quindi non opera questa distinzione, quindi ogni iniziativa che fa il consigliere c'è una identificazione tra consigliere e gruppo e tra l'uomo politico consigliere ed il gruppo... capisco bene?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** sì... se a Cosenza fanno un'iniziativa, in nome e per conto del gruppo regionale, la fa...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** no... ma se la fa in nome e per conto del gruppo regionale, nessuna questione... se la fa in nome e per conto di "Scopelliti Presidente" lista elettorale, diciamo così, secondo me è un altro! Ma io non sto... le sto chiedendo se operavate questa distinzione o meno... lei mi dice che c'era un'identificazione...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** certo...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** il consigliere e le sue iniziative e gli interessi del gruppo. Benissimo!

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** che comunque tutte le iniziative del gruppo...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** perché non è così scontato comunque...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** dottore io le dico quello che...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** non è così scontato perché, ragionando così, ogni consigliere avrebbe potuto, per esempio, organizzare eventi che avevano finalità elettorale personale, come singolo candidato, che non è certo riconducibile all'attività istituzionale del gruppo e quindi quelle spese non sono giustificate dalla finalità alla quale dovrebbe essere funzionale il budget che il consiglio vi dava, quindi non è così scontato, che altri nella sua posizione hanno tenuto a precisare che invece badavano a questo tipo di differenza... quindi la nostra domanda aveva una sua precisa ragione...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** no no ho capito... però io sto facendo un... nel momento in cui un consigliere regionale fa un'iniziativa, non è una iniziativa personale perché comunque l'iniziativa che fa è chiaro che è una iniziativa che fa per promulgare la lista sul territorio... il gruppo sul territorio... è una iniziativa che, alla fine, è pro domo sua anche, perché comunque è una iniziativa che può portare consensi, ma comunque in tutti i casi questi consensi dove finiscono? Finiscono in un bacino molto più grosso che è il gruppo...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** senta in quest'ottica, cercando di seguire il filo del suo ragionamento, qui noi abbiamo per esempio, il 22 febbraio 2011, una spesa sostenuta presso Scopelliti 1887 srl. Oggetti in porcellana, confezione regalo, 800 euro... questo rispetto all'attività del gruppo aveva una qualche attinenza, se la ricorda questa spesa? Siccome è stata rimborsata con i soldi del consiglio regionale...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** la spesa specifica non me la ricordo...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** non se la ricorda...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** ma poi voglio dire non è una spesa che si fa tutti i giorni, perché non è un ristorante che poi non ricordava... l'acquisto di un oggetto di porcellana confezione regalo per 800 euro... io me la ricorderei... così come mi ricorderei la gioielleria e le altre cose...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** non ricordo lo specifico...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** ma lei se l'immagina una iniziativa del gruppo regionale che possa avere a che fare con l'acquisto di oggetti di porcellana?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** certo che lo immagino...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** eh, tipo?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** se si fanno delle manifestazioni, se si fanno dei convegni si utilizzano dei gadget e quindi questo può rientrare...

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** quindi noi andando a riscontrare questa fattura al negozio troveremo che è stato acquistato qualcosa che abbia a che fare col gruppo regionale?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** certo!

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** senta e con riguardo invece ad una spesa sostenuta l'11 agosto 2011 presso la gioielleria "Paolo Vale" una penna MontBlanc del valore di 1100 euro? Stesso discorso?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** certo...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** sì o no?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** sì sì sì...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** dico lei non ricorda di un regalo che avete fatto ad un Capo di Stato, ad un Presidente, ad un Governatore di una Regione? Voglio dire... è un fatto isolato quindi... non dovrebbe avere difficoltà a ricordare...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** guardi dottore io dirle che mi ricordo... sicuramente è un fatto importante quindi sicuramente si è trattato di una manifestazione...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** tenga conto che queste sono spese sue non spese di suoi colleghi...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** sì sì ho capito...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** c'è un'altra fattura sempre del 12 dicembre del 2011...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** come spese mie?

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** sono spese che risultano che lei ha rimborsato a se stesso... lei è qui in una duplice veste, per capirci anche in presenza dei suoi difensori, è qui come soggetto di spesa, quindi lei era capogruppo-tesoriere ma poi sosteneva delle spese che poi si rimborsava... ma è anche qui appunto come capogruppo-tesoriere che rimborsava le spese sostenute da altri soggetti di spesa cioè i suoi colleghi consiglieri... queste qui che le stiamo, diciamo, contestando, sono quelle che a noi risultano essere state portate a rimborso da lei stesso...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** da me stesso ma...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** nella veste...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** nella veste...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** no no, cioè non sono le spese del suo collega di lista, diciamo, ma sono le spese che risultano rimborsate a lei perché sostenute da lei come, ovviamente, consigliere regionale...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** non abbiamo chiesto... questi fondi... la spesa come veniva gestita? Utilizzando carta di credito o bancomat o avevate il libretto di assegni, bonifici...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** libretto di assegni...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** non avevate carta di credito? E neanche bancomat?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** no, ce l'avevo ma...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** ecco mi scusi ma c'era un conto corrente intestato al gruppo?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** certo...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** sul quale poteva operare solo lei?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** sì

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** con assegni, diceva, carta di credito o bancomat... quindi lei ha prelevato anche in contanti? È capitato di prelevare? È una domanda...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** guardi, le dico sinceramente forse una o due volte... forse... non mi ricordo neanche... ma sicuramente sempre bonifici e assegni...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** ok. Tornando alla spesa di prima... 12 dicembre 2011, presso azienda fornitrice "King Wash" articoli da regalo per 1355 euro... anche qui, lei mi dice, io se vado a riscontrare questo acquisto dobbiamo trovare una qualche iniziativa del gruppo regionale che è conferente con questa spesa?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** certo, certo...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** e poi presso "GVN ufficio" sempre il 19 dicembre 2011, a ridosso di Natale, acquisto di gadget per iPad, iPhone e iPod per 6050 euro, questo se lo ricorda? Insomma, son tanti soldini... 6050 euro! Non si ricorda? Natale 2011?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** dottore non le dico bugie io... se non mi torna in mente... non mi posso ricordare tutte queste cose...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** sinceramente se io avessi speso 6050 euro me lo ricorderei... non è polemico, glielo dico perché magari lei è abituato a spese più frequenti quindi di quanto non possa essere abituato io...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** no è che io gestivo tutti soldi del gruppo ovviamente non mi posso ricordare i soldi...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** no, queste sono spese proprio sostenute da lei... non... per quello glielo dico...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** sono soldi sostenuti da me ma comunque che conferiscono al gruppo...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** dico sono soldi spese che ha fatto lei personalmente ecco perché dico... può non ricordarsi la richiesta di rimborso del consigliere che le chiese di rimborsare i 500 euro di ristorante ma una spesa fatta da lei che poi abbia pagato col bonifico o con la carta di credito al negozio, però sembrerebbe, dico, sono acquisti che dovrebbe ricordare... perché la Montblanc di 1100 euro io me la ricorderei pure... comunque... sì, prendiamo atto...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** senta ma Calabria Bowling dov'è? Lo sa? Calabria Bowling...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** Calabria Bowling?

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** dovrebbe essere un bar perché ci risultano due spese, una l'11 marzo del 2011 e una il 5 luglio 2011 per manifestazioni-buffet di circa 6000 euro l'una... le ricorda niente? Anche qui iniziative...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** Iniziative sicuramente ma non ricordo...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** ma è in grado di risalire? Perché se noi vi forniamo, diciamo, questa scheda personale lei sarà in grado poi, con una eventuale memoria...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** mi scusi queste sono spese che ho fatto io? Io personalmente?

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** sì, che risultano da lei rimborsate a se stesso naturalmente quale consigliere regionale... voglio dire... intendiamoci... lei era capogruppo ed i vari consiglieri che dovevano sostenere le spese venivano da lei "guarda ho speso 2000 euro per questo questo e quest'altro" e lei glieli dava... naturalmente questo dialogo lei lo faceva anche con se stesso... diceva "Giovanni ho speso 2000 euro per questa iniziativa che ho organizzato io, me li rimborsi? Sì te li rimborsi." Questo è il punto. Queste sono le spese di cui lei rendeva conto a se stesso. Ecco in questo senso, per questo le chiedo se lei conosce come locale... quello che sia... questo Calabria Bowling...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** no io... non mi ricordo...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** ma dico lei di dov'è?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** dottore non ricordo...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** lei è di Reggio, tra l'altro...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** dottore non ricordo...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** dov'è l'ubicazione?

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** non lo sappiamo...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** 2700 e 6300... la dicitura è "manifestazione-buffet"

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** ad Arangea è...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** ah quindi si ricorda... e non si ricorda che c'abbiamo fatto lì?

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** non si ricorda cosa possa essere?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** no, non mi ricordo...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** poi "Ristorante Il Paradiso", 4 settembre 2011 "pasti servizio concordato" questa è la dicitura, 1800 euro...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** dov'è?

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** Ristorante Il Paradiso

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** a Lazzaro

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** a Lazzaro, anche qui non si ricorda?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** a Capo d'Armi...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** ah a Capodanno...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** a Capo d'Armi!

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** ah

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** a Capo d'Armi...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** quindi si ricorda dov'è?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** sì certo...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** e che cosa c'ha fatto se lo ricorda?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** una manifestazione...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** che manifestazione era se lo ricorda?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** una manifestazione per promuovere l'attività politica del gruppo... c'erano consiglieri... c'erano...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** ecco... quando organizzavate queste iniziative come avveniva... nel senso c'era una convocazione con telegramma dei colleghi, c'era una... estemporaneamente...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** una mail... per telefono organizzavamo...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** e chi partecipava? Tutti voi consiglieri?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** quelli che c'erano partecipavano... e poi c'erano i nostri consiglieri della Provincia, i consiglieri del Comune, gli assessori...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** ma c'era, voglio dire, una partecipazione standard? Cioè c'era una riunione periodica in cui c'eravamo tutti noi consiglieri regionali, tutti noi consiglieri provinciali, i sindaci... oppure c'era un'altra logica, cioè dipendeva dall'oggetto, quindi si tratta di quel territorio allora c'è il sindaco di quel territorio, i consiglieri provinciali...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** per esempio se eravamo sulla jonica chiamavamo i sindaci che erano con noi sulla jonica, no?

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** eh...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** o i consiglieri comunali...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** senta... poco fa il collega aveva accennato a questa spesa... siccome sono 62 coperti quindi forse è un evento ricollegabile ad un evento che potrebbe anche ricordare... "Ristorante L a Tavernetta" 66 pasti, menu a prezzo fisso, 1518 euro... non le contesto gli altri che sono importi inferiori... 150, 120... ma di questo conserva un ricordo? Lo ricollega ad un evento politico particolare? Ripeto "La Tavernetta" n° 66 menu...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** quando l'abbiamo fatta?

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** 17 luglio 2010

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** luglio 2010... ed eravamo subito dopo le Regionali... subito dopo... nell'immediatezza... dopo 2 mesi...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** senta ma quindi, voglio dire, queste iniziative di cui stavamo parlando sono iniziative... non so... c'era una locandina, perché c'erano le locandine "il gruppo regionale" oppure erano cose più estemporanee? Cioè tra noi componenti della stessa lista ci troviamo e parliamo delle varie questioni... cioè sostanzialmente le mie domande sono volte, i suoi difensori l'avranno capito, a capire se c'è la possibilità di verificare materialmente se in quelle circostanze c'era una qualche iniziativa, cioè se quando avete speso 5700 euro l'11 marzo 2011 presso Calabria Bowling che cosa ci siete andati a fare e chi eravate? Questo voglio sapere... cioè lei è in grado di ricostruirlo anche dopo questo interrogatorio? Voglio dire una volta che avrete la disponibilità di questa scheda... è in grado di ricostruirlo?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** noi non abbiamo mandato né telegrammi né... ovviamente... ci chiamavamo per telefono, io chiamavo la segreteria, sono cose che facevo io, chiamavo la segreteria e la segreteria chiamava un po' tutti... tutti quelli che sul territorio... chiamavano...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** senta chi è Trapani Carmelo?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** il mio collaboratore...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** che intende per collaboratore? Non ne avrà solo uno...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** il più stretto collaboratore...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** ma avete un contratto tra di voi? Avete un contratto?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** sì un contratto...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** quindi è sostanzialmente un suo dipendente...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** un contratto a progetto...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** lo è tuttora?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** no no...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** senta glielo domando perché ci sono, tra le spese che lei porta a rimborso, molte spese sostenute da Trapani Carmelo, che non è un consigliere regionale, giusto?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** delle spese sostenute perché... cioè... praticamente lui pagava qualche sciocchezza qualche altra cosa e poi io gli rimborsavo i soldi...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** ecco ma non essendo un consigliere regionale ed evidentemente non curando iniziative del gruppo regionale, almeno per quello che noi ne possiamo sapere, perché avveniva questo rimborso? Essendo un suo collaboratore, non del gruppo?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** si sì... perché molte volte andava a pagare lui e quindi... per una questione molto più pratica... e poi sulle ricevute che portava...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** sì ma che spese erano? Voglio dire, lei delegava la comunicazione di un convegno piuttosto che queste iniziative?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** no...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** allora che spese sosteneva lui?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** le spese sosteneva perché quando c'era un qualcosa da pagare, pagava lui perché io ero a discutere con i colleghi per cui lui andava a pagare e poi io glieli rimborsavo...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** qualcosa da pagare... 56000 euro!

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** eh, son tanti soldini... 56905 euro alla fine... solo nel 2010...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** mi sa dire quali erano i titoli di spesa che questo signore poteva affrontare ed in relazione ai quali poteva chiedere il rimborso? Ci sono anche rimborsi a spese di 4000 euro... spese di maggio 2010... genericamente spese...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** ma sono tutti questi rimborsi che lui accumulava appunto... non è che sono rimborsi sì una giornata...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** per esempio un Grundig LC 32 pollici... un notebook Asus... che le posso dire... spese di salumeria... ora gliele indichiamo analiticamente... come autovetture, per esempio, come eravate combinati col gruppo? Disponevate di autovetture? Questo signor Trapani le faceva anche da autista?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** sì

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** ecco... utilizzando quale autovettura?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** la mia macchina...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** lei che macchina ha?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** un Mercedes

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** Ha mai posseduto lei un'Audi?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** ce l'ha lui l'Audi

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** sua personale? No, perché per esempio c'è una sostituzione pneumatici...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** dell'Audi, 576 euro... 1'8 Luglio 2010...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** io ritengo che non avesse niente a che vedere con la finalità istituzionale del gruppo... non so... sedie a sdraio, ombrelloni, lettini... 100 euro "Lido balneare Lido delle stelle", spese farmaceutiche, per esempio, preparazione magistrale 20 luglio 2011 farmacia Scerra...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** io il medico faccio... qualcuno si è potuto sentire male... in quel momento l'ha presa e poi...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** preparazione magistrale cos'è? Preparazione galenica?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** è una preparazione galenica

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** ed è un farmaco che serviva a lei o serviva al signor Trapani?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** non glielo so dire dottore...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** ma dico, ma le sembra questo il modo di gestire il denaro pubblico? Mi consenta... lei non esercitava alcun tipo di controllo neanche sull'acquisto di un televisore... cioè voglio dire non era un consigliere regionale che le presentava un'autocertificazione per cui posso anche capire che di un consigliere ci si possa fidare... ma di un collaboratore, per quanto fidato... però voglio dire, queste sono cifre che non potevano non accenderle una lampadina circa l'opportunità di entrare un po' più nel merito della spesa... allora si sarebbe accorto che... non lo so... le spese di salumeria prodotti tipici non ha nulla a che vedere con la collaborazione di questo signore, le spese farmaceutiche... la sostituzione di gomme... l'ombrellone... un Iphone... cravatte, foulard... cravatte e foulard 650 euro! La sanzione per una sosta... lista nozze Agenzia viaggi Delia... ricorda di avere fatto un regalo utilizzando una lista nozze presso una agenzia? Per finalità istituzionali, devo immaginare...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** voglio dire... lei sta facendo un elenco... dove lei mi parla di salumeria... là ci sono 10 collaboratori è possibile portagli qualcosa da mangiare? Voglio dire...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** io ho parlato anche di salumeria...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** no io sto facendo un ragionamento... è possibile portagli qualcosa da mangiare no? Lei mi parla di un televisore... un televisore è uno di quelli che... io non lo ricordo però... ovviamente può essere... non so se risponde alla voce... quella... non glielo so dire...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** se lei mi dice quale ricorda... come gruppo avete acquistato un televisore?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** certo...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** e dove sta questo televisore?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** è del gruppo...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** quindi è nelle sede del gruppo?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** sì

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** quindi se noi andiamo lì troviamo questo Grundig LC 32 pollici?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** questo è un televisore che abbiamo acquistato per il gruppo...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** la sostituzione gomme Audi A6... che da quello che lei mi dice l'Audi A6 non era sua...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** era sua...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** eh e allora perché li ha fatti gravare...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** cioè li ha fatti gravare a carico del gruppo la sostituzione di pneumatici!? Le sembra normale? Non lo so...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** non le sto dicendo che mi sembra normale però se ha camminato per andare 20 volte a Catanzaro... 50 volte a Catanzaro... e ci ha rimesso le gomme della macchina... per un collaboratore, secondo me...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** senatore però è un suo collaboratore, non è del gruppo... questo lei lo ha premesso... "è un mio collaboratore" se lei mi avesse detto che era un collaboratore del gruppo già ci potevamo ragionare... poi quando la portava in giro era il suo autista usava la sua macchina e non l'AUDI...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** no... aspetti dottore, che usasse la mia macchina e che lui facesse l'autista con la mia macchina, su questo non ci sono dubbi...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** ok...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** ma che lui poteva utilizzare anche la sua macchina perché io lo mandavo a nome e per conto del gruppo... perché ovviamente io facevo il capogruppo, lui faceva il collaboratore, lo potevo mandare in tanti altri posti, quindi se magari nell'andare ha forato, o ha rovinato uno pneumatico e poi l'ha cambiato, può essere che non sia confacente però...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** poi per esempio mi spieghi, tenuto conto delle modalità di liquidazione delle spese, c'è una spesa al "Ristorante Il Chiringuito" di 1960 euro... ora lei cosa mi vuole dire che lì avete organizzato una cena o un pranzo per finalità istituzionali e che però ha anticipato il signor Trapani e non anche lei... non capisco perché li ha pagati lui di tasca sua, li ha sborsati lui per un evento riconducibile al gruppo e lei ha rimborsato?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** sì... questo è possibile, possibilissimo...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** ma... è in grado di dirci qualcosa su questo evento?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** non so qual'è ...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** cioè sono 56.000 euro... neanche lei ha speso 56.000 euro come capogruppo...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** ho capito...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** oppure per esempio ci sono 67 pasti "La Tavernetta" dico, è un evento, se di evento trattasi, però io non so se è la Cresima della figlia del signor Trapani! A questo punto visto la totale mancanza di controlli, potrebbe essere anche la prima comunione della figlia del signor Trapani! Cioè sono 67 pasti... dovrebbe essere ricollegato ad un evento di cui lei dovrebbe conservare un minimo di ricordo...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** non sono eventi che noi facciamo... sono manifestazioni...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** ah e allora se non sono eventi che sono? Cene private?



**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** no... Cene private sono quando siamo 2, 3 persone... quando facciamo... chiamiamo i consiglieri comunali, chiamiamo gli assessori, chiamiamo i consiglieri provinciali, chiamiamo i consiglieri di circoscrizione... guardi che il numero si fa...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** per esempio, "Trussardi Uomo" voi come gruppo facevate regali di questo tipo a qualcuno? Perché presumo che siano regali se non sono per vostro uso personale... "Zara" abbigliamento, a parte l'Iphon... cravatte e foulard... 650 euro Martino SAS... non mi pare che siano delle spese, almeno apparentemente, riconducibili a finalità istituzionali... a meno che non mi dice "è venuto il Governatore o il Capo di Stato e abbiamo pensato di fare questo omaggio" vabbè, noi poi le daremo questo elenco di spese e poi tramite una memoria difensiva ci produrrete tutte le giustificazioni e la riconducibilità di ogni spesa a questi eventi ipotetici...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** le domande non le prenda male senatore... però... quando uno legge sedie a sdraio, ombrelloni e lettini... è difficile immaginare che abbiano qualche conferenza con l'attività del gruppo per cui se il suo collaboratore era diciamo un po' disinvolto nella selezione di quelle che erano le spese sostenute come suo collaboratore...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** erano spese...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** no mi faccia finire un attimo... no senò non capisce quello che le voglio chiedere io... o non riesco spiegarmi io... se era così disinvolto, o eventualmente a volte disinvolto nel chiedere i rimborsi, ammesso e non concesso che potesse chiederli a titolo personale evidentemente un controllo era necessario perché altrimenti voci, diciamo così, più neutre ed oggetto di verifica da parte nostra, come ad esempio i pasti o come si legge anche "Pernottamento di vostri ospiti 830 euro presso il Bed & Breckfast di Piazza Carmine di Arcovito" mi vien da pensare: perché non pensare che Trapani ci abbia ospitato la sua famiglia perché era il suo compleanno e poi ha chiesto il rimborso al gruppo, se era in grado di chiedere come rimborso anche la spesa di 100 euro per le sedie a sdraio ombrelloni e lettini... mi spiego qual è il senso di queste domande?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** si si ho capito...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** ecco, allora lei sotto questo profilo che tipo di controllo aveva su Trapani? Gliel'ha già chiesto il Procuratore... era lo stesso controllo che aveva rispetto ai suoi colleghi consiglieri, rispetto ai quali lei può anche ipotizzare una responsabilità politica, o essendo semplicemente, diciamo così, un "civile" aveva un controllo più attento o aveva un rapporto fiduciario squisitamente personale e quindi lei si fida totalmente di Trapani e quindi liquidava, diciamo così, ad occhi chiusi!?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** guardi io mi fidavo, non c'è dubbio che mi fidavo, se c'è qualche spesa che io non ho controllato... è possibile che ci sono queste spese...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** guardi che c'è un totale di 56.000 euro e un altro gruppo che ammonta quasi a 30.000 euro... siamo a 86.000 euro!!!

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** cioè ha speso più di lei! Nel senso risultano spese sostenute da Trapani maggiori di quelle sostenute da lei diciamo in prima persona! Perché il totale suo ci viene circa 25.000 euro scarsi quelle sostenute da Trapani sono appunto, come diceva il Procuratore, 56+29 quindi sostanzialmente 85.000 euro! Cioè sembra quasi che facesse più cose Trapani di quanto non ne facesse lei!

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** poi dico mi lascia veramente un pò sorpreso il fatto che lei, nonostante una contestazione analitica di spese con indicazioni di locali non conservi ricordo di nulla, di un evento di una cosa... io non le sto chiedendo i 10 pasti di 50 euro da "Velardo Lopez sas" però dico... cifre di 6000, 4000, 5000... che presumo riconducibili ad eventi di carattere politico, almeno di uno dovrebbe ricordarsi! Invece lei sembra quasi che gestisse questo denaro con un paraocchio, senza volere o potere controllare... a me sembra molto... mi lascia molto perplesso ecco...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** è che arrivavano tutte afferenti a me arrivavano queste cose quindi... lei dice che io le ho fatte in prima persona... potrebbe darsi che le ha fatte il gruppo regionale e quindi io non ricordo...

DR.MATTEO CENTINI (PM): no in prima persona non lei come persona fisica... per carità questo nessuno l'ha mai detto... non è che nessuno l'ha mai accusata di aver fatto un giroconto dal conto del gruppo regionale sul suo conto personale! Qui stiamo parlando di come sono stati spesi i soldi, ma sempre nell'ambito dell'attività del gruppo consiliare... se quindi rientrassero o non rientrassero... quindi nessuno l'accusa di quello, diciamo così... per cui spese da lei sostenute nel senso spese che a noi ci risultano che lei i rimborsi, le pezze d'appoggio le ha prodotte lei, ecco sostanzialmente, questo è il punto! Perché per esempio per Trapani ci risulta 5.000 euro il 7 luglio 2010 "acconto spese sostenute nei mesi maggio-giugno 2010" quindi addirittura lui prendeva degli acconti su delle spese futuribili? O spese sostenute?

GIOVANNI EMANUELE BILARDI: spese sostenute

DR.MATTEO CENTINI (PM): sostenute... benissimo...

GIOVANNI EMANUELE BILARDI: perché lì c'era il problema che il finanziamento del gruppo arrivava dopo due mesi...

DR.MATTEO CENTINI (PM): ho capito...

GIOVANNI EMANUELE BILARDI: quindi noi siamo stati eletti a fine marzo, quindi il finanziamento è arrivato...

DR.MATTEO CENTINI (PM): scusi ma Trapani quanto prendeva da lei? Cioè qual'era il suo stipendio?

GIOVANNI EMANUELE BILARDI: lo stipendio di collaboratore...

DR.MATTEO CENTINI (PM): tipo? Cioè quanto prendeva? 2000 euro? 3000 euro? 1500?

GIOVANNI EMANUELE BILARDI: quasi 2000...

DR.MATTEO CENTINI (PM): quasi 2000 euro... che lei sappia aveva altre fonti di reddito?

GIOVANNI EMANUELE BILARDI: penso di sì...

DR.MATTEO CENTINI (PM): del tipo? Era un suo stretto collaboratore... voglio dire quando non stava con lei dove andava Trapani?

GIOVANNI EMANUELE BILARDI: mica entro... c'era la moglie che lavorava pure...

DR.MATTEO CENTINI (PM): eh perché voglio dire... impegnarsi qui... acconto spese sostenute nei mesi maggio e giugno pari ad euro 10736... quindi li pagava prima lui?

GIOVANNI EMANUELE BILARDI: sì

DR.MATTEO CENTINI (PM): nonostante prendesse 2000 euro al mese pagava prima 10.000 euro così...

GIOVANNI EMANUELE BILARDI: pagava lui e poi mi portava...

DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM): per esempio c'è una missione straordinaria non meglio precisata, rimborsata al signor Trapani di 1055 euro... 15 giugno 2010, missione straordinaria... non lo ricorda neanche...

DR.MATTEO CENTINI (PM): voi avete mai ospitato dei grossi...

GIOVANNI EMANUELE BILARDI: guardi che è difficile ricordare queste cose... glielo dico con tanta correttezza...

DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM): il fatto è che lei non ricorda proprio nulla... non ne ricorda neanche uno... lo so che è difficile...

GIOVANNI EMANUELE BILARDI: ma è di una difficoltà estrema...

DR.MATTEO CENTINI (PM): senta ma voi ospitavate mai qualcuno? Come gruppo vi capitava di ospitare qualcuno?

GIOVANNI EMANUELE BILARDI: sì

DR.MATTEO CENTINI (PM): con pernottamento, intendo...

GIOVANNI EMANUELE BILARDI: certo...

DR.MATTEO CENTINI (PM): tipo? In che occasione potevate...?

GIOVANNI EMANUELE BILARDI: veniva qualcuno di Cosenza... veniva qualcuno...

DR.MATTEO CENTINI (PM): ma altri consiglieri...no...

GIOVANNI EMANUELE BILARDI: no

DR.MATTEO CENTINI (PM): no... alcuni di Cosenza tipo?

GIOVANNI EMANUELE BILARDI: collaboratori...

DR.MATTEO CENTINI (PM): collaboratori...

GIOVANNI EMANUELE BILARDI: ovviamente non residenti a Reggio...

DR.MATTEO CENTINI (PM): non residenti a Reggio... e quindi li ospitavate voi nei B&B... quindi questa del 1 luglio 2010 di 830 euro al B&B di Piazza Carmine di Arcovito sarà sicuramente... qui verranno acquisiti i cartellini delle presenze e quindi risulteranno vostri collaboratori... sostanzialmente...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** qual'era l'importo mensile che vi veniva erogato come gruppo?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** l'importo mensile era grossomodo sui 20-22.000 euro... scontati di altri 25.000 di contratti... all'incirca...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** ci sono delle diciture particolari "elenco km agosto 2010, 5416 x 0,30" quindi gli dava una specie di rimborso chilometrico a Trapani... per l'usura della macchina o cose del genere? Se la ricorda questa cosa?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** se andavano in giro, non solo il Trapani, se andavano in giro...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** no noi parliamo del Trapani perché di Trapani stiamo parlando...

**dott.sferlazza:** c'era un'indennità chilometrica prevista nel contratto? Dov'è questa?

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** eccola qua...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** no, ma non era un'indennità chilometrica né per lui né per gli altri...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** quindi è una dicitura... perché c'è scritto "elenco km agosto 2010" nelle pezze d'appoggio è così "5416x0,30" per cui sembra quasi una indennità chilometrica ...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** no... se lei guarda gli altri riscontri sicuramente vedrà sicuramente anche gli altri collaboratori... quando andavano in giro, li pagavo...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** però ci stanno solo i suoi di rimborsi, cioè...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** c'è di tutto... dal bar, al panino di 4 euro... un caffè...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** come Iphone etc, questa dotazione elettronica... come vi regolavate... cioè... acquistavate questo genere di material? Era a disposizione dei consiglieri?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** no a disposizione dei consiglieri no, era disposizione dei collaboratori...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** no il suo collega ci ha detto "ho acquistato 10 Ipad per i consiglieri, dopodiché naturalmente quando uno si dimetteva restituiva" quindi...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** erano disposizione dei collaboratori.

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** dei collaboratori che ovviamente però... di proprietà del gruppo, quindi nel caso in cui al collaboratore non viene rinnovato il contratto lo restituisce?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** eh certo...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** do per scontato che questo 30 novembre 2011 "Agenzia Viaggi Delia - lista nozze Cristiano Celi" sia un fuor d'opera... questa è chiaramente una cosa che non c'ha niente a che fare col gruppo... 500 euro...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** di che cosa si tratta?

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** risulta una spesa sostenuta il 30 novembre del 2011 per acquistare una quota, immagino, di un viaggio di nozze di 500 euro.

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** no le dico anche... nozze Cristiano-Celi... dovrebbero essere i nubendi questi, no? Cristiano-Celi...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** conosce qualcuno con questo cognome?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** la Cristiano è una dirigente regionale...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** ho capito... quindi il matrimonio della signora diciamo...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** si si... può essere...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** e quindi il gruppo le ha regalato una quota...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** penso che sia lei... la Cristiano...

**AVV. SAVERIA CUSUMANO:** (incomprensibile, parlano a voce bassa)

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** cioè voglio dire il gruppo ha fatto un regalo o Trapani ha fatto un regalo?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** l'ha rimborsato il gruppo... il gruppo non ha mai fatto dei regali...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** quindi questo vale anche per i Mont Blanc e per il resto? Non avete mai fatto regali?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** intesi come regali, mai. Se facevamo dei convegni e prendevamo dei gadget per ...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** dei gadget come regalo di nozze vuole dire?

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** mi distingue regalo e regalo... sennò non capisco... il viaggio di nozze no la Mont Blanc si? Perché? Non so se mi sono spiegato...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** si come no... le spiego anche il perché... perché stavo pensando la Montblanc ... la Montblanc vuol dire che c'è stato qualcuno a cui abbiamo dovuto fare un qualcosa...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** queste sono carte vostre, carte che avete fornito voi... non ve le mostro solamente perché sono nella vostra disponibilità...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** ma lei ha mai sostituito gli pneumatici della sua autovettura utilizzando fondi della...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** della mia? No...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** perché qui noi abbiamo una sostituzione gomme 8 luglio 2010 e un anno dopo c'è un'altra sostituzione però non è precisato il tipo di macchina...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** nella mia macchina no...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** sarà verosimilmente l'auto del signor Trapani...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** tornando un attimo al discorso di prima, cioè alla distinzione, secondo me esistente, tra gruppo lista "Scopelliti Presidente" e partito lista "Scopelliti Presidente", qui c'è un spesa sostenuta con "Sigla Effe Associazione Cultura e spettacolo" dicitura 1200 euro "spese per il contributo organizzazione spettacoli festa del Quartiere di Santa Caterina nei giorni 22-23-24 luglio 2011" ora dal mio punto di vista sembra tanto una spesa che sostiene il partito lista "Scopelliti Presidente" piuttosto che il gruppo lista "Scopelliti Presidente", perché non mi sembra agganciato a una qualche iniziativa, sembra una festa di quartiere per la quale si dà, evidentemente, un contributo o la si promuove, il che mi sembra poco... perché c'è l'art 4 della legge 13/2002 ma c'è anche l'art. 5 della legge 13/2002 per cui è evidente, che lei conoscerà benissimo, è evidente che c'è una distinzione tra partito e gruppo che fa la stessa legge regionale 13/2002... dove si dice, art. 5, che comunque i soldi dati al gruppo ai sensi dell'art.4 non possono essere destinati ad attività del partito... leggasi "finanziamento illecito".

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** sì, questa è la manifestazione fatta a Santa Caterina, come ha detto lei, a nome e per conto del partito?

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** no... c'è scritto lista "Scopelliti Presidente" gruppo consiliare lista "Scopelliti Presidente", si che l'ha rimborsata il gruppo siamo d'accordo... il punto era, era un'iniziativa del gruppo o era una iniziativa del partito?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** del gruppo...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** ma questa iniziativa di che cosa avete discusso con riferimento al procedimento legislativo e quindi al ruolo che voi svolgete all'interno del Consiglio regionale?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** cioè... voglio dire... questa del gruppo è fatta ovviamente per il territorio, perché il gruppo è presente nel territorio con consiglieri circoscrizionali, anche, con consiglieri comunali, anche, e quindi tutto il gruppo fa...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** no, il partito è presente con consiglieri circoscrizionali, non il gruppo...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** ma il gruppo è l'apice, mi scusi dottore... il gruppo è l'apice!

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** senatore, no. Il partito è l'apice. Senatore glielo dico perché guardi, poi i suoi avvocati glielo diranno, ma c'è anche ormai giurisprudenza, anche il caso di Fiorito... insomma... l'avrà sentito nominare... la Cassazione si è pronunciata anche, voglio dire, sia dal punto di vista de libertade, su cos'è il gruppo consiliare, il gruppo parlamentare, adesso lei è al Senato, quindi parlamentare, e quello che è il partito... c'è una differenza... io glielo dico proprio alla luce di questo questa differenza... lei mi ha detto "c'era una immedesimazione organica, tutte le iniziative del consigliere sono inserite nel gruppo e non c'è possibilità che ci sia una iniziativa del consigliere che non sia afferente all'attività istituzionale del gruppo..." attività da statuto Regione Calabria, eh? Lei mi dice che quindi anche questa rientrava, in ogni caso, nelle attività... è connessa alle attività che voi come

gruppo svolgete a livello istituzionale stante lo Statuto della Regione Calabria?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** guardi... nel merito di questa, così come qualche altra che ci può essere, perché ovviamente penso che ci sarà, nel momento in cui c'era presente uno di noi, all'interno di questa manifestazione, perché la manifestazione non è solo una manifestazione canora, è una manifestazione che prima si discute di politica, e si discute del gruppo regionale, e del gruppo comunque in tutti i casi... e poi c'è la manifestazione..

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** che significa "gruppo regionale e gruppo comunque in tutti i casi"?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** del gruppo in tutti i casi, voglio dire, in questo senso..

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** ho capito però... un conto è la... voglio dire... l'associazione ha percepito un compenso per l'organizzazione di uno spettacolo... non di un dibattito politico...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** perché prima dello spettacolo non si può fare un dibattito?

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** quindi se noi andiamo a vedere c'è stato un dibattito politico dove avete parlato dell'attività istituzionale del gruppo "lista Scopelliti"?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** certo... certo... ci può essere attività politica..

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** ci può essere o c'è stata?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** c'è... c'è stata! Prima della manifestazione... ma tutte le manifestazioni sono legate a questo tipo di..

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** no ma io ho capito che per lei questo... per lei questo meccanismo è così "tutto quello che facevamo noi era attività del gruppo", io questo l'ho capito però siccome per me non è così io glielo devo dire proprio con grande franchezza e lealtà... le dico che io non la penso come lei... per cui le do l'opportunità di farmi capire..

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** le devo anche dire che molti altri consiglieri-capogruppo indagati come lei hanno dimostrato di avere le idee abbastanza chiare sul punto della netta differenza tra l'attività del gruppo e l'attività, diciamo, riconducibile al partito e molti hanno sostenuto che badavano a distinguere nettamente il titolo di spesa non riconoscendo quelle spese che non erano riconducibili al gruppo ma che era più un'attività di partito... quindi voglio dire... c'è una precisa ragione per la quale le facciamo questa domanda... oltre al fatto che la legge la prevede una netta distinzione... comunque..

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** io al momento non ho altre domande... i difensori hanno cose da chiedere, precisazioni da domandare o altro? Allora facciamo così... interrompiamo la registrazione... ha qualcosa da dire?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** no.

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** registrazione 18,05... dopodiché adesso verrà compilato il verbale, ve lo sottoponiamo, lo leggete e poi facciamo le correzioni... se poi lei deve aggiungere qualcosa le aggiungiamo... cioè... piccole modifiche saranno semplicemente modifiche del verbale, se invece deve aggiungere delle dichiarazioni sopra le domande ripartiamo con la fonoregistrazione..

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** solo una cosa... per chiarirci su una cosa..

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** sì, prego..

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** stavo facendo una riflessione, lei mi diceva che alcuni capogruppo facevano una distinzione, hanno fatto distinzione netta tra gruppo e partito.

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** sì.

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** la verità di tutto questo è che noi siamo un gruppo atipico... perché non siamo un partito nazionale... quindi essendo un gruppo atipico, io faccio un collegamento tra gruppo e le manifestazioni perché non c'è una distinzione dal punto di vista nazionale di queste cose... ecco questo è il filo conduttore..

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** cioè lei dice ogni attività era comunque riconducibile ad un'attività istituzionale..

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** certo! Noi siamo... i primi vertici sono il gruppo regionale, non ci sono altri vertici rispetto al gruppo regionale... per questo non faccio una netta distinzione! Perché noi siamo solo i vertici della regione..

il gruppo regionale con i suoi vertici... non è che abbiamo partito nazionale... quindi il riferimento...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** consigliere, abbia pazienza, però la legge parla di partito ma è ovvio che fa riferimento anche alle liste civiche o alle liste... diciamo così... non è che possiamo nasconderci dietro il fatto che non c'è una struttura di partito di livello nazionale... c'è comunque un organismo politico, un'associazione non riconosciuta di carattere politico che è la lista "Scopelliti Presidente" che poi vince le elezioni, o comunque prende parecchi voti alle elezioni e crea il suo gruppo consiliare...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** io sto dicendo un'altra cosa... per chiarirci sto dicendo un'altra cosa... per chiarire a me stesso... faccio una confessione a voce alta...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** va bene

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** io non ho riferimenti nazionali, almeno credo... ci sono io, voglio dire... no, non ho riferimenti nazionali... quindi non avendo riferimenti nazionali per me questa distinzione... per me era chiara mentalmente che era solo un fatto regionale e non c'erano altri fatti al di là dei confini calabresi...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** no però non è solo un rapporto... io glielo dico però per franchezza perché lei in questa sede si possa esprimere al meglio con grande chiarezza... cioè... non è solo un rapporto regione-nazione, regione-Stato, prospettiva regionale-prospettiva nazionale ma all'interno dell'ambito regionale distinzione tra attività politica tout-court ed attività istituzionale del gruppo... ecco! Per esempio i 3000 euro che il signor Carmelo Trapani da per il gruppo Scopelliti quale contributo alla manifestazione "Carnevale 2011" all'"Associazione Incontriamoci" dati in contanti al signor Vicilio Mirandoli tesoriere... che c'azzecca, avrebbe detto qualcun altro con l'attività del gruppo? Questa era la domanda che c'era dietro è questa: nel gruppo inteso come soggetto istituzionale che promuove disegni di legge e partecipa alla Conferenza dei capigruppo... cioè non penso che alla Conferenza dei capigruppo o in altre situazioni istituzionali, ripeto, da statuto della Regione Calabria voi avete... c'avesse una qualche coerenza il contributo dato al carnevale 2011... all'associazione "Incontriamoci"

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** la coerenza consiste nel fatto che l'associazione... dico... prima facciamo quelle manifestazioni che dobbiamo fare come gruppo... e poi all'associazione si dà il contributo per fare le manifestazioni sul territorio... lei pensa che siano giustamente che siano due cose differenti... io penso che ci sia un legame...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** ma allora lei l'art. 5 della legge 13/2002 ce l'ha presente? Come se lo spiega? Cioè ragioniamo in astratto adesso... non della lista "Scopelliti Presidente", lei come se lo spiega quella dicitura? Non c'è un immedesimazione, diciamo così, organica normale tra consigliere regionale e gruppo regionale... che tutto quello che fa il consigliere è necessariamente qualcosa afferente al gruppo consiliare... o no?

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** guardi...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** no, è una domanda la mia...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** io sono di questo avviso... io le ho detto prima che tutto ciò che fa il consigliere c'è una immedesimazione sul gruppo...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** va bene...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** secondo me...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** interrompiamo? Allora non ha... possiamo interrompere allora adesso alle 18,10.

-----  
**DR. MATTEO CENTINI (PM):** riprendiamo la registrazione alle 18, 17 perché il senatore voleva precisare una circostanza... con riferimento alla spesa della Tavernetta

**AVV. SAVERIA CUSUMANO:** sì, del 17 luglio...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** prego...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** questa spesa... ora che ho letto la data... questa data si riferisce a tre mesi dopo delle elezioni regionali... quindi abbiamo fatto,



ovviamente, una manifestazione con tutti i rappresentanti di lista per questa spesa... quindi questa spesa era questa ...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** afferente a questa attività... va bene... altre precisazioni tanto le potrà fare poi quando le daremo questa scheda quindi con più calma, diciamo così, anche a microfoni spenti...

**DR. OTTAVIO SFERLAZZA (PM):** qualche sbavatura l'abbiamo sistemata...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** l'abbiamo modificata... va bene, possiamo interrompere alle 18, 18 di nuovo la registrazione...

Le dichiarazioni rese dal BILARDI, dunque, potevano essere sintetizzate come segue:

- i consiglieri appartenenti al Gruppo effettuavano le spese e poi chiedevano il rimborso mediante una dichiarazione nella quale attestavano di avere sostenuto le predette spese nell'interesse del Gruppo;
- i documenti di spese venivano trattenuti degli stessi consiglieri, mentre la liquidazione avveniva sulla scorta della sola presentazione delle predette dichiarazioni;
- in sostanza il BILARDI non effettuava alcun controllo, liquidando le somme senza compiere alcuna verifica delle pezze giustificative nella disponibilità dei consiglieri;
- non era previsto il rilascio di un'autorizzazione preventiva alla spesa atteso che tutti i consiglieri si limitavano a spendere le somme che sarebbero loro spettate;
- atteso che il Gruppo Lista Scopelliti non faceva capo ad un partito di rilievo nazionale ogni iniziativa intrapresa dagli appartenenti al Gruppo era da considerarsi istituzionale, senza poter distinguere tra attività del "partito" (rectius lista elettorale) e attività del Gruppo;
- in particolare, tra consigliere, lista elettorale e gruppo vi era una sorta di confusione organica. Sul punto si riporta il seguente passaggio dell'interrogatorio che appare piuttosto eloquente

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** allora... le posso rispondere? Perché ora ho capito un po'... secondo me lei fa... la distinzione che lei sta facendo tra il gruppo regionale istituzionalizzato e i consiglieri regionali sono due cose differenti...

**DR. MATTEO CENTINI (PM):** eh...

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** invece sono un'unica cosa... perché sono un'unica cosa? Perché comunque un consigliere regionale può fare un'iniziativa nel suo territorio di appartenenza in nome e per conto, e giustamente, del gruppo regionale "Scopelliti Presidente", quindi quando uno fa un'iniziativa in qualsiasi punto della Calabria esso la fa, la fa rispetto non al territorio ma rispetto all'iniziativa regionale comunque... e comunque in nome e per conto del gruppo...

*Omissis*

**GIOVANNI EMANUELE BILARDI:** no no ho capito... però io sto facendo un... nel momento in cui un consigliere regionale fa un'iniziativa, non è una iniziativa personale perché comunque l'iniziativa che fa è chiaro che è una iniziativa che fa per promulgare la lista sul territorio... il gruppo sul territorio... è una iniziativa che, alla fine, è pro domo sua anche, perché comunque è una iniziativa che può portare consensi, ma comunque in tutti i casi questi consensi dove finiscono? Finiscono in un bacino molto più grosso che è il gruppo...

Piuttosto significativo, con riferimento a quanto stabilito dall'art. 5 L. Reg. n. 13/2002, è l'accenno ad iniziative effettuate dai consiglieri "per promulgare la lista sul territorio" che "possono portare consensi", laddove è chiaro che trattasi di attività di propaganda politica compiute illecitamente a carico dei fondi del Gruppo consiliare e quindi dei contribuenti calabresi

- riguardo alle spese sostenute per l'acquisto di oggetti in porcellana per € 800,00 presso l'esercizio commerciale Scopelliti 1887 dichiarava di non ricordare a quale attività del Gruppo fosse connessa;

- quanto alla spesa sostenuta presso la gioielleria "Paolo Vale" per una penna Mont Blanc affermava laconicamente "sicuramente si è trattato di una manifestazione";
- non ricordava a quale iniziativa del Gruppo fosse relativa la spesa di € 1.355,00 effettuata presso "King Wash", né quella per l'acquisto di Ipad, Iphone ed Ipod per complessivi € 6.050,00;
- il conto corrente del Gruppo veniva movimentato con bonifici, assegni e carta di credito, solo in alcune occasioni aveva effettuato prelievi di contanti;
- il 4 settembre 2011 presso il Ristorante "Il Paradiso" di Pellaro spendeva € 1.800,00 in occasione di una manifestazione per "promuovere l'attività del Gruppo";
- a queste iniziative partecipavano in genere i consiglieri provinciali, quelli del Comune e gli assessori facenti capo alla lista;
- individuava in TRAPANI il suo più stretto collaboratore (con contratto a progetto), il quale "pagava qualche sciocchezza qualche altra cosa e poi io gli rimborsavo i soldi";
- inoltre, quando il BILARDI era impegnato a discutere con i colleghi era lui a recarsi ad effettuare i pagamenti e poi gli veniva rimborsato quanto spendeva;
- rispetto ad una serie di spese liquidate al TRAPANI come da documentazione, ed in particolare con riferimento all'acquisto di una preparazione magistrale del 20 luglio 2011 della farmacia Scerra dichiarava: *"io il medico faccio... qualcuno si è potuto sentire male... in quel momento l'ha presa lui..."*, lasciando intendere di aver richiesto tale preparazione e di aver inviato il TRAPANI a ritirarla;
- riguardo all'acquisto di un televisore Grundig LC 32 pollici affermava trattarsi di bene acquistato nell'interesse del Gruppo e che era custodito nella sede dello stesso presso il Consiglio Regionale;
- sostanzialmente il TRAPANI agiva in nome e per conto del Gruppo su mandato del BILARDI, anticipando spese per decine di migliaia di euro, sebbene disponesse di un salario di appena € 2.000,00; allo stesso venivano altresì effettuati acconti su spese da effettuare;
- a proposito della contestazione di una serie di pasti con numerosi coperti liquidati a carico del Gruppo, il BILARDI dichiarava: "cene private sono quando siamo due, tre persone": evidentemente l'impostazione seguita da questo Ufficio in ragione della quale, salvo evidenze contrarie, i pasti con due/tre coperti sono stati ritenuti come effettuati per finalità private coglie nel segno, per stessa ammissione del BILARDI;
- con riferimento alla spesa sostenuta presso il B&B di Piazza Carmine di Arcovito per complessivi € 830,00 dichiarava di aver ospitato collaboratori non meglio identificati;
- con riferimento alla spesa sostenuta per € 1.200,00 per organizzazione spettacoli nel rione Santa Caterina tenutasi nel luglio 2011 sosteneva trattarsi di costo sostenuto nell'interesse del Gruppo, affermando "[...] è fatta ovviamente per il territorio, perché il Gruppo è presente nel territorio con consiglieri circoscrizionali, anche, con consiglieri comunali, anche [...]" ed ancora *"nel momento in cui c'era presente uno di noi, all'interno di questa manifestazione, perché la manifestazione non è solo una manifestazione canora, è una manifestazione che prima si discute di politica, e si discute del gruppo regionale, e del gruppo comunque in tutti i casi... e poi c'è la manifestazione..."*;

il riferimento a consiglieri circoscrizionali e comunali evidentemente allude alla Lista Scopelliti inteso come movimento politico elettorale e non certo al Gruppo, nonostante quanto sostenuto dall'indagato.

All'esito dell'interrogatorio, in data 08.08.2013, i difensori del BILARDI depositavano una memoria difensiva che si articolava, oltre che su valutazioni di ordine generale quali la congruità e l'adeguatezza delle spese sostenute dal BILARDI (tema che non rileva in sede penale, ma piuttosto di giurisdizione contabile), anche sulla giustificazione di alcune spese contestate in sede di interrogatorio, come quella per l'acquisto di un televisore Grundig LC 32 (sul quale si tornerà a breve).

In tale memoria si sosteneva altresì che la maggior parte delle spese sostenute "per i vari momenti di convivialità" (testuale) erano da intendersi strettamente funzionali alla discussione in merito a modifiche o abrogazioni di leggi regionali, il che sarebbe dimostrato dal fatto che "buona parte delle spese" (testuale) avrebbero coinciso per dato o periodo (prima? Dopo? Durante? Non è precisato) con la presentazione delle predette proposte da parte del BILARDI.

Pare di capire che ad opinione dei difensori del BILARDI, il fatto che in quella determinata data costui abbia presentato questo o quel disegno di legge avrebbe legittimato il fatto che lo stesso si fosse poi recato a pranzo o a cena con una serie indefinita di soggetto (spesso in numero di molto superiore al totale dei consiglieri appartenenti al Gruppo) per festeggiare al ristorante o comunque per continuare a discutere fuori

dall'assemblea. Non si comprende tuttavia per quale ragione tali "momenti di convivialità" avrebbero dovuto essere finanziati dall'Erario e, in ultimo, dai contribuenti calabresi.

Sia consentito rinviare al testo della memoria per il resto.

\*\*\*\*\*

Sulla base della documentazione amministrativo-contabile acquisita in data 05.12.2012 presso il gruppo in esame è stato possibile ricostruire le tipologie di spesa sostenute dagli appartenenti al gruppo consiliare in oggetto. Di seguito, vengono affrontate le risultanze emerse a carico di ogni soggetto facente parte del gruppo Scopelliti Presidente, segnalando sin d'ora la inquietante anomalia rappresentata dal fatto che tra i soggetti di spesa appare anche TRAPANÌ Carmelo, soggetto che non risulta ricoprire la carica di consigliere regionale e pertanto risulta sprovvisto di qualsiasi legittimazione di spesa. Sul punto si rinvia preliminarmente alle dichiarazioni rese dal BILARDI in sede di interrogatorio di cui si è dato conto.

#### 6.1) L'analisi della contabilità del gruppo per il 2010

BILARDI Giovanni Emanuele in qualità di capogruppo trasmetteva con nota nr.12 del 29.03.2013 all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria la nota di rendiconto relativa alle spese sostenute, dalla cui analisi si ricavano i seguenti dati:

#### ENTRATE:

Totale entrate al netto delle detrazioni LR. 15/2008	€.298.632,72
Totale giacenze (cassa e banca) a inizio anno	€.0,00
Totale Generale Disponibilità	€.298.632,72

#### USCITE:

Spese postali, telefoniche e di segreteria, acquisto quotidiani, settimanali e riviste, abbonamenti, spese di cancelleria, fotocopiatrici ed attrezzature	€.50.957,43
Spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento, studio e documentazione, acquisizione di consulenze professionali di esperti, informazione sull'attività del gruppo, documentazione e libri, spese tipografiche, organizzazione convegni	€.100.119,67
Spese per collaborazioni e personale, rimborso per viaggi, trasferte per partecipazione attività	€.35.986,23
Altre eventuali spese:	€.83.203,50
TOTALE Generale Spese	€.270.226,83
Totale giacenza (cassa e banca) a fine periodo	€.28.365,89
Totale a pareggio	Non Indicato

La Ragioneria regionale per il periodo in esame tratteneva a monte la somma di €57.664,00 per *trattenute collaboratori*, di cui non viene fatta menzione nel presente prospetto riepilogativo.

Tale somma andava pertanto ad aggiungersi a quella di € 298.632,72 dichiarata in nota riepilogativa.

Per quanto concerne l'entità delle spese sostenute dal gruppo in esame per l'anno 2010 si evidenzia che le somme complessive delle *uscite* come accertato dai militari operanti risultano pari a €. 303.668.84.

Il BILARDI, in sede di nota riepilogativa, viceversa, dichiarava uscite complessive al netto della detrazione ex L.R.15/2008, per €.270.226,83: pertanto risultavano mancare documenti di spesa per complessivi €.33.442,01.

Inoltre, si evidenzia che la giacenza *cassa e banca* rendicontata in riepilogo come pari a € 28.365,89, non corrisponde con quella rilevata nell'estratto di conto corrente bancario che, invece, è pari ad € 39.455,98, con una differenza di €.11.090,09.

Il gruppo consiliare Scopelliti Presidente nel periodo in esame risulta aver attivato il conto corrente bancario nr. presso il BANCO DI NAPOLI, filiale di Reggio Calabria 01.

L'analisi delle movimentazioni in conto corrente al 31/12/2010 consentiva di rilevare, come detto, un saldo attivo pari a € 39.455,98. Di seguito il dettaglio degli accrediti.

DATA CONTABILE	VALUTA	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
05.10.2010	05.10.2010	Bonifico n.		39.741,31
08.11.2010	08.11.2010	Bonifico n.		34.780,30
09.12.2010	09.12.2010	Bonifico n. Disposto da:		35.596,31
20.12.2010	20.12.2010	Bonifico n. Disposto da:		38.396,31
06.07.2010	06.07.2010	Bonifico n.		71.794,88
05.08.2010	05.08.2010	Bonifico n.		38.582,37
03.09.2010	03.09.2010	Bonifico n.		39.741,24
<b>Totali.....</b>			<b>298.632,72</b>	

Peraltro, occorre rilevare come a fronte di tale disponibilità netta il Gruppo in oggetto ha sostenuto spese (alla luce dei documenti di spesa prodotti) per una somma maggiore, pari a € 303.668,84.

L'analisi del predetto rapporto, che risulta essere stato alimentato nel periodo in esame *esclusivamente* con tali accrediti, ha permesso di accertare il ricorso, quali strumenti di pagamento e pertanto forme si "addebito" in conto, a bonifici, assegni bancari e prelevamenti.

In sostanza, il Gruppo in oggetto dichiarava spese per €270.226,83 e produceva documenti di spesa per € 303.668,84, sebbene disponesse di fondi per €298.632,72.

Dunque, preliminarmente, si constatava la falsità di quanto dichiarato dal BILARDI con riferimento al volume complessivo delle spese sostenute. Tale falsità, peraltro, aveva una spiegazione sin troppo chiara: il BILARDI indicava come cifra della spesa complessiva spesa quella di € 270.226,83 atteso che la stessa, sommata alla dichiarata giacenza cassa/banca (€ 28.365,89, anch'essa indicazione mendace), complessivamente pareggiava quella della disponibilità netta pari ad € 298.632,72 (l'unica cifra certa essendo riscontrata dagli accertamenti bancari): infatti € 270.226,83 + € 28.365,89 = 298.592,72.

In secondo luogo, avendo accertato che la giacenza cassa/banca era pari in realtà ad € 39.455,98, si aveva la prova che la cifra totale dei pagamenti effettivamente effettuati era pari ad € 259.176,76.

Tuttavia, essendo questa la cifra effettivamente spesa, appare evidente che i documenti di spesa prodotti dal BILARDI e dagli altri consiglieri ai militari operanti siano fittizi. Il totale delle spese documentate in tal modo, infatti, risulta pari ad € 303.668,84, di talché se ne dovrebbe ricavare che i consiglieri del Gruppo in oggetto hanno sostenuto spese a proprio carico per complessivi € 44.492,08.

Tale circostanza, oltre ad essere di per sé inverosimile e non addotta neanche dall'indagato, appare smentita proprio da quanto dichiarato da costui circa le modalità di rimborso in uso nel Gruppo presieduto. Ogni consigliere, infatti, presentava una dichiarazione nella quale attestava di aver sostenuto una determinata spesa per una determinata causa nell'interesse del Gruppo. Alla luce di tale dichiarazione veniva rimborsato, avendo cura di conservare i relativi documenti di spesa per successivi controlli (non meglio precisati, anche con riferimento alla tempistica).

Lo stesso BILARDI, infatti, attribuiva a tale modalità di gestione la facilità con la quale avevano potuto produrre le mezze giustificative ai militari operanti. Ogni consigliere, quindi, non aveva fatto altro che raccogliere i documenti di spesa accantonati consegnandoli poi al BILARDI, che li aveva girati alla PG.

Va ricordato che questo Ufficio non ha proceduto ad attività di perquisizione per acquisire tale documentazione, lasciando a ciascun Gruppo il tempo di reperire le pezze giustificative richieste.

Ebbene, alla luce di tali considerazioni, appare evidente al contrario che le pezze giustificative prodotte siano il frutto di un accantonamento approssimativo e frettoloso, effettuato al solo scopo di pareggiare la somma complessiva delle spese effettivamente sostenute (ed infatti la cifra di € 303.668,84 è sovrapponibile in questo senso a quella di € 298.632,72), l'unico dato certo come si è visto, senza che molte di stesse abbiano una qualche attinenza con le finalità istituzionali del Gruppo.

\*\*\*\*\*

Prima di analizzare le spese sostenute dal BILARDI, occorre richiamare quanto accertato con riferimento alla figura di TRAPANI Carmelo<sup>43</sup>. Costui, come anticipato, non è un consigliere regionale né è soggetto legalmente abilitato a sostenere spese con i fondi del Gruppo regionale. Il TRAPANI è indicato dal BILARDI come il suo più stretto collaboratore. In sede di interrogatorio il Senatore dichiarava di avere autorizzato il predetto a sostenere una serie di spese "in nome e per conto del Gruppo"; precisava altresì che in molte occasioni, essendo impegnato in conversazione con i suoi colleghi, era il TRAPANI ad effettuare i pagamenti (presumibilmente della cena o comunque della consumazione effettuata) salvo poi essere rimborsato.

Dagli atti si vedrà che in effetti il TRAPANI ha sostenuto spese per cifre rilevanti, persino superiori a quelle effettuate direttamente dal BILARDI, godendo di rimborsi anche per importi superiori alle spese, così come, in molte occasioni, di acconti sulle spese relative ai mesi successivi.

Tutte le spese sostenute dal TRAPANI sono contestate allo stesso in concorso con il Senatore.

#### 6.1.1) Le spese BILARDI Giovanni Emanuele sostenute direttamente

Nell'annata in analisi BILARDI esordisce con l'inserimento tra le spese finanziate con i fondi regionali erogati ai Gruppi consiliari del seguente costo:

DATA	NR. SCON-RICEV.	AZIENDA FORNITRICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	NOTE
12/01/2010	110		RESIDENCE DOCK ROMA	SOGGIORNO	106,00

Palese l'inconferenza dello stesso dal momento che i consiglieri regionali inizieranno ad operare solo a partire dal successivo 3 maggio 2010

#### - Pasto Istituzionale in sede.

<sup>43</sup> Va detto che a differenza degli altri capigruppo sottoposti ad interrogatorio il Senatore BILARDI non è stato sottoposto ad attività di intercettazione – dato il limite stabilito dall'art. 68 Cost. – così come non si è proceduto in tal senso neanche nei confronti del TRAPANI, la cui intercettazione si sarebbe tradotta in una intercettazione indiretta del Senatore.

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DATA	NR. SCOPTRI NO	NR. FATTURA / RICEVUTA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO RIMBORSATO	NOTE
19/05/2010	244		RISTORAZIONE CRUCITTI RC	PASTO ISTITUZIONALE	150,00	BILARDI
28/05/2010	12		LA FORNACE AGRICLUB RC	PASTO ISTITUZIONALE	220,00	BILARDI COPERTI 10
31/08/2010	267		RISTORAZIONE CRUCITTI RC	PASTO ISTITUZIONALE	194,00	BILARDI
23/05/2010			VELARDO E LOPEZ SAS BAGNARA C.	PASTO ISTITUZIONALE	500,00	BILARDI COPERTI 10
18/05/2010	142		AUTOSTELLO S. TRADA	PASTO ISTITUZIONALE	200,00	BILARDI COPERTI 4
26/05/2010	1157		LA TAVERNETTA RC	PASTO ISTITUZIONALE	270,00	BILARDI COPERTI 9
17/07/2010	1470		LA TAVERNETTA RC	PASTO ISTITUZIONALE	1.518,00	BILARDI COPERTI 66
11/06/2010	147		DE ANGELIS & C SANT EUFEMIA ASPROMONTE	PASTO ISTITUZIONALE	120,00	BILARDI COPERTI 4
09/10/2010	987		IL PONTE SCILLA	PASTO ISTITUZIONALE	525,00	BILARDI
05/10/2010	01544		OSTERIA GIOIA T.	PASTO ISTITUZIONALE	200,00	BILARDI
19/10/2010	457		RISTORAZIONE CRUCITTI RC	PASTO ISTITUZIONALE	100,00	BILARDI
21/10/2010	1955		LA TAVERNETTA RC	PASTO ISTITUZIONALE	525,00	BILARDI COPERTI 21
27/10/2010			APAN HOTEL RC	BUFFETT	1.800,00	BILARDI
21/12/2010	2466		LA TAVERNETTA RC	PASTO ISTITUZIONALE	750,00	BILARDI COPERTI 30
17/12/2010	1760		LA CUCCIARDA TAURIANOVA	PASTO ISTITUZIONALE	900,00	BILARDI COPERTI 25
<b>TOTALI.....</b>					<b>€ 7.972,00</b>	

Quello che colpisce in tali casi è lo straordinario numero dei coperti che in molti casi si contano, senza che sia dato intendere a quali occasioni istituzionali e comunque legate ad attività del Gruppo le stesse siano collegate.

## - Acquisti Vari.

DATA	NR. SCOPTRI NO	NR. FATTURA / RICEVUTA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO RIMBORSATO	NOTE
13/12/2010		71	RENATO DI PIETRO SERVIZI PUBBLICITARI RC	GADGET	3.996,00	BILARDI
22/12/2010	115		VENERE SRL RC	ACQUISTI VARI	420,00	BILARDI ARTICOLI DA REGALO
<b>TOTALI.....</b>					<b>€ 4.416,00</b>	



Sia concesso richiamare l'attenzione sul dettaglio della fattura rilasciata da RENATO DI PIETRO, dove si individuano, tra l'altro:

- 20 set da vino da 6 pezzi;
- 2 set da vino da 4 pezzi;
- 6 set da gioco carte;
- 100 rubriche telefoniche;
- 40 agende 2011;
- una grafica + cliché;
- una stampa personalizzata

Sul punto sia concesso richiamare quanto detto nella parte generale quanto alle spese di rappresentanza.

Da segnalare anche la laconicità della ricevuta rilasciata dalla VENERE S.r.l. per l'acquisto di "articoli da regalo" non meglio definiti.

**- Pasto Personale (in sede/fuori sede).**

DATA	NR. SCONTI / RICEVUTE	NR. FATTURA / RICEVUTA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO RIMBORSATO	NOTE
21/05/2010	5226		VIA VENETO RC	PASTO PERSONALE	50,00	BILARDI
22/12/2010	9		AI GIARDINI IN FIORE RC	PASTO PERSONALE	58,00	BILARDI
<b>TOTALI</b>					<b>€ 108,00</b>	

Sulla natura di pasti privati delle precedenti spese sia concesso rinviare a quanto dichiarato dallo stesso BILARDI.

**- Telefonia Accessori – Materiale Informatico.**

DATA	NR. SCONTI / RICEVUTE	NR. FATTURA / RICEVUTA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO RIMBORSATO	NOTE
09/06/2010		1385	GVN UFFICIO RC	MATERIALE INFORMATICO	2.280,00	BILARDI
15/11/2010		2539	GVN UFFICIO RC	MATERIALE INFORMATICO	2.484,00	BILARDI 3 IPAD E 3 BORSE I PAD
17/11/2010		2560	GVN UFFICIO RC	MATERIALE INFORMATICO	2.484,00	BILARDI 3 I PAD E 3 BORSE X I PAD ANCHE IL FOGLIO PRECEDENTE STESSI ACQUISTI IN DUE GG DI SEGUITO

TOTALI.....	€ 7.248,00
-------------	------------

Ebbene, in data 15.11.2010 BILARDI Giovanni acquistava da GVN UFFICIO tre IPAD da 64GB ed a distanza di solamente due giorni, in data 17.11.2010, ne acquistava altri tre identici.

In data 09.06.2010, invece, aveva acquistato un notebook per l'importo complessivo di € 2.280,00.

Tutte queste spese sono da ritenere non conferenti, con particolare riferimento a quelle relative all'acquisto di IPAD si rileva che il BILARDI, nella memoria difensiva prodotta in atti, sosteneva trattarsi di strumenti funzionali all'attività lavorativa quotidiana della segreteria. Nessuna indicazione si rinveniva quanto agli usuari di tale dotazione.

**- Consumazioni Occasionali.**

DATA	NR. SC ONT RIN O	NR. FATTUR A / RICEVU TA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORT O RIMBOR SATO	NOTE
	219		BENNY HOTEL SRL CZ	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	4,60	BILARDI
TOTALI.....					€ 4,60	

**- Carburanti.**

DATA	NR. SC ONT RIN O	NR. FATTUR A / RICEVU TA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO RIMBORS ATO	NOTE
			ESSO RC	CARBURANTE	3.500,00	BILARDI
			ESSO RC	CARBURANTE	2.000,00	BILARDI 1 15 LUG 2010
			ESSO RC	CARBURANTE	3.800,00	BILARDI DA 15 LUG AL 31 AGO
			ESSO RC	CARBURANTE	2.500,00	BILARDI 1 15 SETT
			ESSO RC	CARBURANTE	2.000,00	BILARDI 15 30 SETT
			ESSO RC	CARBURANTE	4.000,00	BILARDI 01/10/2010
TOTALI.....					€ 17.800,00	

Con riferimento a questi costi si rinvia a quanto detto nella parte generale circa le indennità spettanti ai consiglieri anche con riferimento all'uso del mezzo proprio.

**- Contributi Associazioni.**

DATA	NR. SC ONT RIN O	NR. FATTUR A / RICEVU TA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO RIMBORS ATO	NOTE
------	---------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------	---------------------------	------

		CASILE LUIGI	CONTRIBUTO	2.000,00	BILARDI MOTORADUNO
<b>TOTALI</b>				<b>€ 2.000,00</b>	

Quale tipo di aggancio con l'attività istituzionale del Gruppo Lista Scopelliti abbia la graziosa concessione di un contributo di ben € 2.000,00 all'associazione "Reggio Bikers" di Casile Luigi in vista del 7° motoraduno nazionale non è dato sapere.

Sul punto, tuttavia, appare spendibile una considerazione. Nessun dubbio circa il fatto che il Sen. BILARDI potesse ritenere di concedere finanziamenti e contributi alle più diverse associazioni e epr le più disparate iniziative. Ciò che viene in questione è che lo stesso ha inteso compiere tali liberalità a carico dei fondi del Consiglio regionale e della collettività.

**- Soggiorni.**

DATA	NR. SCOTRI NO	NR. FATTURA / RICEVUTA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
02/09/2010	46		B&B CARMINE RC PIAZZA	SOGGIORNO E COLAZIONE	680,00	BILARDI
04/10/2010	50		B&B CARMINE RC PIAZZA	SOGGIORNO E COLAZIONE	760,00	BILARDI
<b>TOTALI</b>					<b>€ 1.440,00</b>	

Quanto alla vicenda connessa alle spese sostenute presso tale B&B si tornerà in seguito, atteso che la vicenda è stata oggetto di specifico approfondimento.

**Pertanto, BILARDI con riferimento all'anno 2010 effettuava direttamente spese non conferenti per complessivi € 40.988,60.**

**6.1.1.1) Le spese BILARDI Giovanni Emanuele in concorso con TRAPANI Carmelo**

Di seguito si analizzeranno le spese effettuate dal TRAPANI Carmelo<sup>44</sup> (collaboratore del gruppo politico in esame, con le mansioni di collaboratore a progetto – collaboratore occasionale - autista), in ogni caso riconducibili al BILARDI per quanto già ampiamente rappresentato.

TRAPANI, in particolare, con contratto di collaborazione stipulato in data 31.05.2010 assumeva la qualifica di *collaboratore fiduciario* per il Gruppo in parola, rapporto cessato in data 01.12.2010. Successivamente, dal 01.12.2010 veniva riassunto con contratto di collaborazione stipulato in data 09.12.2010 con la qualifica di *"autista"* sempre presso il gruppo consiliare.

TRAPANI rappresenta *"l'uomo di fiducia"* del Capogruppo BILARDI, come dallo stesso dichiarato in sede di interrogatorio, tanto da essere individuato con *delega scritta* quale rappresentante del capogruppo durante le diverse operazioni di verbalizzazione compiute dalla PG..

Costui è risultato essere il principale soggetto di spesa del gruppo in esame, avendo ottenuto cospicui rimborsi dal capogruppo a fronte degli esborsi sostenuti.

Del resto, ulteriore conferma del ruolo svolto dal TRAPANI viene data dalla tipologia della documentazione presentata per l'attestazione dei rimborsi, dai quali emergerebbe l'effettivo ruolo rivestito dal soggetto all'interno del gruppo, non mero "autista" ma piuttosto vero e proprio attore principale nella gestione delle spese del Gruppo.

<sup>44</sup> nato a Reggio Calabria il 02.03.1973 ed ivi residente in

di fatto domiciliato in

Occorre segnalare, prima di addentrarsi nei dettagli delle spese sostenute dal TRAPANI, come di seguito si manterrà la distinzione in diverse categorie sinora seguita, sebbene alcune delle spese rimborsate al TRAPANI non appaiono essere state sostenute da costui "in nome e per conto del Gruppo" ma piuttosto a titolo personale (ad esempio con riferimento al noleggio di sdraia lettino ed ombrellone di cui si dirà).

- Pasto Istituzionale in sede.

DATA	NR. SCONTRINO	NR. FATTURA / RICEVUTA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
06/07/2010	1104		IL FIORE DEL CAPPERO RC	PASTO ISTITUZIONALE	172,50	TRAPANI COPERTI 5
06/07/2010	327		RISTORAZIONE CRUCITTI RC	PASTO ISTITUZIONALE	175,00	TRAPANI
11/07/2010	648		RITROVO DEL SOLE RC	PASTO ISTITUZIONALE	126,00	TRAPANI COPERTI 5
				PASTO ISTITUZIONALE	59,00	TRAPANI
16/07/2010	476		HOTEL RIST PARADISO RC	PASTO ISTITUZIONALE	300,00	TRAPANI
21/07/2010			VELARDO E LOPEZ SAS BAGNARA C.	PASTO ISTITUZIONALE	600,00	TRAPANI - 11 COPERTI
27/07/2010	358		RISTORAZIONE CRUCITTI RC	PASTO ISTITUZIONALE	500,00	TRAPANI
19/06/2010	186		AUTOSTELLO S. TRADA	PASTO ISTITUZIONALE	550,00	TRAPANI
29/07/2010	521		HOTEL RIST PARADISO RC	PASTO ISTITUZIONALE	300,00	TRAPANI
02/06/2010	60		ALICANTE VILLA SAN GIOVANI	PASTO ISTITUZIONALE	250,00	TRAPANI
			ALICANTE VILLA SAN GIOVANI	PASTO ISTITUZIONALE	140,00	TRAPANI
09/06/2010	286		RISTORAZIONE CRUCITTI RC	PASTO ISTITUZIONALE	120,00	TRAPANI - 10 COPERTI
22/06/2010	420		GICANU SNC MAMMOLA	PASTO ISTITUZIONALE	400,00	TRAPANI COPERTI 16
17/06/2010	296		RISTORAZIONE CRUCITTI RC	PASTO ISTITUZIONALE	100,00	TRAPANI
26/06/2010	45		AGRITURISO DI PETRU I NTONI BOVA	PASTO ISTITUZIONALE	100,00	TRAPANI
28/06/2010	113		PLANET AMERICA RC	PASTO ISTITUZIONALE	85,00	TRAPANI
30/06/2010	86		CAFFE' CAMAGNA RC	PASTO ISTITUZIONALE	330,00	TRAPANI
13/08/2010	69		LA	PASTO	600,00	TRAPANI

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

			COLLINETTA RISTORANTE GIOIOSA IONICA RC	ISTITUZIONALE			
01/09/2010	17		L'ARANCETO SIRACUSA	PASTO ISTITUZIONALE	1.400,00	TRAPANI COPERTI	30
26/08/2010	672		ROYAL GARDEN RC	PASTO ISTITUZIONALE	550,00	TRAPANI COPERTI	11
			LA PIAZZETTA MAMMOLA	PASTO ISTITUZIONALE	700,00	TRAPANI	
08/07/2010	554		LA BUSSOLA LIPARI	PASTO ISTITUZIONALE	260,00	TRAPANI COPERTI	4
28/08/2010	785		RISTO - ART SNC VENETICO ME	PASTO ISTITUZIONALE	58,00	TRAPANI COPERTI	5
30/08/2010			L'ANTICA MASSERIA SIRACUSA	PASTO ISTITUZIONALE	49,50	TRAPANI COPERTI	5
			EL CHIRINGUITO VILLA S.G.	PASTO ISTITUZIONALE	1.960,00	TRAPANI	
13/09/2010	400		RISTORAZION E CRUCITTI RC	PASTO ISTITUZIONALE	120,00	TRAPANI	
09/08/2010			SO.GE.PE. VILLA S.G.	PASTO ISTITUZIONALE	2.400,00	TRAPANI	
24/08/2010	71		AGRITURISO DI PETRU IN TONI BOVA	PASTO ISTITUZIONALE	600,00	TRAPANI COPERTI	30
22/09/2010	952		IL PONTE SCILLA	PASTO ISTITUZIONALE	608,00	TRAPANI COPERTI	16
28/09/2010	1808		LA TAVERNETTA RC	PASTO ISTITUZIONALE	230,00	TRAPANI COPERTI	10
18/09/2010			VELARDO E LOPEZ SAS BAGNARA	PASTO ISTITUZIONALE	500,00	TRAPANI COPERTI	10
31/08/2010			VELARDO E LOPEZ SAS BAGNARA	PASTO ISTITUZIONALE	500,00	TRAPANI COPERTI	10
			LA ROSA DEI VENTI RC	PASTO ISTITUZIONALE	53,80	TRAPANI COPERTI	4
19/09/2010			MAESTRALE ROMA	PASTO ISTITUZIONALE	1.080,00	TRAPANI COPERTI	20
09/09/2010	712		ROYAL GARDEN RC	PASTO ISTITUZIONALE	500,00	TRAPANI COPERTI	10
02/09/2010	692		ROYAL GARDEN RC	PASTO ISTITUZIONALE	400,00	TRAPANI COPERTI	8
16/09/2010	732		ROYAL GARDEN RC	PASTO ISTITUZIONALE	550,00	TRAPANI COPERTI	11
23/09/2010	750		ROYAL GARDEN RC	PASTO ISTITUZIONALE	350,00	TRAPANI COPERTI	7
29/09/2010	765		ROYAL GARDEN RC	PASTO ISTITUZIONALE	500,00	TRAPANI COPERTI	10
28/09/2010	963		IL PONTE SCILLA	PASTO ISTITUZIONALE	595,00	TRAPANI COPERTI	17
06/09/2010			MAESTRALE ROMA	PASTO ISTITUZIONALE	180,00	TRAPANI COPERTI	4
06/09/2010			MAESTRALE ROMA	PASTO ISTITUZIONALE	250,00	TRAPANI COPERTI	5

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

08/09/2010			MAESTRALE ROMA	PASTO ISTITUZIONALE	400,00	TRAPANI COPERTI	8
09/09/2010			MAESTRALE ROMA	PASTO ISTITUZIONALE	340,00	TRAPANI COPERTI	8
14/10/2010	811		ROYAL GARDEN RC	PASTO ISTITUZIONALE	500,00	TRAPANI COPERTI	10
21/10/2010	828		ROYAL GARDEN RC	PASTO ISTITUZIONALE	350,00	TRAPANI COPERTI	7
07/10/2010	797		ROYAL GARDEN RC	PASTO ISTITUZIONALE	450,00	TRAPANI COPERTI	9
18/10/2010	1		COTTO SERVITO TAURIANOVA	BUFFETT	900,00	TRAPANI COPERTI	70
15/10/2010	1002		IL PONTE SCILLA	PASTO ISTITUZIONALE	629,00	TRAPANI COPERTI	17
			LA PINETA BRACERIA RC	PASTO ISTITUZIONALE	576,50	TRAPANI COPERTI	18
15/09/2010	932		IL PONTE SCILLA	PASTO ISTITUZIONALE	600,00	TRAPANI COPERTI	15
04/11/2010	2058		LA TAVERNETTA RC	PASTO ISTITUZIONALE	525,00	TRAPANI COPERTI	21
05/11/2010		307	CORDON BLEU RC	BUFFETT	1.400,00	TRAPANI COPERTI	50
17/11/2010	2198		LA TAVERNETTA RC	PASTO ISTITUZIONALE	368,00	TRAPANI COPERTI	16
29/10/2010	396		AUTOSTELLO SANTA TRADA VILLA S. G.	PASTO ISTITUZIONALE	300,00	TRAPANI COPERTI	7
18/11/2010	498		RISTORAZION E CRUCITTI RC	PASTO ISTITUZIONALE	140,00	TRAPANI COPERTI	9
08/09/2010	339		AUTOSTELLO SANTA TRADA VILLA S. G.	PASTO ISTITUZIONALE	450,00	TRAPANI COPERTI	10
10/11/2010	959		CIRCOLO VELICO RC	PASTO ISTITUZIONALE	165,00	TRAPANI COPERTI	8
16/11/2010			PANORAMA VILLA S. G.	PASTO ISTITUZIONALE	1.300,00	TRAPANI	
23/11/2010	1034		IL PONTE SCILLA	PASTO ISTITUZIONALE	675,00	TRAPANI COPERTI	15
04/11/2010	850		ROYAL GARDEN RC	PASTO ISTITUZIONALE	500,00	TRAPANI COPERTI	10
29/11/2010	522		RISTORAZION E CRUCITTI RC	PASTO ISTITUZIONALE	100,00	TRAPANI	
11/11/2010	863		ROYAL GARDEN RC	PASTO ISTITUZIONALE	450,00	TRAPANI COPERTI	9
18/11/2010	876		ROYAL GARDEN RC	PASTO ISTITUZIONALE	350,00	TRAPANI COPERTI	7
02/12/2010	896		ROYAL GARDEN RC	PASTO ISTITUZIONALE	550,00	TRAPANI COPERTI	11
09/12/2010	915		ROYAL GARDEN RC	PASTO ISTITUZIONALE	450,00	TRAPANI COPERTI	9
16/12/2010	936		ROYAL GARDEN RC	PASTO ISTITUZIONALE	350,00	TRAPANI COPERTI	7
29/12/2010	2505		LA TAVERNETTA	PASTO ISTITUZIONALE	414,00	TRAPANI COPERTI	18



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

			RC				
30/12/2010	575		RISTORAZIONE E CRUCITTI RC	PASTO ISTITUZIONALE	400,00	TRAPANI COPERTI	20
<b>TOTALI</b>					<b>€. 32.934,30</b>		

Trattasi di innumerevoli occasioni – si pensi solo all'importo complessivo pari ad € 32.934,30 – in cui alle libagioni hanno preso parte numerosi soggetti. In nessuna di esse appare possibile accertare quale sarebbe stata l'attività istituzionale in ragione della quale le spese sono state sostenute. Peraltro, sul punto sia concesso rinviare alla memoria difensiva agli atti ed ai rilievi alla stessa mossi dallo scrivente nelle pagine precedenti.

Tuttavia, rispetto ad alcune delle spese può aggiungersi qualche ulteriore considerazione.

In particolare, si è accertato che tra le spese indicate ve ne sono alcune sostenute nella stessa giornata e precisamente:

**- 6 luglio 2010**

06/07/2010	1104		IL FIORE DEL CAPPERO RC	PASTO ISTITUZIONALE	172,50	TRAPANI COPERTI	5
06/07/2010	327		RISTORAZIONE E CRUCITTI RC	PASTO ISTITUZIONALE	175,00	TRAPANI	

**- 6 settembre 2010**

06/09/2010			MAESTRALE ROMA	PASTO ISTITUZIONALE	180,00	TRAPANI COPERTI	4
06/09/2010			MAESTRALE ROMA	PASTO ISTITUZIONALE	250,00	TRAPANI COPERTI	5

**- 8 settembre 2010**

08/09/2010			MAESTRALE ROMA	PASTO ISTITUZIONALE	400,00	TRAPANI COPERTI	8
08/09/2010	339		AUTOSTELLO SANTA TRADA VILLA S. G.	PASTO ISTITUZIONALE	450,00	TRAPANI COPERTI	10

**- 9 settembre 2010**

09/09/2010			MAESTRALE ROMA	PASTO ISTITUZIONALE	340,00	TRAPANI COPERTI	8
09/09/2010	712		ROYAL GARDEN RC	PASTO ISTITUZIONALE	500,00	TRAPANI COPERTI	10

**- 28 settembre 2010**

28/09/2010	1808		LA TAVERNETTA RC	PASTO ISTITUZIONALE	230,00	TRAPANI COPERTI	10
28/09/2010	963		IL PONTE SCILLA	PASTO ISTITUZIONALE	595,00	TRAPANI COPERTI	17

**- 4 novembre 2010**

04/11/2010	2058		LA TAVERNETTA RC	PASTO ISTITUZIONALE	525,00	TRAPANI COPERTI	21
------------	------	--	------------------------	------------------------	--------	--------------------	----

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

04/11/2010	850		ROYAL GARDEN RC	PASTO ISTITUZIONALE	500,00	TRAPANI COPERTI	10
------------	-----	--	-----------------	---------------------	--------	-----------------	----

**- 18 novembre 2010**

18/11/2010	498		RISTORAZIONE CRUCITTI RC	PASTO ISTITUZIONALE	140,00	TRAPANI COPERTI	9
18/11/2010	876		ROYAL GARDEN RC	PASTO ISTITUZIONALE	350,00	TRAPANI COPERTI	7

Ebbene, anzitutto va rilevato come non appaia seriamente credibile – non potendo accertarsi se trattasi di spese sostenute a pranzo o a cena (e quindi non potendo verificarne la eventuale contemporaneità) che abbiano avuto luogo due occasioni istituzionali nella medesima giornata. In questo senso occorre ribadire che in tanto le spese di ristorazione possono essere fatte gravare sui fondi regionali in quanto le stesse siano sostenute nel contesto di manifestazioni e comune di attività istituzionali. Diversamente, laddove all'esito di un voto di assemblea, di un dibattito o comunque di una qualsiasi attività istituzionale i consiglieri avessero inteso andare godere di un "momento di convivialità" allora tale spesa sarebbe dovuta essere sostenuta con fondi propri e comunque del partito (provenienti ad esempio dai rimborsi elettorali).

Peraltro, sul punto occorre evidenziare come neanche possa ipotizzarsi trattarsi di un'unica occasione istituzionale sviluppatasi nel corso dell'intera giornata come si evince dal fatto che il numero dei coperti è sempre diverso.

Quanto alle spese sostenute in data 8 e 9 settembre, poi, possono aggiungersi alcune notazioni.

Anzitutto, è certamente ancora meno probabile che abbiano avuto luogo due diverse occasioni istituzionali in due luoghi diversi e distanti, quale Roma e Villa san Giovanni per l'8 settembre e Roma e Reggio Calabria per il 9 settembre. In secondo luogo, ancora più incredibile è immaginare che il BILARDI abbia partecipato a ben quattro eventi istituzionali – di cui abbia dovuto sostenere l'organizzazione in effetti, avendo provveduto ai costi con i fondi del Gruppo – di cui due a Roma ma non nella stessa giornata.

È evidente che trattasi di documenti di spesa totalmente inconferenti, se non relativi a spese sostenute dal TRAPANI a titolo personale e fatte gravare a carico del Gruppo.

**- Consumazioni Occasionali.**

DATA	NR. SCOPERTI	NR. FATTURA / RICEVUTA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO O RIMBORSATO	NOTE
17/07/2010			BAR MORGAN RC	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	210,00	TRAPANI
			GRAN CAFE' RC	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	10,70	TRAPANI
			COSTA SILVIO S.MARINA SALINA	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	30,10	TRAPANI
12/11/2010	147		RISTORAZIONE CRUCITTI RC	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	14,50	TRAPANI
<b>TOTALI.....</b>					<b>€ 265,30</b>	

**- Quotidiani.**

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DATA	NR. SCOPTRI NO	NR. FATTURA / RICEVUTA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
30/06/2010			EDICOLA DI PAOLO SIMONE RC	QUOTIDIANI E RIVISTE	100,00	TRAPANI
01/06/2010			EDICOLA DI PAOLO SIMONE RC	QUOTIDIANI E RIVISTE	171,20	TRAPANI
<b>TOTALI</b>					<b>€ 271,20</b>	

**- Servizi Accessori Trasporto.**

DATA	NR. SCOPTRI NO	NR. FATTURA / RICEVUTA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
11/07/2010	70		FAMULARO BARTOLO PIT STOP	NOLEGGIO AUTO	140,00	TRAPANI
07/08/2010			COOPERATIVA MULTISERVIZI BA	PARCHEGGIO	65,00	TRAPANI - I
27/08/2010			CARONTE E TOURIST	TRASPORTO	57,00	TRAPANI
22/09/2010			AVIS ROMA	NOLEGGIO AUTO	388,81	TRAPANI
<b>TOTALI</b>					<b>€ 650,81</b>	

**- Acquisti Vari.**

DATA	NR. SCOPTRI NO	NR. FATTURA / RICEVUTA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
19/06/2010	10		MEDIAWORLD RC	TV COLOR GRUNDING E AURICOLARI	336,99	TRAPANI
29/05/2010		190	RAMONDINI RAG ALESSANDRO	CANCELLERIA	41,00	TRAPANI
03/09/2010		11939 A	REFILL CENTER RC	CANCELLERIA	28,82	TRAPANI
08/12/2010			COSE E CASA EXPERT RC	ACQUISTI VARI	567,57	TRAPANI SOLO TRANSAZIONE
<b>TOTALI</b>					<b>€ 974,38</b>	

Quando all'acquisto del televisore si nuovamente rinvio agli accertamenti di cui si darà conto a breve.

**- Soggiorni.**

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DATA	NR. SCOPTRI NO	NR. FATTURA / RICEVUTA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
01/07/2010	33		B&B PIAZZA CARMINE RC	SOGGIORNO E COLAZIONE	830,00	TRAPANI
11/07/2010			LA BUSSOLA SNC LIPARI	SOGGIORNO	840,00	TRAPANI
13/06/2010	118		RESIDENCE DOCK ROMA	SOGGIORNO	212,00	TRAPANI
12/01/2010	110		RESIDENCE DOCK ROMA	SOGGIORNO	106,00	TRAPANI
01/06/2010	28		B&B PIAZZA CARMINE RC	SOGGIORNO E COLAZIONE	680,00	TRAPANI
02/08/2010	45		B&B P.ZZA CARMINE RC	SOGGIORNO E COLAZIONE	740,00	TRAPANI
01/11/2010	55		B&B PIAZZA CARMINE	SOGGIORNO E COLAZIONE	820,00	TRAPANI
02/12/2010	59		B&B PIAZZA CARMINE	SOGGIORNO E COLAZIONE	610,00	TRAPANI
<b>TOTALI:</b>					<b>€. 4.838,00</b>	

Quanto alle spese presso il B&B Piazza Carmine si rinvia agli accertamenti di cui si darà conto a breve.

**- Pasto Personale (in sede/fuori sede).**

DATA	NR. SCOPTRI NO	NR. FATTURA / RICEVUTA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
30/06/2010	49		MAMA'S GUIZZO SRL RC	PASTO PERSONALE	109,00	TRAPANI
18/07/2010	15			PASTO PERSONALE	50,00	TRAPANI COPERTI - 2
15/07/2010			VELARDO E LOPEZ SAS BAGNARA C.	PASTO PERSONALE	50,00	TRAPANI COPERTI - 3
21/07/2010	167		AL TEMPIETTO RC	PASTO PERSONALE	94,00	TRAPANI
11/06/2010			L'ANTICA BIRRERIA PERONI ROMA	PASTO PERSONALE	187,50	TRAPANI
11/06/2010			L'ANTICA BIRRERIA PERONI ROMA	PASTO PERSONALE	50,50	TRAPANI
12/06/2010		30	SCI. MAR. SRL ROMA	PASTO PERSONALE	29,00	TRAPANI
03/06/2010	1351/A		L'OASI GIZZERIA	PASTO PERSONALE	68,00	TRAPANI COPERTI - 2
12/06/2010	57		PLANET AMERICA RC	PASTO PERSONALE	25,00	TRAPANI
04/06/2010	5313		VIA VENETO RC	PASTO PERSONALE	24,00	TRAPANI
				PASTO PERSONALE	40,00	TRAPANI

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

14/08/2010		5	A & E CALABRIA BOVA M.NA	PASTO PERSONALE	31,00	TRAPANI COPERTI	- 2
27/08/2010				PASTO PERSONALE	80,00	TRAPANI	
19/09/2010			MAESTRALE ROMA	PASTO PERSONALE	90,00	TRAPANI COPERTI	2
14/09/2010			MAESTRALE ROMA	PASTO PERSONALE	100,00	TRAPANI COPERTI	2
14/09/2010			MAESTRALE ROMA	PASTO PERSONALE	65,00	TRAPANI COPERTI	2
15/09/2010			MAESTRALE ROMA	PASTO PERSONALE	65,00	TRAPANI COPERTI	2
15/09/2010			MAESTRALE ROMA	PASTO PERSONALE	50,00	TRAPANI COPERTI	2
16/09/2010			MAESTRALE ROMA	PASTO PERSONALE	100,00	TRAPANI COPERTI	2
16/09/2010			MAESTRALE ROMA	PASTO PERSONALE	90,00	TRAPANI COPERTI	2
07/09/2010			MAESTRALE ROMA	PASTO PERSONALE	53,00	TRAPANI	
09/09/2010			MAESTRALE ROMA	PASTO PERSONALE	100,00	TRAPANI	
08/09/2010			MAESTRALE ROMA	PASTO PERSONALE	110,00	TRAPANI COPERTI	2
21/10/2010	30		AL SETTIMO CIELO SAN GREGORIO RC	PASTO PERSONALE	51,70	TRAPANI	
26/09/2010	319		MIRAMONTI HOTEL	PASTO PERSONALE	75,00	TRAPANI COPERTI	2
09/09/2010	02		RISTORANTE RC	PASTO PERSONALE	123,00	TRAPANI STESSA DATA ALTRI RISTORANTI ALTRE SEDI TRAPANI CARMELO	
12/11/2010	2358		BUFALA E COZZE	PASTO PERSONALE	60,00	TRAPANI COPERTI	2
<b>TOTALI</b>					<b>€ 1.970,70</b>		

In tutti questi casi emerge chiaramente come trattasi di spese personali del TRAPANI.

Peraltro, anche quest'ultimo sosteneva più spese nella stessa giornata, come si evince dal seguente prospetto:

**- 11 giugno 2010**

11/06/2010			L'ANTICA BIRRERIA PERONI ROMA	PASTO PERSONALE	187,50	TRAPANI
11/06/2010			L'ANTICA BIRRERIA PERONI ROMA	PASTO PERSONALE	50,50	TRAPANI

**- 12 giugno 2010**

12/06/2010		30	SCI. MAR. SRL ROMA	PASTO PERSONALE	29,00	TRAPANI
12/06/2010	57		PLANET AMERICA RC	PASTO PERSONALE	25,00	TRAPANI

Quanto a queste spese, peraltro, occorre evidenziare come anche il TRAPANI si spostava senza sosta sul territorio nazionale, sebbene in questo caso sia certamente da escludere che le spese sostenute fossero riferibili ad attività istituzionali, non ricoprendo egli la carica di consigliere.

**- 14 settembre 2010**

14/09/2010			MAESTRALE ROMA	PASTO PERSONALE	100,00	TRAPANI COPERTI	2
14/09/2010			MAESTRALE ROMA	PASTO PERSONALE	65,00	TRAPANI COPERTI	2

**- 15 settembre 2010**

15/09/2010			MAESTRALE ROMA	PASTO PERSONALE	65,00	TRAPANI COPERTI	2
15/09/2010			MAESTRALE ROMA	PASTO PERSONALE	50,00	TRAPANI COPERTI	2

**- 16 settembre 2010**

16/09/2010			MAESTRALE ROMA	PASTO PERSONALE	100,00	TRAPANI COPERTI	2
16/09/2010			MAESTRALE ROMA	PASTO PERSONALE	90,00	TRAPANI COPERTI	2

**- 8 e 9 settembre**

09/09/2010	02		RISTORANTE RC	PASTO PERSONALE	123,00	TRAPANI STESSA DATA ALTRI RISTORANTI ALTRE SEDI TRAPANI CARMELO	
09/09/2010			MAESTRALE ROMA	PASTO PERSONALE	100,00	TRAPANI	
08/09/2010			MAESTRALE ROMA	PASTO PERSONALE	110,00	TRAPANI COPERTI	2

In queste date ad esempio ricorrono già spese di cui sopra si è dato conto in analoga tabella relativa ai pasti "istituzionali" pertanto emerge ancor più chiaramente che trattasi di spese effettuate a titolo personale dal TRAPANI. Ed in effetti, laddove costui fosse stato presente contestualmente al BILARDI allora la sua spesa avrebbe dovuto essere inglobata in quella del Senatore, attese le modalità di pagamento dallo stesso indicate in sede di interrogatorio.

**- Manutenzione Autovettura.**

DATA	NR. SCONTI / NO	NR. FATTURA / RICEVUTA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
08/07/2010		233	PNEUMATICI POLIMENI RC	MANUTENZIONE AUTOVETTURA	576,00	TRAPANI
30/11/2010	439		PNEUMATICI POLIMENI GIUSEPPE	MANUTENZIONE AUTOVETTURA	312,00	TRAPANI
<b>TOTALI.....</b>						<b>€ 888,00</b>



Se tale rimborso non spettava ai consiglieri per tutte le ragioni indicate in parte generale e ribadite trattando le singole posizioni, a maggior ragione non spettava al TRAPANI, privo di qualsiasi legittimazione in tal senso.

**- Rimborsi Chilometrici.**

DATA	NR. SCONTINIO	NR. FATTURA / RICEVUTA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
30/07/2010			TRAPANI CARMELO	RIMBORSI CHILOMETRICI	1.532,40	TRAPANI KM 5108
30/06/2010			TRAPANI CARMELO	RIMBORSI CHILOMETRICI	1.272,30	TRAPANI - 4241 KM
27/07/2010			TRAPANI CARMELO	RIMBORSO CHILOMETRICO	285,00	TRAPANI CARMELO
30/08/2010			TRAPANI CARMELO	RIMBORSO CHILOMETRICO	1.624,80	TRAPANI - MESE AGOSTO 5416 KM
			TRAPANI CARMELO	RIMBORSI CHILOMETRICI	1.657,50	TRAPANI 5525 KM
			TRAPANI CARMELO	RIMBORSI CHILOMETRICI	1.524,00	TRAPANI 5080 KM
19/09/2010			TRAPANI CARMELO	RIMBORSI CHILOMETRICI	1.020,00	TRAPANI
SETTEMBRE			TRAPANI CARMELO	RIMBORSI CHILOMETRICI	1.062,00	TRAPANI
15/06/2010			TRAPANI CARMELO	RIMBORSI CHILOMETRICI	470,40	TRAPANI - 1568 KM
<b>TOTALI.....</b>					<b>€ 10.448,40</b>	

Se tale rimborso non spettava ai consiglieri per tutte le ragioni indicate in parte generale e ribadite trattando le singole posizioni, a maggior ragione non spettava al TRAPANI, privo di qualsiasi legittimazione in tal senso.

Complessivamente, il TRAPANI effettuava spese a carico del Gruppo presieduto dal BILARDI – tutte da ritenersi non conferenti per le ragioni già espresse – per complessivi €. 53.241,09.

Peraltro, lo stesso si vedeva erogati i seguenti rimborsi:

DATA CONTABILE	VALUTA	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
01.10.2010	01.10.2010	Assegno N.	3.650,00	
12.10.2010	11.10.2010	Assegno N.	3.700,00	
22.10.2010	22.10.2010	Assegno N.	2.800,00	
02.11.2010	02.11.2010	Assegno N.	3.100,00	
08.11.2010	08.11.2010	Assegno N.	3.600,00	
18.11.2010	18.11.2010	Assegno N.	2.700,00	
23.12.2010	23.12.2010	Assegno N.	2.750,00	
31.12.2010	31.12.2010	Prelevamento	2.200,00	

07.07.2010	07.07.2010	Assegno N.	5.000,00	
12.07.2010	12.07.2010	Assegno N.	4.500,00	
20.07.2010	16.07.2010	Assegno N.	3.700,00	
04.08.2010	30.07.2010	Assegno N.	4.000,00	
27.08.2010	25.08.2010	Assegno N.	3.200,00	
07.09.2010	07.09.2010	Assegno N.	3.200,00	
17.09.2010	17.09.2010	Assegno N.	4.000,00	
22.09.2010	22.09.2010	Assegno N.	3.000,00	
<b>Totali</b>			<b>55.100,00</b>	

Di talché si aveva la prova che il TRAPANI riceveva rimborsi per un ammontare addirittura superiore al volume complessivo delle spese sostenute.

In relazione al rimborso di € 2.200,00 del 31/12/2010 si fa presente che la suddetta somma risulta di fatto essere stata prelevata dal conto corrente del gruppo e consegnata al TRAPANI come dallo stesso attestato con nota a sua firma.

#### 6.1.2) Le spese GRILLO Alfonsino

GRILLO Alfonsino,<sup>45</sup> attualmente Capogruppo in sostituzione del citato BILARDI Giovanni Emanuele, è, tra l'altro, segretario della I Commissione "Affari istituzionali, affari generali, riforme e decentramento" e componente del Comitato di coordinamento istituzionale.

Sulla base della documentazione acquisita presso il gruppo in esame sono emerse le seguenti spese, tutte catalogate come segue:

#### - Spese di segreteria e varie.

Va evidenziato che il GRILLO in realtà non produceva né al momento della spesa né in sede di acquisizione atti da parte della PG alcuna pezza giustificativa relativa alle spese sostenute. Le cifre di seguito indicate sono frutto di dichiarazioni rilasciate dal GRILLO allorché domandava i rimborsi da parte del BILARDI, al quale indicava per sommi capi la tipologia di spese sostenute.

In primo luogo, dunque, non è possibile stabilire la veridicità di quanto dichiarato, come del resto il costante ricorrere di cifre "tonde" (€ 500, € 2.000,00, ecc) porta a dubitare: assolutamente impossibile che la sommatoria di quanto speso ad esempio per "spese di gestione della segreteria" sia regolarmente una cifra di tale genere (€ 1.500,00 per il periodo 1-20 novembre; € 1.000,00 per il periodo 1-31 maggio; € 500,00 per settembre, ecc).

In secondo luogo, appare comunque pacificamente non conferente l'elargizione di contributi ad associazioni culturali non meglio definite non avendo ciò attinenza con alcuna attività istituzionale (e così per un totale di € 11.000,00).

Altrettanto inconsistente è l'indicazione delle somme spese per non meglio precisati "convegni Lista Scopelliti" (non Gruppo Lista Scopelliti), manifestazioni a carattere culturale o fieristico.

DATA	NR. SCOTRI NO	NR. FATTURA / RICEVUTA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO RIMBORSATO	NOTE
------	------------------	---------------------------	---	-------------------------	-----------------------	------

<sup>45</sup> nato a Vibo Valentia il 18.03.1967e residente in Gerocame (VV), via

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

20/06/2010		ALFONSINO GRILLO	SPESE PER CONTRIBUTI	2.000,00	GRILLO
20/06/2010		ALFONSINO GRILLO	SPESE SEGRETERIA	500,00	GRILLO
20/06/2010		ALFONSINO GRILLO	CONVEGNO	2.000,00	GRILLO
04/08/2010		GRILLO ALFONSINO	SPESE SEGRETERIA	500,00	GRILLO
04/08/2010		GRILLO ALFONSINO	CONTRIBUTI	4.000,00	GRILLO
09/08/2010		GRILLO ALFONSINO	SPESE SEGRETERIA	500,00	GRILLO
09/08/2010		GRILLO ALFONSINO	CONTRIBUTI	4.000,00	GRILLO
01/10/2010		GRILLO ALFONSINO	CONTRIBUTI	2.000,00	GRILLO
01/10/2010		GRILLO ALFONSINO	CONVEGNO	2.000,00	GRILLO
01/10/2010		GRILLO ALFONSINO	SPESE SEGRETERIA	500,00	GRILLO
03/11/2010		GRILLO ALFONSINO	CONTRIBUTI	2.500,00	GRILLO
03/11/2010		GRILLO ALFONSINO	CONVEGNO	1.000,00	GRILLO
03/11/2010		GRILLO ALFONSINO	SPESE SEGRETERIA	1.000,00	GRILLO
09/12/2010		GRILLO ALFONSINO	CONTRIBUTO	2.500,00	GRILLO
09/12/2010		GRILLO ALFONSINO	CONVEGNO	500,00	GRILLO
09/12/2010		GRILLO ALFONSINO	SPESE SEGRETERIA	1.500,00	GRILLO
30/12/2010		GRILLO ALFONSINO	CONTRIBUTI	2.000,00	GRILLO
30/12/2010		GRILLO ALFONSINO	CONVEGNI	1.000,00	GRILLO
30/12/2010		GRILLO ALFONSINO	SPESE SEGRETERIA	1.500,00	GRILLO
<b>TOTALI</b>				<b>€ 31.500,00</b>	

Il GRILLO pertanto totalizzava spese per complessivi €. 31.500,00, percependo rimborsi come da dettaglio che segue:

Inoltre, è stata rilevata documentazione attestante rimborsi erogati in favore dello stesso, a fronte delle predette spese affrontate, come di seguito riepilogato.

DATA CONTABILE	VALUTA	DESCRIZIONE	DARE	VERE
11.10.2010	06.10.2010	Assegno N.	4.500,00	
10.11.2010	09.11.2010	Assegno N.	4.500,00	
15.12.2010	13.12.2010	Assegno N.	4.500,00	
19.07.2010	12.07.2010	Assegno N.	4.500,00	
14.09.2010	09.09.2010	Assegno N.	9.000,00	
<b>Totale</b>			<b>27.000,00</b>	

A fronte di € 31.500,00 di spese percepiva rimborsi per € 27.000,00

### 6.1.3) Le spese PARENTE Claudio

PARENTE Claudio<sup>46</sup> risulta rivestire la carica di Segretario della III Commissione "Sanità, attività sociali, culturali e formative" (è stato inoltre Presidente della VI Commissione "Affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero" fino al 27 novembre 2012).

Sulla base della documentazione acquisita presso il gruppo in esame sono emerse spese conferenti sostenute dal consigliere per complessivi € 31.880,00, in particolare per manifestazioni svolte in Catanzaro. Anche in questo caso tuttavia non era dato sapere a quali manifestazioni nello specifico si facesse riferimento.

Va segnalato, con specifico riferimento a questa annualità, che è stata rinvenuta una missiva a firma dell'indagato e diretta al capogruppo BILARDI, mediante la quale costui richiedeva gli venissero rimborsate le spese sostenute per organizzare una **"riunione, con successiva cena e serata conviviale, finalizzata alla formazione della Lista Scopellitti Presidente sia per le elezioni del Comune di Catanzaro che per quelle previste in diversi Comuni della stessa provincia"**.

Tale missiva, cui veniva rinvenuto allegato l'assegno n. dell'importo di € 7.500,00 di cui alla successiva tabella (da intendersi quindi quale rimborso erogato al consigliere per la predetta iniziativa), rappresenta un vero e proprio manifesto dell'uso disinvolto e patentemente in spregio alla normativa regionale in materia di rimborsi ai gruppi consiliari che veniva fatto all'interno del Gruppo LISTA SCOPELLITI. In particolare, si acquisiva in tal modo la prova che i predetti indagati, nella fattispecie PARENTE e BILARDI, impiegavano € 7.500,00 per scopi squisitamente elettorali in chiara violazione dell'art. 5 L. n. 13/2002 e succ. modif..

PARENTE percepiva i seguenti rimborsi:

DATA CONTABILE	VALUTA	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
14.10.2010	11.10.2010	Assegno N.	5.500,00	
18.11.2010	16.11.2010	Assegno N.	5.500,00	
15.12.2010	13.12.2010	Assegno N.	5.500,00	
28.07.2010	26.07.2010	Assegno N.	7.500,00	
16.09.2010	13.09.2010	Assegno N.	11.000,00	
<b>Totali</b>			<b>35.000,00</b>	

Pertanto il consigliere percepiva rimborsi in misura eccedente rispetto alle spese documentate.

#### 6.1.4) Le spese MAGARÒ' Salvatore

MAGARÒ' Salvatore<sup>47</sup> presiede la Commissione contro la 'ndrangheta.

Sulla base della documentazione acquisita presso il gruppo in esame sono emerse spese documentate per € 19.695,02 di cui non conferenti per € 6.610,00, come da prospetto che segue:

<b>MAGARÒ' Salvatore</b>	Consigliere	aprile	31 dicembre	<b>€ 19.665,02 DOCUMENTATO</b>	<b>€. 6.610,00 NON CONFERENTE</b>	<b>€. 19.000,00 RIMBORSATO</b>
--------------------------	-------------	--------	-------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

- Carburanti.

<sup>46</sup> nato a Rogliano (Cs) il 17 giugno 1956 e residente in Catanzaro, viale

<sup>47</sup> nato a Castiglione Cosentino il 29 maggio 1954 ed ivi residente in

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DATA	NR. SC ONT RIN O	NR. FATTUR A / RICEVU TA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
LUGLIO 2010 / GENNAIO 2011			LISTA RENDICONTO MAGARO'	DI CARBURANTI	6.610,00	
<b>TOTALI</b>					<b>€ 6.610,00</b>	

Occorre dire che anche il MAGARO' non documentava nello specifico alcuna spesa, ma certamente la nota prodotta al BILARDI per il rimborso appare maggiormente credibile per le cifre indicate.

Lo stesso incassava rimborsi come segue:

DATA CONTABILE	VALUTA	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
04.10.2010	30.09.2010	Assegno N.	4.000,00	
22.11.2010	16.11.2010	Assegno N.	4.500,00	
31.12.2010	22.12.2010	Assegno N.	2.500,00	
05.08.2010	05.08.2010	Prelevamento	8.000,00	
<b>Totale</b>			<b>19.000,00</b>	

Tuttavia va precisato che lo stesso MAGARO' attestava con nota a sua firma di aver ricevuto rimborsi per € 21.000,00 (indicava un ulteriore assegno bancario di € 21.000,00 avente n.

In ogni caso, appare provato che abbia percepito rimborsi anche per le spese non conferenti.

## 6.2) L'analisi della contabilità del gruppo per il 2011

BILARDI Giovanni Emanuele, in qualità di capogruppo trasmetteva con nota nr.90 del 28.03.2012 all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria la nota di rendiconto relativa all'anno 2011:

### ENTRATE:

Totale entrate al netto delle detrazioni L.R. 15/2008	€ 349.765,09
Totale giacenze (cassa e banca) a inizio anno	€ 28.365,89
Totale Generale Disponibilità	€ 378.130,98

### USCITE:

Spese postali, telefoniche e di segreteria, acquisto quotidiani, settimanali e riviste, abbonamenti, spese di cancelleria, fotocopiatrici ed attrezzature	€ 69.317,60
Spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento, studio e documentazione, acquisizione di consulenze professionali di esperti, informazione sull'attività del gruppo, documentazione e libri, spese tipografiche,	€ 148.701,80

<b>organizzazione convegni</b>	
<b>Spese per collaborazioni e personale, rimborso per viaggi, trasferte per partecipazione attività</b>	<b>€.86.700,00</b>
Altre eventuali spese:	<b>€.48.200,00</b>
<b>TOTALE Generale Spese</b>	<b>€.352.919,40</b>
Totale giacenza (cassa e banca) a fine periodo	€.25.211,58
<b>Totale a pareggio</b>	<b>Non Indicato</b>

La Ragioneria regionale per il periodo in esame tratteneva a monte la somma di €.165.734,87 per *trattenute collaboratori*, di cui non viene fatta menzione nel presente prospetto riepilogativo.

Dall'analisi della suddetta nota riepilogativa, come acclarato nel corso delle attività ispettive, va rilevato che alla voce "Entrate" vanno aggiunte, per come indicato nel rendiconto anno 2011, giacenze derivanti da residui di "Cassa e Banca" per €. 28.365,89 (anche se come si è visto la giacenza ammontava in realtà ad € 39.455,98, che consentono di ottenere al 01.01.2011 una disponibilità complessiva per €. 378.130,98).

La somma complessiva delle uscite, alla luce dei documenti di spesa prodotti, è risultata essere pari ad €.332.236,64. BILARDI, viceversa, in sede di nota riepilogativa dichiarava uscite complessive al netto della detrazione ex L.R.15/2008 per €.352.919,40: pertanto veniva accertata una mancanza di giustificativi di spesa per l'importo di €.20.682,76.

Inoltre, si evidenzia che la giacenza *cassa e banca* rendicontata in riepilogo come pari a €. 25.211,58 non corrisponde con quella rilevata nell'estratto di conto corrente bancario che, invece, è pari ad € 52.790,25. Va detto che tale cifra verrà tuttavia correttamente indicata quale giacenza dell'anno 2011 nella nota di rendiconto **dell'anno 2012**, presentata tuttavia nel marzo 2013, quando ormai era noto che questo Ufficio aveva in corso indagini sulla gestione dei fondi regionali (le prime acquisizioni di documentazione, infatti, avvenivano in data 05.12.2012). Chiaro quindi che il BILARDI, una volta al corrente dell'indagine, depositerà una nota riepilogativa più aderente alla realtà, quantomeno sotto il profilo dell'entità della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio 2012, senza tuttavia avere la possibilità di rimediare agli illeciti già compiuti (è di tutta evidenza la discrepanza del dato indicato quale giacenza a fine esercizio del 2011 – nella nota 2011 – e quello indicato come giacenza di cassa residua sempre dell'anno 2011 – nella nota del 2012 – il che è spiegabile solo alla luce delle riflessioni che si svilupperanno qui di seguito in ragione del dato inequivocabile tratto dall'analisi del conto corrente del Gruppo).

L'analisi delle movimentazioni in conto corrente dal 01/01/2011 al 31.12.2011 consentiva di rilevare un saldo attivo pari a €. 52.790,25.

DATA CONTABILE	VALUTA	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
06.04.2011	06.04.2011	Bonifico n.		31.281,33
06.05.2011	06.05.2011	Bonifico n.		29.885,33
08.06.2011	08.06.2011	Bonifico n.		28.483,33
07.07.2011	07.07.2011	Bonifico n.		29.184,33
09.08.2011	09.08.2011	Bonifico n.		30.699,33
07.09.2011	07.09.2011	Bonifico n.		30.010,33
04.10.2011	04.10.2011	Bonifico n.		29.179,93
04.11.2011	04.11.2011	Bonifico n.		27.529,60
09.12.2011	09.12.2011	Bonifico n.		23.739,13



23.12.2011	23.12.2011	Bonifico n.		24. 146,80
04.02.2011	04.02.2011	Bonifico n. CONSIGLIO REGIONALE DELLA	Disposto da:	34. 205,33
09.03.2011	09.03.2011	Bonifico n. CONSIGLIO REGIONALE DELLA	Disposto da:	31. 415,33
<b>Totali.....</b>				<b>349.760,10</b>

Il predetto rapporto risulta essere stato alimentato nel periodo in esame *esclusivamente* con tali accrediti, il che permette di tracciare le movimentazioni in uscite con chiarezza. Nella specie, il BILARDI ricorreva a bonifici, ad assegni bancari ed a prelievi per cassa contante.

Pertanto, alla luce dei predetti elementi può osservarsi quanto segue.

In primo luogo, si accertava la falsità di quanto dichiarato in nota riepilogativa dal BILARDI con riferimento alla giacenza cassa/banca, che risultava in realtà essere pari ad € 52.790,25 anziché ad € 25.211,58. La mendacità di tale dichiarazione rileva sotto un duplice profilo. Da un lato, a fronte di tale giacenza emergeva chiaramente che almeno parte della documentazione di spesa prodotta in sede di verifica non era relativa a spese sostenute con i fondi del Gruppo: BILARDI infatti dichiarava al Consiglio di aver sostenuto spese per € 352.919,40, cifra che, se sommata a quella della reale giacenza, porterebbe ad un totale di disponibilità netta pari ad € 405.709,65 (mentre l'analisi del conto corrente sopra evidenziata dimostrava che la disponibilità netta del Gruppo in esame era pari ad € 349.760,10).

Da notare che il BILARDI nell'indicare in nota come totale spese generale la cifra di € 352.919,40 sostanzialmente dichiarava di aver speso tutti i fondi erogati nell'anno 2011 (atteso che la giacenza di cassa/banca dichiarata era sostanzialmente pari a quella di inizio anno, residuo della gestione del 2010). Ed infatti sommando la cifra delle spese dichiarata con quella del residuo di cassa dichiarato si ottiene la somma di € 378.130,98 (€ 352.919,40 + € 25.211,58), mentre sommando la cifra delle disponibilità nette verificate in conto corrente con quella del residuo dichiarato dell'anno 2010 si ottiene quella di € 378.125,99. Chiaro quindi che lo scopo del BILARDI era dichiarare – falsamente – di aver speso tutte le disponibilità nette erogategli: i conti dovevano tornare.

Tuttavia, avendo verificato che la giacenza di cassa era superiore di ben € 27.578,67 si è provato che le predette dichiarazioni, anche con riferimento all'entità delle spese reali, erano false.

In secondo luogo, come rilevato anche con riferimento alla posizione del DATTOLO, con tale stratagemma il DATTOLO, non solo faceva quadrare i conti agli occhi della Regione, ma si procurava un utile fondo nero da spendere a piacimento e certamente senza alcun vincolo di destinazione.

Peraltro, pur avendo dichiarato spese per € 352.919,40 il BILARDI non produceva documenti giustificativi che per € 332.236,64. Ciò dimostra non solo ulteriormente che quella dichiarazione fosse falsa, ma prova una volta di più che tutta la contabilità del Gruppo Lista Scopelliti è inattendibile.

#### 6.2.1) Le spese BILARDI Giovanni Emanuele sostenute direttamente

##### - Acquisti Vari.

DATA	NR. SCOTRI NO	NR. FATTURA / RICEVUTA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
22/02/2011		9	SCOPELLITI 1887	ACQUISTI VARI	800,00	BILARDI OGGETTI DA TAVOLO IN PORCELLANA IN CONFEZIONE REGALO
11/08/2011		39	VALE PAOLO GIOIELLERIA RC	5 PENNE MONT BLANC	1.100,00	BILARDI

14/11/2011		19/11	IL VECCHIO FABBRO RC	ACQUISTI VARI	3.630,00	BILARDI
10/11/2011		66	SPORT INN RC	ACQUISTI VARI	5.808,00	BILARDI TUTE PIQUE' DEGA
12/12/2011		6	KING WATCH RC	ACQUISTI VARI	1.355,20	BILARDI
14/12/2011		4	GIOIELLERIA TANCIONI STEFANIA RC	ACQUISTI VARI	4.295,50	BILARDI
<b>TOTALI</b>					<b>€ 16.988,70</b>	

La presente categoria di spese merita un approfondimento.

Anzitutto, si incontro la fattura rilasciata dalla Gioielleria Tancioni per n. 30 svuota tasche in argento (€ 2.400,00) e n. 25 sveglie da viaggio (per € 1.150,00): tutti graziosi omaggi effettuati a spese dei fondi del Gruppo Lista Scopelliti, che appaiono del tutto non conferenti, anche alla luce del dettato dell'art. 5 L. Reg. n. 13/2002 e di quanto detto nella parte generale quanto alle spese di rappresentanza.

Sempre relativa al periodo natalizio, si rinviene la fattura della King Watch per non meglio definiti articoli da regalo.

Misterioso appare l'acquisto di ben 320 tute "Piquè Dega" effettuato presso l'esercizio Sport In per un totale di € 5.808,00: decisamente arduo appare immaginare una finalità istituzionale di tale acquisto. Anche in tal caso, sembra possibile ipotizzare trattarsi di un omaggio fatto illecitamente gravare sui fondi del Gruppo.

Anche con riferimento alla ricevuta rilasciata da "Il Vecchio Fabbro" per tre piantane del prezzo complessivo di € 3.630,00 può concludersi nel senso dell'assoluta non conferenza della spesa.

Altri omaggi, sebbene non relativi al periodo natalizio stando alla data della fattura, devono essere state le cinque penne Mont Blanc acquistate dal BILARDI a carico dei fondi del Gruppo presso la Gioielleria Paolo Vale. Sul punto si spendono anche i difensori dell'indagato per sottolineare che, a differenza di quanto contestato in sede di interrogatorio, non si sarebbe trattato dell'acquisto di una sola penna ma di cinque. Come tale dato possa mutare le considerazioni espresse in quella sede e confermate in questa -- trattasi di spesa squisitamente personale -- non è dato sapere.

Sempre di omaggio "fuori stagione" deve essersi trattato con riferimento all'acquisto di n. 30 oggetti in porcellana in confezione regalo per complessivi € 800,00 effettuato presso l'esercizio commerciale SCOPELLITI 1887.

Appare pertanto evidente che, al di là dell'assoluta non conferenza di tali spese con il dettato normativo, che il BILARDI ricorreva sovente all'elargizione di omaggi per promuovere la propria persona o al limite la Lista Scopelliti, ritenendo di poter attingere a tale scopo a fondi destinati a ben altre attività da parte della Regione. Sul punto sia concesso rinviare a quanto detto in parte generale con riferimento alle spese di rappresentanza.

#### - Carburanti.

DATA	NR. SCONTRINO	NR. FATTURA / RICEVUTA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
	9100		ESSO DI CLEMENTE A. VIA CARDINALE PORTANOVA RC	CARBURANTE	2.000,00	BILARDI GASOLIO
	37097		ESSO DI CLEMENTE A. VIA CARDINALE PORTANOVA RC	CARBURANTE	1.500,00	BILARDI BENZINA SPB
	37052		ESSO CARDINALE PORTANOVA RC	CARBURANTE	2.000,00	BILARDI BENZINA SPB

			ESSO RC	CARBURANTE	1.500,00	BILARDI DA MAGGIO 2011 A GIUGNO 2011
			ESSO RC	CARBURANTE	1.800,00	BILARDI LUGLIO AGOSTO
___/9/11			API RC	CARBURANTE	1.500,00	BILARDI 01/09/2011
			API RC	CARBURANTE	1.500,00	BILARDI OTTOBRE
<b>TOTALI</b> .....					<b>€. 11.800,00</b>	

## - Telefonia Accessori – Materiale Informatico.

DATA	NR. SCONTI NO	NR. FATTURA / RICEVUTA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
19/12/2011		2990	GVN UFFICIO RC	MATERIALE INFORMATICO	6.050,00	BILARDI IPAD IPHONE IPOD
<b>TOTALI</b> .....					<b>€. 6.050,00</b>	

Degna di nota quest'abnorme spesa effettuata dal BILARDI.

Anzitutto, occorre richiamare alla memoria che già nell'anno 2010 lo stesso aveva acquistato a carico del Gruppo ben sei dispositivi I-Pad.

Ebbene nell'anno 2011 acquistava un numero indefinito di I-Pad, I-Phone ed I-Pod (singolare la modalità di fatturazione seguita dalla GVN Ufficio) per complessivi € 6.050,00, con la finalità espressamente indicata di "vari gadget per regali composti da ipad, iphone ed ipod".

Nel ricordare che i consiglieri facenti capo al Gruppo Lista Scopelliti erano sei, si rinvia alle argomentazioni spese dalla difesa nella più volte citata memoria depositata in esito all'interrogatorio.

In tale sede si ribadisce che l'acquisto di regali e regalinii non poteva essere legittimamente effettuato a carico del Gruppo.

## - Pasto Istituzionale in sede.

DATA	NR. SCONTI NO	NR. FATTURA / RICEVUTA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
15/12/2010	37		CALABRIA BOWLING SRL RC	RINFRESCO	900,00	BILARDI
05/07/2011	62		CALABRIA BOWLING	MANIFESTAZIONE E BUFFET	6.300,00	BILARDI
04/09/2011	605		PARADISO HOTEL RISTO RC	PASTO ISTITUZIONALE	1.800,00	BILARDI
<b>TOTALI</b> .....					<b>€. 9.000,00</b>	

Sul punto, occorre evidenziare che la spesa sostenuta presso il Calabria Bowling è probabilmente da ricondurre al consigliere IMBALZANO.

**- Servizi Accessori Trasporto.**

DATA	NR. SCONTI / NO	NR. FATTURA / RICEVUTA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
28/03/2011		23	MERIDIAN SRL RC	NOLEGGIO	5.500,00	BILARDI 10 PULLMAN RC - LAMEZIA PER MANIFESTAZIONE
01/10/2011		190	VIAGGI E MIRAGGI RC	NOLO 10 PULMMANN	7.150,00	BILARDI
<b>TOTALI.....</b>					<b>€ 12.650,00</b>	

Qualche considerazione va spesa con riferimento a tali due costi.

Quanto al noleggio di ben 10 pullman per la tratta Reggio Calabria-Cosenza per la manifestazione del 01.10.2011 risulta assolutamente evidente che trattasi di spesa effettuata in violazione del disposto di cui all'art. 5 L. Reg. n. 13/2002. Ed infatti, come accertato (cfr. documentazione allegata alla nota da ultimo depositata in data 22.01.2015, ed attinta da fonti aperte su internet) si trattava di una manifestazione indetta dal PDL e dagli altri alleati di Governo a sostegno dell'azione dell'allora Presidente della Regione Scopelliti, per manifestare i risultati della coalizione di governo e del governo regionale, per utilizzare le parole del Presidente spesso.

Con riferimento al noleggio di altrettanti pullman per la partecipazione alla manifestazione "Next Epidemia Giovanile" del 26.03.2011 presso il Centro Agroalimentare di Lamezia Terme non pare davvero necessario esprimere considerazioni tanto è evidente trattarsi di spesa assolutamente inconferente rispetto all'attività del Gruppo e certamente tipica della più ovvia attività di propaganda politico/elettorale.

Sul punto sia concesso rinviare al documento illustrativo dell'iniziativa che si rinviene sul sito della Regione Calabria (ed allegato alla predetta nota della PG depositata in data 22.01.2015).

**- Viaggi.**

DATA	NR. SCONTI / RICEV.	NR. FATTURA	AZIENDA FORNITRICE	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO RIMBORSATO	NOTE
30/01/2011			ALITALIA	BIGLIETTO AEREO	330,50	BILARDI GIOVANNI
<b>Totale.....</b>					<b>€ 330,50</b>	

**- Spese Tipografiche**

DATA	FATTURA	SCONTI / RICEVUTA	AZIENDA	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
11/04/2011	63		IRITI GRAFICA	MANIFESTI ELETTORALI	€ 3.120,00	ASS. BANCARIO
11/05/2011		1064	GVN UFFICIO	MANIFESTAZIONE POLITICHE ELEZIONI	€ 8.700,00	FINANZ. ELETTORALE
17/05/2011		115	GVN UFFICIO	NOLEGGIO ATTREZZ. RISULTATI	€ 7.500,00	FINANZ. ELETTORALE

	ELEZIONI	(BONIFICO)
<b>Totale</b>		<b>19.320,00</b>

Davvero nessun commento appare necessario visto il tenore dell'art. 5 L. Reg. n. 13/2002.

In conclusione BILARDI sosteneva costi per spese non conferenti per complessivi €. 76.139,20.

Alle spese appena illustrate e direttamente attribuibili al BILARDI segue l'approfondimento relativo alle spese effettuate dal TRAPANI, sulla cui figura si rinvia a quanto già detto per l'anno 2010.

#### 6.2.1.1) Le spese BILARDI Giovanni Emanuele in concorso con TRAPANI Carmelo

Costui sosteneva spese a carico del Gruppo Lista Scopelliti per complessivi €.61.342,96. Di seguito il dettaglio:

##### - Pasto Istituzionale in sede.

DATA	NR. SCONTINUTO	NR. FATTUR A / RICEVUTA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO RIMBORSATO	NOTE
16/01/2011	33		RISTORANTE PARADISO LAZZARO RC	PASTO ISTITUZIONALE	450,00	TRAPANI
13/01/2011	1/11		CIRCOLO CULTURALE VENEZIA CLUB RC	PASTO ISTITUZIONALE	500,00	TRAPANI COPERTI 25
05/01/2011	2		BUFALA & COZZE RC	PASTO ISTITUZIONALE	80,00	TRAPANI
09/01/2011	16		RISTORANTE PARADISO LAZZARO RC	PASTO ISTITUZIONALE	350,00	TRAPANI
06/01/2011	19		LA FENICE VILLA S. GIOVANNI	PASTO ISTITUZIONALE	1.200,00	TRAPANI
27/01/2011		13	RISTORANTE LA CAPANNA DI CANALE FEDE RC	PASTO ISTITUZIONALE	300,00	TRAPANI COPERTI 10
28/01/2011	193		LA TAVERNETTA RC	PASTO ISTITUZIONALE	184,00	TRAPANI 8 COPERTI
25/01/2011	176		LA TAVERNETTA RC	PASTO ISTITUZIONALE	184,00	TRAPANI 8 COPERTI
22/01/2011	8/11		RISTORANTE SOTTO LE STELLE TERRETI RC	PASTO ISTITUZIONALE	640,00	TRAPANI COPERTI 32
18/01/2011	115		LA TAVERNETTA RC	PASTO ISTITUZIONALE	230,00	TRAPANI COPERTI 10

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

30/12/2010	142/10		RISTORANTE SOTTO STELLE TERRETI RC	PASTO ISTITUZIONALE	660,00	TRAPANI COPERTI	33
09/01/2011	5/11		RISTORANTE SOTTO STELLE TERRETI RC	PASTO ISTITUZIONALE	300,00	TRAPANI COPERTI	15
			TRATTORIA BAYLIK SAS RC	PASTO ISTITUZIONALE	200,00	TRAPANI 6 COPERTI	
11/12/2010	132/10		RISTORANTE SOTTO STELLE TERRETI RC	PASTO ISTITUZIONALE	440,00	TRAPANI COPERTI	22
				PASTO ISTITUZIONALE	79,00	TRAPANI 4 COPERTI	
06/02/2011	105		BAR RISTORANTE IL GABBIANO RC	PASTO ISTITUZIONALE	400,00	TRAPANI COPERTI	10
29/01/2011	207		LA TAVERNETTA RC	PASTO ISTITUZIONALE	1.541,00	TRAPANI COPERTI	67
			RISTORANTE PANORAMA VILLA S. G. RC	PASTO ISTITUZIONALE	1.250,00	TRAPANI	
17/02/2011	333		LA TAVERNETTA RC	PASTO ISTITUZIONALE	230,00	TRAPANI COPERTI	10
13/02/2011	297		RISTORANTE LA COLLINETTA GIOIOSA JONICA RC	PASTO ISTITUZIONALE	700,00	TRAPANI	
			VELARDO LOPEZ RC	PASTO ISTITUZIONALE	800,00	TRAPANI COPERTI	16
18/03/2011			VELARDO LOPEZ RC	PASTO ISTITUZIONALE	200,00	TRAPANI 8 COPERTI	
12/03/2011		156/P	HOTEL APAN RC	PASTO ISTITUZIONALE	126,00	TRAPANI COPERTI	10
10/03/2011	640		L'OASI RC	PASTO ISTITUZIONALE	200,00	TRAPANI	

09/06/2011	114		AUTOSTELLO S. TRADA CANNITELLO RC	PASTO ISTITUZIONALE	805,00	TRAPANI 23 PASTI	
	8561		IL MULINO MAMMOLA RC	PASTO ISTITUZIONALE	159,00	TRAPANI 4 COPERTI	
05/06/2011	74		RISTORANTE CRIZA SRL VILLA S.G.	PASTO ISTITUZIONALE	1.700,00	TRAPANI	
20/06/2011	235		RISTORAZIONE CRUCITTI RC	PASTO ISTITUZIONALE	250,00	TRAPANI COPERTI	10
27/07/2011	1		OSTERIA IL RISTORO SAS GIOIA TAURO	PASTO ISTITUZIONALE	625,00	TRAPANI 25 PASTI	
02/07/2011	138		PEPPINO PESCATORE IL	PASTO ISTITUZIONALE	358,00	TRAPANI COPERTI	12
			LA TAVERNETTA	PASTO ISTITUZIONALE	1.200,00	TRAPANI COPERTI	40



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

			RC				
			LA TAVERNETTA RC	PASTO ISTITUZIONALE	1.200,00	TRAPANI COPERTI	40
			RISTORANTE LA COLLINETTA GIOIOSA JONICA	PASTO ISTITUZIONALE	440,00	TRAPANI	
28/06/2011	318		RISTORANTE LA LAMPARA PELLARO RC	PASTO ISTITUZIONALE	350,00	TRAPANI 7 COPERTI	
05/07/2011			VELARDO LOPEZ SAS E	PASTO ISTITUZIONALE	500,00	TRAPANI COPERTI	20
20/04/2011	200		RISTORANTE PARADISO LAZZARO RC	PASTO ISTITUZIONALE	350,00	TRAPANI	
			TRISKELE'	PASTO ISTITUZIONALE	90,00	TRAPANI 8 COPERTI	
31/07/2011	467		RISTORANTE PARADISO LAZZARO RC	PASTO ISTITUZIONALE	300,00	TRAPANI	
24/07/2011			COMPANY NAME ADDRESS COUNTRY	PASTO ISTITUZIONALE	48,00	TRAPANI 4 COPERTI	
24/07/2011	474		RISTORANTE LA COLLINETTA GIOIOSA JONICA	PASTO ISTITUZIONALE	600,00	TRAPANI COPERTI	30
19/07/2011	446		RISTORANTE PARADISO LAZZARO RC	PASTO ISTITUZIONALE	600,00	TRAPANI	
			VELARDO LOPEZ SAS E	PASTO ISTITUZIONALE	1.000,00	TRAPANI COPERTI	40
26/08/2011	582		PARADISO HOTEL RISTO RC	PASTO ISTITUZIONALE	1.350,00	TRAPANI	
03/09/2011	1189		LA CANTINA DELLA SUOCERA RC	PASTO ISTITUZIONALE	579,00	TRAPANI PASTI NR.	23
16/09/2011	8		ALICANTE VILLA S.G.	PASTO ISTITUZIONALE	100,00	TRAPANI	
28/08/2011	28		BAR PORTO RISTO ROCCELLA J.	PASTO ISTITUZIONALE	600,00	TRAPANI PASTI NR.	30
09/09/2011	2880		AL FARO VERDE PORTICELLO	PASTO ISTITUZIONALE	193,00	TRAPANI PASTI NR.	5
30/10/2011	578		LA BOTTEGA DEI SAPORI MAMMOLA	PASTO ISTITUZIONALE	300,00	TRAPANI PASTI NR.	10
08/11/2011	1803		LA TAVERNETTA RC	PASTO ISTITUZIONALE	690,00	TRAPANI PASTI NR.	30
31/10/2011				PASTO ISTITUZIONALE	96,75	TRAPANI	

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

			PASTO ISTITUZIONALE	250,00	TRAPANI
		MIRAMONTI HOTEL GAMBARIE	PASTO ISTITUZIONALE	1.125,00	TRAPANI NR. 45 PASTI TRAPANI C.
13/11/2011	7930	GRANDI EVENTI LU	PASTO ISTITUZIONALE	89,00	TRAPANI NR. 5 PASTI TRAPANI C.
21/11/2011	2142	CIROMA PIZZERIA RC	PASTO ISTITUZIONALE	48,00	TRAPANI NR. 4 PASTI TRAPANI C.
		MIRAMONTI HOTEL GAMBARIE	PASTO ISTITUZIONALE	750,00	TRAPANI NR. 25 PASTI
		PANORAMA VILLA S G.	PASTO ISTITUZIONALE	1.000,00	TRAPANI NR. 30 PASTI
14/12/2011	2133	LA TAVERNETTA RC	PASTO ISTITUZIONALE	500,00	TRAPANI NR. 20 PASTI
30/11/2011	1998	LA TAVERNETTA RC	PASTO ISTITUZIONALE	300,00	TRAPANI NR. 12 PASTI
11/11/2011		CONCORDE SAS	PASTO ISTITUZIONALE	138,00	TRAPANI SOLO TRANSAZIONE TRAPANI C.
<b>Totale.....</b>				<b>€ 44.470,25</b>	

Anche qui possono replicarsi le considerazioni già espresse per spese analoghe dell'anno 2010, non senza sottolineare l'enorme cifra spesa per pasti pari a ben € 44.470,25.

Anche nel 2011 si segnalano più spese compiute nello stesso giorno (16 aprile e 24 luglio 2011).

**- Acquisti Vari.**

DATA	NR. SCONTRINO	NR. FATTURA / RICEVUTA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
03/03/2011			CLICK SRL RC	ACQUISTI VARI	760,00	TRAPANI 20 TARGHE RICORDO
10/03/2011		6	MOBILYA ARREDAMENTI RC	ACQUISTI VARI	2.760,00	TRAPANI MOBILE - SCRIVANIA - POLTRONA
15/02/2011			TRU TRUSSARDI ROMA	ACQUISTI VARI	337,00	TRAPANI
13/03/2011	7		PIANTE E FIORI	ACQUISTI VARI	40,00	TRAPANI
17/05/2011		245	CENTRO COMMERCIALE ALATI DOMENICO RAVAGNESE	ACQUISTI VARI	777,71	TRAPANI TAVOLO-GAZEBO-CUSCINO-MAGNETI
11/06/2011		11FV RC00 0719	G.R. SRL ARANGEA RC	ACQUISTI VARI	209,00	TRAPANI ARMADI
20/07/2011	29		FARMACIA SCERRA RC DR.	ACQUISTI VARI	59,00	TRAPANI PREPARAZIONE MAGISTRALE

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

						TRAPANI CARMELO
28/07/2011	32		PROFUMERIE SQUILLACE RC	ACQUISTI VARI	82,20	TRAPANI PROFUMI
05/08/2011	6		CASEIFICIO FRAGOLA LAMEZIA	ACQUISTI VARI	51,47	TRAPANI
15/06/2011		7	MIRZAM GIOIELLERIA VILLA SAN GIOVANNI RC	ACQUISTI VARI	2.004,00	TRAPANI OGGETTI D'ORO
			IL MONDO DI ANNA RC	ACQUISTI VARI	500,00	TRAPANI
	23		MAXI SPORT WORD RC	OGGETTI SPORTIVI	109,00	TRAPANI
15/02/2011			DUVOLI ANTONIETTA FIORAIO	ACQUISTI VARI	78,00	TRAPANI
11/08/2011			CLICK RC	TIMBRI	124,00	TRAPANI
29/10/2011			MACELLERIA GANGEMI	ACQUISTI VARI	107,00	TRAPANI
31/10/2011		7	MARTINO SAS RC	ABBIGLIAMENTO	650,68	TRAPANI 15 CRAVATTE E 15 FOULARD TRAPANI C.
13/11/2011			PALASACCIO SRL FI	ARTICOLI DA REGALO	1.000,00	TRAPANI
16/10/2011	146		MEDIAWORLD RC	ELETTRODOMESTICI	311,44	TRAPANI
26/11/2011	1		ROMEO GOMME RC	GOMME AUTO	270,00	TRAPANI
27/11/2011	6		NEON SIRIO RC	ACQUISTI VARI	286,81	TRAPANI
10/12/2011			DESIGUAL FIUMICINO	ACQUISTI VARI	84,00	TRAPANI
09/12/2011			CALVIN KLEIN	ACQUISTI VARI	99,00	TRAPANI
30/11/2011			AGENZIA VIAGGI DELIA SNC CZ	LISTA NOZZE	500,00	TRAPANI
31/10/2011			TRUSSARDI UOMO RC	ACQUISTI VARI	650,00	TRAPANI
28/09/2011	195		ZARA RC	ACQUISTI VARI	21,95	TRAPANI
24/09/2011			BOTTEGA DEL SARTO VALMONTONE	ACQUISTI VARI	390,00	TRAPANI SOLO TRANSAZIONE
23/09/2011			EFRATI ROMA	ACQUISTI VARI	268,00	TRAPANI SOLO TRANSAZIONE
30/08/2011	2			ACQUISTI VARI	450,00	TRAPANI NON SI EVINCE ALTRO
20/12/2010	299		CENTER STOCK SRL	ACQUISTI VARI	15,00	TRAPANI
28/06/2011	10		AL TARLO VILLA S. G.	ACQUISTI VARI	520,00	TRAPANI
<b>TOTALI</b>					<b>6.115,26</b>	

Con riferimento a tale capitolo di spesa appare inutile intrattenersi ad analizzare ogni singola spesa, ben potendo rinviarsi alla descrizione sommaria di cui alla tabella così come all'indicazione del tipo di esercizio commerciale in cui la spesa è stata effettuata.

Certo è che dagli atti emerge l'eclettismo finanziario del TRAPANI, le cui spese si muovono dall'acquisto di elementi di arredo (anche da giardino) all'acquisto di cravatte e foulard (ancora un omaggio evidentemente), dall'acquisto di omaggi di nozze a quello più tradizionale di abbigliamento, dall'acquisto di profumi a quello dei ricorrenti omaggi, questa volta in oro.

Colpisce invero la spesa effettuata per l'acquisto di una preparazione magistrale presso la farmacia Scerra, ma sul punto sia concesso rinviare alle dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio

**- Carburanti.**

DATA	NR. SCONT RINO	NR. FATTU RA / RICEV UTA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
26/03/2011			AGIP PIZZO EST	CARBURANTE	60,00	TRAPANI
07/05/2011			AGIP SA-RC	CARBURANTE	50,00	TRAPANI
01/10/2011			AUTOSOLE NAPITINA	CARBURANTE	50,00	TRAPANI
05/12/2011			AUTOSOLE NAPITINA SAS	CARBURANTE	50,00	TRAPANI
<b>TOTALI</b> .....					<b>€ 210,00</b>	

**- Telefonia Accessori – Materiale Informatico.**

DATA	NR. SCONT RINO	NR. FATTU RA / RICEV UTA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
15/01/2011	23		MEDIAWORLD RC	TELEFONIA	57,95	TRAPANI SIEMENS CORDL. - CELL. CUSTODIA
06/08/2011		35	DE.CA.TEL. SRL	TELEFONIA	750,00	TRAPANI TELEFONO APPLE IPHONE 4 PIU' ACCESSORI
<b>TOTALI</b> .....					<b>€ 807,95</b>	

Si segnala l'ennesimo ricorrere di acquisti di prodotti Apple, evidentemente tra i favoriti.

**- Servizi Accessori Trasporto.**

DATA	NR. SCONT RINO	NR. FATTU RA / RICEV UTA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
				PEDAGGIO AUTOSTRADAL E	2,50	TRAPANI
12/07/2011		239	PNEUMATICI POLIMENI GIUSEPPE CONDERA RC	SERVIZI ACCESSORI TRASPORTO	600,00	TRAPANI AUDI A6 TARGA
01/07/2011			TAXI	TRASPORTO	40,00	TRAPANI
15/07/2011			CARONTE & TOURIST SPA	TRASPORTO	38,00	TRAPANI

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

03/09/2010			CARONTE & TOURIST SPA	TRASPORTO	31,50	TRAPANI
18/06/2011			CARONTE & TOURIST SPA	TRASPORTO	15,00	TRAPANI
28/07/2011			CARONTE & TOURIST SPA	TRASPORTO	98,00	TRAPANI FURGONE MT 6
30/08/2011			EMME DUE SNC MESSINA	PARCHEGGIO	2,00	TRAPANI
30/08/2011			EMME DUE SNC MESSINA	PARCHEGGIO	0,40	TRAPANI
31/08/2011			CARONTE E TOURIST	TRASPORTO	32,00	TRAPANI
30/08/2011			CARONTE E TOURIST	TRASPORTO	33,00	TRAPANI
16/08/2011			MAGGIORE RENT	NOLO AUTO	700,00	TRAPANI
30/08/2011			EMME DUE SNC MESSINA	PARCHEGGIO	100,00	TRAPANI
21/09/2011			CARONTE E TOURIST	TRASPORTO	32,50	TRAPANI
21/07/2011			CARONTE E TOURIST	TRASPORTO	32,00	TRAPANI
09/09/2011			CARONTE E TOURIST	TRASPORTO	38,00	TRAPANI
09/09/2011			CARONTE E TOURIST	TRASPORTO	32,00	TRAPANI
21/10/2011			CARONTE E TOURIST	TRASPORTO	32,00	TRAPANI
04/10/2011			CARONTE E TOURIST	TRASPORTO	32,50	TRAPANI
28/10/2011			CARONTE E TOURIST	TRASPORTO	15,00	TRAPANI
29/10/2011			CARONTE E TOURIST	TRASPORTO	32,00	TRAPANI
04/11/2011			CARONTE E TOURIST	TRASPORTO	32,00	TRAPANI
07/10/2011			CARONTE E TOURIST	TRASPORTO	32,00	TRAPANI
10/10/2011			CARONTE E TOURIST	TRASPORTO	41,00	TRAPANI
28/10/2011			CARONTE E TOURIST	TRASPORTO	15,00	TRAPANI
11/10/2011			ESSE DUE MESSINA	PARCHEGGIO	10,00	TRAPANI
10/10/2011			ESSE DUE MESSINA	PARCHEGGIO	4,00	TRAPANI
11/10/2011			ESSE DUE MESSINA	PARCHEGGIO	4,00	TRAPANI
28/10/2011			ESSE DUE MESSINA	PARCHEGGIO	4,00	TRAPANI
15/11/2011			ESSE DUE MESSINA	PARCHEGGIO	4,00	TRAPANI
16/11/2011			ESSE DUE MESSINA	PARCHEGGIO	10,00	TRAPANI
12/10/2011			ESSE DUE MESSINA	PARCHEGGIO	10,00	TRAPANI AUDI
29/10/2011			ESSE DUE MESSINA	PARCHEGGIO	10,00	TRAPANI AUDI
21/10/2011			ESSE DUE MESSINA	PARCHEGGIO	10,00	TRAPANI AUDI
15/11/2011			CARONTE E TOURIST	TRASPORTO	38,00	TRAPANI
30/11/2011			CARONTE E TOURIST	TRASPORTO	32,50	TRAPANI
30/11/2011			ESSE DUE ME	PARCHEGGIO	30,80	TRAPANI PAGAMENTO SANZIONE
<b>TOTALI</b>					<b>€ 2.225,70</b>	

## - Viaggi.

DATA	NR. SCON-RICEV.	NR. FATTURA	AZIENDA FORNITRICE	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO RIMBORSATO	NOTE
------	-----------------	-------------	--------------------	----------------------	--------------------	------

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

26/09/2011			VIAGGI MIRAGGI RC	E	BIGLITTO AEREO RC ROMA	198,01	TRAPANI
15/09/2011	78		VIAGGI MIRAGGI RC	E	BIGLIETTO AEREO RC ROMA	198,01	TRAPANI
<b>Totale.....</b>						<b>€ 396,02</b>	

## - Pasto Personale (in sede/fuori sede).

DATA	NR. SCON TRIN O	NR. FATT URA / RICE VUTA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
07/01/2011	157		RISTORAZIONE CRUCITTI RC	PASTO PERSONALE	12,40	TRAPANI
26/01/2011	392		BUFALA & COZZE RC	PASTO PERSONALE	27,00	TRAPANI
			RISTORANTE COLLINETTA GIOIOSA JONICA	LA PASTO PERSONALE	340,00	TRAPANI COPERTI 2
01/07/2011	260		PEPPINO PESCATORE	IL PASTO PERSONALE	74,00	TRAPANI
26/06/2011	8		LA GIARA SIDERNO	SNC PASTO PERSONALE	16,00	TRAPANI
01/07/2011	1629		CASA BLEVE SRL	PASTO PERSONALE	200,00	TRAPANI
24/07/2011			COMPANY NAME ADDRESS COUNTRY	PASTO PERSONALE	28,70	TRAPANI COPERTI 2
24/08/2001	122		CACTUS CLUB LOCRI	PASTO PERSONALE	40,00	TRAPANI
16/08/2011			PRINCIPE DI LAZZISE	PASTO PERSONALE	32,00	TRAPANI SOLO TRANSAZIONE
				PASTO PERSONALE	30,00	TRAPANI NON SI EVINCE ALTRO
__/08/11	18		IL GIRASOLE SRL BOVA M.	PASTO PERSONALE	20,00	TRAPANI
24/08/2011			CACTUS CLUB LOCRI	PASTO PERSONALE	42,00	TRAPANI
13/10/2011			AMICI TRATTORIA CZ	MIEI PASTO PERSONALE	75,00	TRAPANI
28/10/2011	63		LA CASA DELLA PIZZA ME	PASTO PERSONALE	10,20	TRAPANI
10/10/2011			ANSELMO TRATTORIA ME	PASTO PERSONALE	30,00	TRAPANI
13/10/2011			QUESTA PAZZA PAZZA PIZZA CZ	PASTO PERSONALE	10,70	TRAPANI
				PASTO PERSONALE	33,00	TRAPANI NON SI EVINCE ALTRO
				PASTO PERSONALE	87,50	TRAPANI
				PASTO PERSONALE	53,00	TRAPANI
				PASTO PERSONALE	77,50	TRAPANI
12/11/2011	106		BORGO BARBERINO	CAFFE' DEL PASTO PERSONALE	17,90	TRAPANI



			MUGELLO FI			
02/12/2011	29		LA BOTTEGA DEI SAPORI RC	PASTO PERSONALE	19,50	TRAPANI
<b>TOTALI</b>					<b>€ 1.276,40</b>	

Anche qui appare possibile rinviare alle considerazioni già espresse per analoghe spese del 2010, segnalando nuovamente che molte delle spese sono state effettuate nelle stesse date di quelle catalogate per mera comodità espositiva come "Istituzionali".

**- Consumazioni Occasionali.**

DATA	NR. SCORRI NO	NR. FATTURA / RICEVUTA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO O RIMBORSATO	NOTE
12/01/2011	28			CONSUMAZIONE OCCASIONALE	11,10	TRAPANI
16/01/2011	169		CAFFE' MATTEOTTI SRL RC	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	35,00	TRAPANI PASTICCERIA
15/01/2011			TIPICIFORTUNATO	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	35,58	TRAPANI
20/04/2011	130		CAFFE' MATTEOTTI RC	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	14,00	TRAPANI
09/06/2011	58		NUOVA CREMERIA SOTTOZERO SRL	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	16,00	TRAPANI SC. NON FISCALE
28/06/2011			NUOVA CREMERIA SOTTOZERO SRL	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	8,20	TRAPANI
09/06/2011	48		NUOVA CREMERIA SOTTOZERO SRL	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	48,00	TRAPANI SC. NON FISCALE
20/05/2011	271		CAFFE' MATTEOTTI	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	16,00	TRAPANI
20/04/2011	138		CAFFE' MATTEOTTI SRL RC	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	3,00	TRAPANI
	14			CONSUMAZIONE OCCASIONALE	5,50	TRAPANI
	275		NUOVA CREMERIA SOTTOZERO SRL RC	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	6,00	TRAPANI
28/07/2011	294		TAHITI PELLARO RC	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	1,30	TRAPANI
28/07/2011	282		TAHITI PELLARO RC	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	10,30	TRAPANI Brioche GELATO FRAGOLA LIMONE - CONO
09/09/2011	146		CAFFE' SANTORO SRL ME	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	2,00	TRAPANI
09/09/2011	140		CAFFE' SANTORO SRL ME	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	12,00	TRAPANI
29/09/2011	47		A SCALITTA I DON CARMELO POSTORINO SRL RC	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	22,50	TRAPANI
01/09/2011	15		CAFFE' MATTEOTTI SRL	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	6,70	TRAPANI
27/10/2011	41		SARNE' FABIO	CONSUMAZIONE	29,00	TRAPANI

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DATA	NR. SCOTRI NO	NR. FATTURA / RICEVUTA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
01/10/2011	485		PASTICCERIA RC EST TARSIA AUTOGRILL	OCCASIONALE CONSUMAZIONE OCCASIONALE	3,25	TRAPANI
04/11/2011			IL FANALINO SNC ME	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	5,70	TRAPANI
			IL FANALINO SNC ME	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	4,30	TRAPANI
__/11/11	475		AUTOSOLE NAPITINA	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	4,20	TRAPANI
__/11/2011	131		SERVAIR CHEF PI	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	10,80	TRAPANI
__12/11	187		AUTOGRILL SPA CZ	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	1,85	TRAPANI
09/12/2011	243		MC DONALD ROMA	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	3,40	TRAPANI
06/12/2011	188		AUTOGRILL SPA CZ	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	1,50	TRAPANI
__/12/11	67		CHIRICO LUCIA PIZZERIA CZ	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	4,20	TRAPANI
<b>TOTALI.....</b>					<b>€ 321,38</b>	

Decisamente inconferenti tali spese, minutaglie che tuttavia manifestano la (erronea) convinzione di poter disporre del denaro pubblico senza doverne mai rendere conto.

**- Manutenzione Autovettura.**

DATA	NR. SCOTRI NO	NR. FATTURA / RICEVUTA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
05/09/2011	4		FRANCESCO POLIMENI ELETTRAUTO	MANUTENZIONE E AUTOVETTURA	20,00	TRAPANI
<b>TOTALI.....</b>					<b>€ 20,00</b>	

**- Soggiorni.**

DATA	NR. SCOTRI NO	NR. FATTURA / RICEVUTA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
10/07/2011	3		LIDO DELLE STELLE ROCCELLA JONICA	SOGGIORNO	100,00	TRAPANI SEDIE SDRAIO-LETTINI PRENDISOLE- OMBRELLONE
<b>TOTALI.....</b>					<b>€ 100,00</b>	

Al di là delle considerazioni avanzate dai difensori del BILADI nella più volte citata memoria, cui si rinvia, non pare davvero revocabile in dubbio che per nessun motivo ed in nessuna occasione il noleggio di sedie, sdraio-prendisole ed ombrelloni possa avere a che fare con l'attività istituzionale del Gruppo Lista Scopelliti.

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il totale delle spese effettuate dal TRAPANI è pertanto di €. 61.342,96.

TRAPANI Carmelo chiedeva i rimborsi per le predette spese tramite missiva cui allegava i documenti di spesa (agli atti).

Lo stesso incassava in tal modo i seguenti rimborsi:

DATA CONTABILE	VALUTA	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
20.01.2011	20.01.2011	Assegno N.	3.000,00	
04.02.2011	04.02.2011	Prelevamento	2.500,00	
11.02.2011	11.02.2011	Prelevamento	2.600,00	
18.02.2011	18.02.2011	Prelevamento	2.300,00	
10.03.2011	10.03.2011	Assegno N.	3.500,00	
14.03.2011	14.03.2011	Prelevamento	3.200,00	
15.04.2011	15.04.2011	Prelevamento	3.600,00	
09.05.2011	09.05.2011	Prelevamento	4.200,00	
26.05.2011	26.05.2011	Prelevamento	4.000,00	
08.06.2011	08.06.2011	Prelevamento	3.600,00	
13.06.2011	13.06.2011	Prelevamento	3.600,00	
20.06.2011	20.06.2011	Prelevamento	3.800,00	
08.07.2011	08.07.2011	Prelevamento	3.700,00	
18.07.2011	18.07.2011	Prelevamento	3.800,00	
28.07.2011	28.07.2011	Prelevamento	4.000,00	
22.08.2011	22.08.2011	Prelevamento	3.000,00	
31.08.2011	31.08.2011	Prelevamento	4.000,00	
28.09.2011	28.09.2011	Assegno N.	2.200,00	
13.10.2011	13.10.2011	Prelevamento	2.200,00	

09.11.2011	09.11.2011	Prelevamento	2.500,00
25.11.2011	25.11.2011	Bonifico	3.600,00
13.12.2011	13.12.2011	Bonifico	3.800,00
29.12.2011	29.12.2011	Bonifico	4.700,00
<b>Totale</b>			<b>77.400,00</b>

Pertanto, anche in tal caso, a fronte di spese documentate per € 61.342,96, il TRAPANI percepiva rimborsi per un importo ben superiore, pari ad €. 77.400,00.

#### 6.2.2) Le spese GRILLO Alfonsino

##### - Spese di segreteria e varie.

Anche in questo caso occorre compiere qualche osservazione con riferimento alla "documentazione" di spesa relativa alla posizione del GRILLO.

GRILLO in realtà non produceva né al momento della spesa né in sede di acquisizione atti da parte della PG alcuna pezza giustificativa relativa alle spese sostenute. Le cifre di seguito indicate sono frutto di dichiarazioni rilasciate dal GRILLO allorché domandava i rimborsi da parte del BILARDI, al quale indicava per sommi capi la tipologia di spese sostenute.

In primo luogo, dunque, non è possibile stabilire la veridicità di quanto dichiarato, come del resto il costante ricorrere di cifre "tonde" (€ 500, € 2.000,00, ecc) porta a dubitare: assolutamente impossibile che la sommatoria di quanto speso ad esempio per "spese di gestione della segreteria" sia regolarmente una cifra di tale genere (ad esempio € 1.300,00 per il periodo novembre 2011; € 2.500,00 per il periodo di settembre 2011: singolare poi la doppia spesa per ottobre 2011: prima € 1.000,00 e poi ancora € 2.000,00).

In secondo luogo, appare comunque pacificamente non conferente l'elargizione di "contributi a favore di terzi" non meglio definiti non avendo ciò attinenza con alcuna attività istituzionale (e così per un totale di € 8.850,00).

Altrettanto inconsistente è l'indicazione delle somme spese per non meglio precisati "manifestazioni a carattere culturale" per € 2.500 nel gennaio 2011 o le spese per "esperti" non meglio indicati per complessivi € 3.000,00.

DATA	NR. SCONTRINO	NR. FATTURA / RICEVUTA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO RIMBORSATO	NOTE
09/01/2011			GRILLO ALFONSINO	RENDICONTO SPESE	1.300	GRILLO
09/01/2011			GRILLO ALFONSINO	RENDICONTO SPESE	700	GRILLO
09/01/2011			GRILLO ALFONSINO	RENDICONTO SPESE	1.350	GRILLO
03/02/2011			GRILLO ALFONSINO	RENDICONTO SPESE	5.000,00	GRILLO
07/03/2011			GRILLO ALFONSINO	RENDICONTO SPESE	2.000,00	GRILLO

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

05/05/2011		GRILLO ALFONSINO	RENDICONTO SPESE	7.000,00	GRILLO
04/07/2011		GRILLO ALFONSINO	RENDICONTO SPESE	3.500,00	GRILLO
05/09/2011		GRILLO ALFONSINO	RENDICONTO SPESE	4.500,00	GRILLO
05/09/2011		GRILLO ALFONSINO	SPESE PER ESPERTI	500,00	GRILLO
05/09/2011		GRILLO ALFONSINO	SPESE CONTRIBUTI FAVORE TERZI	1.000,00	GRILLO
03/10/2011		GRILLO ALFONSINO	SPESE GESTIONE SEGRETERIA	2.500,00	GRILLO AUTOCERTIFICAZIONE
03/10/2011		GRILLO ALFONSINO	SPESE INIZIATIVE SUL TERRITORIO	500,00	GRILLO AUTOCERTIFICAZIONE
03/10/2011		GRILLO ALFONSINO	SPESE CONTRIBUTI FAVORE TERZI	1.500,00	GRILLO AUTOCERTIFICAZIONE
03/10/2011		GRILLO ALFONSINO	SPESE ESPERTI	200,00	GRILLO AUTOCERTIFICAZIONE
03/11/2011		GRILLO ALFONSINO	SPESE GESTIONE SEGRETERIA	2.000,00	GRILLO
03/11/2011		GRILLO ALFONSINO	SPESE CONTRIBUTI FAVORE TERZI	1.600,00	GRILLO
05/12/2011		GRILLO ALFONSINO	SPESE GESTIONE SEGRETERIA	1.000,00	GRILLO AUTOCERTIFICAZIONE
05/12/2011		GRILLO ALFONSINO	SPESE PER ESPERTI	500,00	GRILLO AUTOCERTIFICAZIONE
05/12/2011		GRILLO ALFONSINO	SPESE CONTRIBUTI FAVORE TERZI	1.600,00	GRILLO AUTOCERTIFICAZIONE
<b>TOTALI.....</b>				<b>€ 38.250,00</b>	

GRILLO Alfonsino ha attestato somme per complessivi €. 38.250,00, tutte da ritenersi allo stato non conferenti.

Lo stesso ha percepito i seguenti rimborsi:

DATA CONTABILE	VALUTA	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
10.01.2011	30.12.2010	Assegno N.	4.500,00	
25.02.2011	22.02.2011	Assegno N.	5.000,00	
30.03.2011	29.03.2011	Assegno N.	2.000,00	
24.06.2011	20.06.2011	Assegno N.	7.000,00	
13.07.2011	11.07.2011	Assegno N.	3.500,00	
22.09.2011	19.09.2011	Assegno N.	6.000,00	

11.10.2011	07.10.2011	Assegno N.	4.700,00	
24.11.2011	22.11.2011	Assegno N.	3.600,00	
27.12.2011	23.12.2011	Assegno N.	3.100,00	
<b>Totall</b>			<b>39.400,00</b>	

Pertanto tutte le spese dichiarate dal GRILLO gli venivano rimborsate.

### 6.2.3) Le spese PARENTE Claudio

Per l'annualità in esame il consigliere documentava spese per complessivi €. 31.576,93 (riconducibili a spese di segreteria, collaborazione e pasti istituzionali), tutte astrattamente conferenti anche se "documentate" escusivamente mediante mere autocertificazioni senza l'esibizione di alcuna documentazione fiscale o assimilabile.

Lo stesso risulta aver ottenuto i seguenti rimborsi:

DATA CONTABILE	VALUTA	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
25.01.2011	24.01.2011	Assegno N.	5.000,00	
24.02.2011	22.02.2011	Assegno N.	5.000,00	
31.03.2011	29.03.2011	Assegno N.	5.000,00	
24.06.2011	20.06.2011	Assegno N.	7.000,00	
22.09.2011	19.09.2011	Assegno N.	9.000,00	
07.12.2011	06.12.2011	Assegno N.	4.500,00	
<b>Totall</b>			<b>35.500,00</b>	

Anzitutto, emerge come anche per questa annualità il PARENTE percepiva rimborsi in eccesso per € 3.923,07.

### 6.3) L'analisi della contabilità del gruppo per il 2012

Rendiconto prodotto dal Gruppo Consiliare

BILARDI Giovanni Emanuele in qualità di capogruppo trasmetteva con nota nr.12 del 29.03.2013 all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria la nota di rendiconto del gruppo consiliare Lista Scopelliti, dalla cui analisi si ricavano i seguenti dati:

#### ENTRATE:

Totale entrate al netto delle detrazioni L.R. 15/2008	€.331.449,73
Totale giacenze (cassa e banca) a inizio anno	€ 52.790,25
Totale Generale Disponibilità	€.384.239,98

#### USCITE:

Spese postali, telefoniche e di segreteria, acquisto quotidiani, settimanali e riviste, abbonamenti, spese di	€.106.835,59
---	--------------



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cancelleria, fotocopiatrici ed attrezzature	
Spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento, studio e documentazione, acquisizione di consulenze professionali di esperti, informazione sull'attività del gruppo, documentazione e libri, spese tipografiche, organizzazione convegni	€.138.892,17
Spese per collaborazioni e personale, rimborso per viaggi, trasferte per partecipazione attività	€.87.258,93
Altre eventuali spese:	€.48.675,30
<b>TOTALE Generale Spese</b>	<b>€.381.664,99</b>
Totale giacenza (cassa e banca) a fine periodo	€.2.574,99
<b>Totale a pareggio</b>	<b>Non Indicato</b>

La Ragioneria regionale per il periodo in esame tratteneva a monte la somma di €.167.800,25, per *trattenute collaboratori*, di cui non viene fatta menzione nel presente prospetto riepilogativo.

Alla voce "Entrate", vanno aggiunte, per come accertato nell'analisi dell'indicato nel rendiconto anno 2012, giacenze derivanti da residui di "Cassa e Banca" per €.52.790,25 (sul punto si rinvia alle argomentazioni espresse per l'annata 2011), alla luce della quale le disponibilità nette all'01/01/2011 ammontavano ad €.384.239,98.

La somma complessiva delle uscite, accertata dai militari operanti alla luce della documentazione di spesa prodotta dal Gruppo, risultava pari a €. 396.142,60.

BILARDI, viceversa, in sede di nota riepilogativa dichiarava uscite complessive, al netto della detrazione ex L.R.15/2008, per €.381.664,99: in questo caso la somma dichiarata al Consiglio Regionale risultava addirittura inferiore a quella documentata per €.14.477,61. Ciò dimostrava ulteriormente, da un lato, l'inattendibilità delle dichiarazioni rese al Consiglio Regionale e, dall'altro lato, come la documentazione sdi spesa sia stata esibita senza che avesse una reale attinenza con le iniziative del Gruppo ma piuttosto al solo scopo di "coprire" l'ammontare delle disponibilità nette. Ed infatti la cifra dichiarata al Consiglio (€.381.664,99) era sostanzialmente coincidente con quella delle disponibilità nette (€.384.239,98).

Inoltre, si evidenzia che la giacenza *cassa e banca* rendicontata in riepilogo come pari a €. 2.574,99, non corrisponde con quella rilevata nell'estratto di conto corrente bancario che, invece, è pari ad € 3.943,63. In questo caso la discrepanza è minima, ma ormai al BILARDI era noto che questo Ufficio aveva in corso indagini sulle gestione dei fondi dei Gruppi consiliari.

Peraltro, l'analisi delle movimentazioni in conto corrente dal 01/01/2012 al 31/12/2012, consentiva di rilevare un saldo attivo pari a €. 3.940,63.

DATA CONTABILE	VALUTA	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
03.10.2012	03.10.2012	Bonifico n.		€ 26.682,33
06.11.2012	06.11.2012	Bonifico n. Disposto da:		€ 25.239,53
03.12.2012	03.12.2012	Bonifico n. Disposto da:		€ 25.300,00
27.12.2012	27.12.2012	Bonifico n. Disposto da:		€ 21.275,20
05.07.2012	05.07.2012	Bonifico n. Disposto da: CONSIGLIO REGIONALE DELLA		€ 27.608,33

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

01.08.2012	01.08.2012	Bonifico n. CONSIGLIO REGIONALE DELLA	Disposto da:	€ 27.856,33
05.09.2012	05.09.2012	Bonifico n. da: CONSIGLIO REGIONALE DELLA	Disposto	€ 27.381,33
04.04.2012	04.04.2012	Bonifico n. da: CONSIGLIO REGIONALE DELLA	Disposto	€ 30.278,50
26.04.2012	26.04.2012	Bonifico n. CONSIGLIO REGIONALE DELLA	Disposto da:	€ 30.284,50
05.06.2012	05.06.2012	Bonifico n. CONSIGLIO REGIONALE DELLA	Disposto da:	€ 30.186,50
07.02.2012	07.02.2012	Bonifico n. da: CONSIGLIO REGIONALE DELLA	Disposto	€ 28.295,58
07.03.2012	07.03.2012	Bonifico n. CONSIGLIO REGIONALE DELLA	Disposto da:	€ 31.061,60
<b>Totali</b>				<b>331.449,73</b>

Il conto in parola appare essere stato alimentato *esclusivamente* con gli accrediti da parte della Regione, pertanto analizzandone le uscite è possibile stabilire le modalità di utilizzo del denaro da parte del BILARDI, che ha operato mediante bonifici, assegni bancari e prelevamenti contanti.

## 6.3.1) Le spese BILARDI Giovanni Emanuele sostenute direttamente

## - Acquisti Vari.

DATA	NR. SCON-RICEV.	NR. FATTURA	AZIENDA FORNITRICE	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
07/12/2011			MPSHOP CHOPIN	ABBIGLIAMENTO DONNA	34,00	BILARDI
07/12/2011	15		CONVERTITE 81 SRL RM	ACQUISTI VARI	58,00	BILARDI
25/01/2012	5		SCOPELLITI 1887 SRL RC	ACQUISTI VARI	5.200,00	BILARDI
24/02/2012	7		SCOPELLITI 1887	OGGETTI ASSORTITI SPESE RAPPRESENTANZA	6.300,00	BILARDI
15/03/2012	3		SCOPELLITI 1887	ACQUISTI VARI	6.500,00	BILARDI
22/03/2012		13	BLITZ DI PAOLO FIRRIOLO (RC)	ACQUISTI VARI	1.200,00	BILARDI
17/05/2012		82/C	SURECO SRL	ACQUISTI VARI	79,04	BILARDI
23/06/2012		012-A	CONDOLUCI NICOLA	ACQUISTI VARI	4.090,28	BILARDI
24/07/2012		1	GIOIELLERIA POLIMENI	ACQUISTI VARI	6.500,12	BILARDI
05/09/2012		162	NEW GRAPHIC CENTER	GADGET	989,18	BILARDI

		MELITO P.S.		
<b>TOTALI</b>				<b>€ 30.950,62</b>

La presente categoria di spese merita sempre un approfondimento.

Tra i documenti di spesa si incontra ad esempio la fattura della New Graphic Center per l'acquisto di 100 magliette personalizzate, n. 50 cappellini e n. 50 portachiavi, che sembrerebbe riconducibili ad iniziative propagandistiche, cui peraltro il BILARDI si è dimostrato aduso.

Si segnala anche la spesa di € 6.500,12 per n. 20 pezzi di oggettistica in argento da regalo effettuata presso la Gioielleria Polimeni nel luglio del 2012.

Altrettanto interessante appare la spesa di € 4.090,28 per l'acquisto di abbigliamento sportivo Nike per almeno trenta persone effettuato presso l'esercizio commerciale di tale Paola Condoluci. Anche in questo caso pare trattarsi di iniziativa propagandistica oppure di omaggi elargiti dal BILARDI.

Ricorrono poi tre documenti di spesa emessi da SCOPELLITI 1887, esercizio commerciale di riferimento del BILARDI, per € 5.200,00 in data 25.01.2012 ("set composito oggetti assortiti per spese di rappresentanza"), per € 6.300 in data 24.02.2012 ("set composito oggetti assortiti per spese di rappresentanza") e per € 6.500 in data 15.03.2012 ("set composito oggetti assortiti per spese di rappresentanza"). Una vera e propria progressione criminosa.

Da segnalare anche la fattura emessa da Blitz pelletteria per € 1.200,00 per l'acquisto di quattro articoli complessivamente non meglio precisati.

A carico dei fondi regionali veniva anche acquistata una cravatta presso Convertite 81 S.r.l..

#### - Carburanti.

DATA	NR. SCON-RICEV.	NR. FATTURA	AZIENDA FORNITRICE	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
NOVEMBRE			ESSO RC	CARBURANTE	100,00	BILARDI
NOVEMBRE			ESSO RC	CARBURANTE	100,00	BILARDI
NOVEMBRE			ESSO RC	CARBURANTE	100,00	BILARDI
NOVEMBRE			ESSO RC	CARBURANTE	100,00	BILARDI
10/07/2012			STAZIONE DI SERVIZIO IP DI POLIMENO PASQUALE	CARBURANTE	500,00	BILARDI
<b>TOTALI</b>					<b>€ 900,00</b>	

#### - Consumazioni Occasionali.

DATA	NR. SCON-RICEV.	NR. FATTURA	AZIENDA FORNITRICE	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
08/12/2011	734		DEMO SRL	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	1,20	BILARDI
07/12/2011	457		SALSAMENTERI ARM	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	1,80	BILARDI
08/12/2011	106		LA FONTANA PIZZERIA	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	2,00	BILARDI

<b>TOTALI</b>	<b>€. 5,00</b>
---------------	----------------

**- Servizi Accessori Trasporto.**

DATA	NR. SCON-RICEV.	NR. FATTURA	AZIENDA FORNITRICE	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
12/11/2011			CITYSIGHTSEEING	TRASPORTO	10,00	BILARDI
12/11/2011			CITYSIGHTSEEING	TRASPORTO	10,00	BILARDI
12/11/2011			CITYSIGHTSEEING	TRASPORTO	10,00	BILARDI
12/11/2011			CITYSIGHTSEEING	TRASPORTO	10,00	BILARDI
07/12/2011			ROMA CAPITALE METREBUS	TRASPORTO	1,00	BILARDI
11/11/2011			COMUNE BOLOGNA	PARCHEGGIO	6,50	BILARDI
13/11/2011				PARCHEGGIO	3,00	BILARDI
11/11/2011			ROMA CAPITALE METREBUS	TRASPORTO	3,00	BILARDI
14/12/2011			CARONTE TOURIST SPA	TRASPORTO	32,50	BILARDI
31/05/2012		1	SILVERSTAR SAS RC	TRASPORTO	3.520,00	BILARDI
<b>TOTALI</b>					<b>€. 3.606,00</b>	

**- Pasto Istituzionale in sede.**

DATA	NR. SCON-RICEV.	NR. FATTURA	AZIENDA FORNITRICE	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
			RISTORANTE LA COLLINETTA	PASTO ISTITUZIONALE	1.100,00	BILARDI 40 COPERTI
23/12/2011	4		LIDO SOGNO (LAZZARO RC)	PASTO ISTITUZIONALE	720,00	BILARDI
15/07/2012			HOTEL RISTORANTE PARADISO	PASTO ISTITUZIONALE	800,00	BILARDI
04/07/2012	677		LA GRIGLIA DI CAMPOLO PAOLO	PASTO ISTITUZIONALE	600,00	BILARDI
18/07/2012	262		RISTORAZIONE CRUCITTI CARMELO	PASTO ISTITUZIONALE	110,00	BILARDI
24/07/2012	189		AUTOSTELLO SANTA TRADA	PASTO ISTITUZIONALE	650,00	BILARDI
22/08/2012	11		ALICANTE	PASTO ISTITUZIONALE	150,00	BILARDI
06/09/2012	1161		TAVERNA KERKIRA BAGNARA CAL.	PASTO ISTITUZIONALE	385,00	BILARDI NR. 8 PASTI

			(RC)			
<b>TOTALI</b>					<b>€. 4.515,00</b>	

Per quanto attiene tali spese non può che farsi richiamo alla considerazioni già espresse per le annate precedenti, segnalando anche in questo caso, allo stato, l'assoluta non riconducibilità delle stesse ad alcuna iniziative istituzionale del Gruppo Lista Scopelliti

**- Pasto Personale (in sede/fuori sede).**

DATA	NR. SCON-RICEV.	NR. FATTURA	AZIENDA FORNITRICE	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
11/11/2011	21015		CONTESSA LINA RISTORANTE FI	PASTO PERSONALE	138,00	BILARDI
12/11/2011	2120		CONTESSA LINA RISTORANTE FI	PASTO PERSONALE	97,50	BILARDI
25/05/2012		812	ELEFANTE ROSSO (CS)	PASTO PERSONALE	70,00	BILARDI
15/06/2012			L'OASI DI PELLEGRINO RISTORANTE	PASTO PERSONALE	105,50	BILARDI
22/06/2012			DRAGUT HOTEL	PASTO PERSONALE	90,00	BILARDI
<b>TOTALI</b>					<b>€. 501,00</b>	

**- Viaggi.**

DATA	NR. SCON-RICEV.	NR. FATTURA	AZIENDA FORNITRICE	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
07/12/2011			TRENITALIA	FIUMICINO/ROMA TERMINI	14,00	BILARDI
07/12/2011			TRENITALIA	FIUMICINO/ROMA TERMINI	14,00	BILARDI
07/12/2011			TRENITALIA	FIUMICINO/ROMA TERMINI	14,00	BILARDI
14/11/2011		276	VIAGGI E MIRAGGI	PACCHETTO VIAGGIO(PISA)	1.595,00	BILARDI
<b>TOTALI</b>					<b>€. 1.637,00</b>	

**- Telefonia Accessori – Materiale Informatico.**

DATA	NR. SCOP- N-	NR. FATTURA	AZIENDA FORNITRICE	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
------	--------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	------

	RICE V.					
02/03/2012		29	ELETTRONICA IELO SNC	TELEFONIA	655,00	BILARDI
20/03/2012		38	ELETTRONICA IELO SNC	TELEFONIA	655,00	BILARDI
31/03/2012		768	GVN UFFICIO	MATERIALE INFORMATICO	544,50	BILARDI
24/01/2012		181	GVN UFFICIO	MATERIALE INFORMATICO	150,00	BILARDI
<b>TOTALI</b>					<b>€ 2.004,50</b>	

Sul punto pare necessario segnalare l'acquisto degli ennesimi due I-Phone presso la rivendita IELO Elettronica.

**- Soggiorni.**

DATA	NR. SCON- RICEV.	NR. FATTURA	AZIENDA FORNITRICE	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
09/09/2012	34721		VILLA CARLOTTA HOTEL RAGUSA	SOGGIORNO VARIE	E 643,50	BILARDI
<b>TOTALI</b>					<b>€ 643,50</b>	

Anche in questo caso non pare immaginabile un'occasione istituzionale che possa aver portato il rappresentante di un gruppo consiliare della Regione Calabria nell'amena cittadina di Ragusa nel weekend tra il 7 ed il nove settembre 2011.

**- Pagamento Servizi.**

DATA	NR. SCON- RICEV.	NR. FATTURA	AZIENDA FORNITRICE	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO RIMBORSATO	NOTE
13/06/2012			CAPURRO GIUSEPPE	CONTRATTO AFFITTO	1.800,00	BILARDI
24/08/2012	4		ASSOCIAZIONE CULTURALE FATA MORGANA	N. 4 SPETTACOLI GRUPPO CUBANO	16.000,00	BILARDI
11/09/2012			ASSOCIAZIONE CULTURALE FATA MORGANA	SPETTACOLO CUBANO	4.000,00	BILARDI
<b>Totale.....</b>					<b>€ 21.800,00</b>	



Sul punto va sviluppata qualche considerazione con riferimento alle spese sostenute per una serie di spettacoli "cubani" per un totale di ben € 20.000,00.

Nella specie in atti si incontra una prima ricevuta dell'importo di € 16.000,00 rilasciata dall'associazione culturale "Fata Morgana" a fronte dell'organizzazione di quattro spettacoli del gruppo cubano "Sabor Tropical" in Locri (3 agosto), Sant'Eufemia (4 agosto), San Roberto (5 agosto) e Motta San Giovanni (7 agosto).

In atti si incontra una ulteriore ricevuta dell'importo di € 4.000,00 per lo spettacolo tenutosi a Gioia Tauro in data 7 settembre.

Decisamente ultroneo commentare l'assoluta inconferenza di tali spese con le finalità per le quali i fondi sono stati erogati dalla Regione ai Gruppi consiliari, non essendo possibile immaginare alcuna attinenza di tali spettacoli con una qualche attività istituzionale.

Sul punto occorre rilevare, tra l'altro, che dalla lettura del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 16.02.2013 Parti I e II n. 4 paggg. 5365, 5389 e 5390 (Cfr. allegati alla nota da ultimo depositata dalla PG in data 22.01.2015), che verosimilmente si riferisce ad analogha iniziativa intrapresa per l'anno 2013 (la delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale è infatti datata 07.12.2012 n. 102), si ricava come le manifestazioni organizzate dall'associazione Fata Morgana Reggio attendono a scopi che non hanno alcuna attinenza con l'attività del Gruppo consiliare in oggetto. Nel testo del BURC, infatti, si accenna alle "edizioni precedenti" dello spettacolo itinerante dell'orchestra "Sabor Tropical", ed alla finalità perseguita, indicata come il tentativo di creare "un'occasione di aggregazione e di scambio culturale" e di perseguire "l'intento di mettere in risalto le diverse culture e tradizioni tra il nostro territorio e i Paesi Sud Americani".

Tanta eloquenza non merita commenti.

BILARDI pertanto sosteneva direttamente spese non conferenti per complessivi €. 66.587,07.

#### 6.3.1.1) Le spese BILARDI Giovanni Emanuele in concorso con TRAPANI Carmelo

TRAPANI documentava spese, di cui poi domandava il rimborso con apposite note spese con allegata la documentazione, per complessivi €.33.655,88.

In particolare si rilevano:

#### - Acquisti Vari.

DATA	NR. SCON-RICEV.	NR. FATTURA	AZIENDA FORNITRICE	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
05/12/2011			CLICK SRL RC	TARGA RICORDO	260,00	TRAPANI
			EDICOLA VAZZANA	QUOTIDIANI	1.000,00	TRAPANI
13/02/2012				QUOTIDIANI RIVISTE E	800,00	TRAPANI
14/01/2012	3		POLLINI	ACQUISTI VARI	280,00	TRAPANI
14/01/2012	39		G.R. SRL RC	ACQUISTI VARI	210,00	TRAPANI
14/01/2012	78		GUESS ITALIA SRL	ACQUISTI VARI	109,00	TRAPANI
21/12/2011	29		F.G.A. SAS RC	ACQUISTI VARI	27,00	TRAPANI
21/12/2011	30		CENTRO COMMERCIALE RC	ACQUISTI VARI	40,00	TRAPANI
08/03/2012	240		PIANTE FIORI RC E	ACQUISTI VARI	18,00	TRAPANI
08/03/2012	1		MORDA PASQUALE MACELLERIA	ACQUISTI VARI	70,00	TRAPANI

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

05/03/2012			EDICOLA GIORNALI	QUOTIDIANI RIVISTE	E 650,00	TRAPANI
			MARTINO SAS	ACQUISTI VARI	145,00	TRAPANI
	21		FLEUR HOUSE RC	FIORI	15,00	TRAPANI
23/02/2012	4		GIOIELLERIA DORATO DEMETRIO	ACQUISTI VARI	950,00	TRAPANI
19/03/2012	8		POLLINI	ACQUISTI VARI	100,00	TRAPANI
23/03/2012			SCALETTA I DON CARMELO	VINI E LIQUORI	17,50	TRAPANI
27/03/2012			ZARA	ACQUISTI VARI	100,00	TRAPANI
27/03/2012			CONFEZIONI MARTINO	ACQUISTI VARI	100,00	TRAPANI
27/03/2012		03	MARTINO SAS	ACQUISTI VARI	700,59	TRAPANI
14/04/2012			ZARA	ACQUISTI VARI	63,80	TRAPANI
26/03/2012	40		ZUMBO SRL	ACQUISTI VARI	46,15	TRAPANI
21/04/2012	41		PANIFICIO MAURO SAS	ACQUISTI VARI	1,00	TRAPANI
23/03/2012	50		A SCALITTA I DON CARMELO POSTORINO	VINI E BEVANDE	16,80	TRAPANI
			EDICOLA DI VAZZANA (RC)	QUOTIDIANI RIVISTE	E 800,00	TRAPANI
20/03/2012			CONFEZIONI MARTINO	ACQUISTI VARI	600,00	TRAPANI
08/04/2012	28		FLOUR HOUSE	ACQUISTI VARI	20,00	TRAPANI
22/06/2012	29		A SCALITTA I DON CARMELO	BEVANDE	17,40	TRAPANI
18/06/2012	21		MARINO FORTUNATA	ACQUISTI VARI	6,40	TRAPANI
22/06/2012	24		PROFUMERIE AUTIERI SRL	ACQUISTI VARI	182,50	TRAPANI
08/06/2012				ACQUISTI VARI	100,00	TRAPANI ELETTRONICA
14/06/2012		06	IL VECCHIO FABBRO	ACQUISTI VARI	968,00	TRAPANI
07/06/2012			EDITALIA SRL	ACQUISTI VARI	206,00	TRAPANI
23/06/2012			TOYS CENTER (RC)	ACQUISTI VARI	173,95	TRAPANI
26/07/2012	116		PASTICCERIA FRAGOMENI	PASTICCERIA	28,30	TRAPANI
			GIOIELLERIA DI DORATO DEMETRIO	ACQUISTI VARI	450,00	TRAPANI
16/08/2012	300		STUDIO TRE SRL SCIACCA (AG)	FOTO	90,00	TRAPANI
03/08/2012	214		RAMONDINI ALESSANDRO TIPOGRAFIA RC	TIMBRI	54,00	TRAPANI
<b>TOTALI</b>					<b>€ 9.416,39</b>	

Sempre ricca di spunti la categoria in esame.

Sebbene tutte le spese indicate appaiono del tutto non conferenti con finalità istituzionali di qualsiasi tipo, in alcuni casi appare utile sviluppare alcune considerazioni.

Anzitutto, colpisce la spesa di € 260,00 effettuata presso la Click S.r.l. per l'acquisto di una targa ricordo. Analizzando la documentazione di spesa è possibile leggere il dettaglio del testo impresso sulla targa. A sinistra, in alto, è previsto il Logo della Regione Calabria. A destra, sempre in alto, il logo delle Lista Scopelliti Presidente (nessun accenno al Gruppo consiliare). E poi il messaggio: "alla sig.ra Mariangiola Pignataro Coco, per il suo 103° compleanno con gli auguri più sentiti!!!". Oppido Mamertina 04.12.2012. Firmato On. Giovanni Bilardi.

L'eloquenza del testo della predetta targa esime questo Ufficio dallo sviluppare ulteriori considerazioni.

Da segnalare anche gli acquisti, diversi, compiuti presso l'esercizio commerciale POLLINI. In particolare, con riferimento allo scontrino di € 280,00, si evidenzia l'acquisto di una bella cintura e di una sacca con catena.

Decisamente curioso appare la spesa di € 70,00 effettuata presso la Macelleria di Morda' Pasquale di Piazza del Calvario a Gallico.

Ricorre anche per il 2012 un acquisto commissionato all'artigiano "Il Vecchio Fabbro", cui venivano commissionate n. 8 lampade da tavolo con logo "Scopelliti Presidente" (nessun accenno al Gruppo Lista Scopelliti anche in questo caso) per complessivi € 968,00.

Ancora si riscontrano spese per l'acquisto di foulard (10 questa volta) presso MARTINO S.a.s. alla cifra totale di € 700,59 (se ne conta anche un'altra di € 100,00), mentre spicca l'acquisto di € 1,00 di michette presso il panificio Mauro S.a.s..

Al sempre ricorrenti acquisti di gioielli, si affiancano poi quelli di vini e liquori, giocattoli e timbri.

#### - Carburanti.

DATA	NR. SCON- RICEV.	NR. FATTU RA	AZIENDA FORNITRICE	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
DICEMBRE 2011			ESSO RC	CARBURANTE	230,00	TRAPANI
DICEMBRE 2011			ESSO RC	CARBURANTE	250,00	TRAPANI
DICEMBRE 2011			ESSO RC	CARBURANTE	170,00	TRAPANI
DICEMBRE 2011			ESSO RC	CARBURANTE	170,00	TRAPANI
NOVEMBRE 2011			ESSO RC	CARBURANTE	180,00	TRAPANI
GENNAIO			ESSO RC	CARBURANTE	250,00	TRAPANI
GENNAIO			ESSO RC	CARBURANTE	250,00	TRAPANI
GENNAIO			ESSO RC	CARBURANTE	210,00	TRAPANI
GENNAIO			ESSO RC	CARBURANTE	190,00	TRAPANI
GENNAIO			ESSO RC	CARBURANTE	200,00	TRAPANI
FEBBRAIO			ESSO RC	CARBURANTE	315,00	TRAPANI
FEBBRAIO			ESSO RC	CARBURANTE	210,00	TRAPANI
FEBBRAIO			ESSO RC	CARBURANTE	280,00	TRAPANI
FEBBRAIO			ESSO RC	CARBURANTE	250,00	TRAPANI
FEBBRAIO			ESSO RC	CARBURANTE	170,00	TRAPANI
			Q8 FAVASULI ANTONINO	CARBURANTE	50,00	TRAPANI
			Q8 FAVASULI ANTONINO	CARBURANTE	50,00	TRAPANI

			Q8 DI FAVASULI ANTONINO	CARBURANTE	50,00	TRAPANI
26/05/2012			TOTALERG DI MARIANO SANTINA	CARBURANTE	50,00	TRAPANI
27/12/2011			STAZIONE SERVIZIO ESSO (RC)	CARBURANTE	50,00	TRAPANI
24/07/2012			ENI DI ROMEO VINCENZO	CARBURANTE	70,00	TRAPANI
			IP DI POLIMENO PASQUALE	CARBURANTE	50,00	TRAPANI
13/06/2012			AGIP (AREA DI SERVIZIO ROSARNO)	CARBURANTE	20,00	TRAPANI
13/06/2011			ESSO DI GIOIA TAURO	CARBURANTE	30,00	TRAPANI
11/07/2012			Q8 DI FAVASULI ANTONINO	CARBURANTE	50,00	TRAPANI
11/07/2012			Q8 DI FAVASULI ANTONINO	CARBURANTE	50,00	TRAPANI
02/08/2012			ENI VILLA S. GIOVANNI RC	CARBURANTE	60,00	TRAPANI
<b>TOTALI</b>					<b>€ 3.905,00</b>	

## - Consumazioni Occasionali.

DATA	NR. SCON- RICEV.	NR. FATTU- RA	AZIENDA FORNITRICE	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
			VILLA ARANGEA BAR	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	1,30	TRAPANI
	56		ROBERTO PRONTO CASA SRL RC	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	7,80	TRAPANI
16/03/2012	158		BAR	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	16,00	TRAPANI
06/03/2012	159		PASTICCERIA FICARA RC	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	30,00	TRAPANI
31/01/2012	244		PASTICCERIA MALAVENDA	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	12,50	TRAPANI
			BAR	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	8,00	TRAPANI
02/03/2012	14		CUSMANO CATERINA	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	22,00	TRAPANI
30/01/2012	107		RISTORAZIONE CRUCITTI RC	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	1,70	TRAPANI
	143		RISTORAZIONE CRUCITTI RC	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	7,10	TRAPANI

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

30/01/2012	36		RISTORAZIONE CRUCITTI RC	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	2,80	TRAPANI
18/01/2012	93		RISTORAZIONE CRUCITTI RC	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	2,10	TRAPANI
11/01/2012			RISTORAZIONE CRUCITTI RC	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	6,00	TRAPANI
16/01/2012	320		RISTORAZIONE CRUCITTI RC	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	6,70	TRAPANI
20/01/2012	87		RISTORAZIONE CRUCITTI RC	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	2,10	TRAPANI
03/04/2012			RISTORAZIONE CARMELO	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	10,60	TRAPANI
27/03/2012	175		BAR ARCOBALENO(R C)	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	31,00	TRAPANI
05/04/2012	281		GRAN CAFFE' SAS(RC)	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	9,40	TRAPANI
28/03/2012	86		RISTORAZIONE CRUCITTI CARMELO	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	2,70	TRAPANI
28/03/2012	90		RISTORAZIONE CRUCITTI CARMELO	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	2,60	TRAPANI
27/04/2012	12		IL RITROVO	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	3,80	TRAPANI
28/04/2012	189		CAFFE' MATTEOTTI SRL	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	13,20	TRAPANI
07/03/2012	69		RISTORAZIONE CRUCITTI CARMELO	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	4,20	TRAPANI
07/05/2012	231		RISTORAZIONE CRUCITTI CARMELO	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	4,80	TRAPANI
21/03/2012	249		RISTORAZIONE CRUCITTI CARMELO	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	2,90	TRAPANI
09/05/2012	175		RISTORAZIONE CRUCITTI CARMELO	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	2,60	TRAPANI
08/05/2012	109		RISTORAZIONE CRUCITTI CARMELO	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	7,00	TRAPANI
30/04/2012	64		A SCALITTA I DON CARMELO POSTORINO	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	11,60	TRAPANI
29/02/2012	263		RISTORAZIONE CRUCITTI CARMELO	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	5,70	TRAPANI
07/05/2012	181		PASTICCERIA MALAVENDA	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	11,00	TRAPANI
13/05/2012	3		PIZZERIA CARBONE (RC)	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	12,00	TRAPANI
05/05/2012	131		PARADISE DAL 1986	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	26,00	TRAPANI
20/10/2011	46		PIZZERIA BAHAMAS(RC)	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	1,20	TRAPANI
14/05/2012	113		RISTORAZIONE CRUCITTI	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	7,00	TRAPANI

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

			CARMELO			
09/05/2012	264		RISTORAZIONE CRUCITTI CARMELO	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	3,20	TRAPANI
03/05/2012	75		RISTORAZIONE CRUCITTI CARMELO	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	7,20	TRAPANI
07/05/2012	188		PASTICCERIA MALAVENDA	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	5,50	TRAPANI
23/02/2012	70		RISTORAZIONE CRUCITTI CARMELO	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	1,40	TRAPANI
24/06/2012	67		CRISTAL COFFEE (RC)	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	20,00	TRAPANI
02/06/2012	20		BAR MIAN	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	28,00	TRAPANI
21/06/2012	216		RISTORAZIONE CRUCITTI	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	8,40	TRAPANI
19/06/2012	158		RISTORAZIONE CRUCITTI	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	12,30	TRAPANI
21/06/2012	96		RISTORAZIONE CRUCITTI	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	6,00	TRAPANI
11/06/2012	244		RISTORAZIONE CRUCITTI	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	4,40	TRAPANI
05/06/2012	173		RISTORAZIONE CRUCITTI	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	3,20	TRAPANI
13/06/2012	223		RISTORAZIONE CRUCITTI	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	8,50	TRAPANI
05/06/2012	168		RISTORAZIONE CRUCITTI	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	2,20	TRAPANI
13/06/2012	114		RISTORAZIONE CRUCITTI	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	3,00	TRAPANI
11/06/2012	186		RISTORAZIONE CRUCITTI	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	12,00	TRAPANI
21/06/2012	213		RISTORAZIONE CRUCITTI	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	1,60	TRAPANI
16/07/2012	253		CAFFE' MATTEOTTI	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	15,00	TRAPANI
21/05/2012	186		GELATERIA CESARE	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	6,70	TRAPANI
09/07/2012	47		BAR CRISTAL SNC	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	2,60	TRAPANI
23/07/2012	221		RISTORAZIONE CRUCITTI CARMELO	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	10,60	TRAPANI
11/06/2012	133		RISTORAZIONE CRUCITTI CARMELO	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	2,60	TRAPANI
14/07/2012	30		CACTUS CLUB	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	70,00	TRAPANI
26/07/2012	336		CAFFE' MATTEOTTI	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	19,00	TRAPANI
26/07/2012	570		AUTOSOLE NAPITINA	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	1,30	TRAPANI
	132		BAR LA PERGOLA	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	7,50	TRAPANI
25/07/2012	66		RISTORAZIONE CRUCITTI CARMELO	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	3,60	TRAPANI



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

23/07/2012	239		RISTORAZIONE CRUCITTI CARMELO	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	1,50	TRAPANI
26/07/2012	94		BAR CRISTAL SNC	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	1,50	TRAPANI
16/07/2012	129		RISTORAZIONE CRUCITTI CARMELO	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	2,10	TRAPANI
16/07/2012	32		RISTORAZIONE CRUCITTI CARMELO	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	3,10	TRAPANI
	32		PASTICCERIA MALAVENDA	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	6,50	TRAPANI
29/08/2012	191		ARCOBALENO BAR	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	2,00	TRAPANI
04/08/2012	263		F.LLI DE FORTE BAR	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	4,80	TRAPANI
28/08/2012	18		MARINO FORTUNATA	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	4,50	TRAPANI
19/08/2012			VITTORIA PASTICCERIA	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	25,17	TRAPANI
07/09/2012	261		AUTOGRILL ACI S. ANTONIO	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	5,00	TRAPANI
07/09/2012	260		AUTOGRILL ACI S. ANTONIO	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	2,95	TRAPANI
07/09/2012			AUTOGRILL ACI S. ANTONIO	CONSUMAZIONE OCCASIONALE	7,56	TRAPANI
<b>TOTALI</b>					<b>€. 627,88</b>	

**- Servizi Accessori Trasporto.**

DATA	NR. SCON- RICEV.	NR. FATTURA	AZIENDA FORNITRICE	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
01/09/2012			CARONTE TOURIST E	TRASPORTO	42,00	TRAPANI
10/08/2012			CARONTE TOURIST E	TRASPORTO	15,00	TRAPANI
<b>TOTALI</b>					<b>€. 57,00</b>	

**- Pasto Istituzionale in sede.**

DATA	NR. SCON- RICEV.	NR. FATTURA	AZIENDA FORNITRICE	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
11/12/2011	27		POLISPORTIVA SPORT VILLAGE RC	PASTO ISTITUZIONALE	180,00	TRAPANI NR. 9 PASTI
21/01/2012			LIDO GABBIANO SCILLA IL	PASTO ISTITUZIONALE	150,00	TRAPANI NR. 4 PASTI

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

02/03/2012	36		F.LLI LA BUFALA RC	PASTO ISTITUZIONALE	27,70	TRAPANI
13/01/2012	23901		EUREKA SOC COOPERATIVA RC	PASTO ISTITUZIONALE	120,00	TRAPANI
03/07/2011	421		L'ANCORA D'ORO	PASTO ISTITUZIONALE	150,00	TRAPANI NR. 6 PASTI
10/08/2011				PASTO ISTITUZIONALE	245,50	TRAPANI
23/06/2011	81		ALICANTE RC	PASTO ISTITUZIONALE	350,00	TRAPANI
08/08/2011	75		ALICANTE RC	PASTO ISTITUZIONALE	350,00	TRAPANI
14/06/2011	76		ALICANTE RC	PASTO ISTITUZIONALE	350,00	TRAPANI
02/10/2011	7		MARY PIZZERIA	PASTO ISTITUZIONALE	115,50	TRAPANI NR. 5 PASTI
10/02/2012	78		A PIAZZETTA RISTORANTE	PASTO ISTITUZIONALE	400,00	TRAPANI NR. 10 PASTI
10/07/2011	50		AGRICLUB LE GIARE ROCCELLA J.	PASTO ISTITUZIONALE	162,00	TRAPANI
19/08/2011			DONNA NELA	PASTO ISTITUZIONALE	135,00	TRAPANI
07/02/2012	283		LA TAVERNETTA	PASTO ISTITUZIONALE	250,00	TRAPANI
03/02/2012	34		LA LOCANDA DI MARCELLO	PASTO ISTITUZIONALE	110,00	TRAPANI
22/03/2012	21		BALDUS SRL (ROMA)	PASTO ISTITUZIONALE	193,00	TRAPANI
19/09/2011			TERRA MIA	PASTO ISTITUZIONALE	50,00	TRAPANI
			VELARDO E LOPEZ SAS(BAGNARA CALABRA)	PASTO ISTITUZIONALE	1.000,00	TRAPANI
04/04/2012			LA CANTINA DEL MACELLAIO	PASTO ISTITUZIONALE	240,00	TRAPANI
04/04/2012			LA CANTINA DEL MACELLAIO	PASTO ISTITUZIONALE	300,00	TRAPANI
04/04/2012				PASTO ISTITUZIONALE	245,00	TRAPANI
23/07/2011	20		RISTORANTE LA TRAVE (RC)	PASTO ISTITUZIONALE	110,00	TRAPANI
26/04/2012	5		3 E MEZZO SRL	PASTO ISTITUZIONALE	100,00	TRAPANI
09/04/2012	55		AGRITUR FASSI (GUARDAVALLE)	PASTO ISTITUZIONALE	1.260,00	TRAPANI
21/04/2012	823		LA TAVERNETTA	PASTO ISTITUZIONALE	250,00	TRAPANI

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10/05/2012			HOTEL RISTORANTE PARADISO	PASTO ISTITUZIONALE	450,00	TRAPANI
10/05/2012			HOTEL RISTORANTE PARADISO	PASTO ISTITUZIONALE	200,00	TRAPANI
07/05/2012	324		HOTEL RISTORANTE PARADISO	PASTO ISTITUZIONALE	300,00	TRAPANI
13/06/2012	1244		LA TAVERNETTA (RC)	PASTO ISTITUZIONALE	300,00	TRAPANI
29/05/2012	376		PARADISO	PASTO ISTITUZIONALE	1.000,00	TRAPANI
26/05/2012	367		HOTEL RISTORANTE PARADISO	PASTO ISTITUZIONALE	400,00	TRAPANI
20/06/2012	1278		LA TAVERNETTA DI LO GIUDICE ANTONIO	PASTO ISTITUZIONALE	525,00	TRAPANI
04/07/2012	247		RISTORAZIONE CRUCITTI CARMELO	PASTO ISTITUZIONALE	236,00	TRAPANI
25/05/2012	190		RISTORAZIONE CRUCITTI CARMELO	PASTO ISTITUZIONALE	380,00	TRAPANI
				PASTO ISTITUZIONALE	81,50	TRAPANI
				PASTO ISTITUZIONALE	1000,00	TRAPANI
18/06/2012	616		UNICITA'	PASTO ISTITUZIONALE	320,00	TRAPANI
19/07/2012			VELARDO LOPEZ SAS E	PASTO ISTITUZIONALE	600,00	TRAPANI
13/08/2012			VELARDO LOPEZ SAS E	PASTO ISTITUZIONALE	300,00	TRAPANI
25/07/2012	160/12		LA LOCANDA DI M.M. (RC)	PASTO ISTITUZIONALE	45,00	TRAPANI
11/08/2012	505		LA LAMPARA RC	PASTO ISTITUZIONALE	119,00	TRAPANI
				PASTO ISTITUZIONALE	164,50	TRAPANI
	4364		LA TAVERNA DEL PIRATA BAGNARA C.	PASTO ISTITUZIONALE	215,00	TRAPANI
26/08/2012			VELARDO E LOPEZ SAS BAGNARA CAL.	PASTO ISTITUZIONALE	100,00	TRAPANI
01/09/2012				PASTO ISTITUZIONALE	210,00	TRAPANI
04/08/2012	26		AGORA' CONDOFURI	PASTO ISTITUZIONALE	71,00	TRAPANI
				PASTO ISTITUZIONALE	385,00	TRAPANI
08/09/2012	1841		A RUSTICANA RG	PASTO ISTITUZIONALE	115,00	TRAPANI

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

				PASTO ISTITUZIONALE	128,00	TRAPANI
11/09/2012	1756		LA TAVERNETTA RC	PASTO ISTITUZIONALE	500,00	TRAPANI
07/07/2012			PASSO DEL MERCANTE MAMMOLA	PASTO ISTITUZIONALE	150,00	TRAPANI
				PASTO ISTITUZIONALE	261,91	TRAPANI
			PASSO DEL MERCANTE MAMMOLA	PASTO ISTITUZIONALE	280,00	TRAPANI
<b>TOTALI</b>					<b>€. 15.680,61</b>	

Sul punto non possono che replicarsi le considerazioni già svolte.

Anche in questo caso, tuttavia, si riscontrano giornate in cui ricorrono ben due ricevute relativi a pasti con numerosi coperti, come il 10.05.2012, nonché giornate in cui si riscontrano ben tre "eventi", come il 04.04.2012.

**- Pasto Personale (in sede/fuori sede).**

DATA	NR. SCON- RICEV.	NR. FATTU- RA	AZIENDA FORNITRICE	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
14/03/2012			RISTORAZIONE CRUCITTI RC	PASTO PERSONALE	13,80	TRAPANI
19/03/2012	18		GRAN PRIX PIZZERIA	PASTO PERSONALE	27,50	TRAPANI
			VELARDO E LOPEZ SAS(BAGNARA CALABRA)	PASTO PERSONALE	90,00	TRAPANI
			ALICANTE (VILLA SAN GIOVANNI)	PASTO PERSONALE	35,00	TRAPANI
03/04/2012	20		POLLOMANIA	PASTO PERSONALE	7,00	TRAPANI
17/04/2012	25		LA NUOVA VILLEGGIANTE	PASTO PERSONALE	8,50	TRAPANI
25/04/2012				PASTO PERSONALE	27,00	TRAPANI
16/04/2012	359		RISTORAZIONE CRUCITTI CARMELO	PASTO PERSONALE	23,10	TRAPANI
25/04/2012	15		HOSTARIA DEI CAMPI	PASTO PERSONALE	27,00	TRAPANI
26/04/2012	11		MCDONALD	PASTO PERSONALE	12,90	TRAPANI
27/04/2012	264		RISTORAZIONE CRUCITTI CARMELO	PASTO PERSONALE	18,70	TRAPANI
03/04/2012	27		DELIZIE DEL MARE	PASTO PERSONALE	15,00	TRAPANI

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

23/03/2012	29		MCDONALD RC	PASTO PERSONALE	9,50	TRAPANI
20/04/2012	160		RISTORAZIONE CRUCITTI CARMELO	PASTO PERSONALE	15,70	TRAPANI
				PASTO PERSONALE	100,00	TRAPANI
11/05/2012	1910		RISTORANTE IL SETACCIO	PASTO PERSONALE	33,00	TRAPANI
22/06/2012			RISTORAZIONE CRUCITTI	PASTO PERSONALE	20,70	TRAPANI
03/06/2012			RISTORAZIONE CRUCITTI	PASTO PERSONALE	35,00	TRAPANI
24/05/2012			RISTORAZIONE CRUCITTI	PASTO PERSONALE	65,00	TRAPANI
22/06/2012	17		ROSSO POMODORO	PASTO PERSONALE	13,00	TRAPANI
07/07/2012			WINTER CACTUS (LOCRI)	PASTO PERSONALE	44,60	TRAPANI
	35		CACTUS CLUB	PASTO PERSONALE	42,00	TRAPANI
08/07/2012	6		AGORA' (RC)	PASTO PERSONALE	32,00	TRAPANI
30/07/2012			VELARDO E LOPEZ SAS BAGNARA CAL.	PASTO PERSONALE	50,00	TRAPANI
			IL MULINO MAMMOLA	PASTO PERSONALE	37,00	TRAPANI
29/08/2012	62		GLAM RC	PASTO PERSONALE	22,00	TRAPANI
28/08/2012	70		GLAM RC	PASTO PERSONALE	15,00	TRAPANI
14/09/2012	55		GLAM RC	PASTO PERSONALE	12,00	TRAPANI
				PASTO PERSONALE	60,00	TRAPANI
<b>TOTALI</b>					<b>€ 912,00</b>	

## - Viaggi.

DATA	NR. SCON-RICEV.	NR. FATTURA	AZIENDA FORNITRICE	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
24/04/2012			RHEGION TRAVEL	VIAGGI	400,00	TRAPANI
<b>TOTALI</b>					<b>€ 400,00</b>	

## - Telefonia Accessori – Materiale Informatico.

DATA	NR. SCON-RICEV.	NR. FATTURA	AZIENDA FORNITRICE	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
------	-----------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	------

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

02/03/2012			EDICOLA GIORNALI	RICARICHE TELEFONICHE	1.200,00	TRAPANI
05/05/2012		292	AL TELEFONINO	TELEFONIA	210,00	TRAPANI
01/06/2012	2		AL TELEFONINO SAS	TELEFONIA	29,00	TRAPANI
01/06/2012	3		AL TELEFONINO SAS	TELEFONIA	20,00	TRAPANI
30/08/2012	4		MEDIALAND RC	TELEFONIA	20,00	TRAPANI
<b>TOTALI</b>					<b>€ 1.479,00</b>	

## - Soggiorni.

DATA	NR. SCON- RICEV.	NR. FATTURA	AZIENDA FORNITRICE	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
23/06/2012			HOTEL MERCURE (CS)	SOGGIORNO	99,00	TRAPANI
26/05/2012			HOTEL MERCURE (CS)	SOGGIORNO	99,00	TRAPANI
29/07/2012		311	SABBIA D'ORO HOTEL MARINA DI GIOIOSA JONICA	SOGGIORNO COLAZIONE	E 120,00	TRAPANI
<b>TOTALI</b>					<b>€ 318,00</b>	

## - Pagamento Servizi.

DATA	NR. SCON- RICEV.	NR. FATTURA	AZIENDA FORNITRICE	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO RIMBORSATO	NOTE
			SO.GA.S. SPA	TKT V7	38,00	TRAPANI
21/05/2012			SOGAS SPA	PAGAMENTO SERVIZI VARI	208,00	TRAPANI
29/08/2012	225		FARMACIA LIOTTA SNC RC	TICKET SANITARIO	14,00	TRAPANI
<b>Totale.....</b>					<b>€ 260,00</b>	

## - Manutenzione Autovettura.



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DATA	NR. SCOPERTI / NO	NR. FATTURA / RICEVUTA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	NOTE
02/02/2012				SOSTITUZIONE PNEUMATICI	600,00	TRAPANI
<b>TOTALI</b>					<b>€. 600,00</b>	

Pertanto, TRAPANI Carmelo sosteneva spese a carico del Gruppo Lista Scopelliti per complessivi € 33.655,88.

A fronte di tali spese, TRAPANI incassava i seguenti rimborsi:

DATA CONTABILE	VALUTA	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
05.11.2012	05.11.2012	Bonifico Internet da Voi disposto a favore	2.600,00	
03.07.2012	03.07.2012	Bonifico da Voi disposto a favore di: MORABITO BEATRICE, TRAPANI CAR	3.700,00	
23.08.2012	23.08.2012	Bonifico Internet da Voi disposto a favore di: Carmelo Trapani	2.200,00	
17.09.2012	17.09.2012	Bonifico Internet da Voi disposto a favore di: Trapani Carmelo	3.100,00	
12.04.2012	12.04.2012	Bonifico da Voi disposto a favore di: MORABITO BEATRICE, TRAPANI CAR	3.300,00	
27.04.2012	27.04.2012	Bonifico da Voi disposto a favore di: MORABITO BEATRICE, TRAPANI CAR	3.100,00	
16.05.2012	16.05.2012	Bonifico da Voi disposto a favore di: MORABITO BEATRICE, TRAPANI CAR	3.000,00	
14.06.2012	14.06.2012	Bonifico da Voi disposto a favore di: MORABITO BEATRICE, TRAPANI CAR	3.000,00	
09.01.2012	09.01.2012	Bonifico da Voi disposto a favore di: MORABITO BEATRICE, TRAPANI CAR	4.200,00	
19.01.2012	19.01.2012	Bonifico da Voi disposto a favore di: MORABITO BEATRICE, TRAPANI CAR	3.300,00	
16.02.2012	16.02.2012	Bonifico da Voi disposto a favore di: MORABITO BEATRICE, TRAPANI CAR	3.800,00	
09.03.2012	09.03.2012	Bonifico da Voi disposto a favore di: MORABITO BEATRICE, TRAPANI CAR	3.700,00	
26.03.2012	26.03.2012	Bonifico da Voi disposto a favore di: MORABITO BEATRICE, TRAPANI CAR	4.300,00	
<b>Totali</b>			<b>43.300,00</b>	

Anche in questo caso TRAPANI incassava rimborsi eccedenti le spese documentate per complessivi € 9.644,12.

### 6.3.2) Le spese GRILLO Alfonsino

Il GRILLO documentava spese per complessivi € 26.650,00.

E nello specifico venivano indicate le seguenti spese:

- Spese di segreteria e varie.

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DATA	NR. SCONTRINO	NR. FATTURA / RICEVUTA	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO RIMBORSATO	NOTE
06/02/2012			GRILLO ALFONSINO	SPESE SEGRETERIA	800,00	GRILLO
06/02/2012			GRILLO ALFONSINO	SPESE SEGRETERIA	500,00	GRILLO
06/02/2012			GRILLO ALFONSINO	SPESE SEGRETERIA	500,00	GRILLO
06/02/2012			GRILLO ALFONSINO	SPESE SEGRETERIA	2.500,00	GRILLO
10/04/2012			GRILLO ALFONSINO	SPESE SEGRETERIA	2.500,00	GRILLO
10/04/2012			GRILLO ALFONSINO	SPESE SEGRETERIA	400,00	GRILLO
10/04/2012			GRILLO ALFONSINO	SPESE SEGRETERIA	500,00	GRILLO
10/04/2012			GRILLO ALFONSINO	SPESE SEGRETERIA	3.200,00	GRILLO
11/06/2012			GRILLO ALFONSINO	SPESE SEGRETERIA	2.300,00	GRILLO
11/06/2012			GRILLO ALFONSINO	SPESE SEGRETERIA	400,00	GRILLO
11/06/2012			GRILLO ALFONSINO	SPESE SEGRETERIA	1.300,00	GRILLO
11/06/2012			GRILLO ALFONSINO	SPESE SEGRETERIA	2.500,00	GRILLO
05/09/2012			GRILLO ALFONSINO	SPESE SEGRETERIA	1.200,00	GRILLO
05/09/2012			GRILLO ALFONSINO	SPESE SEGRETERIA	1.600,00	GRILLO
05/09/2012			GRILLO ALFONSINO	SPESE SEGRETERIA	500,00	GRILLO
<b>TOTALI</b>					<b>€ 20.700,00</b>	

Anche in questo caso, come per gli anni 2010-2011 deve constatarsi l'assoluta mancanza di qualsiasi documentazione di spesa a sostegno delle richieste di rimborso avanzata al capogruppo BILARDI e da questi liquidate.

Tuttavia, alla luce delle richieste di rimborso avanzate dal GRILLO, da intendersi documenti provenienti dall'indagato, potevano ritenersi non conferenti le seguenti spese.

Anche per quest'annata induceva in sospetto la circostanza che le spese di segreteria fossero tutte corrispondenti a cifre "tonde": € 2.300,00 per aprile e maggio, € 1.200,00 per giugno, ecc. Assolutamente inverosimile che le spese per l'acquisto di materiale di cancelleria, per lo svolgimento delle diverse attività connesse alla segreteria potessero, nel totale, dare sempre cifra tonda. Appare chiaro che trattasi di cifre indicate a caso, senza nessun appiglio alla realtà, come testimonia la non allegazione di una qualsiasi pezza d'appoggio.

Assolutamente non conferenti appaiono le somme spese "per esperti" non meglio precisati: € 3.900,00.

Come illeciti appare l'erogazione di "contributi in favore di terzi" per € 8.700,00. Va da sé che eventuali liberalità che il consigliere avesse voluto effettuare avrebbe dovuto provvedervi con le proprie risorse finanziarie e non con quelle dei contribuenti calabresi.

A fronte di tali spese il GRILLO incassava i seguenti rimborsi:

DATA CONTABILE	VALUTA	DESCRIZIONE	DARE	VERE
20.12.2012	17.12.2012	Assegno N.	€ 6.800,00	
12.09.2012	11.09.2012	Assegno N.	€ 3.300,00	
11.04.2012	04.04.2012	Assegno N.	€ 6.600,00	
18.06.2012	07.06.2012	Assegno N.	€ 6.500,00	
18.01.2012	16.01.2012	Assegno N.	€ 3.350,00	
05.03.2012	01.03.2012	Assegno N.	€ 3.300,00	
<b>Totali</b>			<b>29.850,00</b>	

Pertanto, costui incassava rimborsi per una cifra eccedente le spese effettivamente documentate, molte delle quali peraltro non conferenti.

### 6.3.3) Le spese PARENTE Claudio

Per questa annualità il PARENTE documentava spese per € 49.278,32, in gran parte ritenute conferenti anche se documentate, almeno in parte, mediante autocertificazioni.

Le uniche spese apparentemente non conferenti sono risultate essere le seguenti:

DATA	NR. SCON-RICEV.	NR. FATTURA	AZIENDA FORNITRICE	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO RIMBORSATO	NOTE
10/04/2012		150	SHARP CZ	MATERIALE INFORMATICO	774,40	
<b>TOTALI</b>					<b>€ 774,40</b>	

Lo stesso risulta aver ottenuto i seguenti rimborsi:

DATA CONTABILE	VALUTA	DESCRIZIONE	DARE	VERE
20.12.2012	17.12.2012	Assegno N.	€ 6.700,00	
13.07.2012	12.07.2012	Assegno N.	€ 3.300,00	
12.09.2012	11.09.2012	Assegno N.	€ 3.300,00	
19.04.2012	17.04.2012	Assegno N.	€ 8.300,00	
08.06.2012	07.06.2012	Assegno N.	€ 3.300,00	
05.03.2012	01.03.2012	Assegno N.	€ 7.000,00	
<b>Totali</b>			<b>31.900,00</b>	

Pertanto, alla luce dell'importo rimborsato, si ritengono ampiamente ricomprese, all'interno del medesimo rimborso, le somme sostenute per le spese non conferenti, atteso che, per completezza si significa, che il PARENTE Claudio ha addirittura percepito rimborsi maggiori rispetto al documentato.

#### 6.3.4) Gli approfondimenti investigativi

Un cenno merita di essere fatto sulle modalità di conservazione e tenuta della contabilità da parte del gruppo Scopelliti Presidente. La documentazione esibita dal gruppo in parola risulta essere stata distinta in base a dei cataloghi (denominati Prima nota) riportanti dei progressivi che solitamente corrispondono con il mese dell'anno solare.

Le modalità di catalogazione della documentazione contabile acquisita consentivano di ricondurre determinate spese al consigliere che di fatto le aveva sostenute, poiché ogni soggetto di spesa aveva una propria cartella personale ove erano inserite le pezze giustificative.

##### a) il televisore Grundig LC 32 pollici

Come già anticipato, nel presente paragrafo si tratta la vicenda del televisore GRUNDIG LC 32 pollici, annoverato tra gli acquisti compiuti con i fondi del Gruppo Lista Scopelliti.

Di tale televisore si discuteva anche in data 17.06.2013 in sede di interrogatorio del BILARDI:

*GIOVANNI EMANUELE BILARDI: no io sto facendo un ragionamento... è possibile portagli qualcosa da mangiare no? Lei mi parla di un televisore... un televisore è uno di quelli che... io non lo ricordo però... ovviamente può essere... non so se risponde alla voce... quella... non glielo so dire...*

*DR.MATTEO CENTINI (PM): se lei mi dice quale ricorda...come gruppo avete acquistato un televisore?*

*GIOVANNI EMANUELE BILARDI: certo...*

*DR.MATTEO CENTINI (PM): e dove sta questo televisore?*

*GIOVANNI EMANUELE BILARDI: è del gruppo...*

*DR.MATTEO CENTINI (PM): quindi è nelle sede del gruppo?*

*GIOVANNI EMANUELE BILARDI: si*

*DR.MATTEO CENTINI (PM): quindi se noi andiamo lì troviamo questo Grundig LC 32 pollici?*

*GIOVANNI EMANUELE BILARDI: questo è un televisore che abbiamo acquistato per il gruppo...*

Alla luce di tali dichiarazioni, su delega di questo Ufficio, in data 21.06.2013 militari della Guardia di Finanza si recavano presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, al fine di effettuare delle verifiche presso gli Uffici rientranti nella disponibilità del Gruppo Consiliare in esame.

Oggetto dell'accertamento era, in particolare, il rintraccio del televisore LCD, marca "Grundig" 32" LCD – 33239 3T.

Alle operazioni prendeva parte il dr. LOPEZ Nicola, Segretario Generale presso il Consiglio Regionale, e successivamente, interveniva l'indagato TRAPANI Carmelo, collaboratore del BILARDI Giovanni Emanuele.

I militari riscontravano quindi la presenza del televisore LCD, marca "Grundig" 32" LCD – 33239 3T, la cui documentazione di spesa era stata rinvenuta tra quella oggetto di acquisizione presso il gruppo *de quo* ed aveva costituito oggetto di contestazione nei confronti del BILARDI in sede di interrogatorio.

I militari, tuttavia, segnalavano che il televisore si presentava privo di cavo d'antenna e telecomando,

Alla luce di tali elementi questo Ufficio disponeva il sequestro dei filmati del sistema di videosorveglianza del Palazzo Regionale con riferimento al periodo successivo all'interrogatorio del BILARDI. Pertanto, in data 24.06.2013 presso gli Uffici della Regione Calabria – Sala Regia - siti Reggio Calabria, presso "Palazzo Campanella", la PG, in esecuzione del predetto provvedimento di sequestro emesso in pari data, procedeva

all'acquisizione dei supporti hardware – marca "Divar" all'interno dei quali erano contenute le videoregistrazioni relative ai vari ingressi/punti/piani del Palazzo Campanella.

Si rappresenta che le predette aree e date di ultima registrazione sono dettagliatamente riportate nell'atto di p.g. all'uopo redatto e che è agli atti del presente procedimento.

Dalla visione dei filmati effettuata si è riscontrata, limitatamente ai supporti "Divar" contraddistinti dai progressivi 8 (17/06/2013 - ore 20:08:24 – 20:10:04) e 12 (17/06/2013 – ore 20:09:20), la presenza di videoregistrazioni utili ai fatti in trattazione.

Nello specifico, si individuava la figura del TRAPANI Carmelo che accedeva presso la porta di ingresso che conduce agli uffici del gruppo Scopelliti Presidente, allocati al piano V corpo A2 del Palazzo Regionale, trasportando a mano all'interno della stanza "514" un televisore modello Grundig, la cui presenza è stata poi riscontrata nell'accesso del 21.06.2013.

Nello specifico appare utile riportare la progressione cronologica della vicenda:

- ✓ in data 17.06.2013, l'indagato BILARDI Giovanni Emanuele veniva sottoposto ad interrogatorio da parte di questa A.G. la quale, nel corso dell'atto, chiedeva conto dell'acquisto del televisore marca Grundig.

Il suddetto atto di interrogatorio si concludeva alle ore 18,19 circa del 17.06.2013.

- ✓ Nella medesima giornata del 17.06.2013, tra le ore 20,08 e 20,09 circa, le telecamere del sistema di videosorveglianza del Palazzo Campanella rilevano l'accesso del TRAPANI Carmelo presso il piano V – corpo A2, ove risultano insistere gli uffici del gruppo Scopelliti Presidente, con in mano un televisore (al di fuori della scatola);
- ✓ in data 21.06.2013, come già anticipato, veniva eseguito un accesso presso i locali rientranti nella disponibilità del Gruppo Scopelliti Presidente, durante il quale, alla presenza del TRAPANI Carmelo, veniva riscontrata la presenza del citato televisore Grundig all'interno della stanza "514" (privo di antenna e telecomando).

Al di là del rilievo penale della vicenda – che peraltro dimostra una volta di più la simbiosi criminale tra il BILARDI ed il TRAPANI – emerge con evidenza l'assoluta callidità dei due, che a poche ore dalla fine dell'interrogatorio nel quale il BILARDI, Senatore della Repubblica, era stato chiamato a difendersi, orchestrano un grossolano stratagemma dissimulativo delle loro responsabilità, destinato, come in effetti è stato, a naufragare miseramente.

In questo senso quanto dichiarato nella memoria difensiva – ovvero che il televisore sarebbe stato a disposizione dei componenti del Gruppo presso la sede di via dei Muratori – risulta essere non rispondente al vero (atteso che il televisore già dal 21.06.2013 era stato riportato presso la sede di Palazzo Campanella, mentre la memoria viene depositata in data 08.08.2013). Peraltro, se così fosse stato davvero non avrebbe spiegato il trafelato accesso del TRAPANI a due ore dell'interrogatorio per "(ri)portare" il televisore alla sede del Gruppo presso il Consiglio a due ore dall'interrogatorio del Senatore BILARDI (e del cui contenuto lo stesso non avrebbe avuto ragione di sapere alcunché).

#### **b) Verifiche presso "SCOPELLITI 1887 S.r.l."**

La società SCOPELLITI 1887 S.r.l. – P.I.02038170805, risulta avere sede in Reggio Calabria, via Fata Morgana nr.52, opera nel settore dell'oggettistica e liste nozze in genere, risulta rappresentata dal sig. ISOLA Alessandro, nato a Palmi (RC) il 25.07.1967 e residente in Reggio Calabria, via amministratore unico.

Nell'analisi delle spese non conferenti contestate al BILARDI ricorrevano spesso fatture emesse da tale esercizio commerciale.

Nell'ambito delle verifiche compiute sulla contabilità del predetto esercizio commerciale con particolare riferimento alle fatture emesse nei confronti del BILARDI, veniva escusso il predetto ISOLA, il quale, con specifico riferimento alla fattura nr. 09 del 22.02.2011 dichiarava quanto segue: " In merito posso aggiungere, atteso il costo unitario dei beni ceduti, che l'acquisto sarà stato relativo a pezzi di piccola

oggettistica. Inoltre, faccio presente che i rapporti con il cliente in questione era intrattenuti con la segreteria politica del gruppo consiliare. Non ricordo se i prodotti sono stati ritirati presso di noi, oppure consegnati direttamente presso la sede del Consiglio regionale. Il pagamento della merce è avvenuto correttamente".

Intatte rimangono le considerazioni già svolte circa gli acquisti operati presso tale esercizio commerciale.

**c) Verifiche presso Bed and Breakfast "Piazza Carmine" di PALMISANO Filomena.**

Tale struttura recettiva ha sede in Reggio Calabria, via Arcovito nr. 37. Dall'analisi della documentazione di spesa venivano rilevate le ricevute fiscali riportate nelle spese del TRAPANI Carmelo, relative a soggiorni per diversi periodi temporali, come di seguito elencato:

DATA	NR. FATTURA / RICEVUTA	PRESTAZIONE OCCASIONALE	AZIENDA FORNITRICE E/O NOMINATIVO
01/07/2010	RIC. 33	NO	BED & BREAKFAST - PIAZZA CARMINE, VIA ARCOVI
02/08/2010	RIC.45	NO	BED & BREAKFAST - PIAZZA CARMINE, VIA ARCOVI
OTT. 2010	55		BED BREAKFAST P.ZZA CARMINE
02/12/2010	59		BED BREAKFAST P.ZZA CARMINE

Pertanto, al fine di acquisire ulteriori elementi relativamente ai soggetti "ospiti" presso la predetta struttura per conto del gruppo consiliare "Scopelliti Presidente", anche alla luce delle dichiarazioni rese dal BILARDI in sede di interrogatorio, la PG invitava la titolare ad esibire i Registri di P.S., nonché le "schede alloggiato" dei soggetti presenti per i periodi di interesse.

Le operazioni venivano eseguite dapprima (in data 26.06.2013) con PALMISANO Filomena e successivamente in data 05.07.2013, con il di lei marito, sig. BARBERI Marcello, nato a Calanna (RC) il 05/12/1971, senza che fosse possibile risalire ai soggetti di fatto alloggiati presso il bed and breakfast, in quanto, alla ricevuta "cumulativa" agli atti del procedimento non era possibile associare le schede alloggiati del medesimo periodo.

Il BARBERI Marcello, si riservava di effettuare ulteriori ricerche per esibire il previsto Registro di P.S. per gli alloggiati e le relative schede personali, che in quel momento dichiarava di non essere nella sua disponibilità.

Appare utile ricordare che il registro di P.s., previsto dal T.U.L.P.S., va tenuto presso la struttura recettiva ed aggiornato a cura del responsabile relativamente ai soggetti alloggiati nella stessa.

Tuttavia, nonostante ne avesse fatto espressa riserva, come detto, il BARBERI Marcello non esibiva né forniva i predetti registri, né contattava la PG.

Pertanto, i militari operanti si rivolgevano alla Questura di Reggio Calabria per acquisire la documentazione di interesse, la quale riscontrava la richiesta nei seguenti termini:

- ✓ Di non aver reperito tra i modelli cartacei presenti in archivio alcuna scheda alloggiato riconducibile ai periodi indicati (quelli relativi alle ricevute in atti);
- ✓ Che la sig.ra PALMISANO Filomena, successivamente all'intervento della Pg del 05.07.2013 presentava formale denuncia di smarrimento dei registri di P.S. (risalenti al 2010);

Ebbene appare evidente che i coniugi PALMISANO-BARBERI abbiano posto in essere una condotta ostruzionistica a danno degli accertamenti investigativi disposti da questo Ufficio (e nei loro confronti si procederà ad esercitare l'azione penale), atteso che non solo non hanno fornito immediatamente i registri richiestigli (che devono essere sempre nella loro disponibilità ed a disposizione per qualsiasi controllo, ma hanno anche pacificamente simulato il loro smarrimento al fine di evitare di esibirli alla PG.



In questo senso è estremamente indicativo il fatto che, nonostante il BARBERI avesse fatto espressa riserva di produrli alla PG, abbia poi omesso di contattare i militari operanti, salvo poi provvedere la coniuge a presentare la predetta denuncia.

Inoltre, questo Ufficio disponeva l'acquisizione dei tabulati telefonici delle utenze riconducibili ai predetti coniugi ed dall'analisi degli stessi emergeva chiaramente come abbiano uno stabile rapporto con il TRAPANI, con il quale si sono sentiti più volte sia nei due giorni in cui la PG ha fatto accesso al predetto B&B, sia nel giorno in cui la PALMISANO presentava la denuncia di smarrimento. Certo, dunque, che il TRAPANI non fosse un cliente qualsiasi della struttura, ma un soggetto con il quale gli stessi avevano uno stabile rapporto di frequentazione e corrispondenza (cfr. nota della Guardia di Finanza Gruppo di RC dell'11.11.2014).

\*\*\*\*\*

**Medesimo modus operandi in tema di rimborsi veniva rilevato per i consiglieri PARENTE Claudio e MAGARÒ Salvatore.**

**Particolare rilievo assume la nota nr. 57 del 23/07/2010, con la quale il citato PARENTE Claudio richiedeva al capogruppo BILARDI "...un congruo contributo con i fondi del gruppo da te rappresentato..." a titolo di rimborso per l'organizzazione di una riunione con annessa cena e serata conviviale finalizzata alla formazione della lista Scopelliti Presidente sia per le elezioni nel comune di Catanzaro che per quelle previste in diversi comuni della stessa provincia.**

**Quanto detto rappresenta una palese violazione del divieto sancito dalla normativa regionale pro tempore di utilizzo dei fondi regionali dei gruppi per il finanziamento di campagne politiche di qualsiasi natura.**

### § VALUTAZIONI DEL GIP

Quanto sopra esposto, frutto di indagini laboriose ed analitiche, non smentite dalle dichiarazioni del Bilardi nè superate dalle considerazioni esposte nella memoria difensiva depositata l'8 agosto 2013<sup>48</sup>, consente di affermare che manca una giustificazione sostanziale per le ingenti spese effettuate in proprio e quale capogruppo, per iniziative personali non rientranti in quelle che possono essere affrontate con i contributi della Regione Calabria. Mai come nel caso dell'indagato è possibile riscontrare una totale mancanza di pur ipocriti nascondimenti attraverso il camuffamento dell'oggetto delle spese, molte per regali, gadget, liste nozze, viaggi per iniziative personali o di partito coinvolgenti collaboratori e persone estranee ai meccanismi dei rimborsi, finanziamenti ad associazioni culturali per spettacoli (Associazione culturale "Fata Morgana" per l'organizzazione di quattro spettacoli del gruppo cubano "Sabor Tropical") di chiaro sapore elettorale. Un rilevante movimento di denaro, in parte delegato a soggetto del tutto estraneo a logiche di spesa e/o di rimborsi, ma dimostratosi vero e proprio fac totum del Bilardi, è riferibile a Trapani Carmelo il quale documentava spese, di cui poi domandava

<sup>48</sup> Memoria, nella quale, tra l'altro, ha sostenuto ad esempio, che alla fine dei lavori il gruppo concludeva con un momento di convivialità, senza fornire ulteriori e convincenti dati circa la coincidenza -non riscontrata se non in modo molto largo - tra i lavori per la preparazione delle proposte di legge e l'iter delle stesse, e senza rilevare che le spese di ristorazione, eccettuati gli specifici eventi, sono per i consiglieri già comprese nelle indennità e quindi si risovono in spese duplicate. Nulla da dire quanto all'evidente lontananza dalla finalità pubblica delle spese per oggetti di valore, asseritamente destinate a personalità di rilievo, o alle spese sostenute dal Trapani, per acquisti, vari, ma anche per alloggiamenti personali e/o con familiari, del tutto improprie rispetto all'uso cui destinare il peculio attribuito ai consiglieri per l'attività istituzionale del gruppo.

il rimborso con apposite note spese con allegata documentazione, per gli importi sopra specificati, che il Bilardi ha sostenuto, del tutto implausibilmente, fossero spese anticipate dallo stesso, poi rimborsate ogni volta che veniva erogato il contributo al gruppo, quando sarebbe stato più facile l'anticipazione a cura dello stesso Bilardi, stante la sua qualità di capo gruppo e ricettore diretto delle risorse economiche destinate al gruppo. Dunque, insoddisfacente sia l'interrogatorio cui l'indagato è stato sottoposto, anzi platealmente dimostrativo della mancata differenziazione operata tra le spese del gruppo e le spese connesse all'attività di consigliere, le cui argomentazioni, tautologiche e indimostrate (anche quelle esposte nella memoria difensiva), palesano le gravi responsabilità dell'indagato che ha dimostrato di essere arbitro della gestione delle risorse in spregio alle prescrizioni legali che stabiliscono i limiti del suo mandato e quello per la gestione e l'uso delle risorse economiche pubbliche che gli erano affidate.

Invero, la versione prospettata dall'indagato è comune a tutti i capo gruppo che hanno dimostrato di non avere compreso il significato dell'allegazione della nota riepilogativa previsto ante L. Regionale 2013, interpretata come un ampio lasciapassare verso spese sganciate dagli obiettivi del gruppo regionale.

Non possono dirsi convincenti le generiche indicazioni fornite per le spese di ristorazione "legate all'attività di gestione del gruppo", visto che in nessun caso risultano collegamenti tra i continui momenti di convivialità e le iniziative specifiche, eventualmente rimborsabili in quanto giammai è immaginabile che ogni incontro dovesse concludersi con la consumazione di pasti da parte di un numero consistente di persone tranne che non si trattasse di un evento rientrante nelle strategie del gruppo, la cui esistenza, si presuppone dimostrata o dimostrabile.

Impropria anche la spesa per Ipad, Iphone, I pod, sia se destinata alla segreteria, sia se rientrante nel settore dei gadget, la cui disponibilità, nel primo caso, si esaurisce nell'ambito della indennità di diaria.

Dunque, è evidente una assoluta illegittimità nell'utilizzo dei contributi aventi una specifica e peculiare funzione pubblica, diversamente intesi ed utilizzati come un proprio e personale portafoglio del pubblico ufficiale così realizzando quella condotta appropriativa integrante al fattispecie di peculato, di cui risponde in concorso con Trapani (capo K), le cui liquidazioni sono del tutto sganciate da qualunque remoto legittimo riconoscimento, con Grillo (capo M), con Parente (capo N) e con Magarò (capo O), avendo anche omesso di vigilare sulla veridicità, congruità e utilità pubblica delle spese sostenute dagli altri consiglieri e liquidate senza alcun controllo.

L'imponenza indiziaria degli elementi emersi nei confronti di Trapani Carmelo, soggetto privato, mero fac totum del Bilardi, assume tutto il suo rilievo anche in considerazione dell'imponenza delle spese sostenute da costui, superiori a quelle effettuate dal capo gruppo, già illegittime in quanto mero collaboratore, indi palesemente arbitrarie in quanto destinate a fini privati e relative a soggiorni familiari

(B&B via Arcovito), finanche a preparazioni medicinali, ad elevate spese di ristorazione per le quali manca un qualunque aggancio anche presuntivo con l'attività del gruppo, segno evidente che di tali somme si avesse la chiara consapevolezza di poterne disporre a piacimento, senza alcun onere di destinazione e motivazione.

Ritornando al Bilardi, è collegata eziologicamente e causalmente alle fattispecie appropriate, la falsa attestazione (capo L) della correttezza della spesa nei rendiconti annuali relativi all'impiego dei fondi erogati al gruppo dalla Regione presentati al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 7 della L. Reg. n. 13/2002 e succ. modif., per gli anni 2010, 2011 e 2012, occultando la reale e illecita destinazione delle risorse.

Rispettivamente tangibili sono i gravi indizi delle appropriazioni commesse dai già citati Grillo (capo M, anni 2010/2011/2012), il quale, al pari del Magarò (capo O, anno 2010), non ha mai prodotto alcuna pezza giustificativa delle spese di cui chiedeva il rimborso, da ritenersi, ingiustificate in quanto non altrimenti dimostrata la loro conferenza, e Parente (capo N per gli anni 2010 e 2011) che ha utilizzato le somme destinate al gruppo per spese relative ad iniziative di partito, ottenendo somme maggiori di quelle documentate.

**§ INDAGINI GRUPPO FEDERAZIONE DELLA SINISTRA ANNI 2010 E  
2011**

**CAPOGRUPPO DE GAETANO ANTONINO**



*Omissis*

*Omissis*

§ *INDAGINI GRUPPO PROGETTO DEMOCRATICO ANNI 2011/2012*

*CAPOGRUPPO CICONTE VINCENZO ANTONIO*

*Omissis*



*Omissis*

*§ INDAGINI GRUPPO AUTONOMIA E DIRITTI ANNI 2010/2011/2012-*  
*CAPOGRUPPO CICONTE VINCENZO ANTONIO*  
*CAPOGRUPPO BRUNI OTTAVIO GAETANO*  
*CAPOGRUPPO LOIERO AGAZIO*



*Omissis*

*Omissis*

§ *INDAGINI GRUPPO MISTO 2010/2011/2012*

*CAPOGRUPPO BOVA GIUSEPPE*

*Omissis*





*Omissis*

*§ INDAGINI GRUPPO IDV ANNI 2010/2011/2012*

*CAPOGRUPPO GIORDANO GIUSEPPE*

*CAPOGRUPPO DE MASI EMILIO*

*Omissis*



*Omissis*

*§ INDAGINI GRUPPO PD ANNI 2010/2011/2012*

*CAPOGRUPPO PRINCIPE SANDRO*

*Omissis*



*Omissis**§ ESIGENZE CAUTELARI*

Il P.M. così si è espresso in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari a carico degli indagati per i quali ha avanzato la richiesta cautelare:

<.....Certamente sussiste l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 co. 1 lett. a) c.p.p..

Nella quasi totalità dei casi trattasi di soggetti che, nella qualità di capigruppo, sono stati sottoposti ad interrogatorio, nell'ambito del quale hanno reso dichiarazioni gravemente mendaci, cercando di dissimulare la realtà, il che legittima la considerazione secondo la quale gli stessi potrebbero ulteriormente porre in essere condotte volte ad inquinare il quadro probatorio e l'acquisizione delle fonti probatorie.

A tal proposito, infatti, sebbene le indagini siano in corso da tempo e si sia proceduto ad acquisire la documentazione di spesa necessaria, appare evidente che le fonti probatorie non sono state tutte ancora utilmente esplorate. In questo senso, ad esempio, occorre sottoporre ad escussione tutti i soggetti che sono risultati documentalmente beneficiari delle elargizioni da parte dei consiglieri (collaboratori estemporanei, associazioni, ecc.), così come va sottoposta a rigoroso vaglio tutta la documentazione contabile acquisita nella logica dello stringente accertamento fiscale (che solo in alcuni casi è stato possibile già porre in essere). Pertanto, l'applicazione di tali misure appare assolutamente necessarie nei confronti dei soggetti che si sono rivelati maggiormente pericolosi ed inclini a delinquere, proprio al fine di assicurare la fonti di prova da acquisire nella fase finale delle indagini. Ciò tanto più che si è mostrato come gli indagati, in molti casi, hanno dimostrato di saper coinvolgere numerosi soggetti esterni nelle loro trame illecite, rendendoli beneficiari delle loro elargizioni indebite ed avviluppandoli ai loro interessi criminali. Sono rescindendo efficacemente tali legami sarà possibile esplorare proficuamente tali fonti probatorie dichiarative.

Sussiste altresì l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 co. 1 lett. c) c.p.p..

Pacifico, peraltro, che nei confronti dei soggetti che si indicheranno di qui a breve sussiste il serio rischio che possano commettere altri delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede nei loro confronti nella misura in cui si sono resi responsabili di gravissime condotte in danno dell'Erario, nonché, nella maggioranza dei casi, nella dissimulazione della realtà, sia intervenendo sulla documentazione contabile sia propinando al Consiglio Regionale note di rendiconto mendaci. Sul punto ci si soffermerà ancora, tuttavia nell'ambito di queste premesse appare utile evidenziare come la Corte di Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria nella deliberazione n. 26/2014 (agli atti del presente procedimento) abbia accertato ingenti spese irregolari da parte di tutti i gruppi consiliari anche con riferimento all'annualità 2013, al momento al di fuori delle contestazioni. Ciò dimostra una volta di più come serio sia il rischio di reiterazione del reato, atteso che le condotte stigmatizzate dalla Corte dei Conti sono state poste in essere mentre era ormai noto che questo Ufficio aveva in corso attività di indagine a carico proprio dei predetti gruppi consiliari. Peraltro, sempre in questa prospettiva va evidenziato come in diversi casi gli indagati hanno posto in essere le condotte loro contestate sia in accordo tra loro – con ciò dimostrando che la comune appartenenza politica finiva per costituire l'occasione per il compimento di condotte illecite in concorso giovandosi delle posizioni istituzionali ricoperte – sia coinvolgendo soggetti estranei all'amministrazione pubblica di appartenenza ma comunque variamente gravitanti attorno alla compagine politica di appartenenza (associazioni culturali o di altro tipo, presunti esperti, collaboratori di vario genere, fornitori di servizi tipicamente di interesse per chi pratica attività politica, quali tipografia e organizzazione di eventi) che soggetti legati da rapporti di tipo personale incardinabili in senso lato nell'ottica del c.d. portaborse.

In questo senso, quindi, gli indagati hanno tutti dimostrato di essere in grado, da un lato, certamente di sfruttare la posizione istituzionale ricoperta a vantaggio proprio e di terzi soggetti estranei, dall'altro lato, in ragione dei legami con il mondo istituzionale, inteso in senso lato, consolidati nel tempo, di poter coinvolgere coloro che attualmente sono nella pubblica amministrazione ai diversi livelli in condotte illecite.

Tale ultimo passaggio introduce al tema dell'attualità del rischio di reiterazione del reato in capo a coloro che per avventura non ricoprono più funzioni pubbliche al momento di in cui viene avanzata una richiesta cautelare di tipo personale. Tale tema è di particolare interesse nell'ambito della presente richiesta, atteso che di recente si sono tenute le consultazioni elettorali per la Regione Calabria all'esito delle quali nessuno degli indagati per i quali si avvanzerà richiesta di applicazione di misura cautelare personale è risultato rieletto, sebbene molti di loro si siano ricandidati o siano stati esclusi loro malgrado dalle liste.

Ebbene, prima di approfondire le singole posizioni, appare utile riassumere lo stato della giurisprudenza sul punto.

Principio assolutamente pacifico in giurisprudenza è quello secondo il quale *"in tema di misure cautelari personali, la valutazione prognostica sfavorevole sul pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede non è impedita dal fatto che l'incolpato abbia dimesso l'ufficio o la funzione, nell'esercizio dei quali ha realizzato la condotta criminosa; tale valutazione richiede peraltro la presenza di specifiche circostanze fattuali idonee a comprovare il concreto pericolo che l'agente, svolgendo una diversa attività, non collegata con il ruolo pubblico precedentemente ricoperto, continui a porre in essere ulteriori condotte analoghe"* (cfr. da ultimo Cass. pen., Sez. VI, 16 aprile 2014, n. 18770, ric. De Lucchi, riv. N. 259685 e anche Cass. pen., Sez. VI, 27 marzo 2013, n. 23625, ric. Pastore). In sostanza nulla vieta in linea di principio che in capo a colui che ha commesso un delitto contro la pubblica amministrazione ricoprendo una carica pubblica possa sussistere, una volta cessata la carica in oggetto, il rischio concreto che possa commettere altri delitti contro la pubblica amministrazione nella mutata veste di soggetto ormai estraneo alla pubblica amministrazione, in situazione quindi di concorrente in reato proprio commesso da altri soggetti muniti qualifica richiesta (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 28 gennaio 1997, n. 285, ric. Ortolano e Cass. pen., Sez. VI, 16 dicembre 2009, n. 1963, ric. Rotondo). È piuttosto un problema di adeguata motivazione nel caso concreto.

In quest'ottica, fermo il principio sopra riportato, la Cassazione ha ad esempio ritenuto esente da censura la decisione dei giudici di merito che avevano valorizzato, al fine di ritenere sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274 co. 1 lett. c) c.p.p., la accertata **spregiudicatezza nella gestione della cosa pubblica dimostrata dall'indagato, la sistematicità della funzionalizzazione della cosa pubblica a finalità di illecito profitto privato**, nonché la **condotta processuale**, laddove nel caso di specie l'indagato aveva sottaciuto all'A.G. di ricoprire ancora cariche di ordine pubblico, nonché la **accertata capacità di mantenere relazioni e rapporti con burocrati e funzionari rimasti all'interno dell'amministrazione** di provenienza grazie anche al rilevante ruolo amministrativo svolto nel passato (cfr. cass. pen., Sez. VI., 10 gennaio 2013, n. 19052, ric. Felice e, nello stesso senso, Cass. pen., Sez. VI, 16 dicembre 2011, n. 9117/12, ric. Tedesco). In questo contesto, in particolare, la Cassazione richiede che i giudici forniscano adeguata motivazione circa gli elementi concreti in ragione dei quali il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata sia reso probabile da una *"permanente posizione soggettiva dell'agente che gli consenta di continuare a mantenere, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte antigiuridiche aventi lo stesso*

*rilievo ed offensiva della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso*" (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 10 marzo 2004, n. 22377, ric. Pierri).

Valorizza l'elemento delle **mantenute grandi capacità relazionali dell'indagato nel mondo della politica e dell'amministrazione**, quale elemento dal quale ricavare la sussistenza del serio e concreto rischio di reiterazione del reato in capo a colui che non ricopre più pubbliche funzioni, Cass. pen., Sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 6566/12, ric. Piero). Ovviamente tale elemento deve essere oggetto di attenta motivazione, con indicazione di circostanze di fatto specifiche e concrete cui ancorare la prognosi proposta (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 16 dicembre 2009, n. 1963/10, ric. Rotondo).

Ciò detto in linea generale, possono ora illustrarsi le esigenze cautelari con riferimento alle singole posizioni.

#### 1.1) FEDELE Luigi

Sussistono in capo al FEDELE le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) e c) c.p.p..

Ferme le argomentazioni spese in linea generale nel paragrafo precedente, occorre evidenziare come FEDELE Luigi, sottoposto ad interrogatorio in data 06.06.2013 abbia reso dichiarazioni gravemente mendaci, cercando di dissimulare le proprie gravi condotte.

Esemplificando, basti ricordare le dichiarazioni rese per giustificare i numerosissimi pasti apparentemente consumati presso il ristorante LE MACINE in Sant'Eufemia d'Aspromonte riconducibile al figlio (rispetto alle quali il FEDELE veniva smentito oltre che dagli accertamenti compiuti in sede di perquisizione, anche dalle dichiarazioni di CHIAPPETTA Gianpaolo, subentratogli nella carica di capogruppo, il quale riferiva di non ricordare cene "istituzionali" del gruppo tenutesi presso il detto ristorante), nonché quelle relative al ruolo ed alle spese di PINNERI Antonia.

Peraltro, il FEDELE, pur essendosi offerto di comunicare i nominativi di coloro che avevano preso parte ai predetti pasti non terrà poi fede all'impegno.

Del resto, tutte le altre dichiarazioni rese appaiono chiaramente smentite dagli accertamenti compiuti e già illustrati, essendo peraltro la tendenza alla dissimulazione da parte del FEDELE già ampiamente documentata alla luce della radicale falsità del contenuto delle note di rendiconto inoltrate al Consiglio Regionale.

Inoltre, va rilevato come il FEDELE sia soggetto intimamente inserito nella politica regionale, non solo consigliere ma anche assessore ai Trasporti nell'ultima giunta, nuovamente candidato alle ultime elezioni regionali, sebbene con esito infausto.

Dagli accertamenti compiuti, dunque, è emerso come sia soggetto che può contare su stretti collegamenti con soggetti operanti nella politica locale ed in particolare regionale, avendo peraltro dimostrato spiccate capacità criminali coinvolgendo soggetti estanei all'amministrazione nelle condotte appropriative poste in essere in danno dell'ente, come il figlio e la PINNERI.

Peraltro, non può trascurarsi di evidenziare che il FEDELE ha posto in essere sistematicamente condotte di particolare gravità, appropriandosi atitolo personale di ingenti somme di denaro pubblico, anche impiegandolo a scopi privati, e dimostrando particolare scaltrezza nel cercare di coprire le tracce delle proprie azioni, da un lato presentando al Consiglio Regionale note di rendiconto mendaci, mentre dall'altro lato predisponendo nelle modalità ampiamente illustrate una documentazione contabile che potesse costituire il necessario supporto a quelle note. Ed ha fatto ciò dimostrando di essere privo di scrupoli (basti pensare agli € 42.700,00 di cui si è appropriato in concorso con il figlio Diego titolare del predetto ristorante) e senza alcuna considerazione del ruolo istituzionale di cui era stato investito dal Corpo elettorale.

Alla luce di tali considerazioni, e considerati sia i parametri indicati dalla lettera c) dell'art. 274 c.p.p. – laddove impone di tenere in considerazione le "specifiche modalità e circostanze del fatto" e la "personalità della persona sottoposta alle indagini", desunte dai "comportamenti o atti concreti" – sia la circostanza che il FEDELE è ancora soggetto occupante un posto di rilievo nella politica regionale, con numerosi collegamenti e rapporti con soggetti tuttora ricoprenti cariche pubbliche, il quale peraltro ha dato prova di saper costituire sinergie criminali con soggetti esterni all'amministrazione.

Serio quindi il rischio che possa commettere altre reati della stessa specie di quelli per cui si procede nei suoi confronti, avendo egli le capacità e la possibilità di passare a ricoprire il ruolo di extraneus nella commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione o la fede pubblica.

Peraltro, la spiccata tendenza alla dissimulazione ed alla falsificazione della realtà, sono elementi che evidenziano come in capo al FEDELE sussista anche il grave rischio che possa tentare di inquinare il quadro probatorio, con particolare riferimento a quegli accertamenti che l'Ufficio potrà porre in essere solo una volta che sarà intervenuta l'inevitabile discovery del quadro probatorio così come sinora composto. In questo senso la circostanza che il FEDELE abbia deciso di sottoporsi ad interrogatorio non è elemento che fa ritenere sfumata tale esigenza cautelare, solo se si considera che in quella sede il FEDELE non ha offerto alcuna reale collaborazione, avendo mentito a proposito di ogni affermazione fatta.

Alla luce delle considerazioni svolte in punto di esigenze cautelari e, prima ancora, di gravi indizi in capo al FEDELE, si ritiene che l'unica misura cautelare attualmente adeguata alle predette esigenze sia quella degli



arresti domiciliari, la quale peraltro appare ampiamente proporzionata all'estrema gravità dei reati commessi dall'indagato.

### 1.2) NUCERA Giovanni

Anche in capo al NUCERA appaiono sussistere le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) e c) c.p.p.. Anzitutto, per quanto attiene il rischio di inquinamento delle fonti probatorie basti in questa sede richiamare quanto illustrato circa la condotta tenuta da NUCERA, il quale aveva sistematicamente chiesto ed ottenuto, con la complicità del FEDELE, doppi rimborsi per le spese sostenute a titolo di missioni autorizzate dal Consiglio Regionale. In sostanza, il NUCERA utilizzava alcuni dei documenti di spesa prodotti al Consiglio Regionale per ottenere i rimborsi delle missioni autorizzate per lucrare ulteriori rimborsi a carico del Gruppo PDL e quindi, in ultimo, dello stesso Consiglio Regionale.

Peraltro la sistematicità di tale condotta, appropriativa da un lato e dissimulativa e fraudolenta dall'altro, inducono come detto a ritenere totalmente inconferente la documentazione di spesa prodotta dall'indagato.

Quanto al rischio di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per i quali si procede, va rilevato che il NUCERA è soggetto da sempre coinvolto nella politica locale e regionale, il quale può godere di stabili e perduranti contatti fiduciari sia con soggetti attivamente coinvolti nell'ambito politico sia con coloro che ricoprono funzioni amministrative in seno alle amministrazioni locali.

In questo senso, basti evidenziare come il NUCERA nel proprio sito internet [www.nucera giovanni.it](http://www.nucera giovanni.it) continui ad accreditarsi come consigliere regionale, dimostrandosi tuttora attivo nella politica locale e certamente teso a mantenere la posizione conquistata, dalla quale lucrare vantaggi.

Inoltre, almeno dal punto di vista della valutazione cautelare, non può sottrarsi come nei confronti del NUCERA questo Ufficio abbia avanzato richiesta di rinvio a giudizio per il reato di corruzione elettorale.

La sistematicità e gravità dei reati commessi in uno al perdurante attivismo politico in ambito locale stanno a dimostrare l'esistenza di un serio e concreto rischio di reiterazione dei reati per i quali si procede, ben potendo il NUCERA fare affidamento sui contatti creati e coltivati negli anni in seno alle amministrazioni locali per continuare a lucrare illeciti vantaggi, questa volta nella qualità di extraneus.

Alla luce delle predette esigenze cautelari appare adeguata la misura del divieto di dimora in Calabria, peraltro proporzionata alla gravità dei fatti commessi (in questo senso va rilevato come gli importi oggetto di appropriazione da parte del NUCERA, seppure ingenti, siano comunque molto inferiori a quelli oggetto di peculato da parte del FEDELE).

### 1.3) TRIPODI Pasquale Maria

Anche con riferimento al TRIPODI appaiono sussistere entrambe le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) e c) c.p.p..

Quanto al rischio di reiterazione di reati della stessa specie esso emerge dalla gravità e sistematicità delle condotte criminali poste in essere dal TRIPODI nel pur breve periodo in cui ha avuto la leadership del Gruppo UDC. Decisamente rilevanti appaiono le somme oggetto di appropriazione, avendo il TRIPODI provveduto a "svuotare" il conto corrente del Gruppo di ogni sostanza prima di cedere il passo a DATTOLO Alfolfo.

Il rischio di reiterazione di reati della stessa specie, peraltro, emerge chiaramente anche alla luce del fatto che il TRIPODI è storico esponente della politica locale (ricandidato, non eletto, alle ultime consultazioni regionali), già assessore regionale al Turismo, da decenni occupante una posizione di rilievo in seno alle amministrazioni regionali. Costui, quindi, può ben contare su stabili contatti sia con esponenti di prestigio attualmente in carica in seno alle diverse istituzioni locali, sia con coloro che vi ricoprono ruoli amministrativi. In questo senso, del resto, emblematico è il coinvolgimento di FRANCO Giovanni, funzionario regionale, nelle condotte illecite poste in essere dal TRIPODI.

Il rischio di reiterazione del reato, infine, può essere valutato anche alla luce di un ulteriore elemento, per altro aspetto rilevante sotto il profilo del rischio di inquinamento probatorio. Si fa riferimento infatti al confezionamento da parte dell'indagato delle due ricevute di pagamento a nome di associazioni quali BUONA VISTA SOCIAL CLUB e MAR SAN FRANCESCO, risultate essere totalmente false. Come mendaci sono risultate le note di rendiconto prodotte al Consiglio Regionale.

Il TRIPODI, pertanto, non solo ha dato prova di essere soggetto per niente restio a piegare la funzione pubblica svolta ai suoi interessi privati, ma ha anche dimostrato di essere in grado di porre in essere tutti gli accorgimenti stimati necessari ad occultare le proprie condotte illecite.

Alla luce delle predette esigenze cautelari appare adeguata la misura del divieto di dimora in Calabria, peraltro proporzionata alla gravità dei fatti commessi.

### 1.4) DATTOLO Alfonso

Si riscontrano anche in capo al DATTOLO le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) e c) c.p.p..



Anzitutto, costui si è reso responsabile dell'appropriazione di ingenti somme destinate alle spese del Gruppo UDC, dando vita ad un sistematico drenaggio dalle casse del Gruppo.

Peraltro, nel compiere tali condotte il DATTOLO non ha mancato di confezionare note di rendiconto mendaci da propinare al Consiglio Regionale al fine di occultare la reale entità delle spese sostenute nell'interesse del Gruppo e l'appropriazione delle somme a scopi privati. Basti ricordare come in tal modo il DATTOLO è stato in grado di costituire dei veri e propri fondi neri da gestire in assoluta libertà ed al di fuori di qualsiasi controllo.

Peraltro, sempre con riferimento al rischio di reiterazione di reati della stessa specie occorre evidenziare come il DATTOLO, sebbene non ricandidatosi alle ultime elezioni regionali, rimane attivo nell'ambito politico regionale, nel cui contesto è da anni impegnato, anche a livello locale come nella città di Crotona. Egli quindi ha avuto modo di costituire solidi rapporti con diversi soggetti che hanno ruoli di responsabilità all'interno della pubblica amministrazione locale, della cui collaborazione potrebbe certamente giovare per la reiterazione di ulteriori reati, questa volta nella posizione di soggetto extraneus.

Anch'egli del resto, dalla sua posizione di consigliere capogruppo ha beneficiato indebitamente diversi soggetti di risorse finanziarie in realtà destinate al Gruppo UDC per altri fini.

Infine, con particolare riferimento al rischio di inquinamento delle fonti di prova, occorre ricordare come non solo il DATTOLO abbia manipolato la documentazione contabile esibita poi agli inquirenti e le note di rendiconto prodotte al Consiglio Regionale, ma anche che costui ha mentito reiteratamente in sede di interrogatorio, essendo quindi soggetto proclive alla dissimulazione ed alla manipolazione dei dati reali.

Alla luce delle predette esigenze cautelari appare adeguata la misura del divieto di dimora in Calabria, peraltro proporzionata alla gravità dei fatti commessi.

#### 1.5) BILARDI Giovanni Emanuele

Visto l'art. 68 co. 2 e 3 Cost., appare utile anche in questa sede ricordare che l'indagato è attualmente un Senatore della Repubblica.

In capo allo stesso appaiono esistere entrambe le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) e c) c.p.p.

Anzitutto, quanto al rischio di reiterazione del reato, va rilevato come certamente l'attuale incarico politico-istituzionale di massimo prestigio colloca il BILARDI nella posizione ideale per continuare a commettere reati della stessa specie di quelli per i quali si procede nei suoi confronti. Nella veste di Senatore della Repubblica, infatti, egli viene a godere della disponibilità di ingenti fondi pubblici a diverso titolo, avendo peraltro conservato un solido legame con coloro che sono attivamente impegnati nelle istituzioni locali, dalla Regione al Comune di Reggio Calabria, così come si evince dalle cronache politiche proposte dalla stampa locale.

Sotto altro profilo, si è dimostrato come il BILARDI si sia reso responsabile di condotte di enorme gravità, facendo vero e proprio commercio del proprio ruolo istituzionale, per nulla sensibilizzato dall'investitura popolare ricevuta. Innumerevoli gli episodi contestatigli ed illustrati nella parte dedicata ai gravi indizi cui si rinvia.

Non solo la qualità e sistematicità delle condotte colpisce, esemplificazione di una spiccata tendenza a delinquere, ma certamente anche l'entità dell'appropriazione appare un dato da tenere in considerazione.

Del resto, lo stesso in sede di interrogatorio ha reso innumerevoli dichiarazioni mendaci, nel goffo tentativo di giustificare le proprie condotte illecite. In questo senso, inequivocabile riscontro della falsità non solo di quanto dichiarato in sede di interrogatorio ma anche di quanto propinato al Consiglio Regionale nelle note di rendiconto depositate, è la triste e meschina vicenda della ricollocazione del televisore GRUNDIG nella sede del Gruppo presso il Consiglio Regionale dopo solo un paio d'ora dall'interrogatorio nel quale questi inquirenti gliene avevano chiesto conto.

Chiare e lampanti le esigenze cautelari predette, rispetto alle quali l'unica misura cautelare che appare adeguata al contenimento del BILARDI è quella degli arresti domiciliari, essendo peraltro certamente proporzionata all'estrema gravità dei reati commessi.

#### 1.6) TRAPANI Carmelo

Ogni considerazione proposta rispetto a BILARDI Giovanni conserva validità anche per TRAPANI Carmelo, vero e proprio alter ego del Senatore, suo punto di riferimento per ogni attività materiale.

Del resto, si è visto come fosse proprio il TRAPANI a sostenere spese indebite per enormi importi.

Peraltro, basti ricordare come sarà sempre il TRAPANI che curerà il posizionamento del televisore GRUNDIG nella sede del Gruppo presso il Consiglio Regionale in vista di un possibile accesso da parte degli inquirenti.

La goffaggine di tale azione criminale, peraltro, non ne sminuisce il valore in termini di valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, potendo peraltro il TRAPANI beneficiare indirettamente dell'attualità del ruolo istituzionale del Senatore BILARDI, essendo in effetti dimostrato il suo stabile punto di riferimento anche in tempi recenti.

Anche per TRAPANI, dunque, l'unica misura cautelare adeguata alle esigenze cautelari illustrate e proporzionata alla gravità delle condotte poste in essere è quella degli arresti domiciliari.

#### 1.7) DE GAETANO Antonino

Certamente esistono con riferimento alla posizione del DE GAETANO le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) e c) c.p.p..

Anzitutto, si è dimostrato come lo stesso si sia appropriato di somme enormi, in particolare ricorrendo a prelievi per contanti risultati privi di qualsiasi giustificazione.

Inoltre, lo stesso si è reso responsabile di gravi manipolazioni della documentazione contabile, sia producendo al Consiglio Regionale note di rendiconto totalmente mendaci, sia confezionando documenti di spesa di cui si è accertata la falsità, come quelli relativi alla AZ LITOGRAFIA, giungendo a predisporre vere e proprie fatture false.

Peraltro, sebbene non ricandidato per le recenti consultazioni elettorali, il DE GAETANO rimane soggetto molto attivo politicamente a livello locale, che ha ricoperto diversi ruoli di prestigio al livello dell'amministrazione regionale, essendo anche stato assessore regionale. Fitta quindi la rete di rapporti con soggetti che attualmente ricoprono incarichi all'interno della pubblica amministrazione locale della quale può giovare l'indagato al fine di reiterare reati della stessa specie di quelli per i quali si procede nei suoi confronti. **Tanto è vero che nelle more della ultimazione della presente richiesta il DE GAETANO veniva nominato assessore ai lavori pubblici ed ai trasporti della nuova giunta regionale retta da OLIVERIO, a dimostrazione di come il suo accantonamento al momento della compilazione delle liste elettorali era da intendersi come meramente momentaneo.**

Infine, le stesse dichiarazioni rese dal DE GAETANO in sede di interrogatorio sono risultate mendaci, a dimostrazione di come l'unica preoccupazione dello stesso fosse quella di occultare le gravi condotte illecite poste in essere in danno dell'Erario.

In ragione dell'estrema gravità dei reati commessi, sia sotto il profilo dell'entità delle somme oggetto di appropriazione che della particolare capacità criminale dimostrata nel predisporre documentazione di spesa falsa al fine di occultare le proprie responsabilità, deve ritenersi che l'unica misura adeguata alle esigenze cautelari e proporzionata alla gravità dei reati commessi sia quella degli arresti domiciliari.

#### 1.8) ADAMO Nicola

Certamente esistono con riferimento alla posizione dell'ADAMO le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) e c) c.p.p..

Anzitutto, si è dimostrato come lo stesso si sia appropriato di somme enormi, in particolare ricorrendo allo stratagemma ampiamente descritto in sede di illustrazione dei gravi indizi, di utilizzare al fine di giustificare le sue presunte spese ricorrendo alla documentazione contabile prodotta dall'associazione l'IDEA, dallo stesso incaricata, dietro compenso fosse stabilito, di svolgere tutta una serie di funzioni di segreteria.

Già la sistematicità delle appropriazioni poste in essere dall'ADAMO sarebbe sufficiente ad imporre l'applicazione di una misura cautelare idonea, ma certamente la condotta dell'indagato appare essere stata connotata da una particolare spregiudicatezza, avendo avuto cura di mascherare le indebite appropriazioni dietro la produzione di una moltitudine di documenti contabili invero inconfidenti.

Nessun dubbio peraltro che l'ADAMO, anche se non più componente del Consiglio regionale, possa aver mantenuto solidi contatti con esponenti della pubblica amministrazione a tutti i livelli, essendo un protagonista attivo della politica e delle istituzioni locali da tempo, avendo altresì svolto l'incarico in passato di vice presidente della Regione Calabria.

In ragione dell'estrema gravità dei reati commessi, sia sotto il profilo dell'entità delle somme oggetto di appropriazione che della particolare capacità criminale dimostrata nel predisporre documentazione di spesa utile ad occultare le proprie responsabilità, deve ritenersi che l'unica misura adeguata alle esigenze cautelari e proporzionata alla gravità dei reati commessi sia quella del divieto di dimora in Calabria.

#### 2) La richiesta di applicazione di misure cautelari reali

In linea preliminare occorre chiarire che nel caso di specie trova applicazione l'art. 322-ter c.p. che prevede, in caso di condanna o applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., tra gli altri, per il delitto di cui all'art. 314 c.p., la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, ovvero, quando essa non è possibile **la confisca di beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo o al profitto.**

Ebbene, nel caso di specie si procederà ad avanzare richiesta di sequestro preventivo proprio di somme di denaro o beni che abbiano un valore equivalente a quello oggetto del profitto realizzato dagli indagati attraverso la commissione del delitto di cui all'art. 314 c.p. che gli si contesta.

A tal fine si ricorda come le indagini hanno dimostrato che gli indagati si sono illecitamente appropriati del denaro pubblico con diverse modalità. Anzitutto acquisendo direttamente al proprio patrimonio il denaro destinato alle spese del Gruppo consiliari di appartenenza (tramite versamenti sul proprio conto corrente con

bonifico, assegno, ecc.); in secondo luogo effettuando spese indebite e con ciò acquisendo beni per sé (penne di pregio, borse, soggiorni in hotel, pasti, ecc.); infine, compiendo elargizioni altrettanto indebite in favore di terzi soggetti, beneficiari ultimi della condotta appropriativa.

Nessun dubbio peraltro che nel caso di specie nei confronti di tutti gli indagati per i quali si chiede l'applicazione del sequestro preventivo dei beni sussista il *fumus* del reato per cui si procede. Si precisa, peraltro, che non si avvanzerà richiesta di sequestro preventivo nei confronti di FEDELE Diego, TRAPANI Carmelo e FRANCO Giovanni, soggetti che hanno concorso rispettivamente con FEDELE Luigi, BILARDI Giovanni e TRIPODI Pasquale nel delitto di cui all'art. 314 c.p.. Non si avvanzerà altresì richiesta di sequestro preventivo nei confronti di BOVA Giuseppe, atteso che costui, sebbene abbia concorso con gli appartenenti al proprio Gruppo consiliare nelle singole ipotesi di peculato, non ha posto in essere condotte appropriative di cui sia stato diretto beneficiario.

A tal proposito, si evidenzia come operi nel caso di specie il principio di solidarietà potendo procedersi al sequestro preventivo di urgenza nei confronti di tutti i correi per l'intero importo del profitto del reato, trovando applicazione il principio della solidarietà delle obbligazioni.

A tal proposito, tuttavia, si evidenzia la circostanza che tra i soggetti per i quali si domanda di disporre il sequestro preventivo dei beni che verranno indicati vi sono alcuni parlamentari, avendo peraltro in narrativa, trattando delle singole posizioni, chiarito chi ricopre attualmente tale funzione.

Sul punto, infatti, occorre ricordare che non trovano applicazione né l'art. 68 co. 2 e 3 Cost. né tantomeno l'art. 4 L. n. 140/2003, non dovendo pertanto il Giudice per le indagini preliminari avanzare richiesta di autorizzazione alla camera di appartenenza dell'indagato per procedere all'emissione, *rectius* esecuzione, della misura ablativa.

Ha infatti chiarito da ultimo la Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari del Senato della Repubblica con decisione del 16 gennaio 2014 (richiesta relativa al Sen. Scoma avanzata dal G.i.p. di Palermo: cfr. Doc. IV n. 3 della XVII Legislatura, acquisito agli atti del presente procedimento) che tale autorizzazione non è necessaria. Trattasi infatti di misura non rientrante tra quelle menzionate dall'art. 68 co. 2 e 3 Cost. o dall'art. 4 della L. n. 140/2003 e che non incide di per sé sulla libertà personale, di domicilio o di circolazione.

L'unica possibilità nella quale potrebbe essere necessaria l'autorizzazione della Camera di appartenenza è quella del caso in cui per eseguire il provvedimento di sequestro preventivo occorrerebbe violare il domicilio del parlamentare. Tale possibilità in ogni caso non ricorre nel caso di specie, atteso che si domanda di disporre il sequestro preventivo delle somme depositate sui conti correnti intestati agli indagati o al più di immobili diversi da quello di residenza, e comunque nei limiti dell'entità del profitto del reato come appresso specificato.....>

Valutazioni, queste, condivisibili, approfondite, rispettose delle indicazioni di legge e delle prescrizioni in materia di misure cautelari, coerenti con gli ultimi parametri normativi stabiliti dalla legge 47/2015, rispetto alle quali poco è da aggiungere da parte di questo Giudice.

Lo studio degli atti del procedimento ha consentito di approfondire situazioni, fatti, condotte strumentali all'appropriazione poste in essere dagli indagati, ma anche all'occultamento di una situazione di illecità, protrattasi nel tempo e verosimilmente proseguita anche oltre il periodo entro il quale si è concentrata l'attività di indagine.

Intanto, appare di estrema gravità l'atteggiamento mantenuto dagli indagati a fini difensivi (il riferimento è ai capigruppo) - ferma restando l'ampia libertà di operare le scelte ritenute più adeguate, che comunque non inibiscono al giudice di verificarne la portata valutando l'inconsistenza delle giustificazioni fornite-. Giova ricordare che il P.M. in esito agli interrogatori degli indagati ha sollecitato il deposito di note difensive e atti dimostrativi della finalizzazione delle spese alla destinazione prevista per l'utilizzazione dei fondi nella disponibilità dei gruppi, posto che gli indagati hanno tutti sostenuto, insistendo pervicacemente, di possedere pezze giustificative / annotazioni e/o altre tracce della loro

puntuale e finalizzata attività. Niente di questo è stato dimostrato, anzi, costoro hanno adottato un atteggiamento callido e menzognero, ovvero indirizzato ad alterare il vero, avendo ben chiara la situazione oggetto di una improvvida gestione dei fondi pubblici, ma paventando elementi idonei a screditare la prospettiva investigativa, salvo poi ad omettere qualunque reale e documentata obiezione, limitandosi a ribadire giustificazioni prive di significato dimostrativo, producendo memorie "difensive", tali nella forma ma non nel contenuto (non avendo ricordato date di eventi significativi, soggetti partecipanti agli stessi, etc.). Dunque si è dimostrato mendace l'impegno a fornire puntuale documentazione di spesa ed esaustiva dimostrazione della pertinenza con l'attività del gruppo, affiorando, di contro, una volontà fraudolenta e di una precisa intenzione di intralciare le indagini depistando gli investigatori.

Tale considerazione, di per sé, grave, perchè definisce in termini concreti l'inaffidabilità delle versioni e delle prospettive fornite dagli indagati, si accompagna a condotte volte concretamente ad alterare le prove. Così il comportamento grave e fraudolento del Fedele, l'affermazione, smentita dal Chiappetta, della scelta del ristorante del figlio, come luogo di incontri del gruppo, l'utilizzazione di documentazione falsa etc.

A riprova che alcuni acquisti erano destinati solo ed esclusivamente alle esigenze private dei singoli consiglieri, si rammenta che Bilardi, sottoposto a domande specifiche in sede di interrogatorio, circa la destinazione di un televisore Grundig LC 32 pollici che lo stesso affermava avere acquistato per il gruppo (*questo è un televisore che abbiamo acquistato per il gruppo*), ha cercato di impedire utili accertamenti confermativi della prospettiva di indagine alterando le prove. È stato accertato che l'apparecchio in questione è stato portato la stessa sera dell'interrogatorio cui è stato sottoposto il Bilardi, dal suo factotum, Trapani Carmelo, nella sede del Consiglio Regionale, stanza "514" presso il piano V - corpo A2, ove vi erano gli uffici del gruppo Scopelliti Presidente.

Dunque, in questo ma anche in altri casi, ben può affermarsi la coesistenza di una consistente situazione di gravità indiziaria con l'esigenza di cautela per le indagini, messe in pericolo da atteggiamenti dissimulativi degli interessati, forieri di grave inquinamento probatorio laddove le lunghe e soddisfacenti investigazioni non hanno esaurito l'attività di acquisizione di fonti dimostrative utili a confrontare la documentazione di spesa sia con riferimento alle attività di collaborazione nei confronti beneficiari delle elargizioni da parte dei consiglieri - rispetto ai quali potrebbero ingenerarsi fortemente gli indagati con attività di pressione e/o di occultamento della realtà - sia in relazione ad una prevedibile fase di accertamento fiscale - formando atti o creando condizioni per neutralizzare i controlli.

Tali considerazioni rendono probabile che prove non definitivamente raccolte, unitamente ad altre relative a periodi diversi e ulteriori rispetto a quelli attualmente oggetto di verifica, possano essere sottratte o alterate da parte degli indagati, alcuni dei quali, hanno continuato a svolgere le funzioni di

consigliere regionale fino al 24.11.2014, ampiamente coprendo il periodo esaminato dalla Corte dei Conti (deliberazione 26/14) rilevando spese irregolari.

Sempre sotto il profilo dell'inquinamento probatorio è significativa l'interferenza con soggetti estranei, effettivi o presunti beneficiari di spese ammantate di una causale pubblica, quali consulenti, esperti, personale del gruppo, per lo più correi e persone compiacenti, da un canto *fac totum* in luogo degli indagati, dall'altro in grado di schermare le azioni illecite, quindi, all'occorrenza di intervenire sulle fonti di prova, orali e documentali, rispetto ai quali occorre evitare contatti ed interferenze.

Ma ancora, vi è il concreto timore che gli indagati attraverso soggetti allo stato non identificati, sicuramente gravitanti in ambienti giudiziari - che hanno piena conoscenza dello sviluppo delle indagini fino a favorire la fuga di notizie su fatti riservati e coperti dal segreto istruttorio (il riferimento è alle notizie giornalistiche apparse qualche tempo fa su un quotidiano *on line* riportanti nomi dei soggetti coinvolti nelle indagini e le richieste formulate dalla Procura nel procedimento in questione) possano ottenere ulteriori informazioni riservate interferendo nell'attività in corso con evidenti riverberi negativi per l'ulteriore acquisizione della prova e la conservazione della sua genuinità.

Anche sotto sul versante previsto dall'art. 274 lett. c) c.p.p., si prospetta il pericolo concreto di reiterazione dei reati per cui si procede.

Alcuni degli indagati ricoprono attualmente cariche pubbliche (Bilardi e De Gaetano) e, considerato che i reati per i quali si procede sono stati commesso proprio utilizzando il ruolo politico e istituzionale ricoperto che ha loro consentito il maneggio di denaro utilizzato per fini privati o personali, appare verosimile ritenere che trovandosi nelle medesime condizioni in cui sono maturati i fatti relativi all'odierno procedimento possano ripetere condotte già rodiate e prolungate nel tempo. Altri indagati, anche se attualmente privi di incarichi istituzionali, hanno mantenuto il ruolo di consigliere regionale ben oltre il periodo interessante le indagini e sino a tempi recenti (Nucera, Tripodi, Dattolo, Fedele e Adamo sono stati componenti della Giunta fino alle dimissioni di Giuseppe Scopelliti) ed è certo che abbiano mantenuto rapporti e relazioni nel medesimo "ambiente" tali da consentire loro di interferire anche a ruoli invertiti, in meccanismi appropriativi (basta solo evidenziare che la moglie di Adamo, Enza Bruno Bossio è deputato del P.D., Tripodi Pasquale Maria, dimostra di avere un forte peso politico essendo stato di recente nominato Coordinatore Regionale del Centro Democratico).

Anche la personalità degli indagati si desume dalle particolari modalità dei fatti, di sicura gravità, e reiterati nel tempo e, per alcuni dalla non adamantina condotta, stante l'esistenza di precedenti penali per fatti sempre collegati alla funzione e/o connotati da violenza e minaccia alle persone (Nucera Giovanni è sottoposto a procedimento penale per corruzione elettorale; Tripodi Pasquale Maria per reati di falso, truffa, indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato; Trapani Carmelo per lesioni,

minacce, violenza privata, ingiurie, danneggiamento), che rende ancora più concreto il rischio di recidivanza nel delitto.

A fronte di tali conclamate esigenze cautelari occorre stabilire in che termini va compreso lo stato di liberta' degli indagati e, conseguentemente, quale sia la misura da applicare nei confronti degli stessi. Nessun dubbio che nei confronti di Fedele, Bilardi e De Gaetano la gravità delle condotte, connotate da metodi fraudolenti e l'attuale svolgimento di pubbliche funzioni ( Bilardi Giovanni Emanuele e De Gaetano Antonino), rendono adeguata e proporzionata la misura degli arresti domiciliari, in grado di fronteggiare le esigenze cautelari sopra lumeggiate. Detta misura andrà sospesa nei confronti di Bilardi Giovanni Emanuele fino all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Senato della Repubblica.

Da differenziare è invece la posizione di Trapani Carmelo che è sicuramente persona che ha avallato in tutto scelte gravissime di un personaggio politico nei cui confronti ha svolto funzione di *fac totum*, ma non ha avuto reali poteri determinativi propri. Nei suoi confronti appare adeguata e proporzionata ai fatti posti in essere, differenziabili rispetto a quelli posti in essere dagli indagati che rivestivano una carica importante e di enorme responsabilità nei confronti di tutti i consociati, la misura del divieto di dimora in Calabria, luogo dove si sono consumate le condotte appropriate.

Parimenti appare adeguata tale misura nei confronti di Nucera Giovanni (escluso il capo E), Tripodi Pasquale Maria, Dattolo Alfonso e Adamo Nicola per i quali il P.M. ha ritenuto di graduare la richiesta in base alla differente pericolosità degli indagati e non avendo posto in essere il reato di cui all'art. 479 c.p.. Invero, per costoro il divieto di dimora in Calabria, luogo di commissione dei reati, dove certo è il loro radicamento e l'esistenza di una rete di rapporti personali idonei a favorire la recidivanza, consente di escludere ogni loro interferenza sulle fonti di prova e ad impedire la commissione di ulteriori condotte appropriate:

**P.Q.M.**

Visto l'art. 280 c.p.p. .

**APPLICA**

la misura cautelare degli arresti domiciliari ex art. 284 c.p.p. per tutti i reati loro contestati a

- FEDELE Luigi, nato a Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC) il 29.05.1953;
- BILARDI Giovanni Emanuele, nato a Reggio Calabria il 26.03.1968;
- DE GAETANO Antonino, nato a Reggio Calabria l'11.06.1977;



Prescrive ai predetti indagati di non allontanarsi dalla propria abitazione (che indicheranno al momento dell'esecuzione dell'ordinanza) e di non comunicare , anche telefonicamente, con persone diverse da quelle con loro conviventi;

visto l'art. 4 comma 2 u.p. legge n. 140/2003-

#### SOSPENDE

l'esecuzione del provvedimento nei confronti di Bilardi Giovanni Emanuele in attesa della delibera della camera di appartenenza alla quale l'autorizzazione viene richiesta con separato atto.

#### APPLICA

la misura cautelare del divieto di dimora in Calabria per tutti i reati loro contestati, eccettuato per Nucera Giovanni il reato di cui al capo E, nei confronti di :

- TRAPANI Carmelo, nato a Reggio Calabria il 02.03.1973;
- NUCERA Giovanni, nato a Reggio Calabria il 02.01.1953;
- TRIPODI Pasquale Maria, nato a Montebello Ionico il 10 maggio 1957
- DATTOLO Alfonso, nato a Rocca di Neto (KR) il 23.04.1964;
- ADAMO Nicola, nato a Cosenza il 31 luglio 1957;

### § IL SEQUESTRO PREVENTIVO

*Omissis*

## DISPONE

l'immediata trasmissione del provvedimento in duplice copia all'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale in sede – Direzione Distrettuale Antimafia – che ha richiesto la misura per gli adempimenti (anche relativi alle annotazioni di cui all'art. 104 disp. att. cpp) concernenti la sua esecuzione.

Manda alla cancelleria per le notificazioni e comunicazioni alle parti interessate, dopo l'esecuzione, e per gli altri adempimenti di competenza.

Reggio Calabria, 23.06.2015

Il Cancelliere  
Dott. Santo Cuzzocrea





IL GIUDICE  
Dott.ssa Olga Tarzia



Depositato in cancelleria per la trasmissione al Pubblico Ministero per l'esecuzione,  
oggi **23 GIU. 2015**

Il Cancelliere  
Dott. Santo Cuzzocrea




Tribunale di Reggio Calabria  
Sezione GIF - GUP

È copia conforme all'originale

Reggio Cal. 23 GIU. 2015



IL CANCELLIERE  
(Dr. Santo Cuzzocrea)



**INDICE**

<b>PARAGRAFO</b>	<b>PAGINE</b>
§ - PREMessa	14
§ - GLI ASPETTI TECNICO-GIURIDICI	17
§ - VALUTAZIONI DEL GIUDICE SULLA RAVVISABILITA' DELLE CONDOTTE DI PECULATO E FALSO	64
§ - L'OGGETTO DELLE INDAGINI - LA CATALOGAZIONE DELLE SPESE -	72
§ - INDAGINI GRUPPO PDL ANNI 2010, 2011, 2012 - CAPOGRUPPO FEDELE LUIGI - CAPOGRUPPO CHIAPPETTA GIANPAOLO VALUTAZIONI DEL GIUDICE	97
§ - INDAGINI GRUPPO UDC ANNI 2010, 2011, 2012 - CAPOGRUPPO TRIPODI PASQUALE MARIA - CAPOGRUPPO DATTOLO ALFONSO VALUTAZIONI DEL GIUDICE	251
§ - INDAGINI GRUPPO SCOPELLITI ANNI 2010, 2011 - CAPOGRUPPO BILARDI GIOVANNI EMANUELE VALUTAZIONI DEL GIUDICE	410
§ - INDAGINI GRUPPO FEDERAZIONE DELLA SINISTRA ANNI 2010, 2011 - CAPOGRUPPO DE GAETANO ANTONINO VALUTAZIONI DEL GIUDICE	495
§ - INDAGINI GRUPPO PROGETTO DEMOCRATICO ANNI 2011, 2012 - CAPOGRUPPO CICONTE VINCENZO ANTONIO VALUTAZIONI DEL GIUDICE	566
§ - INDAGINI GRUPPO AUTONOMIA E DIRITTI ANNI 2010, 2011, 2012 - CAPOGRUPPO CICONTE VINCENZO ANTONIO - CAPOGRUPPO BRUNI OTTAVIO GAETANO - CAPOGRUPPO LOIERO AGAZIO VALUTAZIONI DEL GIUDICE	599
§ - INDAGINI GRUPPO MISTO ANNI 2010, 2011, 2012 - CAPOGRUPPO BOVA GIUSEPPE VALUTAZIONI DEL GIUDICE	648
	////

§ - INDAGINI GRUPPO IDV ANNI 2010, 2011, 2012 - CAPOGRUPPO GIORDANO GIUSEPPE. - CAPOGRUPPO DE MASI EMILIO. VALUTAZIONI DEL GIUDICE.	708
§ - INDAGINI GRUPPO PD ANNI 2010, 2011, 2012 - CAPOGRUPPO PRINCIPE SANDRO. VALUTAZIONI DEL GIUDICE.	765
§ - LE ESIGENZE CAUTELARI	868
§ - IL SEQUESTRO PREVENTIVO.	878



Proc. n. 1623/2013 R. G. N. R.

Proc. n. 897/2013 R.G.I.P.

Proc. n. 85/2015 R. O. C. C.



**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**

Sezione G. I. P. – G. U. P.



Il giudice, dott.ssa Olga Tarzia,

letti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato, nei confronti di FEDELE Luigi+  
ALTRI;

rilevato che nell'ordinanza cautelare personale e reale depositata da questo Giudice in data  
23.06.2015, nei confronti di **Bilardi Giovanni Emanuele** risultano le seguenti generalità:  
n. Reggio Calabria il 26.03.1968; nei confronti di **Maiolo Mario** : n. Cosenza il 23.05.1963

rilevato che le esatte generalità sono : **Bilardi Giovanni Emanuele, n. a Reggio Calabria  
il 26.03.1958; Maiolo Mario, n. a Cosenza il 25.05.1963;**

rilevato che il P.M. è incorso in analogo errore materiale nella richiesta cautelare ed in data  
odierna ha provveduto alla correzione del provvedimento;

vista la richiesta di cui sopra;

rilevato che trattasi di evidente errore materiale di cui può disporsi la correzione nella  
intestazione e nel dispositivo della ordinanza emessa da questo Giudice;



**P. Q. M.**

*Visti gli artt.130 e 127 C. p. p.;*

**DISPONE**

Che l'ordinanza cautelare n. 85/2015 emessa da questo G.I.P. in data 23.06.2015  
venga corretta nella parte relativa all'intestazione e al dispositivo relativamente ai  
dati anagrafici di **BILARDI Giovanni Emanuele** e **MAIOLO Mario** nel senso che  
laddove è scritto **BILARDI Giovanni Emanuele** n. Reggio Calabria il 26.03.1968  
debba leggersi ed intendersi **BILARDI Giovanni Emanuele, n. a Reggio Calabria il**

26.03.1958. e laddove è scritto MAIOLO Mario, n. Cosenza il 23.05.1963, debba leggersi ed intendersi MAIOLO Mario, n. a Cosenza il 25.05.1963;

manda alla Cancelleria per quanto di competenza e, in particolare, per gli adempimenti previsti dall'art. 130, comma 2, C. p. p., ovverosia per l'annotazione del presente provvedimento sull'originale dell'atto.

Reggio Calabria, 24.06.2015.

IL CANCELLIERE  
(Dr. Santo Cuzzocrea)




Il Giudice

Dott.ssa Olga Tarzia

Depositato in Cancelleria  
Reggio Calabria, il 24 GIU. 2015

IL CANCELLIERE  
(Dr. Santo Cuzzocrea)

TRIBUNALE REGGIO CALABRIA  
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari  
È copia conforme all'originale  
24 GIU. 2015  
Reggio Cal.



IL CANCELLIERE  
(Dr. Santo Cuzzocrea)